

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

17 maggio 2023

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 12 al 15 dicembre 2022

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 13 dicembre 2022

2023/C 177/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ5-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084951/01 — 2022/2930(RSP))	2
2023/C 177/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01 — 2022/2929(RSP))	9
2023/C 177/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul tema «Verso la parità di diritti per le persone con disabilità» (2022/2026(INI))	13
2023/C 177/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 su una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040 (2021/2254(INI))	35
2023/C 177/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul piano d'azione per promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero e su lunga di distanza di passeggeri (2022/2022(INI))	48
2023/C 177/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul divario digitale: le differenze sociali create dalla digitalizzazione (2022/2810(RSP))	57

IT

Mercoledì 14 dicembre 2022

2023/C 177/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia (2021/2236(INI))	63
2023/C 177/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina (2022/2949(RSP))	73
2023/C 177/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sull'attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali (2022/2047(INI))	78

Giovedì 15 dicembre 2022

2023/C 177/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla repressione delle proteste pacifiche nella Repubblica popolare cinese da parte del governo cinese (2022/2992(RSP))	95
2023/C 177/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla repressione delle manifestazioni pacifiche in Ciad da parte della giunta militare (2022/2993(RSP))	101
2023/C 177/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein (2022/2994(RSP))	105
2023/C 177/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee (2022/3012(RSP))	109
2023/C 177/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul tema «90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di massa per fame come genocidio» (2022/3001(RSP))	112
2023/C 177/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul tema «Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide» (2022/2046(INI))	115
2023/C 177/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2021 (2022/2024(INI))	129

III Atti preparatori**Parlamento europeo****Martedì 13 dicembre 2022**

2023/C 177/17	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD))	139
---------------	--	-----

2023/C 177/18

P9_TA(2022)0429

Trasporti: abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (COM(2022)0381 — C9-0294/2022 — 2022/0232(COD))

P9_TC1-COD(2022)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio 140

2023/C 177/19

P9_TA(2022)0430

Aviazione civile: abrogazione della direttiva 89/629/CEE del Consiglio

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE (COM(2022)0465 — C9-0310/2022 — 2022/0282(COD))

P9_TC1-COD(2022)0282

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE del Consiglio 141

2023/C 177/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (COM(2022)0539 — C9-0367/2022 — 2022/0331(CNS))

142

2023/C 177/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale (COM(2022)0327 — C9-0290/2022 — 2022/0209(NLE)) 143

Mercoledì 14 dicembre 2022

2023/C 177/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (15727/2022 — C9-0424/2022 — 2022/0371(COD))

144

2023/C 177/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021 (COM(2022)0665 — C9-0350/2022 — 2022/0337(BUD))

145

2023/C 177/24

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 dicembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2022)0222 — C9-0184/2022 — 2022/0160(COD))

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato] 148

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 12 al 15 dicembre 2022

TESTI APPROVATI

Martedì 13 dicembre 2022

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0433

Soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4)

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ5-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084951/01 — 2022/2930(RSP))

(2023/C 177/01)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084951/01,
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 27 ottobre 2022 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 4 maggio 2022 e pubblicato il 20 giugno 2022 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata A5547-127 per il rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-020), EFSA Journal 2022;20; 20(6):7340 <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7340>

Martedì 13 dicembre 2022

- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM»)⁽⁴⁾,

(4) Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OGM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHGOJG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 11).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 15).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 20).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 2).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 7).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 12).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 18).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 7).
- Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 2).
- Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHTOH2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 8).
- Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 415 del 13.10.2021, pag. 15).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 36).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 43).

Martedì 13 dicembre 2022

-
- Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 49).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 56).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 445 del 29.10.2021, pag. 63).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 66).
 - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIRO98 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 74).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 del 1.3.2022, pag. 45).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 52).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 59).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt 11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 66).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 22).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 29).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 48).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 55).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 434 del 15.11.2022, pag. 42).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0257).
 - Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 × DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2022)0258).

Martedì 13 dicembre 2022

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

- A. considerando che la decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione⁽⁵⁾ ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata A5547-127 (la «soia geneticamente modificata»); che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 10 dicembre 2020 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato a nome di BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla Commissione;
- C. considerando che il 4 maggio 2022 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione al rinnovo dell'autorizzazione della soia geneticamente modificata, pubblicato il 20 giugno 2022;
- D. considerando che la soia geneticamente modificata conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato-ammonio;

Mancanza di valutazione dell'erbicida complementare

- E. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione⁽⁶⁾ impone di valutare se le pratiche agricole previste incidono sui risultati degli endpoint studiati; che, a norma del suddetto regolamento esecutivo, ciò è particolarmente rilevante per le piante resistenti agli erbicidi;
- F. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi⁽⁷⁾; che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia geneticamente modificata sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui e di relativi prodotti di degradazione («metaboliti»);
- G. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018⁽⁹⁾;

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 10).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Cfr, ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pag. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — The first sixteen years», Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, Vol. 24(1), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24>.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
⁽⁹⁾ <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances>

Martedì 13 dicembre 2022

H. considerando che si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei metaboliti riscontrati sulle piante geneticamente modificate esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modifica genetica stessa a influenzare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei metaboliti;

Osservazioni degli Stati membri

I. considerando che gli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi ⁽¹⁰⁾; che tali osservazioni critiche constatano, tra l'altro, la mancanza di informazioni per la valutazione tossicologica e la caratterizzazione fenotipica necessarie per il completamento della valutazione del rischio ambientale, che la valutazione tossicologica presenta carenze, quali la mancanza di chiarezza circa il trattamento con erbicidi e l'assenza di informazioni sulla contaminazione da materiale genetico estraneo, e che le relazioni di monitoraggio sulla soia geneticamente modificata per il periodo di autorizzazione presentano lacune sostanziali;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

J. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute ⁽¹¹⁾; che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 3.9 delle Nazioni Unite mira a ridurre sostanzialmente, entro il 2030, il numero di decessi e malattie causati da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione e dall'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo ⁽¹²⁾; che autorizzare l'importazione di soia geneticamente modificata accrescerebbe la domanda di questa coltura, concepita per essere trattata con il glufosinato, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione ambientale e dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

K. considerando che, sebbene l'utilizzo del glufosinato sia vietato nell'Unione dalla fine del luglio 2018, i dati mostrano che, dal 2020, tale sostanza è stata esportata dall'Unione in Brasile, Argentina, Canada, Giappone e negli Stati Uniti ⁽¹³⁾, tutti paesi che dispongono di un'autorizzazione alla coltivazione della soia geneticamente modificata ⁽¹⁴⁾;

L. considerando che la deforestazione è una delle principali cause del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, soprattutto a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili ⁽¹⁵⁾; che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite mira in particolare ad arrestare la deforestazione entro il 2020 ⁽¹⁶⁾; che le foreste svolgono un ruolo multifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite;

M. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata ⁽¹⁷⁾; che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione;

⁽¹⁰⁾ Osservazioni degli Stati membri, accessibili tramite il portale OpenEFSA: <https://open.efsa.europa.eu/>.

⁽¹¹⁾ <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-pesticides-and-human-rights>.

⁽¹²⁾ <https://indicators.report/targets/3-9/>

⁽¹³⁾ Risultati ottenuti ricercando la parola «glufosinate» (glufosinato) al seguente indirizzo: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications?p_p_id=exportnotifications_WAR_echamicportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_exportnotifications_WAR_echamicportlet_summaryDetails=summaryTab&_exportnotifications_WAR_echamicportlet_viewTab=searchTab

⁽¹⁴⁾ <https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=166>.

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352), pag. 1.

⁽¹⁶⁾ Cfr. obiettivo n. 15.2: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>.

⁽¹⁷⁾ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, «Global status of Commercialized Biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years» (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pagg. 16 e 21, <https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>.

Martedì 13 dicembre 2022

- N. considerando che l'Unione, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), ha la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno della sua giurisdizione o sotto il suo controllo non danneggino l'ambiente di altri Stati (¹⁸);
- O. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e impone alla Commissione di tenere conto, al momento di elaborare la sua decisione, della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli OSS delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla CBD;

Processo decisionale non democratico

- P. considerando che il 27 ottobre 2022 il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha votato senza esprimere un parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- Q. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
- R. considerando che, nel corso dell'ottava legislatura, il Parlamento ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della nona legislatura, il Parlamento ha già approvato 29 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;
- S. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare OGM;
- T. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (¹⁹);
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (²⁰), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

(¹⁸) Convenzione sulla diversità biologica, articolo 3: <https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03>.

(¹⁹) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(²⁰) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Martedì 13 dicembre 2022

4. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una sezione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere»⁽²¹⁾;

5. plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia infine riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM⁽²²⁾; esprime, tuttavia, il suo profondo disappunto per il fatto che, da allora, la Commissione ha continuato ad autorizzare l'importazione nell'Unione di OGM, nonostante le perduranti obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

6. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione di colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a causa dell'aumento dell'uso di erbicidi complementari e dei conseguenti rischi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la salute dei lavoratori;

7. si attende che la Commissione mantenga, con urgenza e in tempo utile per la conclusione nel corso dell'attuale legislatura, il suo impegno⁽²³⁾ a presentare una proposta volta a garantire che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione;

8. invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;

9. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011⁽²⁴⁾, approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽²¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2), paragrafo 102.

⁽²²⁾ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

⁽²³⁾ Come indicato nell'allegato della comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili», COM(2020)0667, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN>.

⁽²⁴⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 257.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0434

Famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente»

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01 — 2022/2929(RSP))

(2023/C 177/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01),
 - visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
 - visto il parere del Comitato permanente sui biocidi, reso il 26 settembre 2022,
 - visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti⁽²⁾,
 - visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽³⁾,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione prevede il rilascio di un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0023657-0000 alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» del tipo di prodotto 6, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, per la preservazione del petrolio greggio disidratato e di prodotti raffinati (combustibili distillati medi e leggeri);
- B. considerando che la Commissione ha fatto propria l'ambizione di azzerare l'inquinamento al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche per contribuire a proteggere meglio i cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e incoraggiare l'innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e sostenibili;
- C. considerando che la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti⁽⁴⁾ («Convenzione di Stoccolma») e il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti⁽⁵⁾ hanno l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti(POP); che il regolamento (UE) 2019/1021 è stato adottato per adempiere all'obbligo dell'Unione nel quadro di tale Convenzione e di tale Protocollo;

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

Martedì 13 dicembre 2022

- D. considerando che il parere del 5 marzo 2020 (6) del Comitato permanente sui biocidi (BPC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha incluso un parere di minoranza della Germania in cui si conclude che l'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» come preservanti per i carburanti è in contrasto con la legislazione nazionale di tale Stato membro (decima ordinanza federale sul controllo delle emissioni, paragrafo 2, punti 1 e 2), che vieta che i carburanti per veicoli da strada contengano additivi contenenti composti di cloro o di bromo e vieta l'immissione sul mercato di additivi che contengono cloro o bromo, in quanto tali composti causano la formazione di diossine durante la combustione di carburanti; che, in particolare, la famiglia di biocidi in questione contiene composti organici alogenati (CMIT-MIT) che possono causare la formazione di diossine durante la combustione di carburanti;
- E. considerando che le diossine e i furani (PCDD/PCDF) appartengono alla categoria dei POP, coperti dalla Convenzione di Stoccolma, e sono incluse nell'elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1021; che l'esposizione umana alle diossine e alle sostanze diossina-simili è stata associata a una serie di effetti tossici, tra cui la cancerogenicità, l'acne da cloro, gli effetti sulla riproduzione, sullo sviluppo e sullo sviluppo neurologico, l'immunotossicità e gli effetti sugli ormoni tiroidei, sul fegato e sullo sviluppo dentario (7);
- F. considerando che, nel gennaio 2019, l'Unione ha pubblicato il suo terzo piano di attuazione sui POP (8); che, secondo tale piano di attuazione, «le emissioni di sottoprodotto non intenzionali inseriti nell'allegato C (diossine, furani, PCB, PeCB, HCB e, da dicembre 2016, PCN) devono essere costantemente ridotte, con l'obiettivo ultimo di eliminarle definitivamente, se possibile»;
- G. considerando che la Commissione ha deciso di affrontare le preoccupazioni riguardo alla formazione di diossina chiedendo un parere all'ECHA, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di stimare la quantità di formazione di diossine e il contributo totale alle emissioni di diossine dovuto all'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» nei carburanti utilizzati per i trasporti stradali e per vie d'acqua, nonché al fine di chiarire il livello dei rischi per la salute umana e l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente a causa dell'uso di tale famiglia di biocidi, di modo da determinare se i rischi possono essere considerati accettabili o meno;
- H. considerando che, nel quadro del suo mandato con il quale chiede il parere dell'ECHA, la Commissione sottolinea la necessità di chiarire se il rilascio dell'autorizzazione per tale famiglia di biocidi sarebbe in linea con gli obiettivi fissati nel regolamento (UE) 2019/1021;
- I. considerando che nel suo parere del 5 luglio 2021 (9) sulla richiesta in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), l'ECHA ha concluso che, sulla base dell'attuale livello di conoscenze riguardo all'uso dei C(M)IT/MIT come preservanti per il petrolio e i carburanti, non è possibile trarre alcuna conclusione sulla portata del potenziale contributo dell'uso dei C(M)IT/MIT per i carburanti in relazione alle emissioni di diossine e all'esposizione ad esse, né sui rischi per la salute umana e per l'ambiente associati all'uso di additivi contenenti cloro come i C(M)IT/MIT nei carburanti;
- J. considerando che, nonostante le conclusioni dell'ECHA, la Commissione ritiene che il rifiuto di rilasciare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» non produrrebbe una diminuzione significativa delle emissioni di diossina rispetto al rilascio dell'autorizzazione e che pertanto tale autorizzazione sarebbe conforme agli obblighi dell'Unione nel quadro della Convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021;

(6) Parere del BPC del 5 marzo 2020 sull'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi: «CMIT/MIT a base solvente», tipo di prodotto: 6, ECHA/BPC/246/2020.

(7) Organizzazione mondiale della sanità (2019): «Preventing disease through healthy environments: Exposure to dioxins and dioxin-like substances: a major public health concern» (Prevenire le malattie grazie a un ambiente salubre: esposizione alle diossine e alle sostanze diossina-simili: un serio problema di salute pubblica), <https://www.who.int/publications/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.4>

(8) Relazione della Commissione del 4 gennaio 2019 riguardante il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, COM(2018)0848, [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2018\)848&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)848&lang=it)

(9) Parere del BPC del 5 luglio 2021 su una richiesta in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla valutazione delle emissioni di diossine derivanti dall'uso della famiglia di biocidi nei carburanti utilizzati per i trasporti stradali e per vie d'acqua (ECHA/BPC/283/2021).

Martedì 13 dicembre 2022

- K. considerando che il ragionamento seguito dalla Commissione è che, in considerazione delle ambizioni del Green Deal europeo⁽¹⁰⁾ e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, la quantità complessiva di carburante che potrebbe essere trattata con la famiglia di biocidi e utilizzata in motori o sistemi di riscaldamento dovrebbe diminuire in misura significativa nei prossimi decenni, il che a sua volta comporterebbe una riduzione della formazione di diossine associate all'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente»;
- L. considerando che, nel suo parere del 5 luglio 2021, l'ECHA afferma che, in base alla letteratura scientifica, non vi è alcun dubbio che i veicoli a motore alimentati con carburanti contenenti cloro sono fonti di emissioni di diossina e furano e che, contrariamente al ragionamento della Commissione menzionato al considerando K, «sebbene sia tuttora contenuto rispetto alle attuali fonti dominanti, il contributo relativo delle fonti diffuse non industriali alle emissioni di diossina e furano, inclusi i trasporti, probabilmente aumenterà»;
- M. considerando che l'ECHA, nel suo parere del 5 luglio 2021, afferma altresì che, sebbene le emissioni del traffico siano minori rispetto alle fonti dominanti attuali, occorre osservare che la loro importanza relativa in termini di esposizione umana relativa potrebbe essere maggiore, a causa della loro distribuzione spaziale nelle aree urbane densamente popolate, vicino alla popolazione umana e all'ambiente di vita e con una minore diluizione delle emissioni;
- N. considerando che l'incertezza scientifica circa il livello dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivante dall'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» non consente di giungere a una conclusione in merito alla conformità dell'autorizzazione di tale famiglia di biocidi alla convenzione di Stoccolma e al regolamento (UE) 2019/1021;
- O. considerando che la Danimarca e il Belgio, conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, hanno presentato alla Commissione una richiesta di autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» affinché non si applichi nei rispettivi territori, sulla base dei motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, in quanto la presenza di composti organici alogenati, tra cui C(M)IT/MIT, nel combustibile può comportare la formazione di diossine durante la combustione del combustibile; che la Germania, conformemente alla stessa disposizione, ha chiesto alla Commissione di adeguare le condizioni di tale autorizzazione sul proprio territorio sulla base degli stessi motivi, in modo da non consentirne l'uso per la conservazione dei carburanti destinati ai veicoli a motore circolanti su strada non ferroviari, salvo a fini di ricerca, sviluppo o analisi;
- P. considerando che la Commissione ritiene che le richieste presentate da Danimarca, Belgio e Germania siano «giustificate da motivi di protezione dell'ambiente e di tutela della salute e della vita delle persone a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del [regolamento (UE) n. 528/2012], in quanto la presenza di composti organici alogenati, tra cui C(M)IT/MIT, nel combustibile può comportare la formazione di diossine durante la combustione del combustibile»;
- Q. considerando che esiste un'apparente contraddizione tra la decisione della Commissione di concedere un'autorizzazione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente», in quanto tale autorizzazione è compatibile con gli obiettivi della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021, come stabilito al considerando 9 del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, e di non applicare o adeguare tale autorizzazione in taluni Stati membri a causa dei suoi potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, derivanti dalla formazione di diossina di cui ai considerando da 10 a 14 del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione;
- R. considerando che le richieste di autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» presentate dalla Danimarca, dal Belgio e dalla Germania a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini della non applicazione o affinché tali autorizzazioni siano adeguate nei rispettivi territori sono state presentate anche perché sono disponibili alternative per la conservazione del combustibile senza composti alogenati⁽¹²⁾;

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽¹²⁾ Ad esempio: la glutaraldeide e il dimorfolinometano sono approvati per il PT 6; i prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilammmina (rapporto 3:2) (MBO), 1,2-benzisotiazol-3 (2H) — one (BIT), etilendiossi dimetanolo, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT), 2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT), piritone zinco, 2,2', 2"- (esaidro- 1,3,5-triazin- 1,3,5-tril) trietanolo, piridin-2-tiolo 1-ossido sale sodico sono inclusi nel programma di riesame.

Martedì 13 dicembre 2022

- S. considerando che l'articolo 5, lettera c), della convenzione di Stoccolma prevede che, al fine di ridurre i rilasci totali provenienti da fonti antropogeniche di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell'allegato C di tale convenzione, al fine di mantenerne la riduzione al minimo e, ove possibile, pervenire alla loro eliminazione definitiva, ciascuna parte richiede almeno, ove lo ritenga opportuno, l'uso di materiali, prodotti e processi sostitutivi o modificati per prevenire la formazione e il rilascio delle sostanze chimiche elencate in tale allegato;
- T. considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021 obbliga gli Stati membri a prevedere misure «per individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III» di tale regolamento e, ove ritenuto opportuno, «esige l'uso di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate [in tale] allegato»;
- U. considerando che, secondo il parere del BPC del 5 marzo 2020, uno dei coformulanti della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» è stato identificato come potenzialmente avente proprietà di interferenza endocrina; che, tuttavia, non è stato possibile giungere a una conclusione in merito al fatto se tale coformulante soddisfi i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza endocrina come stabilito nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 (13); che, per quanto riguarda il coformulante identificato come potenzialmente avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, l'eCA (Francia) avvierà un processo nell'ambito di REACH in linea con il paragrafo 31, lettera b), della nota CA-March18-Doc.7.3.b-final dal titolo «L'attuazione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino nel contesto dell'autorizzazione dei biocidi»;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 528/2012;
2. è del parere che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, poiché non è compatibile con lo scopo e il contenuto del regolamento (UE) 2019/1021 e le prescrizioni della convenzione di Stoccolma;
3. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione relativo al rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» non sia proporzionato alla luce:
- dell'incertezza scientifica sui livelli dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivanti dall'uso della famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente»,
 - della disponibilità di alternative per la conservazione del combustibile senza composti alogenati, e
 - dei rischi inaccettabili che l'esposizione alle diossine comporta per la salute umana e l'ambiente e dei dati insufficienti per giungere a una conclusione circa la conformità di tale autorizzazione agli obiettivi e alle disposizioni della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021;
4. ritiene pertanto che la Commissione non avrebbe dovuto rilasciare un'autorizzazione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT a base solvente» o, come minimo, avrebbe dovuto imporre al richiedente di fornire maggiori dati sulla quantità di formazione di diossine e sul contributo complessivo alle emissioni di diossine dovuto all'uso di tale famiglia di biocidi nei combustibili utilizzati per il trasporto su strada e per vie navigabili, e chiarire il livello dei rischi per la salute umana e l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivanti dall'uso di tale famiglia di biocidi, affinché la Commissione possa determinare se i rischi possono essere considerati accettabili o meno alla luce degli obiettivi della convenzione di Stoccolma;
5. chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(13) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0435

Verso la parità di diritti per le persone con disabilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul tema «Verso la parità di diritti per le persone con disabilità» (2022/2026(INI))

(2023/C 177/03)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 2, 9, 10, 19 e 48, l'articolo 67, paragrafo 4, gli articoli 153, 165, 168 e 174, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 3, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 40, 41 e 47,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 1 relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente, il principio 2 sulla parità di genere, il principio 3 sulle pari opportunità, il principio 4 sul sostegno attivo all'occupazione, il principio 5 su un'occupazione flessibile e sicura, il principio 6 sui salari, il principio 10 relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e alla protezione dei dati, il principio 11 sull'assistenza all'infanzia e il sostegno ai minori, il principio 14 sul reddito minimo e il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011 in conformità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (¹),
- viste le osservazioni generali sulla CRPD intese come orientamento autorevole sulla sua attuazione, in particolare la n. 2 del 22 maggio 2014 sull'accessibilità, la n. 3 del 25 novembre 2016 sulle donne e le ragazze con disabilità, la n. 4 del 25 novembre 2016 sul diritto a un'istruzione inclusiva, la n. 5 del 27 ottobre 2017 sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la n. 6 del 26 aprile 2018 sull'uguaglianza e la non discriminazione, e la n. 7 del 9 novembre 2018 sulla partecipazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, all'attuazione e al monitoraggio della Convenzione,
- visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa (²),
- visti le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD), in data 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'UE, e l'elenco delle questioni presentato il 20 aprile 2022 dal comitato CRPD, prima della presentazione della seconda e della terza relazione periodica dell'Unione europea,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

(¹) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(²) GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

Martedì 13 dicembre 2022

- visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare i riferimenti esplicativi alla disabilità inclusi negli obiettivi 1 e 2 sull'eliminazione della povertà e della fame, nell'obiettivo 3 sulla salute, nell'obiettivo 4 sull'istruzione, nell'obiettivo 8 sulla crescita economica e l'occupazione, nell'obiettivo 10 sulla riduzione delle disuguaglianze, nell'obiettivo 11 sull'accessibilità degli insediamenti umani e nell'obiettivo 17 sulla raccolta dei dati,
- viste le relazioni di UN Women sulle donne e le ragazze con disabilità, in particolare la relazione del 1º luglio 2021 dal titolo «COVID-19, gender and disability checklist: preventing and addressing gender-based violence against women, girls, and gender non-conforming persons with disabilities during the COVID-19 pandemic»⁽³⁾,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),
- vista l'indagine strategica della Mediatrice europea sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità,
- vista la misura del Consiglio che stabilisce la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD,
- vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo in data 20 marzo 2019 dal titolo «La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo»⁽⁴⁾,
- vista l'indagine strategica della Mediatrice europea sul modo in cui la Commissione monitora i fondi dell'UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane a una vita indipendente,
- viste le relazioni 2021 e 2022 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in data 11 dicembre 2019 sul tema «Definire l'agenda dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030»⁽⁵⁾,
- visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
- visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI⁽⁸⁾,
- vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici⁽⁹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato⁽¹⁰⁾,

⁽³⁾ <https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-and-disability-checklist-preventing-and-addressing-gender-based>

⁽⁴⁾ <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-it-n.pdf>

⁽⁵⁾ GU C 97 del 24.3.2020, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

⁽⁹⁾ GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

Martedì 13 dicembre 2022

- vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche⁽¹¹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi⁽¹²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza⁽¹³⁾,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁽¹⁴⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici⁽¹⁵⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea — Un pacchetto di opportunità» (SWD(2020)0540),
- vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom» (COM(2020)0620),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), in particolare le sei iniziative faro,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2022 sul quadro di valutazione UE della giustizia (COM(2022)0234),
- vista la Carta sociale europea riveduta, in particolare l'articolo 15 sul diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità,
- viste la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 su tale argomento⁽¹⁶⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili⁽¹⁷⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia⁽¹⁸⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2019 sul tema «Mercati del lavoro inclusivi: migliorare l'occupazione delle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro»⁽¹⁹⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale» (SWD(2021)0373),
- vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sull'attuazione di misure di inclusione nel quadro del programma Erasmus+ 2014-2020⁽²⁰⁾,

⁽¹¹⁾ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

⁽¹²⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

⁽¹³⁾ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

⁽¹⁴⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽¹⁵⁾ GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34.

⁽¹⁶⁾ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

⁽¹⁷⁾ GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

⁽¹⁸⁾ GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

⁽¹⁹⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14646-2019-INIT/it/pdf>

⁽²⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0265.

Martedì 13 dicembre 2022

- vista la sua posizione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (21),
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (22),
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (23),
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne (24),
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online (25),
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (26),
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (27),
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia (28),
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD (29),
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (30),
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (31),
- vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (32),
- vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (33),
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (34),
- visto lo studio dal titolo «European structural and investment funds and people with disabilities in the European Union» (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 3 novembre 2016 (35),

(21) Testi approvati, P9_TA(2022)0129.

(22) GU C 434 del 15.11.2022, pag. 50.

(23) Testi approvati, P9_TA(2022)0219.

(24) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 43.

(25) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.

(26) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

(27) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.

(28) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.

(29) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48.

(30) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

(31) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

(32) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.

(33) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.

(34) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

(35) Studio — «European structural and investment funds and people with disabilities in the European Union» (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 3 novembre 2016.

Martedì 13 dicembre 2022

- visto lo studio dal titolo «Inclusive education for learners with disabilities» (Didattica inclusiva per studenti con disabilità), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 settembre 2017 (36),
- visti lo studio dal titolo «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 9 ottobre 2015 (37) e i suoi aggiornamenti del 2016, 2017 e 2018,
- vista l'analisi approfondita dal titolo «The European Accessibility Act» (L'atto europeo sull'accessibilità), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 agosto 2016 (38),
- visto lo studio dal titolo «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne l'8 maggio 2018 (39),
- visto lo studio dal titolo «The Post-2020 European Disability Strategy» (La strategia europea sulla disabilità post-2020), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 luglio 2020 (40),
- visto lo studio dal titolo «The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU» (L'attuazione delle osservazioni conclusive del 2015 del comitato CRPD da parte dell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 2 dicembre 2021 (41),
- vista la missione effettuata dalla delegazione ad hoc del Parlamento europeo presso la 15^a conferenza degli Stati parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dal 14 al 16 giugno 2022 a New York per conto della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per le petizioni,
- vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea, del 26 maggio 2021, dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione» (42),
- visti l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di povertà, la dichiarazione di Porto, la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102) e il suo obiettivo per il 2030 relativo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (43),

(36) Studio — «Inclusive education for learners with disabilities» (Didattica inclusiva per studenti con disabilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 settembre 2017.

(37) Studio — «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 9 ottobre 2015.

(38) Analisi approfondita — «The European Accessibility Act» (L'atto europeo sull'accessibilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 agosto 2016.

(39) Studio — «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B — Politiche strutturali e di coesione, 8 maggio 2018.

(40) Studio — «The Post-2020 European Disability Strategy» (La strategia europea sulla disabilità post-2020), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 luglio 2020.

(41) Studio — «The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU» (L'attuazione delle osservazioni conclusive del 2015 del comitato CRPD da parte dell'UE), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 2 dicembre 2021.

(42) <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58678>

(43) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

Martedì 13 dicembre 2022

- visti i regolamenti che stabiliscono le norme relative ai programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Erasmus e il Fondo per una transizione giusta, i quali forniscono tutti assistenza finanziaria dell'UE per migliorare la situazione delle persone con disabilità,
- vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità⁽⁴⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 febbraio 2017 dal titolo «Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020» (SWD(2017)0029),
- visti l'iniziativa del progetto pilota della Commissione per il periodo 2016-2018 in otto Stati membri su una tessera europea di disabilità, nonché lo studio del maggio 2021 che valuta l'attuazione dell'azione pilota sulla tessera europea di disabilità e i relativi benefici,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2020 dal titolo «Valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020» (SWD(2020)0289),
- vista la relazione della Commissione del 19 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica («direttiva sull'uguaglianza razziale») e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione») (COM(2021)0139),
- visto il documento programmatico della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del 21 marzo 2022, dal titolo «Persone con disabilità e pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online *Vita, lavoro e COVID-19*»,
- visto il rapporto di ricerca di Eurofound del 19 aprile 2021 dal titolo «Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE»,
- visto il documento programmatico di Eurofound del 30 novembre 2018 dal titolo «La situazione sociale e occupazionale delle persone con disabilità»,
- vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia⁽⁴⁵⁾,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni,
- vista la lettera della commissione per la cultura e l'istruzione,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0284/2022),
 - A. considerando che, in base ai dati disponibili, nell'UE vi sono circa 87 milioni di persone che presentano una qualche forma di disabilità, di cui oltre 24 milioni di persone con disabilità gravi;
 - B. considerando che, secondo la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, più di un milione di bambini e adulti con disabilità di età inferiore ai 65 anni e oltre 2 milioni di persone con disabilità di età pari o superiore ai 65 anni vivono in istituti; che esiste un nesso tra l'aumento del numero di persone con disabilità e l'invecchiamento della popolazione europea, un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione nelle politiche dell'UE;

⁽⁴⁴⁾ GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.

⁽⁴⁵⁾ GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

Martedì 13 dicembre 2022

- C. considerando che, secondo la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, il 50,8 % delle persone con disabilità ha un'occupazione, a fronte del 75 % delle persone senza disabilità; che, sempre secondo detta strategia, la valutazione della strategia sulla disabilità 2010-2020 ha indicato nell'occupazione una delle cinque principali priorità politiche per le azioni future;
- D. considerando che le persone con disabilità che vivono nell'UE continuano a subire discriminazioni, compreso il rifiuto di accomodamenti ragionevoli, molestie e forme multiple e intersezionali di discriminazione in tutti gli ambiti della vita, tra cui svantaggi socioeconomici, isolamento sociale, maltrattamenti e violenza, anche basata sul genere, sterilizzazione e aborto forzati, mancanza di accesso ai servizi di comunità, alloggi di scarsa qualità, ricoveri in istituti, assistenza sanitaria inadeguata e negazione dell'opportunità di contribuire e partecipare attivamente alla società ⁽⁴⁶⁾;
- E. considerando che solo 22 dei 27 Stati membri hanno firmato e ratificato il Protocollo opzionale alla CRPD ⁽⁴⁷⁾; che in diverse risoluzioni il Parlamento ha monitorato, promosso e chiesto la piena attuazione della CRPD, nonché di sensibilizzare ai diritti in essa contenuti; che il Parlamento ha anche sottolineato la necessità, sia per gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto sia per l'UE, di ratificare il Protocollo opzionale alla CRPD, in quanto si tratta di una strada che offre l'opportunità di esaminare casi individuali o sistemici di discriminazione;
- F. considerando che un'Europa accessibile e inclusiva della disabilità si basa su un'Unione in cui tutti gli Stati membri riconoscono lo status di disabilità di una persona e consentono alle persone con disabilità di godere appieno della loro libertà di circolazione; che le persone con disabilità, in tutta la loro diversità, hanno il diritto di esercitare i loro diritti fondamentali su un piano di parità; che la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità a tutti i settori della vita e della società è fondamentale per l'esercizio dei loro diritti fondamentali;
- G. considerando che la Commissione non ha preso iniziative efficaci per garantire un'armonizzazione giuridica con la CRPD; che finora non si è proceduto ad alcun esame della legislazione e delle politiche esistenti, né a una revisione degli orientamenti in materia di valutazione d'impatto prima di una proposta legislativa;
- H. considerando che la mancanza di una definizione comune di disabilità nell'UE costituisce un importante ostacolo alla codificazione della valutazione della disabilità e al riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in materia di disabilità, in particolare dell'ammissibilità all'accesso a strutture e servizi specifici nell'ambito della sicurezza sociale;
- I. considerando che a livello dell'UE sono disponibili dati affidabili e disaggregati molto limitati sulle persone con disabilità;
- J. considerando che la Commissione ha presentato un'agenda ambiziosa nel quadro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;
- K. considerando che, secondo l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, l'attuale legislazione dell'UE in materia di diritti delle persone con disabilità non è attuata né applicata in modo efficace; che le leggi dell'UE non coprono forme multiple e intersezionali di discriminazione e che permangono lacune nel monitoraggio dei casi di discriminazione;
- L. considerando che le istituzioni dell'UE dovrebbero rafforzare il processo strutturato di consultazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano garantendo il diritto all'informazione e l'accessibilità di tali processi, sia in termini di accessibilità digitale delle piattaforme online sia in termini di tempi concessi per la fornitura di riscontri, e garantendo che il contributo sia richiesto nelle fasi del processo legislativo in cui può ancora fare la differenza; che perdura una mancanza di trasparenza quanto al modo in cui tale contributo è elaborato e si riflette nelle proposte finali; che anche gli Stati membri e i paesi al di fuori dell'UE, in particolare i paesi candidati, dovrebbero fare di più a tale riguardo;

⁽⁴⁶⁾ Briefing congiunto per il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito al riesame dell'attuazione della CRPD da parte dell'UE, disponibile all'indirizzo <https://equineturope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-Union.pdf>

⁽⁴⁷⁾ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1138>

Martedì 13 dicembre 2022

- M. considerando che le persone con disabilità la cui capacità giuridica è stata negata o limitata possono non essere in grado di esercitare i loro diritti fondamentali, tra cui il diritto di accesso alla giustizia, il diritto di voto e di eleggibilità, o il diritto di decidere dove vivere e di firmare qualsiasi tipo di contratto;
- N. considerando che l'accesso alla giustizia costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto, un diritto fondamentale e un prerequisito per il godimento di altri diritti umani come l'uguaglianza di fronte alla legge e il rispetto del diritto a un giusto processo; che l'articolo 13 della CRPD prevede che gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità «l'accesso effettivo alla giustizia [...] su base di uguaglianza con gli altri» e attraverso «la previsione di [...] accomodamenti procedurali» e promuove una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia;
- O. considerando che l'esistenza di una disabilità non giustifica di per sé la negazione della capacità giuridica delle persone con disabilità; che qualsiasi misura di restrizione della loro capacità giuridica deve essere adattata alla situazione personale e proporzionata alle loro esigenze e può essere applicata solo a determinate condizioni e con determinate garanzie;
- P. considerando che, secondo la relazione del Comitato economico e sociale europeo del 2019 intitolata «La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo», circa 800 000 cittadini dell'UE sono stati privati del loro diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo a causa di una disabilità o di problemi di salute mentale e milioni di cittadini dell'UE non hanno la possibilità di votare alle elezioni del Parlamento europeo per via di barriere architettoniche o della mancanza di adeguate modalità organizzative che tengano conto delle esigenze derivanti da una o più disabilità;
- Q. considerando che in 14 Stati membri il diritto di voto è negato alle persone con disabilità sotto tutela totale o parziale ⁽⁴⁸⁾; che le persone con disabilità possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo solo in sette Stati membri; che ciò costituisce una chiara violazione degli articoli 39 e 40 della Carta; che molti ostacoli all'accessibilità continuano ad impedire alle persone con disabilità di partecipare alle elezioni;
- R. considerando che la pandemia ha avuto un impatto pesante sul benessere psicologico dei bambini e dei giovani, in particolare quelli con disabilità; che inoltre la pandemia di COVID-19 ha colpito di più le persone con disabilità che vivono in istituti, a causa della pratica diffusa di vietare le visite; che gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità durante le future pandemie;
- S. considerando che l'UE dovrebbe garantire meglio i diritti e le esigenze delle persone con disabilità nelle sue politiche sanitarie, come le politiche relative alla COVID-19, le strategie sulla salute mentale e il piano europeo di lotta contro il cancro;
- T. considerando che il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 riflette un'agenda di sviluppo sostenibile basata sui diritti umani, che include le persone con disabilità ed è loro accessibile, prevede che tutte le politiche di riduzione del rischio di catastrofi integrino una prospettiva di disabilità e promuove un processo decisionale inclusivo e consapevole dei rischi, basato sulla diffusione di informazioni disaggregate per disabilità;
- U. considerando che la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale, in particolare, di semplificare la vita quotidiana delle persone con disabilità visive, uditive, motorie e di apprendimento, consentendo loro di accedere più facilmente alla cultura, all'arte, allo sport, al lavoro e alle attività sociali e di vivere in modo più indipendente;
- V. considerando che le persone con disabilità hanno una probabilità almeno tre volte superiore di subire violenze fisiche, sessuali e psicologiche rispetto alle persone senza disabilità; che le donne e le ragazze con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di violenza di genere; che la probabilità di subire violenze sessuali è fino a 10 volte maggiore per le donne con disabilità ⁽⁴⁹⁾, compresa la sterilizzazione forzata, e che la legislazione dell'UE in materia di parità di genere non tiene pienamente conto dei loro diritti e delle loro esigenze;

⁽⁴⁸⁾ Relazione del Forum europeo sulla disabilità del 2022 sui diritti umani.

⁽⁴⁹⁾ Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e Women Enabled International, «Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights-Based, Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights» (Donne e giovani con disabilità: orientamenti per la fornitura di servizi basati sui diritti e attenti alla prospettiva di genere per affrontare la violenza di genere, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti), 2018, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf

Martedì 13 dicembre 2022

- W. considerando che il riconoscimento dell'intersezione tra violenza, genere e disabilità che le donne e le ragazze con disabilità devono affrontare è essenziale per adottare strategie di risposta inclusive; che molte persone con disabilità possono inoltre non avere accesso all'educazione sessuale, che potrebbe invece aiutarle a identificare e prevenire possibili abusi, e che incontrano maggiori ostacoli nell'accedere alla giustizia e denunciare tali violenze; che le donne con disabilità hanno maggiori probabilità di vivere in condizioni di povertà e isolamento rispetto agli uomini con disabilità o alle persone senza disabilità;
- X. considerando che i detenuti con disabilità continuano a subire violazioni dei loro diritti fondamentali in diversi Stati membri; che i detenuti con una disabilità non riconosciuta o di cui non si tiene sufficientemente conto vivono in condizioni di detenzione vergognose; che troppo spesso gli Stati membri violano i diritti fondamentali dei detenuti con disabilità in quanto non tengono conto delle loro esigenze;
- Y. considerando che i creatori culturali con disabilità — come autori, interpreti e artisti — hanno maggiori difficoltà ad accedere alle attività artistiche e culturali, professionali e non, e meno prospettive di carriera a lungo termine nei settori culturali e creativi; che sono spesso esclusi dalla politica e dai finanziamenti nei settori culturali e creativi perché non si prendono in considerazione, ad esempio, la mobilità ridotta o le sfide rappresentate dalle burocratiche procedure di finanziamento;
- Z. considerando che l'Unione deve fornire ai bambini con disabilità fuggiti da una guerra un sostegno supplementare per soddisfare le loro esigenze; che, secondo la sua risoluzione sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina, approvata nell'aprile 2022, più di 100 000 bambini, metà dei quali con disabilità, vivono in strutture di assistenza istituzionale e in convitti in Ucraina;
- AA. considerando che una ricerca di Eurofound mostra che tra il 2011 e il 2016 il divario in termini di istruzione terziaria tra le persone con e senza disabilità è aumentato, passando dal 7 % al 9 %; che solamente il 29,4 % delle persone con disabilità consegne un diploma di istruzione superiore rispetto al 43,8 % delle persone senza disabilità; che le limitazioni in termini di accesso all'istruzione cui devono far fronte le persone con disabilità si traducono in una minore partecipazione alle attività di istruzione e formazione, e in un rischio di esclusione sociale ed economica;
- AB. considerando che l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri sono parti della CRPD e sono tenuti ad attuare pienamente i diritti fondamentali ivi contenuti, compreso l'articolo 27 sul lavoro e l'occupazione; che i diritti sanciti dalla CRPD sono lunghi dall'essere una realtà per milioni di persone con disabilità nell'UE, non da ultimo a causa delle carenze della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- AC. considerando che la CRPD riconosce il diritto delle persone con disabilità di lavorare su una base di uguaglianza con gli altri, inclusa l'opportunità di guadagnarsi da vivere grazie a un lavoro scelto liberamente e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile; che ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di lavoro autonomo, compreso il diritto di ricevere sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione e la riqualificazione, come stabilito dal principio 4 del pilastro europeo dei diritti sociali; che, in grande maggioranza, le persone con disabilità sono escluse dal mercato del lavoro aperto e vedono negato il proprio diritto di lavorare su base di uguaglianza con gli altri o devono far fronte a notevoli difficoltà per raggiungere la parità di accesso e di condizioni nel mercato del lavoro; che da una ricerca di Eurofound è emerso che i principali ostacoli all'occupazione delle persone con disabilità comprendono stereotipi legati alla disabilità, difficoltà burocratiche nell'accesso ai servizi disponibili, mancanza di una visione strategica in materia di governance, monitoraggio insufficiente dell'attuazione delle politiche, risorse di formazione limitate per i datori di lavoro e mancanza di sostegno specialistico;
- AD. considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere accesso a un sostegno personalizzato e accomodamenti nel luogo di lavoro; che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca loro la possibilità di una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze; che gli svantaggi subiti dalle persone con disabilità vanno ben oltre l'ambito dell'occupazione; che la situazione sociale e finanziaria delle persone con disabilità nell'UE è notevolmente peggiore di quella delle persone senza disabilità ed è sinonimo di svantaggio strutturale o educativo e di

Martedì 13 dicembre 2022

discriminazione; che anche le misure di sostegno incentrate su settori diversi dall'occupazione — ad esempio la riduzione della povertà, l'accesso all'alloggio e all'assistenza all'infanzia, i trasporti pubblici accessibili e l'assistenza personale — svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle persone con disabilità opportunità di accesso e di permanenza nella forza lavoro;

- AE. considerando che la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 propone di creare una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023, che possa essere riconosciuta in tutti gli Stati membri;
- AF. considerando che le innovazioni tecniche, come i sistemi di intelligenza artificiale etici e antropocentrici, sono potenzialmente in grado di elaborare processi di assunzione efficienti, accessibili e non discriminatori, ma che gli sviluppi tecnologici non inclusivi potrebbero comportare il rischio di aggiungere nuove barriere e forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; che l'articolo 9 della CRPD prevede che alle persone con disabilità sia garantito, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso alle informazioni e alle tecnologie e ai sistemi di comunicazione; che il 64,3 % delle persone con disabilità di età superiore ai 16 anni dispone di una connessione a internet a casa, rispetto all'87,9 % delle persone senza disabilità;
- AG. considerando che una ricerca di Eurofound ha mostrato che il sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo sotto forma di orientamento, formazione e assistenza finanziaria può offrire alle persone con disabilità l'opportunità di essere attive nel mercato del lavoro aperto, disincentivando la loro dipendenza esclusiva dalle prestazioni di invalidità; che tale sostegno deve essere ben mirato e dotato di risorse adeguate;
- AH. considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato gli ostacoli e le disuguaglianze esistenti per tutte le persone con disabilità; che una ricerca di Eurofound ha mostrato che durante la pandemia, in media, il 71 % degli intervistati con disabilità era a rischio di depressione e il 25 % degli intervistati con disabilità ha dichiarato di non poter accedere all'assistenza sanitaria per la salute mentale, il doppio rispetto a quelli senza disabilità; che la ricerca di Eurofound ha dimostrato che le misure di confinamento e le restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 hanno colpito in particolare i giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 29 anni, dal momento che il 51 % degli intervistati ha riferito di sentirsi solo, il 19 % in più rispetto ai giovani senza disabilità; che i piani di rientro al lavoro sono fondamentali per i lavoratori affetti da problemi di salute mentale;
- AI. considerando che, a dieci anni dall'adesione dell'UE alla CRPD, il livello di istituzionalizzazione rimane invariato; che in tutta Europa almeno 1,4 milioni di persone sono ancora confinate in istituti, un numero rimasto immutato dall'adozione della convenzione; che, secondo l'indagine 2020 della Rete europea per la vita indipendente, 24 dei 43 paesi rappresentati nel Consiglio d'Europa non dispongono di una strategia di deistituzionalizzazione e, per i 18 paesi che ne hanno una, l'88 % degli intervistati l'ha descritta come inadeguata o da migliorare;
- AJ. considerando che 33 paesi membri del Consiglio d'Europa forniscono una qualche forma di assistenza personale, ma che il 97 % dei partecipanti ha indicato che l'accesso è inadeguato o necessita di miglioramenti;
- AK. considerando che l'attuale quadro legislativo non impone agli Stati membri di designare un organismo per la parità per proteggere le vittime delle discriminazioni fondate sulla disabilità;
- AL. considerando che nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta per estendere la protezione dalla discriminazione al di là del settore dell'occupazione, come stabilito dalla direttiva sulla parità in materia di occupazione, che vieta la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali negli ambiti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro; che la nuova direttiva renderebbe applicabile il principio della parità all'istruzione, all'accesso ai beni e ai servizi e alla protezione sociale, includendo la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; che tale proposta non è stata ancora adottata ed è bloccata da 14 anni in seno al Consiglio, dove per la sua adozione è richiesta l'unanimità;
- AM. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che la ratifica l'ha resa vincolante per loro e che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce l'obiettivo dell'UE di promuovere la tutela dei diritti dei minori; che la Carta garantisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri siano tenute a tutelare i diritti dei minori nell'attuazione del diritto dell'UE; che il Parlamento ha adottato con un'ampia maggioranza la sua risoluzione su una garanzia europea per l'infanzia, chiedendo con forza che a tutti i minori sia

Martedì 13 dicembre 2022

garantito l'accesso a un'istruzione inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza, compresi i minori rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e quelli che vivono in contesti di emergenza umanitaria;

AN. considerando che l'accesso a un'occupazione, un'istruzione e una formazione di qualità, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, anche a livello transfrontaliero, l'accesso a un alloggio adeguato, il sostegno per una vita indipendente e la parità di opportunità di partecipazione ad attività ricreative e alla vita di comunità sono essenziali per la qualità della vita delle persone con disabilità e per ridurre la povertà e la vulnerabilità e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile; che i regimi nazionali di reddito minimo dovrebbero garantire la parità di accesso per le persone con disabilità; che le persone con disabilità dovrebbero altresì avere accesso a un'assistenza mirata per le spese aggiuntive connesse alla disabilità che devono sostenere, vale a dire che tali spese non dovrebbero essere coperte unicamente dal reddito;

Vita indipendente e inclusione nella comunità

1. ricorda che, come previsto dall'articolo 19 della CRPD, le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e di avere accesso ad adeguati servizi a livello della comunità; ritiene che tale diritto possa essere pienamente garantito soltanto se politiche e normative che offrano alternative agli istituti sono elaborate a livello nazionale, regionale e locale e guidate da norme europee; invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare progressivamente, quanto prima, i contesti di assistenza istituzionale per le persone con disabilità, come stabilito nel commento generale n. 5 del comitato della CRPD, e a promuovere il passaggio da contesti istituzionali e altri contesti di segregazione a un sistema che consenta la partecipazione sociale, in cui i servizi siano prestati in una comunità accessibile, tenendo conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze individuali delle persone con disabilità, compresa l'assistenza a livello della comunità, come suggerito dalla Commissione nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020; sottolinea la necessità di eliminare gli stereotipi, l'abilismo e le convinzioni errate che impediscono alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, e di promuovere il loro contributo alla società; sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro è essenziale per consentire alle persone con disabilità di vivere una vita indipendente e partecipare pienamente alla società;

2. chiede che gli Stati membri adottino strategie di deistituzionalizzazione e garantiscano che le leggi, le politiche e i programmi in materia di deistituzionalizzazione siano in linea con il concetto di vita indipendente di cui alla CRPD; chiede alla Commissione di servirsi di parametri di riferimento per misurare i progressi in tale ambito; invita inoltre la Commissione a mantenere l'impegno assunto nella strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di fornire entro il 2023 orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda il miglioramento della vita indipendente e l'inclusione nella comunità; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con un calendario definito nelle loro strategie di deistituzionalizzazione, di finanziare in modo adeguato tali strategie e di sviluppare meccanismi volti a garantire un coordinamento efficace tra le autorità competenti nei diversi settori e livelli amministrativi; si rammarica per la mancanza di alloggi accessibili e a prezzi ragionevoli, il che costituisce uno dei principali ostacoli alla vita indipendente; sottolinea che bisogna rafforzare e conseguire un tipo di vita caratterizzato dall'inclusione nella collettività e dall'indipendenza come alternativa all'istituzionalizzazione, in linea con il commento generale n. 5 della CRPD;

3. ritiene che i servizi di assistenza e il sostegno alle soluzioni abitative a livello di comunità forniscano una migliore qualità di vita alle persone con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio incentrato sulla persona e un sostegno adeguato, necessario al fine di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per elaborare definizioni reciproche dei termini chiave relativi all'attuazione della CRPD, come «accessibilità», «partecipazione» e «vita di comunità», quali strumenti per il miglioramento della coesione tra gli Stati membri e della mobilità delle persone con disabilità all'interno dell'UE, nonché per il riconoscimento reciproco della deistituzionalizzazione e delle sue modalità di attuazione;

Martedì 13 dicembre 2022

5. invita la Commissione e Eurostat ad affrontare le lacune, compreso il divario occupazionale e retributivo, nella disponibilità, affidabilità e comparabilità dei dati relativi alle condizioni di vita delle persone con disabilità in Europa;

6. insiste sul fatto che i pertinenti fondi dell'UE dovrebbero mirare a promuovere ambienti, servizi, pratiche e dispositivi inclusivi e accessibili, che seguano un approccio basato sulla progettazione universale e favoriscano la deistituzionalizzazione, ivi compreso un forte sostegno all'assistenza personale e alla vita indipendente;

7. accoglie con favore l'annuncio della Corte dei conti europea riguardo a un prossimo audit sull'efficacia del contributo fornito dall'UE per garantire l'uguaglianza per le persone con disabilità; esorta la Commissione a migliorare il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE in questo settore di intervento e a valutare anche la sospensione, il ritiro e il recupero dei pagamenti in caso di violazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali; sottolinea che i contesti di segregazione, indipendentemente dalle loro dimensioni, non dovrebbero essere finanziati con fondi dell'UE e che tali fondi dovrebbero sempre essere accessibili alle persone con disabilità; esorta altresì la Commissione a garantire un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni fornite dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale sull'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE; sottolinea che, secondo la relazione, il bilancio di genere è uno strumento per conseguire la parità di genere e le azioni volte a raggiungere la parità di genere devono tenere conto dei motivi di discriminazione, compresa la disabilità;

8. ricorda che il regolamento recante disposizioni comuni per il 2021-2027⁽⁵⁰⁾ stabilisce che il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale devono essere utilizzati in modo conforme alle politiche dell'UE in materia di inclusione sociale; chiede pertanto disposizioni più rigorose che vietino l'investimento di fondi dell'UE in strutture di assistenza istituzionale;

9. accoglie con favore l'indagine di propria iniziativa della Mediatrice europea riguardante il modo in cui la Commissione monitora i fondi dell'UE utilizzati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a vivere in modo indipendente; sottolinea che nelle conclusioni la Mediatrice europea invita la Commissione a fornire orientamenti più chiari agli Stati membri e al proprio personale sulla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione e su come ciò possa essere realizzato nel contesto dell'utilizzo dei fondi dell'UE;

Uguaglianza e non discriminazione: la necessità urgente di una direttiva orizzontale contro la discriminazione

10. sottolinea che, conformemente alla CRPD, l'UE dovrebbe integrare la dimensione della disabilità in tutte le sue politiche, i suoi programmi e le sue strategie; sostiene le raccomandazioni della CRPD ed esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che siano seguite in modo adeguato; ritiene che l'armonizzazione del diritto dell'UE con la CRPD sia fondamentale per garantire l'uguaglianza e la non discriminazione; evidenzia il ruolo del quadro CRPD dell'UE in tale processo;

11. accoglie con favore il lavoro pertinente svolto dalla Mediatrice europea nell'ambito del quadro dell'UE relativo alla CRPD volto a proteggere, promuovere e monitorare l'attuazione della CRPD da parte delle istituzioni dell'UE;

12. invita gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la parità di diritti per le persone con disabilità al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi candidati; sottolinea, in tale contesto, la necessità che l'Unione sollevi la questione delle riforme volte a migliorare la situazione delle persone con disabilità durante i negoziati di adesione;

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Martedì 13 dicembre 2022

14. invita la Commissione ad aggiornare la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, alla luce della posizione del Parlamento, affrontando anche la discriminazione intersezionale e vietando esplicitamente la discriminazione sulla base di qualsiasi combinazione di motivi elencati nella Carta; invita la presidenza del Consiglio a riconoscere come prioritaria tale direttiva e a discuterne al più alto livello politico; sottolinea la necessità di misure concrete per promuovere l'adozione della direttiva e, qualora non sia adottata, di misure legislative alternative per far fronte alla discriminazione;

15. accoglie con favore l'adozione di un'ambiziosa strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 da parte della Commissione e invita la Commissione a monitorare e garantirne l'attuazione da parte degli Stati membri; sottolinea la necessità di attribuire un ruolo chiaro al quadro dell'UE relativo alla CRPD nel riesame della strategia e di coinvolgere sistematicamente e attivamente le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale in tale riesame; invita la Commissione a mettere a punto tali misure coordinandosi e comunicando con le persone con disabilità e con tutte le organizzazioni coinvolte, a partire dalla rete CRPD del Parlamento europeo;

16. invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto delle norme dell'UE e della legislazione nazionale di accompagnamento, a raccogliere dati e statistiche disaggregati e affidabili, anche garantendo che le statistiche a livello dell'UE contengano dati disaggregati per tipo di disabilità e includano il numero di persone che vivono in istituti assistenziali, al fine di elaborare politiche adeguate ed efficaci per garantire una società accessibile, inclusiva ed equa per tutte le persone con disabilità nell'UE, indipendentemente dalla zona in cui vivono, siano esse urbane, rurali o remote;

17. esorta la Commissione e gli Stati membri a effettuare attività di sensibilizzazione in particolare rivolte ai bambini e ai giovani e a svolgere consultazioni chiaramente strutturate con la partecipazione e il coinvolgimento delle persone direttamente interessate e delle organizzazioni della società civile che le rappresentano, al fine di acquisire una reale comprensione delle disabilità a tutti i livelli della società;

18. ritiene che siano necessari scambi di buone prassi a livello europeo in relazione ai progetti riusciti di inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori, nonché campagne di informazione pubblica su come conseguire tale inclusione, in linea con l'articolo 27 della CRPD;

19. invita gli Stati membri a tenere debitamente conto della situazione unica di autori, interpreti e artisti con disabilità nella definizione di tutte le politiche, i programmi di finanziamento e le attività pertinenti e a eliminare tutti gli ostacoli alla garanzia di pari diritti e opportunità per tutte le persone nei settori culturali e creativi, in particolare attraverso l'adozione di misure che consentano la parità di accesso, partecipazione e rappresentanza di tutti i creatori culturali;

20. invita la Commissione a garantire che la futura legislazione dell'UE in materia di IA includa la gamma più ampia possibile di utenti e renda l'accesso ai sistemi di IA facile e accessibile per le persone con disabilità, conformemente all'atto europeo sull'accessibilità;

21. ricorda agli Stati membri l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 11.7, il cui obiettivo è quello di fornire un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per i bambini e le donne, le persone con disabilità e gli anziani entro il 2030;

Le persone con disabilità maggiormente a rischio

22. denuncia il fatto che alcune persone con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di essere vittime di alcuni tipi di discriminazione e violenza, come le donne e le ragazze, i bambini, gli anziani, le persone senza fissa dimora, i detenuti, i migranti e i rifugiati, le persone vittime di razzismo e le persone appartenenti a un contesto etnico, ad esempio i Rom, nonché le persone LGBTIQ+; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le sfide, i diritti e le esigenze specifiche di tali persone attraverso misure mirate volte a garantire l'accesso alla giustizia, ai servizi di assistenza alle vittime, ai servizi di sostegno e alla protezione e a eliminare gli ostacoli alla denuncia di discriminazioni e violenze;

23. sottolinea che le persone con disabilità, e in particolare le donne con disabilità, continuano a subire discriminazioni multiple e intersezionali sulla base della loro disabilità e del loro genere, razza, etnia, età, religione o credo, orientamento sessuale, condizione di migrante o contesto socioeconomico; sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono particolarmente soggette alla violenza di genere e che la gamma delle violenze di genere subite dalle donne e ragazze con disabilità può includere forme di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica; è preoccupato per il fatto che le donne

Martedì 13 dicembre 2022

con disabilità sono spesso soggette a violenze di genere da parte dei partner o dei familiari; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la predisposizione e l'accessibilità di meccanismi per denunciare le violenze contro le persone con disabilità e di servizi di sostegno alle vittime;

24. riconosce l'importante ruolo svolto dai prestatori di assistenza nella vita delle persone con disabilità e gli ostacoli che incontrano nello svolgimento del loro lavoro; sottolinea che la dipendenza giuridica, finanziaria e sociale delle persone con disabilità, in particolare le donne, dai loro prestatori di assistenza le pone in una situazione più vulnerabile; esprime preoccupazione per i casi segnalati di violenze contro le persone con disabilità da parte di coloro che dovrebbero prendersene cura, sia a domicilio che in strutture di assistenza istituzionale;

25. osserva che nel quadro della strategia dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 la Commissione si è impegnata a dedicare particolare attenzione alle donne con disabilità, per le quali la probabilità di subire violenze è da due a cinque volte maggiore rispetto alle altre donne⁽⁵¹⁾; invita la Commissione a integrare e a tenere conto della situazione delle donne con disabilità nelle politiche e misure dell'UE;

26. esprime profonda preoccupazione per il fatto che alle donne e alle ragazze con disabilità è troppo spesso negato l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, in particolare ai servizi ginecologici, che è loro negato anche il consenso informato per quanto riguarda l'uso di contraccettivi e che corrono persino il rischio di essere sottoposte alla sterilizzazione forzata⁽⁵²⁾; invita gli Stati membri ad attuare misure legislative a tutela dell'integrità fisica, della libertà di scelta e dell'autodeterminazione per quanto riguarda la vita sessuale e riproduttiva delle persone con disabilità;

27. apprezza la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, presentata dalla Commissione, nonché l'impegno di alcuni Stati membri e le misure da essi adottate al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure supplementari concrete per combattere la violenza di genere, prevedendo la fornitura di sostegno mirato alle vittime con disabilità; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a organizzare corsi di formazione e attività di sensibilizzazione specifici mirati allo sviluppo di sistemi di risposta alla violenza di genere, garantendo la partecipazione delle donne con disabilità e fornendo loro informazioni in merito ai loro diritti; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano analizzare in modo più approfondito l'intersezione unica tra genere e disabilità al fine di garantire che le complessità della violenza di genere contro le donne e le ragazze con disabilità siano adeguatamente comprese e affrontate;

28. esorta gli Stati membri a destinare risorse umane e finanziarie sufficienti al quadro previsto all'articolo 33, paragrafo 2, CRPD, al fine di garantire che gli organismi per la parità nazionali adempiano ai loro compiti in modo efficace ed efficiente; sollecita la Commissione a fornire il sostegno necessario a tal fine;

29. accoglie con favore e sostiene la futura iniziativa giuridica della Commissione su norme minime riguardanti gli organismi per la parità, che incoraggerebbe gli Stati membri a estendere il mandato di detti organismi per proteggere le vittime di discriminazioni fondate sulla disabilità; invita la Commissione a presentare senza indugi una proposta ambiziosa;

30. esorta il Consiglio a ultimare il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'adesione ampia e senza alcuna limitazione nonché a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, dal momento che si tratta di uno strumento essenziale per far fronte alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

31. esorta la Commissione e gli Stati membri a prevenire l'isolamento delle donne con disabilità in tutta la loro diversità attraverso misure trasversali e strutturali quali attività di istruzione e sensibilizzazione tra le donne con disabilità, le loro famiglie e i prestatori di assistenza;

32. esprime preoccupazione per la situazione dei detenuti con disabilità negli Stati membri, indipendentemente dal tipo di disabilità; deplora che in alcuni Stati membri non si tenga pienamente conto della situazione di vulnerabilità dei detenuti con disabilità; invita gli Stati membri a garantire ai detenuti con disabilità le infrastrutture di cui hanno bisogno, compresa la fornitura di risorse adeguate alle loro esigenze specifiche e la garanzia dell'accessibilità e di accomodamenti ragionevoli; chiede inoltre agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto e la

⁽⁵¹⁾ Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021)0101, pag. 16.

⁽⁵²⁾ https://www.edf-feph.org/content/uploads/2022/09/Final-Forced-Sterilisation-Report-2022-European-Union-copia_compressed.pdf

Martedì 13 dicembre 2022

protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, in particolare quelli vulnerabili, come le persone che soffrono di una malattia mentale e le persone con disabilità, compresa l'adozione di norme comuni europee in materia di detenzione in tutti gli Stati membri;

33. invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione a tutti i bambini con disabilità assicurando che abbiano pari accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità, dalla prima infanzia all'adolescenza, in particolare attraverso la messa a punto di infrastrutture mirate e una formazione specializzata per il personale docente e di sostegno; sottolinea si dovrebbe prestare particolare attenzione all'accessibilità dei servizi scolastici per i minori con disabilità; sottolinea che i minori con disabilità continuano a essere rappresentati in maniera sproporzionata nell'ambito dell'assistenza istituzionale, restano in istituti per periodi prolungati oppure definitivamente e si trovano ad affrontare elevati livelli di discriminazione e negligenza;

34. sottolinea che le persone con disabilità corrono un rischio maggiore di essere vittime di incitamento all'odio e reati generati dall'odio; accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio;

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

35. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti per eliminare le restrizioni relative alla capacità giuridica che ostacolano i diritti delle persone con disabilità sanciti dai trattati, anche attraverso l'adozione di misure per sostituire il processo decisionale sostitutivo con un processo decisionale supportato in tutta l'UE, nel rispetto dell'autonomia, della volontà e delle preferenze della persona;

36. invita gli Stati membri ad attuare programmi specifici che consentano il passaggio dalla privazione delle persone con disabilità intellettiva della loro capacità giuridica a sistemi per processi decisionali supportati;

37. accoglie con favore che nel 2022 il quadro di valutazione UE della giustizia abbia preso in considerazione per la prima volta le specifiche esigenze delle persone con disabilità relativamente all'accesso alla giustizia;

38. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per eliminare tutti gli ostacoli, anche sul piano culturale, incontrati dalle persone con disabilità nell'accesso alla giustizia, affrontando la mancanza di consapevolezza in merito alla disabilità e alla CRPD tra i servizi di giustizia, anche attraverso l'assegnazione di finanziamenti adeguati per la formazione del personale giudiziario al fine di migliorare l'accessibilità delle informazioni e fornire un sostegno professionale alle vittime con disabilità, in particolare se le vittime dipendono sul piano giuridico, finanziario o sociale da chi commette l'abuso; rileva che dovrebbe essere migliorata l'accessibilità dei meccanismi di reclamo, sia giudiziari che extragiudiziari, per le persone con disabilità; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a includere la consapevolezza della disabilità e della discriminazione multipla e intersezionale nei criteri di assunzione del personale, in particolare di quello giudiziario e carcerario, che si occupa di persone con disabilità;

39. sottolinea che le strutture e i servizi devono essere accessibili per garantire la parità di accesso alla giustizia e un'assistenza adeguata a coloro che incontrano difficoltà nell'esercizio della propria capacità giuridica; ricorda che le difficoltà di comunicazione possono avere gravi conseguenze in termini di accesso dei detenuti con disabilità a informazioni in formati accessibili e ad attività adatte alle loro disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità un accesso sicuro, efficace e a prezzi accessibili alla giustizia e garantire che in tutte le fasi del processo siano fornite assistenza, comunicazione e informazioni accessibili;

40. ricorda che i ripetuti trasferimenti e la mancanza di continuità delle cure, nonché la mancanza di personale giudiziario e carcerario, compreso quello sanitario, dotato di un'adeguata formazione nell'assistenza ai detenuti con disabilità, aggravano la vulnerabilità e l'isolamento di tali detenuti;

41. invita la Commissione a istituire un programma per finanziare i costi dei procedimenti giudiziari relativi ai processi giudiziari in cui i governi degli Stati membri sono accusati di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; suggerisce che tali finanziamenti potrebbero essere prelevati dall'attuale Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

42. invita la Commissione ed Eurofound a raccogliere dati solidi e lavori di ricerca esaustivi sull'impatto della limitazione della capacità giuridica sulla vita delle persone con disabilità, comprese le persone con disabilità psicosociali;

Martedì 13 dicembre 2022

Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica: «Nulla su di noi senza noi»

43. invita l'UE e gli Stati membri a modificare la legge elettorale europea e qualsiasi legge nazionale pertinente per garantire che tutte le persone con disabilità possano votare e candidarsi alle elezioni al pari degli altri cittadini; sottolinea che le decisioni concernenti la privazione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dallo Stato membro di origine non dovrebbero rendere ineleggibili i cittadini dell'Unione nel loro Stato membro di residenza se la normativa dello Stato membro in questione conferisce tale diritto a tutte le persone con disabilità senza restrizioni. invita la Commissione, in particolare in vista delle prossime elezioni europee del 2024, a collaborare con gli Stati membri per garantire il diritto di voto indipendente e segreto e garantire che le persone con disabilità abbiano pari opportunità di condurre le campagne elettorali; sottolinea che in molti casi non esistono infrastrutture che consentano alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto democratico al voto; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a garantire che i seggi elettorali siano accessibili alle persone con disabilità; ribadisce, a tal fine, le disposizioni contenute nella risoluzione legislativa del Parlamento del 3 maggio 2022 sui diritti politici delle persone con disabilità;

44. esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere nel processo decisionale dell'UE le persone con disabilità in tutta la loro eterogeneità e provenienti da qualsiasi contesto; ritiene che sarebbe opportuno promuovere maggiormente le persone con disabilità che svolgono incarichi di leadership attraverso maggiori investimenti nelle organizzazioni delle persone con disabilità per facilitarne la partecipazione significativa e accrescere la loro influenza nei processi decisionali;

45. invita i partiti politici europei, nazionali, regionali e locali a far sì che le persone con disabilità siano maggiormente rappresentate nelle liste elettorali; invita le autorità elettorali designate dagli Stati membri a raccogliere dati sull'accessibilità dei seggi elettorali, comprese indicazioni relative al fatto che siano adattati o meno per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, e a riferire in merito alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo al più tardi entro un anno dall'elezione del Parlamento europeo;

46. è fermamente convinto che l'eliminazione delle barriere attraverso la promozione e l'adozione di misure di accessibilità e forme di comunicazione speciali, come il linguaggio di facile lettura, il Braille e il linguaggio dei segni, costituirebbe un passo importante per consentire alle persone con disabilità di partecipare realmente alla vita politica e pubblica; sottolinea la necessità di rendere i servizi digitali più accessibili alle persone con disabilità;

47. riconosce l'evoluzione delle nuove tecnologie e il loro potenziale per le persone con disabilità; incoraggia la Commissione a investire nello sviluppo di applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che consentano di comunicare nella lingua dei segni e nei caratteri Braille e di tradurli;

48. invita la Commissione a rafforzare e promuovere ulteriormente gli aspetti del programma Europa creativa che promuovono l'inclusione al fine di aumentare la partecipazione culturale in tutta l'Unione quale uno dei progressi verso la realizzazione di una società più inclusiva, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità, incoraggiando la partecipazione attiva di tali persone ai processi creativi e l'ampliamento del pubblico;

La necessità di un piano di attuazione per una gestione del rischio di catastrofi inclusiva in termini di disabilità a livello dell'UE

49. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano al processo decisionale per la progettazione, la gestione, l'attuazione delle politiche e dei programmi sulla riduzione del rischio di catastrofi e l'assegnazione delle relative risorse; chiede l'integrazione delle prospettive delle persone con disabilità nelle risposte dell'Unione in materia di gestione delle crisi;

50. ritiene che tali programmi dovrebbero includere l'integrazione nei diversi settori e livelli di governo e fissare obiettivi e tempistiche specifici per conseguire lo sviluppo di un piano d'azione per la riduzione del rischio di catastrofi che includa la disabilità, al fine di conseguire il quadro di Sendai;

51. sottolinea che le politiche e i programmi dell'UE devono essere sostenuti da dati disaggregati basati su elementi concreti; evidenzia la necessità di sostenere e finanziare la ricerca al fine di comprendere meglio gli effetti delle catastrofi sulle persone con disabilità e la loro capacità di farvi fronte;

52. invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la loro comunicazione in caso di crisi e a garantire l'uso di formati che consentano alle persone con disabilità di accedere alle informazioni pertinenti; prende atto con preoccupazione delle conclusioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in merito alle carenze sostanziali registrate in tale ambito durante la pandemia di COVID-19;

Martedì 13 dicembre 2022

53. osserva che le persone con disabilità sono tra le popolazioni più emarginate e a rischio in qualsiasi comunità colpita da crisi; sottolinea inoltre che, come conseguenza della guerra, le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato sono esposte ad attacchi violenti, sfollamenti forzati e a una negligenza costante nella risposta umanitaria ai civili coinvolti nei combattimenti, e sono spesso abbandonate nelle loro case o nei villaggi in rovina per giorni o settimane, con un accesso limitato al cibo o all'acqua; ricorda l'importanza, a tale proposito, della strategia dell'UE sui diritti dei minori, della garanzia per l'infanzia, della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, come anche di tutti gli strumenti giuridici dell'UE esistenti nel sostenere gli Stati membri ad affrontare le esigenze specifiche, la protezione e l'assistenza dei rifugiati con disabilità, compresa la direttiva sulla protezione temporanea⁽⁵³⁾;

Libera circolazione e riconoscimento reciproco: la necessità di estendere i benefici della tessera europea di disabilità

54. sottolinea l'indispensabile necessità di una definizione, di una diagnosi e di un riconoscimento reciproci della condizione di disabilità in tutti i settori dell'UE ed esorta la Commissione ad accelerare i suoi lavori al riguardo al fine di garantire il riconoscimento della condizione di disabilità durante gli spostamenti all'interno dell'UE e di garantire la libera circolazione delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri;

55. accoglie con favore l'annuncio fatto dalla Commissione nella sua lettera d'intenti del 2022 al Parlamento, vale a dire che intende presentare una proposta legislativa su una tessera europea di disabilità nel 2023, che è inclusa anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2023;

56. è fermamente convinto che la tessera europea di disabilità dovrebbe basarsi su una atto legislativo vincolante dell'UE e contemplare una serie di settori diversi, al di là della cultura, del tempo libero e dello sport; sottolinea che la tessera di disabilità dovrebbe coprire automaticamente anche i servizi pubblici nazionali, regionali e locali come i trasporti, disporre di un sito web dedicato dell'UE e di una banca dati accessibile online disponibile in tutte le lingue dell'UE, che preveda forme di comunicazione speciali, come il linguaggio di facile lettura, il Braille e il linguaggio dei segni; chiede inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la gestione dell'attuazione della tessera europea di disabilità, da finanziare a titolo del FSE +;

57. è fermamente convinto che le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano debbano essere strettamente coinvolte nella realizzazione della tessera europea di disabilità e nella relativa comunicazione; ritiene che ciò richieda in primo luogo un riesame della legislazione e delle politiche vigenti e debba essere supportato da un solido processo di sensibilizzazione, seguito da analisi di impatto specifiche basate su dati disaggregati, e portare a misure di attuazione concrete;

Promuovere contesti educativi tradizionali inclusivi e garantire un'assistenza sanitaria accessibile e di qualità

58. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare l'accesso e la fruizione di un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti i discenti con disabilità, compresi quelli impegnati nell'apprendimento elettronico e permanente, in linea con la CRPD, e a includere gli indicatori specifici sulla disabilità della strategia Europa 2020 nel perseguire l'obiettivo stabilito in materia di istruzione; sottolinea l'importanza di garantire la parità di accesso all'istruzione nelle aule per alunni e studenti, compresa l'educazione della prima infanzia, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una disabilità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel programma Erasmus+ e a utilizzare le opportunità di finanziamento da esso offerte;

59. deplora gli scarsi investimenti di alcuni Stati membri in strutture dedicate alle persone con disabilità che necessitano di cure specifiche da parte di professionisti specializzati, costringendole in alcuni casi, in particolare giovani in età scolastica, ad allontanarsi dalla propria famiglia per accedere a strutture adeguate in altri Stati membri;

60. invita la Commissione a garantire che gli ambienti digitali siano accessibili a tutti; osserva che la sottotitolazione in tempo reale, materiali informativi di facile lettura, l'interpretazione nel linguaggio dei segni e la creazione di siti web accessibili sono essenziali per fornire istruzione e informazioni alle persone con disabilità;

⁽⁵³⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Martedì 13 dicembre 2022

61. esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire rapidamente affinché alle persone con disabilità, comprese le disabilità psicosociali, siano garantiti la stessa gamma, la stessa qualità e lo stesso livello di assistenza sanitaria e di programmi gratuiti o a prezzi accessibili rispetto a quelli forniti alle altre persone, compreso l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e alle iniziative nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro;

62. raccomanda vivamente che i fondi dell'UE sostengano lo sviluppo di servizi sanitari inclusivi per le persone con disabilità negli Stati membri; ritiene che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'elaborazione di norme in materia di accessibilità per le apparecchiature di screening;

63. ritiene che le campagne di sanità pubblica e una comunicazione accessibili sulla prevenzione, lo screening e la cura delle malattie debbano includere le persone con disabilità ed essere divulgate in vari formati accessibili, quali il linguaggio dei segni, i caratteri Braille e un formato di facile lettura;

64. invita gli Stati membri a garantire la continuità dell'assistenza e del sostegno, che spesso si interrompono dopo la scolarizzazione, causando difficoltà nella transizione al mercato del lavoro, interruzioni nelle opportunità di accesso al sostegno all'occupazione e ostacoli alla capacità di condurre una vita indipendente;

65. invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità godano di pari opportunità nel mercato del lavoro, di accesso a un'istruzione e a servizi sanitari inclusivi e tradizionali nonché di parità di accesso ai trasporti, eliminando le barriere fondamentali alla vita sociale e integrando i principi di progettazione universale negli investimenti infrastrutturali e digitali in tutta l'UE;

66. invita la Commissione a elaborare una strategia europea globale e trasversale in materia di salute mentale quale seguito adeguato al quadro d'azione europeo per la salute mentale nonché a migliorare il meccanismo EU compass per l'azione sulla salute e il benessere mentale; osserva che tale strategia dovrebbe mirare a richiedere agli Stati membri di integrare l'assistenza sanitaria per la salute mentale con l'assistenza destinata alla salute fisica, data la stretta correlazione tra le due, con particolare attenzione alle persone con disabilità, di fornire un'assistenza efficace sulla base di dati concreti e dei diritti umani e di ampliare il numero di servizi offerti per consentire a un maggior numero di persone di accedere alle cure; invita, in particolare, gli Stati membri a prevedere, nell'ambito dell'utilizzo dei pertinenti fondi dell'UE, il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria destinati a bambini e ragazzi, i quali hanno particolarmente risentito delle misure adottate durante la pandemia che hanno comportato un aumento del disagio sociale, della povertà e della sofferenza psicologica, con conseguenze drammatiche;

67. invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera per allinearla alla CRPD e garantire l'accesso effettivo a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità per le persone con disabilità;

Promuovere l'occupazione inclusiva

68. sottolinea che l'esercizio del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità⁽⁵⁴⁾ è strettamente legato alle misure volte a contrastare la discriminazione diretta e indiretta, la povertà e le barriere in materia di salute, istruzione, formazione, alloggio, assistenza, sostegno, mobilità personale, accessibilità dell'ambiente edificato, segregazione e istituzionalizzazione; incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci e concrete per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione orizzontale delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutti i settori della società, tra l'altro attraverso l'assistenza personale, la vita indipendente, la protezione sociale, la sensibilizzazione e un ambiente privo di barriere; ricorda che l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro non solo è essenziale per l'inclusione sociale e le pari opportunità, ma offre anche notevoli opportunità economiche per l'indipendenza finanziaria delle persone con disabilità e apporta benefici all'economia in generale;

69. chiede all'Autorità europea del lavoro di collaborare con gli ispettorati del lavoro nazionali per attuare la legislazione in vigore; raccomanda che gli ispettorati del lavoro monitorino i datori di lavoro del settore pubblico e privato per garantire il rispetto dei diritti lavorativi delle persone con disabilità;

⁽⁵⁴⁾ Articolo 27 della CRPD.

Martedì 13 dicembre 2022

70. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio strategico olistico basato sul ciclo di vita per sostenere la prevenzione della discriminazione e per garantire il mantenimento e l'inclusione effettivi delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente e a integrare la CRPD in tutte le misure legislative, politiche e di finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità; chiede all'UE e agli Stati membri di ratificare il protocollo opzionale della CRPD;

71. si compiace del dibattito politico del 16 giugno 2022 tra i ministri per l'occupazione e gli affari sociali sull'occupazione delle persone con disabilità e su come eliminare i disincentivi all'assunzione di persone con disabilità, nonché sulle azioni per promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro; attende con interesse azioni concrete di follow-up da parte degli Stati membri;

72. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione occupazionale delle persone con disabilità appartenenti a minoranze etniche, come migranti, rifugiati, rom e persone di origine africana;

73. sottolinea che occorre definire un approccio basato sui diritti umani come quadro all'interno del quale la società discute della disabilità e che il sostegno alla disabilità deve essere adattato di conseguenza; evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e ne sottolinea il valore quale base indispensabile per garantire pari opportunità alle persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della stessa, tenendo conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale quale principio dell'UE⁽⁵⁵⁾;

74. invita la Commissione ad avviare quanto prima la revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in particolare per quanto riguarda le norme minime armonizzate in materia di soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità, al fine di armonizzarla pienamente con le disposizioni della CRPD e di attuare un processo partecipativo volto a garantire il coinvolgimento diretto e completo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;

75. sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente le persone con disabilità, le loro famiglie e le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo e nell'attuazione di tutte le misure che le riguardano; sottolinea l'importanza di integrare le considerazioni sulla disabilità nel luogo di lavoro nonché il ruolo del dialogo sociale e della formazione per i datori di lavoro a tale riguardo; invita gli Stati membri ad adottare misure attive per garantire che nessuno sia discriminato e che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in condizioni di parità con le altre persone;

76. sottolinea che le molestie sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali e le ritorsioni in caso di denuncia, ostacolano l'accesso al lavoro e all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro e la parità dei percorsi professionali, in particolare per le donne con disabilità⁽⁵⁶⁾, e che sono necessarie azioni specifiche negli Stati membri per prevenire, contrastare e sanzionare le molestie nei confronti delle persone con disabilità;

77. ritiene che i regimi di sostegno al reddito, l'assistenza legata alla disabilità e il sostegno attivo all'occupazione siano complementari nel promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, poiché gli stipendi non sostituiscono la copertura delle spese aggiuntive legate alla disabilità; invita pertanto gli Stati membri a separare il reddito, il sostegno attivo all'occupazione e l'assistenza in materia di disabilità⁽⁵⁷⁾, al fine di garantire che le norme di ammissibilità siano quanto più inclusive possibile, nonché a coprire le spese aggiuntive connesse alla disabilità, a combattere la povertà lavorativa e a garantire l'uguaglianza, la dignità e l'autonomia delle persone con disabilità; incoraggia gli Stati membri a mettere in atto soluzioni simili per consentire a chi assiste persone con disabilità di ottenere un reddito in aggiunta alle prestazioni di assistenza;

⁽⁵⁵⁾ All'articolo 2 della CRPD la «progettazione universale» è definita come «la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari».

⁽⁵⁶⁾ «Europe 2020 data & People with disabilities — tables (EU SILC 2017)» (Dati Europa 2020 e persone con disabilità — tabelle (EU-SILC 2017), elaborate da Stefanos Grammenos, Centre for European Social and Economic Policy, 27 dicembre 2019.

⁽⁵⁷⁾ Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, «Relazione del relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità», presentata alla 70^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 7 agosto 2015.

Martedì 13 dicembre 2022

78. esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino il principio della parità di trattamento e della parità di retribuzione tra tutti i lavoratori per un lavoro di pari valore; insiste, inoltre, sul fatto che ai lavoratori con disabilità in laboratori protetti occorre garantire perlomeno dei diritti e uno status equivalenti ai diritti del lavoro delle persone occupate nel mercato del lavoro aperto; ritiene che tali laboratori dovrebbero adottare un approccio personalizzato ed essere il più possibile utilizzati soltanto come opzione temporanea per le persone con disabilità nel corso della loro vita lavorativa; ritiene altresì che tali laboratori dovrebbero mirare a promuovere lo sviluppo delle competenze e a sostenere la transizione verso il mercato del lavoro aperto; insiste che le persone con disabilità che lavorano in tali contesti dovrebbero essere tutelate per mezzo dei quadri giuridici esistenti in materia di protezione sociale e condizioni di lavoro, compresa la tutela garantita dal salario minimo in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori, in linea con l'articolo 27 della CRPD; invita gli Stati membri a elaborare modelli inclusivi di lavoro protetto e assistito, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità, che ne favoriscano l'effettiva inclusione e la successiva transizione verso il mercato del lavoro aperto; sottolinea che è importante per le persone con disabilità trovare un'occupazione di qualità che corrisponda alle loro capacità e ambizioni e che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle persone con disabilità dovrebbero fornire capacità e competenze reali; invita gli Stati membri a valutare l'efficacia dei laboratori protetti esistenti nel fornire alle persone con disabilità le competenze necessarie per trovare occupazione nel mercato del lavoro aperto; invita la Commissione a monitorare tale processo;

79. osserva che la crisi COVID-19 ha comportato un aumento del lavoro a distanza e che il telelavoro potrebbe contribuire a stimolare l'occupazione delle persone con disabilità come forma di accomodamento per la disabilità e come strumento per conseguire un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, nonché per ridurre gli ostacoli al mercato del lavoro connessi al dolore e all'affaticamento; mette tuttavia in guardia contro il ricorso al telelavoro da parte dei datori di lavoro con lo scopo di evitare accomodamenti ragionevoli o la creazione di culture inclusive sul luogo di lavoro per i lavoratori con disabilità⁽⁵⁸⁾, in quanto ciò può portare al loro isolamento e avere un impatto sulla loro salute mentale; evidenzia che le future politiche in materia di telelavoro dovrebbero essere sviluppate alla luce dei diritti delle persone con disabilità e coinvolgere queste ultime nella fase dell'elaborazione, in sede di negoziazione di nuovi contratti collettivi sul telelavoro o in sede di revisione, da parte delle imprese, delle rispettive politiche in tale materia per garantire che siano idonee per le persone con disabilità; ricorda che la parità di accesso all'istruzione e alla formazione per le persone con disabilità, come anche l'acquisizione di competenze digitali e l'accessibilità delle relative infrastrutture digitali, sia nelle zone urbane che in quelle rurali e remote, sono necessarie per consentire alle persone di beneficiare delle nuove opportunità occupazionali create dalla digitalizzazione; evidenzia che l'accomodamento ragionevole è un diritto per i lavoratori con disabilità e ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero promuovere le azioni e i programmi di sensibilizzazione per le competenze e le capacità delle persone con disabilità e l'alfabetizzazione in materia di accomodamento ragionevole per i datori di lavoro privati e pubblici, al fine di contrastare l'abilismo e garantire che i portatori di doveri dispongano degli strumenti per assumere, sostenere e trattenere i lavoratori con disabilità;

80. rileva che la promozione dei diritti delle persone anziane è strettamente legata al conseguimento della parità di diritti per le persone con disabilità, in quanto le persone anziane hanno maggiori probabilità di avere una disabilità e oltre il 46 % di quelle di età pari o superiore ai 60 anni ha una disabilità; sottolinea, dati i cambiamenti demografici e in particolare l'invecchiamento della popolazione, la necessità di affrontare le nuove sfide connesse alla forte prevalenza di disabilità legate all'invecchiamento della forza lavoro e alla maggiore presenza di lavoratori con malattie croniche; sottolinea altresì l'importanza di elaborare politiche per aiutare i lavoratori con disabilità a integrarsi meglio nel mercato del lavoro, compresi orari di lavoro flessibili, nonché di prevedere servizi di assistenza per le persone con disabilità, compresi standard relativi alla formazione del personale e all'assistenza personale;

81. invita gli Stati membri a monitorare il rispetto dei principi n. 2 e n. 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, che prevedono la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; chiede che l'adozione delle misure previste dalla CRPD sia oggetto di monitoraggio;

82. invita gli Stati membri a fornire alle persone con disabilità un sostegno mirato per quanto riguarda l'accesso allo sviluppo delle competenze, all'istruzione e alla formazione professionale, e all'occupazione, al fine di garantire politiche del mercato del lavoro attive e inclusive; incoraggia i servizi per l'impiego e i settori pubblico e privato ad attuare misure personalizzate per migliorare l'occupabilità e il mantenimento delle persone con disabilità sul mercato del lavoro al fine di

⁽⁵⁸⁾ Schur, L.A., Ameri, M. e Kruse, D., «Telework After COVID: A "Silver Lining" for Workers with Disabilities?», (Il telelavoro dopo la COVID: una luce per i lavoratori disabili?), *Journal of Occupational Rehabilitation*, Vol. 30, No 4, 2020, pagg. 521-536.

Martedì 13 dicembre 2022

rispettare la CRPD, e a scambiare le migliori pratiche in materia di occupazione delle persone con disabilità attraverso la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego; invita gli Stati membri a fornire orientamenti, formazione e aiuti finanziari a sostegno della creazione di posti di lavoro, delle assunzioni, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo per le persone con disabilità, anche attraverso il FSE+; sottolinea il ruolo positivo che l'economia sociale può svolgere nell'occupazione delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a creare incentivi per incoraggiare le persone con disabilità a creare enti dell'economia sociale e ad avviare attività creative di reddito;

83. ritiene che le misure di sostegno al mercato del lavoro debbano tenere conto della disabilità e di risposte politiche mirate per sostenere l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri a sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la definizione di profili professionali, lo svolgimento in parallelo di un'attività lavorativa e di attività di formazione, l'inserimento lavorativo, la formazione sul posto di lavoro, lo sviluppo della carriera e il tutoraggio, e l'istruzione e la formazione professionale inclusive e accessibili per sostenere la necessaria integrazione e il mantenimento delle persone con disabilità sul luogo di lavoro; sottolinea che le misure volte a migliorare l'inclusione e l'occupazione delle persone con disabilità non saranno realmente efficaci se non affronteranno anche gli stereotipi e lo stigma associati alla disabilità sul luogo di lavoro e nella società in generale; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di sensibilizzare e formare gli educatori, i datori di lavoro e i lavoratori, nonché il pubblico in generale, al fine di contrastare l'abilismo, cambiare le mentalità e garantire società realmente inclusive;

84. sottolinea che il basso tasso di attività delle persone con disabilità ostacola l'inclusione socioeconomica, un aspetto che è necessario migliorare con l'ausilio di programmi europei e nazionali finalizzati all'attivazione e alla formazione delle persone escluse dal mercato del lavoro; sottolinea inoltre che, sebbene sia fondamentale sostenere e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, è altresì necessario istituire meccanismi di protezione sociale adeguati e inclusivi per garantire che il sostegno sia disponibile per tutte le persone con disabilità;

85. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a valutare le principali tendenze per il futuro del lavoro dal punto di vista della disabilità, al fine di individuare e avviare azioni specifiche volte a rendere il mercato del lavoro più inclusivo e a ridurre il divario digitale; sottolinea l'importanza di fare un uso migliore delle tecnologie innovative al fine di garantire parità di condizioni e di eliminare gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e all'occupazione, in particolare sul mercato del lavoro digitale, nonché di aiutare le persone con disabilità ad accedere agli strumenti e ai software digitali che sono indispensabili per vivere in modo indipendente; sottolinea la necessità di proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione basata sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle decisioni di assunzione, selezione, promozione e cessazione del rapporto di lavoro; invita gli Stati membri a migliorare la portata dei corsi di formazione sulle competenze digitali per i gruppi di persone a rischio di esclusione, tra cui le persone con disabilità e gli anziani, al fine di integrarle meglio nella vita sociale e nel mercato del lavoro, e di fornire un migliore accesso ai servizi elettronici e all'amministrazione;

86. sostiene fermamente la ricerca, gli investimenti sociali e le iniziative mirate a livello dell'UE per i programmi e i servizi che si sono dimostrati efficaci nel sostenere l'integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con disturbi dello spettro autistico; suggerisce che gli Stati membri commissionino studi su modelli e programmi per i quali non esiste ancora una base di conoscenze comprovate, e che finanzino l'innovazione nella fornitura di servizi, come l'intelligenza artificiale applicata a tecnologie assistive⁽⁵⁹⁾;

87. invita gli Stati membri, in particolare i coordinatori nazionali, a prestare particolare attenzione, nelle loro strategie nazionali pluriennali nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia, alle esigenze dei minori con disabilità e ad assicurare un accesso effettivo e gratuito a servizi di buona qualità, in particolare un'istruzione inclusiva; invita gli Stati membri a fornire un accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato per tutti i minori rifugiati con disabilità, su un piano di parità con i minori dei paesi ospitanti, in linea con la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, al fine di garantire che le misure nazionali integrate tengano conto degli svantaggi intersezionali; invita gli Stati membri e la Commissione, pertanto, ad aumentare urgentemente i finanziamenti destinati alla garanzia europea per l'infanzia, stanziando un bilancio specifico di almeno 20 miliardi di EUR; esorta tutti gli Stati membri, a tal proposito, a destinare più delle risorse minime del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata per assicurare offerte di qualità, anche fornendo una remunerazione equa, l'accesso alla protezione sociale e ambienti di lavoro che siano adatti alle esigenze delle persone con disabilità;

⁽⁵⁹⁾ Piattaforma europea per la riabilitazione, «Artificial intelligence and service provision for people with disabilities — An analytical paper» (Intelligenza artificiale e fornitura di servizi alle persone con disabilità — Documento analitico), 2022.

Martedì 13 dicembre 2022

88. invita gli Stati membri ad attuare la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che introduce per questi ultimi un'indennità di congedo di cinque giorni lavorativi l'anno; insiste sulla necessità di prendere in considerazione modalità speciali per il congedo per prestatori di assistenza, il congedo di paternità, il congedo parentale e gli orari di lavoro flessibili per genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, come i genitori con disabilità oppure i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso, senza ripercussioni da parte del datore di lavoro;

89. invita gli Stati membri a garantire migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati e misure di trasparenza retributiva, al fine di ridurre il divario retributivo legato alla disabilità e conseguire una crescita inclusiva e sostenibile sul mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di adottare rapidamente la direttiva sui salari minimi e quella sulla trasparenza retributiva, che devono essere applicate pienamente alle persone con disabilità;

90. invita la Commissione a elaborare e promuovere un quadro giuridico europeo per imprese inclusive, onde creare occupazione permanente per le persone con disabilità;

o

o o

91. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0436

Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 su una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040 (2021/2254(INI))

(2023/C 177/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345),
- vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
- visto l'accordo di Parigi raggiunto durante la 21^a sessione della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
- visti gli articoli 39 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («normativa europea sul clima»)⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 su come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽⁵⁾ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

⁽⁶⁾ GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 228.

Martedì 13 dicembre 2022

- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il cammino da seguire⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — riportare la natura nella nostra vita⁽¹⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2021 dal titolo «Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi» (COM(2021)0689),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030» (COM(2021)0572),
- vista la comunicazione della Commissione del 4 febbraio 2022 sull'ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050 (COM(2022)0034),
- vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici (COM(2020)0241),
- visto il Libro verde della Commissione del 27 gennaio 2021 sull'invecchiamento demografico — Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni (COM(2021)0050),
- vista la dichiarazione di Cork 2.0 dal titolo «Una vita migliore nelle zone rurali», adottata dalle Parti della Conferenza europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Cork nel settembre 2016,
- vista la dichiarazione di Bled per un futuro più intelligente per le zone rurali dell'UE, firmata a Bled, in Slovenia, il 13 aprile 2018,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, adottata dal Consiglio dei diritti umani il 28 settembre 2018,
- vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 su un piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica⁽¹⁶⁾,

⁽⁸⁾ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 38.

⁽¹⁰⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 62.

⁽¹¹⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 37.

⁽¹³⁾ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 37.

⁽¹⁴⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

⁽¹⁵⁾ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0136.

Martedì 13 dicembre 2022

- vista la raccomandazione generale n. 34 (2016) del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, relativa ai diritti delle donne delle zone rurali e adottata il 7 marzo 2016,
 - visto il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali,
 - visto lo studio condotto per conto della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento dal titolo «The future of the European Farming Model: Socio-economic and territorial implications of the decline in the number of farms and farmers in the EU» (Il futuro del modello agricolo europeo — Implicazioni socioeconomiche e territoriali del calo del numero di aziende agricole e di agricoltori nell'UE), pubblicato dal Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione nell'aprile 2022,
 - vista la comunicazione della Commissione del 25 marzo 2021 relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021)0141),
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina ⁽¹⁷⁾,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 aprile 2021 dal titolo «Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas» (Valutazione dell'impatto della PAC sul ricambio generazionale, lo sviluppo locale e l'occupazione nelle zone rurali) (SWD(2021)0078),
 - visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 26 gennaio 2022 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE» ⁽¹⁸⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE» ⁽¹⁹⁾,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0269/2022),
- A. considerando che le zone rurali rappresentano circa l'83 % del territorio complessivo dell'UE e ospitano circa 137 milioni di persone (il 30 % della popolazione dell'UE); che le zone rurali dell'UE rivestono grande importanza per la produzione alimentare, le foreste e la produzione di energia, in particolare di energia rinnovabile, nonché per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; che le zone rurali, in particolare le regioni rurali remote e meno sviluppate, le zone montane, le isole e le regioni ultraperiferiche, si trovano ad affrontare non solo sfide specifiche a lungo termine irrisolte, ma anche il mancato riconoscimento del loro potenziale unico in termini di sviluppo e innovazione;
- B. considerando che la percentuale complessiva di popolazione che vive nelle zone rurali è leggermente diminuita a livello dell'UE nell'ultimo decennio, una diminuzione significativa se si considerano gli ultimi 50 anni, in particolare a causa dell'invecchiamento e dell'emigrazione (urbanizzazione); che nelle zone rurali solitamente si registra la percentuale più elevata di persone di età superiore a 65 anni, una percentuale che, in base alle previsioni, è destinata ad aumentare in futuro; che entro il 2050 nell'UE è probabile che si assisterà a un calo demografico in quattro regioni rurali su cinque e che le zone rurali remote siano destinate a subire ulteriori perdite di abitanti;
- C. considerando che, secondo quanto disposto dall'articolo 174 TFUE, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni rivolgendo un'attenzione particolare a determinate regioni, segnatamente le zone rurali; che, per realizzare uno sviluppo sostenibile, i territori rurali devono ricevere un sostegno finanziario adeguato;
- D. considerando che nel periodo 2012-2020 il tasso medio di occupazione nelle zone rurali dell'UE ha avuto un'evoluzione positiva, seppure con differenze fra gli Stati membri e variazioni nella qualità dell'offerta di lavoro; che la percentuale di popolazione che è a rischio di povertà o di esclusione sociale è più elevata nelle zone rurali rispetto alle città;

⁽¹⁷⁾ GU C 361 del 20.9.2022, pag. 2.

⁽¹⁸⁾ GU C 270 del 13.7.2022, pag. 18.

⁽¹⁹⁾ GU C 290 del 29.7.2022, pag. 137.

Martedì 13 dicembre 2022

- E. considerando che, per una percentuale notevole di lavoratori impiegati nel settore agricolo dell'UE, le condizioni di lavoro sono estremamente difficili e precarie, caratterizzate da salari bassi, orari di lavoro prolungati, lavoro non dichiarato, elevata incidenza di infortuni e di malattie e condizioni di alloggio deplorevoli;
- F. considerando che l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari, ai collegamenti stradali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a Internet a banda larga e ad altri servizi di base è essenziale per lo sviluppo delle zone rurali; che in alcune zone rurali le famiglie non hanno ancora accesso ai servizi di base essenziali, segnatamente i servizi idrici e igienico-sanitari, mentre persistono differenze fra gli Stati membri⁽²⁰⁾; che i cittadini hanno indicato le infrastrutture e i collegamenti di trasporto come le principali necessità nelle zone rurali;
- G. considerando che, fra i residenti delle zone rurali, solo un cittadino su sei ha accesso a connessioni a banda larga ultraveloci; che esiste un divario sostanziale fra le zone rurali e quelle urbane per quanto concerne le competenze digitali di base, dato che nel 2019 solo il 28 % degli adulti residenti nelle zone rurali disponeva di competenze digitali di base o superiori, rispetto al 62 % degli adulti residenti nelle città; che persistono differenze significative fra gli Stati membri per quanto riguarda la connettività Internet, mentre in alcuni Stati membri fino al 25 % delle famiglie rurali non ha ancora accesso a Internet⁽²¹⁾;
- H. considerando che l'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'UE, riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali; che persistono notevoli disparità di genere nelle zone rurali, dove le donne subiscono tassi di disoccupazione più elevati, contratti precari e condizioni di lavoro informali, oltre a essere sottorappresentate in seno agli organi decisionali come cooperative agricole, sindacati e amministrazioni comunali;
- I. considerando che il numero di aziende agricole nell'UE-27 è diminuito del 32 % tra il 2003 e il 2016, con il calo più netto tra le piccole aziende agricole al di sotto dei cinque ettari (38 %); che nel 2016 vi erano 10,5 milioni di aziende agricole nell'UE, la maggior parte delle quali (92 %) a conduzione familiare; che entro il 2040 l'UE potrebbe perdere altri 6,4 milioni di aziende agricole, il che lascerebbe un numero residuo di circa 3,9 milioni di aziende agricole nell'intera UE, una contrazione impressionante del 62 % rispetto al 2016;
- J. considerando che nel 2016, per ogni agricoltore di età inferiore a 35 anni, vi erano più di sei agricoltori ultrasessantacinquenni⁽²²⁾, ragion per cui l'invecchiamento degli agricoltori dell'UE costituisce una delle maggiori sfide cui si vedono confrontate le zone rurali; che la percentuale di giovani agricoltrici è particolarmente bassa;
- K. considerando che le aziende zootecniche dell'UE danno lavoro a circa 4 milioni di persone e sono il principale beneficiario degli aiuti a titolo del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC) a favore delle aziende agricole nelle zone svantaggiate, che rappresentano il 50 % della superficie agricola utilizzata nell'UE;
- L. considerando che i gruppi tematici della rete europea per lo sviluppo rurale si sono dimostrati uno strumento efficace per i partenariati territoriali pubblico-privato; che tali gruppi sono inoltre riusciti a fungere da forum unico in cui affrontare le questioni relative al rilancio del territorio, all'innovazione, agli approcci dal basso verso l'alto e integrati nell'agricoltura e nello sviluppo rurale, alla gestione decentrata, all'integrazione e alla cooperazione in rete;
- M. considerando che uno degli obiettivi della PAC per l'attuale periodo di programmazione è quello di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- N. considerando che sono state espresse preoccupazioni in merito alle incidenze negative delle attività minerarie sulle acque, sulle aree protette e sull'ambiente, nonché ai danni ecologici che possono causare all'ambiente circostante e ad altre fonti di sostentamento, con potenziali ripercussioni sul reddito, sulla salute e sulla qualità di vita delle persone⁽²³⁾;

⁽²⁰⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_6_-_Clean_water_and_sanitation#Sanitation

⁽²¹⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CI_IN_H_custom_2784346/default/table?lang=en

⁽²²⁾ CAP specific objectives explained — Structural change and generational renewal, https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-11/cap-briefs-7-structural-change_en_0.pdf

⁽²³⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729156/IPOL_STU\(2022\)729156_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729156/IPOL_STU(2022)729156_EN.pdf)

Sfide e opportunità per zone rurali più forti, resilienti e inclusive

1. sottolinea la diversità storica, geografica, economica e sociale delle zone rurali nell'UE; ricorda che le zone rurali situate vicino ai centri urbani, alle zone costiere, transfrontaliere o montane, nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate sono confrontate a sfide diverse, che richiedono soluzioni personalizzate e mirate, da attuare in collaborazione con i soggetti interessati a livello locale;
2. sottolinea che le politiche e le azioni a livello dell'Unione, combinate con quelle nazionali, regionali e locali aventi un approccio territoriale, sono fondamentali per garantire la prosperità e il benessere dei cittadini delle zone rurali europee, nonché per affrontare le sfide cui devono far fronte, in particolare il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione, un maggiore rischio di povertà ed emarginazione sociale, come pure la mancanza di servizi e strutture di base, ricorda che le zone rurali hanno un PIL pro capite nettamente inferiore alla media dell'UE;
3. sottolinea inoltre che le zone rurali non hanno accesso a servizi d'interesse generale di elevata qualità, quali servizi idrici, servizi igienico-sanitari, connettività viaaria, assistenza sanitaria, cure per l'infanzia e istruzione e formazione di qualità, sono mal collegate, con limitate opzioni di trasporto e mancanza di banda larga ad alta velocità, né hanno accesso ad altri servizi di base quali i servizi postali e bancari, oltre all'insufficiente qualità e disponibilità di alloggi, alle pressioni climatiche e ambientali, al divario di parità di genere e alle limitate opportunità di innovazione e accesso allo sviluppo tecnologico; fa presente che la loro lontananza aggrava sensibilmente le difficoltà nelle zone rurali;
4. sottolinea che, sebbene il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione interessino tutte le regioni, si tratta di fenomeni che incidono soprattutto sulle zone rurali, in ragione dello spopolamento verso i centri urbani e dell'emigrazione dei giovani, il che influirà negativamente sul loro potenziale di crescita, sulla qualità di vita, sullo sviluppo delle competenze e sull'accesso ai servizi; rileva che le politiche pubbliche non sono riuscite a invertire la tendenza allo spopolamento nelle zone rurali;
5. pone in evidenza il ruolo centrale che possono svolgere le zone rurali nel fronteggiare e sfide sociali, economiche e ambientali fornendo servizi ecosistemici per attenuare i cambiamenti climatici e il deterioramento ambientale, garantendo una produzione alimentare sostenibile e sufficiente, tra cui i cibi biologici, preservando il patrimonio rurale materiale e immateriale, promuovendo la conservazione della natura e della biodiversità e offrendo paesaggi culturali unici per scopi ricreativi e di svago, come pure sviluppando l'economia circolare e contribuendo a una transizione verde e digitale giusta;
6. insiste a tale proposito sulle sinergie tra comunità rurali, tutela ambientale, sicurezza alimentare e sensibilizzazione al benessere degli animali; insiste sulla necessità di sostenere adeguatamente gli agricoltori e compensarli per la fornitura di tali beni pubblici e servizi ecosistemici, che contribuiscono alla sostenibilità economica delle zone rurali;
7. richiama l'attenzione sul malcontento crescente tra le popolazioni rurali, le quali ritengono che il processo decisionale politico non tenga sufficientemente conto delle loro esigenze e si sentono sottorappresentate, il che crea un terreno fertile per il disimpegno civico e politico, problema che a sua volta deve essere affrontato e che potrebbe sfociare nella privazione dei diritti democratici; insiste sul fatto che un divario sempre più marcato tra zone rurali e urbane, la lontananza geografica e la mancanza di servizi di base stanno insieme contribuendo ad alimentare tale malcontento; è del parere che il coinvolgimento dei giovani nella vita delle comunità locali possa contribuire a rallentare la fuga dalle zone rurali;
8. rileva il fatto che i cittadini dell'UE continuano a nutrire una forte fiducia nei governi regionali e locali, come dimostrano i sondaggi Eurobarometro, e sottolinea l'importanza dell'impegno a tali livelli di governo nel rilanciare il sostegno al progetto europeo nelle zone rurali;
9. sottolinea che le zone rurali sono particolarmente vulnerabili agli effetti delle crisi, come la pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico, ma sono anche in grado di offrire nuove opportunità e soluzioni in risposta a tali crisi e nello svolgere un ruolo chiave per garantire sicurezza e autosufficienza alimentari nonché l'indipendenza dai combustibili fossili o dalle importazioni di energia se dispongono di un quadro di sostegno adeguato;
10. evidenzia il fatto che la pandemia di COVID-19 ha introdotto nuovi comportamenti in termini di stili di vita, di lavoro e di interazione, tra cui il telelavoro, che generano nuove possibilità con notevoli esternalità per la rinascita delle zone rurali; rileva che i cittadini hanno compreso che le zone rurali possono offrire soluzioni alla crisi in atto;

Martedì 13 dicembre 2022

Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE

11. accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE; ne condivide gli obiettivi generali e la considera una preziosissima occasione per interventi coordinati e rafforzati a favore del presente e del futuro delle zone rurali, puntando su nuove possibilità di rinnovamento sociale, economico e ambientale; insiste sull'importanza di garantire che i fondi e le politiche dell'UE si integrino a vicenda per sostenere le zone rurali e assicurare la fruibilità delle informazioni per gli attori locali;

12. sottolinea la necessità che lo sviluppo delle zone rurali resti in cima alle priorità dell'UE e invita le prossime presidenze del Consiglio dell'Unione europea a perseguire pienamente tale ambizione e ad esprimere nelle loro conclusioni la necessità di intervenire a favore dei territori rurali;

13. prende atto della proposta di un piano d'azione rurale, che dovrebbe evolversi in uno strumento dinamico per interventi futuri, con risultati concreti, a sostegno di strategie integrate per lo sviluppo sostenibile conformemente al principio di partenariato; invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire la massima priorità alla sua attuazione, fissando all'uopo traguardi quantitativi vincolanti chiari, onde garantire che il piano disponga delle risorse necessarie per un'attuazione efficace e conseguire l'obiettivo di rendere le zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040;

14. conviene sulla necessità di una definizione comune di zone rurali funzionali a livello dell'UE, che includa la distinzione tra zone rurali e periurbane e riconosca la complessità, la diversità e la peculiarità di tali zone;

15. esorta la Commissione, in collaborazione con i portatori di interessi nazionali, regionali e locali, a sviluppare e rendere operativa rapidamente una siffatta definizione; ritiene che tale definizione potrebbe essere utilizzata per raffrontare l'evoluzione delle zone rurali europee e sostenere un'attuazione più mirata delle politiche e delle misure in tali territori; invita la Commissione a elaborare una metodologia comune, prevedendovi nel contempo un sufficiente grado di flessibilità per tener conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche degli Stati membri;

16. è favorevole allo sviluppo di un patto rurale, che insista sull'importanza di coinvolgere in maniera inclusiva i portatori di interessi locali, regionali e nazionali nella sua governance, compresa la società civile, per garantire la riuscita dell'iniziativa;

17. ritiene che il patto rurale necessiti di obiettivi concreti, risultati tangibili, sistemi di governance multilivello e di monitoraggio, unitamente alle responsabilità istituzionali; è convinto che il patto rurale debba fungere da piattaforma per condividere prassi corrette tra le zone rurali e aiutarle nell'utilizzo degli strumenti disponibili, contribuendo alle sinergie, alla complementarietà e alla coerenza degli interventi dell'UE e agevolando l'autonomia strategica di quest'ultima;

18. si compiace dell'annuncio di un osservatorio rurale per migliorare la raccolta e l'analisi dei dati sulle zone rurali; lo considera uno strumento valido per informare, concepire e monitorare politiche pubbliche migliori, come pure per verificare i progressi nell'attuazione della visione a lungo termine e delle future politiche e strategie rurali dell'UE, tra cui un piano d'azione dell'Unione per le zone rurali;

19. ritiene che l'osservatorio rurale debba essere un'occasione per individuare le lacune nei dati e migliorare le banche dati, soprattutto per quanto riguarda i dati disaggregati per genere, promuovere un approccio statistico più granulare e mettere a punto indicatori a un livello geografico adeguato per riflettere le necessità della popolazione; insiste sulla necessità di risorse finanziarie e umane sufficienti, di trasparenza e di una chiara tabella di marcia, corredata di calendario e obiettivi;

20. sottolinea l'importanza di attuare un meccanismo di verifica rurale per le iniziative dell'UE, al fine di valutare la coerenza e la complementarietà delle politiche dell'UE e il loro potenziale impatto sulle zone rurali; esorta gli Stati membri a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di meccanismi efficaci di verifica rurale a livello nazionale, valutando l'impatto delle legislazioni proposta sulle zone rurali al fine di garantire che sia idonea allo scopo, e invita la Commissione ad assisterli; ritiene che il meccanismo di verifica rurale dovrebbe essere obbligatorio e pone l'accento sull'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione e nell'attuazione dei meccanismi di verifica rurale, nonché nella loro governance a livello europeo e nazionale;

Un percorso per il futuro delle zone rurali in vista del 2040

21. insiste sul fatto che i cittadini delle zone rurali devono beneficiare, come qualsiasi altro cittadino, di condizioni eque per il conseguimento dei loro obiettivi professionali, sociali e personali e che occorre prestare una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, e insiste sull'applicazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

22. sottolinea che le comunità rurali devono beneficiare della parità di accesso ai servizi d'interesse generale al fine di garantire condizioni di vita e di benessere inclusive ed eque, in particolare servizi sanitari, istruzione, formazione per l'aggiornamento e la riqualificazione e l'apprendimento permanente, assistenza sociale, assistenza all'infanzia e agli anziani, connettività e mobilità e alloggi, come pure i servizi postali e bancari, i luoghi di incontro sociale e le attività e le infrastrutture culturali;

23. sottolinea a tale riguardo l'importanza degli investimenti pubblici e dei partenariati pubblici, come pure l'importanza di migliorare la cooperazione transfrontaliera e tra zone rurali e zone urbane; mette in evidenza il potenziale dei centri servizi decentralizzati e multifunzionali e degli edifici ristrutturati ai fini di un cambio di destinazione d'uso, come pure di approcci innovativi alla prestazione di servizi;

24. ritiene che occorra prestare una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili che vivono nelle zone rurali, come le persone con disabilità, gli anziani e i migranti, in particolare i lavoratori stagionali, garantendo che si tenga conto delle loro esigenze specifiche e promuovendo al contempo l'inclusione sociale; invita la Commissione a procedere a un'ulteriore armonizzazione delle pratiche tra Stati membri in termini di inclusione delle persone con disabilità;

25. sottolinea che occorre dare priorità agli interventi mirati che sostengono i giovani e promuovono un effettivo ricambio generazionale, al fine di incoraggiare la presenza permanente dei giovani nelle zone rurali e contrastare il declino demografico; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla soluzione dei principali problemi e all'eliminazione degli ostacoli esistenti, quali l'accesso all'istruzione superiore e al trasferimento di conoscenze, alle opportunità di lavoro, all'acquisizione di competenze imprenditoriali, nonché l'accesso ai terreni e al capitale; pone l'accento sulla necessità di sistemi di istruzione di elevata qualità nel settore agricolo per la formazione di giovani professionisti; evidenzia, a tale riguardo, il ruolo fondamentale dei giovani agricoltori nella modernizzazione dell'agricoltura dell'UE e nella creazione di maggiori opportunità nelle zone rurali; sottolinea la necessità di sostenere la loro efficace integrazione, segnatamente facilitando l'acquisto e l'affitto di terreni, e rileva a tale riguardo il potenziale degli incubatori di aziende agricole;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto e rafforzare misure, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, per migliorare i diritti, le condizioni di lavoro, la sicurezza, la salute e la protezione sociale dei lavoratori nelle zone rurali, comprese le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e migranti, garantendo al contempo la coerenza tra le politiche in materia;

27. sottolinea che il Green Deal europeo, incluse la strategia «Dal produttore al consumatore» e la trasformazione digitale, può aprire nuove opportunità nelle zone rurali e una nuova dinamica per un futuro più resiliente e opportunità di posti di lavoro sostenibili; sottolinea la necessità di garantire una transizione giusta e inclusiva, promuovendo la vitalità economica e la coesione territoriale e sociale delle zone rurali, e di fornire un sostegno e risorse adeguati per far fronte alle sfide a tale riguardo, in particolare nel contesto della crisi attuale;

28. sottolinea il ruolo centrale svolto dall'agricoltura, dal settore agroalimentare e dalla silvicoltura sostenibile nelle zone rurali nel creare posti di lavoro e garantire alimenti diversificati di alta qualità e biomassa prodotta in modo sostenibile; sottolinea che un'agricoltura sostenibile sul piano sociale, ambientale ed economico, in particolare l'agroecologia e l'agricoltura biologica, che assicurano un reddito equo agli agricoltori, è fondamentale per la vitalità di tali territori;

29. richiama l'attenzione sull'importante ruolo delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e a conduzione familiare nel mantenere le popolazioni rurali e preservare la gestione del territorio e del paesaggio, e sostiene che tali aziende dovrebbero beneficiare di un sostegno per garantire condizioni di vita adeguate e mitigare il declino del numero delle aziende agricole; sottolinea che gli agricoltori nelle zone periferiche e rurali, in particolare i piccoli agricoltori, continuano a non avere un accesso adeguato alle tecnologie;

30. riconosce l'importanza di sostenere le iniziative di cooperazione nel settore agricolo e l'economia sociale quale strumento per lo sviluppo rurale; richiama l'attenzione sul ruolo delle cooperative agroalimentari nell'ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle zone rurali, che apportano un valore aggiunto ai prodotti, creano occupazione e diversificano l'economia locale; esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e a promuovere le cooperative nelle zone rurali;

Martedì 13 dicembre 2022

31. sottolinea l'importanza di promuovere i regimi di qualità dell'UE, segnatamente le indicazioni geografiche, quale mezzo per migliorare la qualità e l'equa ripartizione del valore economico all'interno delle catene alimentari e, in ultima analisi, per mantenere le popolazioni rurali nel territorio dell'UE;

32. sottolinea che le pratiche commerciali sleali sono tuttora un grave problema nel settore agricolo ed evidenzia che sono necessarie ulteriori misure per garantire un'equa ripartizione del valore economico all'interno della catena; ricorda il potenziale delle filiere corte per avvicinare consumatori e produttori, assicurare una migliore remunerazione per gli agricoltori e ridurre i gas a effetto serra nel ciclo di produzione alimentare; sottolinea che occorre tener conto dell'impatto degli accordi di libero scambio nelle zone rurali;

33. rileva che è necessaria un'equa distribuzione dei pagamenti diretti per garantire uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle zone rurali; evidenzia l'importanza dei pagamenti della PAC destinati alle zone soggette a vincoli naturali per il mantenimento di attività sostenibili in tali zone; invita gli Stati membri a promuovere solide reti per lo sviluppo rurale territoriale nell'ambito della PAC, al fine di coordinare tutti i soggetti interessati nello sviluppo rurale;

34. sottolinea che la zootecnica estensiva permanente basata sul pascolo, la silvopastorizia o l'allevamento estensivo, che spesso coinvolge pascoli di elevato valore ambientale nonché specie e razze di animali da allevamento a rischio di estinzione, soprattutto nelle zone montuose remote, è un elemento fondamentale delle zone rurali europee che deve essere sostenuto e incoraggiato;

35. sottolinea l'importanza dell'accesso a investimenti, ricerca e innovazione su misura per l'agricoltura sostenibile; prende atto del successo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e chiede di proseguire e ampliare tale approccio innovativo e dal basso verso l'alto per fornire soluzioni su misura progettate dai soggetti interessati a livello locale, come pure altri partenariati e poli di innovazione per l'innovazione rurale che coinvolgono più attori; ritiene che l'innovazione dovrebbe essere compatibile con le pratiche e le conoscenze tradizionali, in particolare quelle adattate alle caratteristiche di ciascuna zona;

36. ricorda che i grandi carnivori, in particolare i lupi, possono avere un impatto sulla redditività dell'agricoltura, in particolare in alcuni tipi di terreni agricoli gestiti in modo estensivo e ricchi di biodiversità; rileva che ciò evidenzia la necessità di garantire una coesistenza equilibrata tra gli esseri umani e questi animali nelle zone rurali; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, ad adottare misure concrete per garantire tale coesistenza, al fine di non compromettere lo sviluppo sostenibile e il dinamismo delle zone rurali e in particolare di salvaguardare le pratiche agricole tradizionali come la pastorizia; ricorda la responsabilità della Commissione di valutare i progressi verso il conseguimento dello stato di conservazione e, se del caso, di modificare lo stato di protezione delle specie se viene raggiunto lo stato di conservazione auspicato; esorta la Commissione a favorire il dibattito con gli attori rurali riguardo ai grandi carnivori, a fornire informazioni in merito alle possibilità di finanziamento per le misure di prevenzione degli attacchi al bestiame e a promuovere approcci coordinati negli Stati membri;

37. sottolinea che la diversificazione e l'innovazione dell'economia rurale, con un approccio più territoriale sulla base del potenziale e delle caratteristiche a livello locale, sono decisive per sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale e verde; invita gli Stati membri a porre in atto misure a sostegno della transizione equa e della diversificazione dell'economia rurale e a sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità nelle zone rurali; evidenzia il potenziale dei biodistretti, delle ecoregioni, del sequestro del carbonio e dell'ecoturismo per diversificare l'economia rurale; ricorda che l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sostenibili possono altresì offrire opportunità per la diversificazione delle attività nelle zone rurali;

38. riconosce che il turismo può rappresentare un'importante fonte di reddito per le comunità rurali, mettendo in evidenza il potenziale di modelli diversificati di turismo sostenibile; sottolinea il potenziale spesso poco sfruttato della pesca sportiva e ricreativa per attirare turisti tutto l'anno; chiede che si compiano sforzi per potenziare il ruolo del turismo rurale, come l'enoturismo, nelle strategie di diversificazione dell'economia rurale, in stretta cooperazione con i settori agricolo e alimentare;

39. riconosce l'importanza, in termini di conservazione sociale, economica, culturale e della biodiversità, di una gestione sostenibile della selvaggina per il futuro delle zone rurali;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire con urgenza per elaborare e attuare misure volte a combattere i divari di genere, in particolare in relazione a retribuzioni e pensioni; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere applicata a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche, assicurando l'attuazione della strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, in particolare nelle zone rurali;

Martedì 13 dicembre 2022

41. deploра che il lavoro delle donne nelle zone rurali non sia ancora adeguatamente riconosciuto, in particolare nel settore agricolo; sottolinea che le donne nelle zone rurali risentono maggiormente della disoccupazione occulta e della partecipazione all'economia informale, il che contribuisce a rendere più frequente l'emigrazione delle giovani donne; evidenzia la necessità di misure mirate per superare le loro sfide specifiche nel mercato del lavoro e migliorare il loro accesso a servizi adeguati, compresa un'assistenza sanitaria ampia, con particolare attenzione all'inclusione dei gruppi più vulnerabili; ribadisce l'importanza di un equilibrio positivo tra attività professionale e vita privata, accogliendo con favore, a tale proposito, la futura strategia europea per l'assistenza;

42. insiste sulla necessità di migliorare la partecipazione delle donne al processo decisionale e alla partecipazione politica nelle zone rurali; invita gli Stati membri a promuovere la parità di genere e a favorire la parità di partecipazione in tutte le organizzazioni, le associazioni e le istituzioni pubbliche rurali, nelle posizioni decisionali, nella titolarità delle imprese e nell'accesso a posti di lavoro di qualità; sottolinea la necessità di una formazione e di uno sviluppo delle competenze mirati, nonché di un ambiente favorevole, di un accesso agevolato alle risorse finanziarie e della promozione dell'imprenditorialità femminile nelle zone rurali;

43. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione delle donne nel settore agricolo, in particolare valutando la possibilità di sostenere la comproprietà delle aziende agricole europee; chiede che il lavoro delle donne nelle attività agricole, in particolare il lavoro svolto in quanto coniugi o conviventi coadiuvanti nel settore agricolo, sia pienamente riconosciuto concedendo loro il riconoscimento giuridico e il pieno accesso ai diritti di sicurezza sociale; pone in rilievo il ruolo delle donne nelle zone rurali nel passaggio all'agricoltura sostenibile e nella transizione verde;

44. evidenzia il ruolo centrale delle zone rurali nella transizione verso un'economia circolare e neutra in termini di emissioni di carbonio, che comprenda una bioeconomia e una silvicoltura sostenibili; invita la Commissione e gli Stati membri a consentire l'adozione di iniziative da parte degli attori locali, come la creazione di comunità energetiche rurali, che contribuiscano all'accettazione locale delle energie rinnovabili;

45. sottolinea che le iniziative nelle zone rurali, come lo sviluppo di infrastrutture per le energie rinnovabili, devono contribuire efficacemente alla vitalità economica, sociale e ambientale di tali zone e tenere conto della necessità di accettazione sociale a livello locale; insiste sul fatto che gli obiettivi della produzione alimentare e la protezione delle aree di elevato valore ambientale, come i siti Natura 2000, dovrebbero essere una priorità;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente le zone rurali nell'ampliamento della produzione sostenibile di energia rinnovabile, anche eliminando gli ostacoli esistenti, decentralizzando i sistemi di produzione e stoccaggio, rafforzando le reti energetiche e formando professionisti qualificati, nonché a promuovere l'uso delle energie rinnovabili quale mezzo per contribuire all'autonomia energetica, alla diversificazione del reddito e alla lotta contro la povertà energetica e i cambiamenti climatici; rileva l'importanza di aumentare la circolarità delle aziende agricole;

47. prende atto dell'importanza della microgenerazione nelle aziende agricole; sottolinea che gli agricoltori non devono essere svantaggiati nella fornitura di energia elettrica alla rete a causa dell'utilizzo di sovvenzioni pubbliche, compresa la PAC;

48. evidenzia come le zone rurali siano esposte a maggiori rischi di esclusione sociale e povertà energetica a causa delle distanze più lunghe da coprire e dei vincoli di mobilità in molte zone rurali; sottolinea inoltre che tali rischi sono connessi sia alle infrastrutture che ai servizi; fa presente che occorrono soluzioni e investimenti per la mobilità rurale accessibili, pubblici, verdi e innovativi per conseguire una crescita equa e la coesione territoriale, in armonia con una transizione energetica sostenibile;

49. chiede una pianificazione infrastrutturale inclusiva che non lasci indietro nessuna regione, in particolare rafforzando gli investimenti pubblici e attuando rapidamente i fondi dell'UE e nazionali che contribuiscono alla connettività nelle zone rurali, sostenendo e sviluppando sistemi di trasporto integrati e intermodali e dando priorità alle aree isolate e scollegate nella rete transeuropea dei trasporti;

50. sottolinea che la transizione digitale crea nuove opportunità per le zone rurali, che sono accessibili solo in presenza di una copertura della banda larga adeguata, stabile, ad alta velocità e accessibile, che non è stata completata in tutte le zone rurali; evidenzia che lo sviluppo digitale aumenta l'attrattiva delle zone rurali, riduce i problemi legati alla lontananza, migliora l'accesso ai servizi e favorisce la digitalizzazione nel settore agricolo; chiede la creazione di «poli digitali» ad alta velocità a livello locale concepiti per il lavoro a distanza;

Martedì 13 dicembre 2022

51. mette in guardia contro i rischi di un ampliamento del divario digitale rurale a causa della mancanza di copertura 5G e invita gli Stati membri a mobilitare tutti gli strumenti disponibili per migliorare la piena diffusione delle reti 5G e rimuovere gli ostacoli amministrativi, con il sostegno particolare dei fondi della politica di coesione dell'UE e dei piani del dispositivo per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, ma anche degli investimenti privati; sottolinea la necessità di una tempestiva revisione dei pertinenti orientamenti in materia di aiuti di Stato per le zone rurali non servite dal mercato;

52. richiama l'attenzione sul fatto che la relativa mancanza di competenze digitali nelle zone rurali può impedire alle comunità rurali di beneficiare delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e ostacolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI);

53. chiede misure a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale che garantiscano l'inclusione digitale, soprattutto in un contesto di invecchiamento della popolazione, e promuovano competenze digitali adeguate, sostenendo nel contempo un ambiente propizio all'innovazione e lo sviluppo di soluzioni digitali su misura; pone l'accento sul potenziale degli strumenti digitali ai fini di un'agricoltura sostenibile e intelligente, dello sviluppo di filiere corte e locali e di una maggiore attrattiva del settore agricolo per i giovani agricoltori;

54. ritiene che i piccoli comuni intelligenti debbano essere considerati un progetto faro del piano d'azione rurale dell'UE, al fine di promuoverne meglio lo sviluppo dopo il 2020; sottolinea l'importanza di partenariati pubblico-privato equilibrati in tale contesto; pone in risalto il potenziale delle tecnologie delle città intelligenti, che dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati, e ritiene che la piattaforma digitale Smart Cities Marketplace (mercato delle città intelligenti) (24) possa fungere da modello per l'ulteriore sviluppo dell'ecosistema dei piccoli comuni intelligenti; sottolinea che gli strumenti di finanziamento relativi al metodo per l'economia e lo sviluppo rurale dell'iniziativa LEADER e allo sviluppo locale di tipo partecipativo (*community-led local development* — CLLD) dovrebbero essere utilizzati anche per l'ulteriore sviluppo dei piccoli comuni intelligenti;

55. prende atto che le comunità rurali continuano a confrontarsi con le sfide riguardanti l'accesso ai servizi di base e alle opportunità economiche e sperimentano un certo grado di incoerenza per quanto riguarda la pianificazione relativa al divario tra zone rurali e urbane; sottolinea che gli investimenti nella tutela dell'ambiente, nelle infrastrutture rurali e nella sanità e nell'istruzione nelle zone rurali sono fondamentali per uno sviluppo rurale sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire criteri minimi di benessere che dovrebbero essere garantiti in relazione alla popolazione di determinate zone;

Primi passi per definire una visione e una strategia per le zone rurali

56. si rammarica della tardiva pubblicazione della comunicazione della Commissione, che ne ha impedito la piena integrazione negli strumenti legislativi e nella pianificazione dell'attuale quadro di programmazione; invita la Commissione a garantire che la dimensione territoriale rurale integrata e di tipo partecipativo sia adeguatamente affrontata da tutti gli Stati membri e a valutarne l'attuazione e l'impatto nei piani strategici della politica agricola comune, nei programmi della politica di coesione, nei programmi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e nei piani per la ripresa e la resilienza;

57. esorta gli Stati membri ad affrontare le sfide specifiche dei territori rurali e delle loro comunità in sede di attuazione degli attuali programmi del quadro finanziario pluriennale, fornendo e agevolando l'accesso agli investimenti necessari per l'inclusione sociale, le prestazioni economiche e ambientali e la creazione di posti di lavoro, al fine di promuovere la competitività, consentire una transizione verde e digitale giusta e aumentare l'attrattiva e la qualità della vita nelle zone rurali; invita la Commissione a monitorare gli indicatori nei programmi dell'UE e a valutarne l'allineamento con gli obiettivi della visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE;

58. accoglie con favore il piano REPowerEU, che può svolgere un ruolo chiave nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare di origine russa, e sottolinea le molteplici opportunità che potrebbero essere create per le zone rurali a tale riguardo; è tuttavia profondamente preoccupato per le proposte di aumentare in modo significativo la possibilità di trasferimento delle risorse dai fondi a gestione concorrente, in quanto potrebbero derivarne implicazioni negative per la pianificazione politica a medio e lungo termine verso una transizione verde e digitale equa, anche per le zone rurali;

(24) <https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/?lang=it>

Martedì 13 dicembre 2022

59. invita gli Stati membri a utilizzare efficacemente le varie opportunità di finanziamento anche al fine di migliorare le prospettive delle PMI, dato il loro ruolo importante nella creazione di posti di lavoro nelle zone rurali, e invita la Commissione a monitorare e valutare se il suo sostegno raggiunge le zone rurali e apporta benefici alle loro comunità; evidenzia l'importanza di sostenere l'imprenditorialità, l'economia sociale e l'innovazione sociale, compresa l'economia d'argento, specie nel contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

60. invita gli Stati membri a utilizzare meglio tutti gli strumenti a disposizione per sostenere le zone rurali, tra cui gli incentivi fiscali a persone e imprese intenzionate a stabilirsi nelle zone rurali, con l'obiettivo di agevolare la creazione di posti di lavoro e incentivare l'insediamento di nuovi residenti, nonché a incoraggiare le aziende private a promuovere il lavoro a distanza, nell'intento di combattere attivamente lo spopolamento; invita la Commissione a prendere in considerazione altre possibilità di sostegno nel quadro degli aiuti di Stato nelle zone rurali a bassissima densità demografica;

61. si rammarica del persistere di ostacoli all'approccio plurifondo, a dispetto del suo valore, i quali intralciano l'adozione di approcci integrativi nelle zone rurali, e chiede orientamenti chiari per l'attuazione di tale approccio; invita la Commissione a presentare all'inizio del 2023 una proposta legislativa che estenda la possibilità dell'approccio del «fondo capofila» agli interventi cofinanziati da più di un fondo a gestione concorrente, nonché a semplificare ulteriormente tale approccio specificando che le norme del fondo capofila si applicano nella loro interezza; invita la Commissione, in parallelo, a esplorare alternative agli approcci plurifondo per lo sviluppo territoriale integrato;

62. invita la Commissione a migliorare le sinergie e il coordinamento tra gli strumenti di finanziamento dell'UE quali la politica di coesione, la PAC e lo strumento per la ripresa NextGenerationEU, nonché con gli strumenti nazionali, per il successo dello sviluppo rurale nell'UE; esorta la Commissione a presentare all'inizio del 2023 una proposta legislativa mirata per consentire il trasferimento di risorse tra tutti i fondi in regime di gestione concorrente quando si tratta di sostenere le strategie territoriali rurali e rafforzare le sinergie tra fondi e programmi;

63. invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire un'ulteriore semplificazione e a ridurre gli oneri amministrativi, in particolare coordinando le rispettive amministrazioni interne per evitare la duplicazione dei compiti, in particolare per i progetti più piccoli e il microfinanziamento, che sono fondamentali per le zone rurali; osserva che alcune zone rurali non sono in grado di beneficiare delle opportunità di finanziamento disponibili a causa della mancanza di informazioni e di problemi di capacità e necessitano di sostegno per porre rimedio a tale situazione; ritiene che l'applicazione di opzioni di costo semplificate sia una misura efficace per conseguire la semplificazione amministrativa;

64. sottolinea il ruolo che devono svolgere tutte le politiche e tutti i fondi dell'Unione, sia a gestione concorrente che a gestione diretta, per sostenere le zone rurali integrando una dimensione rurale nella concezione delle misure e degli interventi, e sottolinea la necessità di coerenza delle politiche; invita la Commissione a mettere a punto un meccanismo per valutare e monitorare il contributo di ciascun fondo alle zone rurali;

65. chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 174 TFUE e di provvedere affinché tutte le politiche dell'Unione applichino il principio di «non nuocere alla coesione», soprattutto nelle zone rurali;

66. ricorda che la politica di coesione dell'UE, che mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, è di vitale importanza per le zone rurali, specialmente per quelle che richiedono un'attenzione particolare; osserva che, conformemente alle disposizioni della politica di coesione, l'UE deve prestare particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate;

67. sottolinea le conclusioni dello studio della Commissione sull'efficacia dell'iniziativa LEADER nel fornire soluzioni per far fronte alle sfide economiche, sociali e di sviluppo, cogliere le opportunità a livello locale e contribuire allo sviluppo rurale sostenibile;

68. invita gli Stati membri a sostenere il CLLD, compresa l'iniziativa LEADER, incoraggiando la partecipazione ai gruppi di azione locale e, al contempo, facilitando e promuovendo gli approcci plurifondo e garantendo un'effettiva autonomia dei gruppi di azione locale in termini di composizione e processo decisionale; ritiene che un'assegnazione significativa di aiuti al CLLD nell'ambito di tutti i fondi pertinenti a livello dell'Unione, come quelli previsti a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), contribuirebbe a strategie integrate più forti e a uno sviluppo territoriale più sostenibile e resiliente;

Martedì 13 dicembre 2022***Principio di partenariato, governance ed emancipazione delle zone rurali***

69. sottolinea che l'emancipazione delle comunità rurali, in particolare nelle zone più remote, insulari e scarsamente e meno popolate, promuoverà l'incremento della coesione sociale, dell'innovazione e dell'imprenditorialità nonché il rafforzamento del senso di appartenenza e identità, e che renderà necessari maggiori sforzi di sviluppo delle capacità per la creazione e l'attuazione di progetti; sottolinea che le comunità rurali sono fondamentali per la coesione dell'UE e dovrebbero pertanto essere sostenute per incoraggiare uno sviluppo socioeconomico equilibrato; ricorda la natura specifica delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e sottolinea che le zone rurali nelle regioni ultraperiferiche sono soggette a vincoli supplementari, anche a tale riguardo;

70. chiede l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, con politiche maggiormente basate sulla comunità, decentrate e dal basso verso l'alto e misure di sostegno che coinvolgano gli attori locali, compresi gli agricoltori e le organizzazioni locali, le autorità e la società civile, e insiste pertanto sul fatto che essi devono svolgere un ruolo attivo, dal processo decisionale fino all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche, al fine di individuare al meglio le esigenze di ciascun territorio;

71. osserva che, sebbene la legislazione dell'UE preveda approcci e partenariati improntati alla governance multilivello, in alcuni Stati membri vi sono resistenze quando si tratta di applicarli in modo significativo; invita gli Stati membri a sostenere tali approcci assegnando le responsabilità al livello di governance locale appropriato e garantendo la titolarità politica e un forte coordinamento delle politiche e degli investimenti a tutti i livelli di governance; invita la Commissione a mantenere un dialogo diretto e strutturato con i diversi livelli di governance coinvolti nella gestione delle politiche dell'UE che hanno un forte impatto sulle zone rurali;

Plasmare il futuro dopo il 2027

72. prende atto dell'intenzione della Commissione di fare il punto, entro la metà del 2023, delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per le zone rurali e di elaborare una relazione pubblica su tale base all'inizio del 2024; ritiene che tale valutazione potrebbe svolgere un ruolo centrale, in particolare individuando i settori in cui sono ancora necessari un sostegno e un finanziamento rafforzati, e potrebbe spianare la strada a una strategia rurale a partire dal riesame intermedio e a un piano d'azione rurale nel periodo di programmazione 2028-2034; invita pertanto la Commissione a coinvolgere direttamente tutte le parti interessate e le autorità di gestione pertinenti in tale valutazione;

73. invita la Commissione a esplorare strategie e approcci politici alternativi per l'articolazione dei finanziamenti nel prossimo periodo di programmazione, anche esaminando l'opzione di un'unica strategia nazionale, in coordinamento con le autorità regionali e locali, e di un unico regolamento per tutti i fondi a gestione concorrente, nonché di nuove modalità per rafforzare il principio di partenariato e gli approcci di governance multilivello, promuovendo uno sviluppo territoriale realmente integrato nelle zone rurali;

74. chiede di prevedere una forte dimensione rurale nei futuri regolamenti sulla politica di coesione, che dovrebbero prevedere finanziamenti dedicati a tal fine; propone che la Commissione avvii uno studio, a seguito di una consultazione pubblica, sulla possibilità di destinare alle zone rurali una quota del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, oltre ad altri investimenti vantaggiosi, con particolare attenzione alle regioni con specificità geografiche, quali zone montuose, remote, insulari e ultraperiferiche;

75. ricorda che il futuro e la prosperità delle zone rurali rivestono la massima importanza per la sicurezza, l'autonomia e la resilienza alimentari dell'Europa, nonché per un mix energetico sostenibile che contribuisca all'indipendenza energetica dell'UE, come è stato chiaramente dimostrato dalla recente pandemia di COVID-19 e dall'invasione russa dell'Ucraina; sottolinea che i sistemi agroalimentari hanno consentito un accesso continuo ad alimenti di qualità durante tali crisi, aprendo nel contempo nuove opportunità per accorciare le catene di approvvigionamento alimentare e per produrre localmente alimenti e mangimi, in particolare per quanto riguarda le colture proteiche;

76. chiede che la visione a lungo termine dia luogo a una vera e propria strategia rurale concreta e misurabile a livello dell'UE, che comprenda un dialogo strategico di cooperazione con le zone urbane, e che si provveda al coordinamento del contributo di tutti i fondi e tutte le politiche dell'UE alle zone rurali; sottolinea che tale strategia deve essere pienamente integrata nei futuri periodi di programmazione; invita tutti gli Stati membri a elaborare strategie rurali a livello nazionale e regionale, che definiscano le modalità e i mezzi necessari per far fronte ai problemi delle zone rurali;

77. invita la Commissione a valutare tempestivamente il potenziale impatto del distacco del FEASR dalle disposizioni comuni per i fondi a gestione concorrente, contenute nel regolamento (UE) 2021/1060, sullo sviluppo di approcci territoriali integrati nelle zone rurali, nonché a valutare gli approcci olistici necessari per lo sviluppo rurale e a trarre insegnamenti per i prossimi periodi di programmazione per quanto concerne la loro eventuale integrazione;

Martedì 13 dicembre 2022

Le zone rurali al di fuori dell'UE

78. ritiene che l'UE abbia un forte interesse a costruire partenariati non soltanto a livello transfrontaliero, ma anche oltre le sue frontiere, allo scopo di promuovere società ed economie rurali più prospere con vantaggi reciproci a lungo termine; sottolinea che in tale processo non solo sono importanti la cooperazione e la condivisione delle conoscenze, ma devono anche essere garantite condizioni di parità;

79. sottolinea l'importanza dei legami strategici di cooperazione tra l'Africa, l'America latina e l'Europa, sulla base dei progressi compiuti nell'ambito del programma d'azione per la trasformazione rurale Africa-Europa, che definisce iniziative volte a rafforzare in modo sostenibile il settore agroalimentare e i territori rurali dell'Africa; sottolinea, a tale proposito, che rimarrà vigile di fronte al ruolo mutevole e alla crescente influenza strategica della Cina sul continente africano, coerentemente alla sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina (25);

80. sottolinea l'importanza di imparare gli uni dagli altri e di sfruttare il potenziale delle storie di successo di alcune zone rurali; chiede, a tal fine, ulteriori possibilità di scambio e l'istituzione di piattaforme nelle zone rurali e tra di esse per promuovere la coesione, la solidarietà e gli scambi a livello dell'UE.

o

o o

81. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(25) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 40.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0437

Piano d'azione per promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero e su lunga distanza di passeggeri

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul piano d'azione per promuovere il trasporto ferroviario transfrontaliero e su lunga di distanza di passeggeri (2022/2022(INI))

(2023/C 177/05)

Il Parlamento europeo,

- visti il Green Deal e il successivo pacchetto «Pronti per il 55 %»,
- visto il quarto pacchetto ferroviario,
- visto il Libro bianco dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),
- visto il Libro verde della Commissione del 1995 dal titolo «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti — Strategie d'intervento per l'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti nell'Unione europea» (COM(1995)0691),
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ⁽¹⁾ (atto europeo sull'accessibilità),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020, dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789),
- vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE ⁽³⁾ (regolamento TEN-T),
- vista la direttiva (UE) 2021/1187, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sulla revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 dal titolo «Sicurezza delle ferrovie e i sistemi di segnalamento: valutazione dello stato di avanzamento del piano di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)» ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa»,
- vista la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ⁽⁸⁾ (regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario),

⁽¹⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 20.7.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1.

Martedì 13 dicembre 2022

- visto lo studio della Commissione dell'ottobre 2021 dal titolo «Long distance cross-border passenger rail Services» (Servizi ferroviari transfrontalieri per passeggeri su lunga distanza),
- visto l'articolo 54 del regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0242/2022),
- A. considerando che la nuova strategia per una mobilità sostenibile e intelligente si prefigge il traguardo di raddoppiare il traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030 e di triplicarlo entro il 2050;
- B. considerando che il volume di passeggeri dell'alta velocità ferroviaria è quasi raddoppiato tra il 2001 e il 2018, a riprova dell'esistenza di una domanda di alta velocità ferroviaria ogni volta che viene offerta ⁽⁹⁾;
- C. considerando che gli aeroporti dell'UE stanno registrando un aumento significativo dei ritardi ⁽¹⁰⁾; che è stata prevista una significativa carenza di capacità (per circa 1,5 milioni di voli entro il 2040) in assenza di misure correttive incisive ⁽¹¹⁾; che la congestione stradale costa all'UE circa 110 miliardi di EUR all'anno (1 % del PIL dell'UE) ⁽¹²⁾;
- D. considerando che l'alta velocità ferroviaria apporta molteplici benefici, come la riduzione degli incidenti mortali, della congestione e delle emissioni, e ha un impatto economico positivo migliorando l'accessibilità, riducendo i tempi di percorrenza e creando opportunità di lavoro;
- E. considerando che sono state prese importanti misure legislative per il completamento dello spazio ferroviario europeo unico;
- F. considerando che il finanziamento dell'ERTMS di terra e di bordo svolge un ruolo fondamentale per garantire un maggior tasso di diffusione e un aumento della sicurezza e dell'interoperabilità in tutta la TEN-T, promuovendo nel contempo la realizzazione di uno spazio ferroviario europeo realmente interoperabile;
- G. considerando che il completamento della TEN-T — mantenendo al contempo la capacità di sviluppare reti secondarie — è fondamentale per progredire verso modi di trasporto più sostenibili, in particolare il trasporto ferroviario, e per aumentare la connettività multimodale tra città, regioni, aree periferiche e isole dell'UE;
- H. considerando che persistono ancora barriere tecnologiche all'interoperabilità dei treni tra i paesi dell'UE;
- I. considerando che l'emissione di biglietti multimodali intelligenti è uno strumento fondamentale per incoraggiare un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario e multimodale sostenibile; che la rete e le stazioni ferroviarie possono svolgere un ruolo chiave nell'integrazione di altri modi di trasporto nel collegamento primo/ultimo miglio;
- J. considerando che l'Anno europeo delle ferrovie 2021 ha rappresentato un'opportunità per promuovere una transizione verso l'obiettivo di rendere il trasporto ferroviario la spina dorsale del trasporto passeggeri in tutta l'Unione, di servire meglio i cittadini e di migliorare lo sviluppo della rete TEN-T negli Stati membri;
- K. considerando che l'Anno europeo dei giovani 2022 è un'opportunità per rafforzare questo slancio con azioni rivolte ai giovani;
- L. considerando che attualmente i nodi urbani non sono sufficientemente integrati nell'attuale rete TEN-T; che manca un numero significativo di infrastrutture dell'ultimo miglio per il trasporto merci e i collegamenti multimodali per i passeggeri;
1. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e sostiene gli obiettivi proposti per rendere il trasporto ferroviario più attraente, competitivo ed efficiente;

⁽⁹⁾ Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti, *EU transport in figures: statistical pocketbook 2021*, Ufficio delle pubblicazioni, 2021.

⁽¹⁰⁾ <https://www.eurocontrol.int/press-release/european-aviation-facing-serious-capacity-challenges-now-and-future>

⁽¹¹⁾ <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-01/eurocontrol-nm-user-forum-2020-airport-perspective-schiphol.pdf>

⁽¹²⁾ https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/ap19_07/ap_urban_mobility_en.pdf

Martedì 13 dicembre 2022

2. si compiace dei principali obiettivi perseguiti nell'ambito del piano d'azione, in particolare:
- a) riconoscere il ruolo cruciale della ferrovia nella decarbonizzazione della mobilità nell'UE e adottare iniziative per consentire allo «spazio ferroviario europeo unico» di diventare il prerequisito per il necessario trasferimento modale⁽¹³⁾;
 - b) favorire la creazione di uno spazio ferroviario europeo unico, che contribuirà a migliorare il mercato interno dell'UE, a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini europei e a promuovere la coesione socioeconomica dell'Unione;
 - c) promuovere la connettività in tutta Europa, comprese le zone rurali, le regioni remote, le isole, le zone montane e le zone meno popolate;
 - d) rafforzare la connettività con i paesi dell'allargamento e del partenariato orientale, in particolare l'Ucraina e la Moldova;
 - e) migliorare l'efficienza e garantire un'elevata qualità dei servizi di trasporto, offrendo nel contempo una capacità di trasporto sufficiente e riducendo i tempi di viaggio con tariffe adeguate;
 - f) garantire una concorrenza leale tra gli operatori ferroviari e stabilire condizioni di parità e complementarità tra i modi di trasporto;
 - g) assicurare lo stesso livello di tutela in tutti i vari modi di trasporto e l'ulteriore rafforzamento dei diritti dei passeggeri, che renderanno il trasporto ferroviario più attraente, in particolare il trasporto per i giovani, e garantiranno la parità di accesso per tutti, attuando pienamente l'atto europeo sull'accessibilità;
 - h) garantire e promuovere la formazione, il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la certificazione dei macchinisti e del personale ferroviario in linea con le esigenze future;
 - i) creare un quadro di riferimento che apra la strada a un aumento degli investimenti in servizi ferroviari competitivi per passeggeri su lunga distanza;

3. accoglie con favore l'istituzione di servizi pilota transfrontalieri e invita la Commissione a individuare quanto prima le risorse per tale finalità e un calendario chiaro, con tappe e obiettivi adeguati;

Migliore attuazione dell'acquis ferroviario dell'Unione e accelerazione dell'interoperabilità

4. si compiace dell'accelerazione dei lavori volti a garantire la piena attuazione del quarto pacchetto ferroviario e delle specifiche tecniche di interoperabilità;

5. sottolinea che la piena attuazione dell'ERTMS, attraverso la realizzazione degli obiettivi della proposta legislativa rivista per il regolamento TEN-T, contribuirà a creare uno spazio ferroviario europeo unico digitale, garantendo l'aumento della capacità della rete e l'ulteriore sviluppo di servizi di trasporto ferroviario sicuri, veloci ed efficienti per i collegamenti a lunga distanza e transfrontalieri;

6. evidenzia che la promozione del trasporto ferroviario a lunga distanza deve essere accompagnata da un'integrazione nelle diverse reti ferroviarie interregionali, regionali, urbane e periurbane, nonché con altri modi di trasporto e con la TEN-T, migliorando così la mobilità da porta a porta; sottolinea che ciò sarà fondamentale per rendere i servizi di trasporto ferroviario e multimodale di passeggeri più attraenti;

7. sottolinea l'importanza di accelerare la costruzione di nuove linee ferroviarie e di promuovere ulteriormente il completamento dei progetti infrastrutturali, compresi i ponti che collegano le isole alla terraferma, al fine di chiudere i collegamenti attualmente esistenti e migliorare l'integrazione delle isole con le autostrade del mare;

8. valuta positivamente la proposta della Commissione di accelerare l'implementazione dell'ERTMS nella revisione del regolamento TEN-T, fissando nel contempo una scadenza per la disattivazione dei sistemi preesistenti di classe B;

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo (COM(2019)0640).

Martedì 13 dicembre 2022

9. sottolinea inoltre che la prevedibilità normativa, anche per le specifiche tecniche per l'interoperabilità, è essenziale per promuovere gli investimenti necessari da parte di portatori di interessi pubblici e privati, per raggiungere gli obiettivi di diffusione dell'ERTMS e l'interoperabilità a livello dell'UE e nazionale;

10. sottolinea l'importanza di garantire l'implementazione sincronizzata dei sistemi di terra e delle unità di bordo e la necessità di migliorare la governance dell'ERTMS per garantire tale implementazione sincronizzata a livello sia nazionale che dell'UE, anche razionalizzando e accelerando le procedure;

11. sottolinea la necessità di garantire finanziamenti e fondi rapidi, sufficienti ed efficienti per sostenere gli investimenti, che dovrebbero coinvolgere le autorità competenti, che consentiranno la più rapida attuazione possibile delle unità ERTMS di bordo e di altre norme STI⁽¹⁴⁾ nei servizi pubblici;

12. elogia il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), che è uno dei pilastri della politica ferroviaria dell'Unione europea; sottolinea che l'ERA deve essere adeguatamente finanziata per poter sostenere gli obiettivi di completamento della TEN-T, in particolare per quanto riguarda le tratte transfrontaliere;

13. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative adeguate per migliorare ulteriormente l'attrattiva degli investimenti nell'ERTMS;

14. invita a compiere sforzi per estendere a livello dell'UE gli orari coordinati già introdotti in alcuni Stati membri, al fine di agevolare viaggi facili e agevoli per tutti i cittadini dell'UE attraverso le frontiere;

Potenziamento dell'infrastruttura per il trasporto ferroviario di passeggeri

15. ritiene che il completamento puntuale entro il 2030 dei corridoi della rete centrale TEN-T senza soluzione di continuità sarà un primo passo verso una ulteriore integrazione della rete, sia imperativo e debba comportare l'eliminazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, unitamente al completamento delle tratte transfrontaliere; sostiene il completamento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità previsti nella rete centrale ampliata entro il 2040; ritiene che debbano essere indirizzati investimenti prioritari anche allo sviluppo di collegamenti ferroviari transfrontalieri ad alta velocità su lunga distanza, soprattutto nelle zone in cui attualmente mancano infrastrutture ferroviarie per l'alta velocità; sottolinea, nel contesto della revisione degli orientamenti TEN-T, l'importanza di collegare le capitali dell'UE mediante servizi ferroviari ad alta velocità efficienti e a prezzi accessibili e di migliorare la qualità delle infrastrutture; sottolinea che le nuove linee ad alta velocità rappresentano un efficace strumento per aumentare la competitività del trasporto ferroviario;

16. sottolinea l'estrema importanza di costruire nuove infrastrutture per soddisfare la domanda di trasporti ferroviari ad alta velocità; ricorda che il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030 richiederà un aumento di almeno il 75 % dell'attuale lunghezza della rete, che è di 11 526 km⁽¹⁵⁾;

17. sottolinea il ruolo delle TEN-T, di collegamenti ferroviari di qualità e di trasporto multimodale nel sostenere la crescita economica e l'inclusività soprattutto nelle regioni isolate e nelle aree con un notevole divario strutturale; invita pertanto la Commissione ad adottare azioni e progetti a sostegno dell'aumento della connettività del trasporto multimodale locale ferroviario e sostenibile nelle zone periferiche e costiere con margini di sviluppo inferiori;

18. si rammarica per i limitati fondi UE disponibili attraverso il meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027 (MCE II), che copre solo circa il 5 % dell'investimento totale necessario per completare la rete centrale TEN-T⁽¹⁶⁾;

⁽¹⁴⁾ Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) definiscono le norme tecniche e operative per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Le STI per il sottosistema «Applicazioni telematiche» riguarda le applicazioni per i servizi ai passeggeri, compresi i sistemi che forniscono informazioni ai passeggeri prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione e pagamento, la gestione dei bagagli e la gestione delle coincidenze tra i treni e con altri modi di trasporto.

⁽¹⁵⁾ Scheda informativa della Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) «A TEN-T to make modal shift and the European Green Deal a reality,» Bruxelles, dicembre 2021.

⁽¹⁶⁾ Ibidem.

Martedì 13 dicembre 2022

19. sottolinea la necessità di migliorare l'utilizzo dei fondi dell'UE al di là del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dei fondi di coesione, compresi l'MCE, NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) o i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), per garantire ingenti investimenti di alta qualità in infrastrutture di trasporto sostenibili ed efficienti, compresi collegamenti ferroviari ad alta velocità mancanti;

20. sottolinea che, dato che attualmente solo il 44 % degli abitanti delle zone di frontiera dell'UE ha accesso ai servizi ferroviari⁽¹⁷⁾ e che spesso non esistono soluzioni adeguate di trasporto multimodale, affinché la TEN-T possa svolgere il suo ruolo nel promuovere la coesione socioeconomica e territoriale nel mercato interno dell'UE, è necessaria una connettività intelligente alla rete centrale TEN-T e occorre sviluppare un'ulteriore integrazione delle diverse reti nazionali, comprese le zone rurali, remote, insulari, periferiche e altre zone svantaggiate, al fine di promuoverne lo sviluppo socioeconomico;

21. sottolinea l'importanza dei collegamenti ferroviari transfrontalieri con la regione dei Balcani occidentali, l'Ucraina e la Moldova; osserva che un meccanismo efficace e rapido di attraversamento delle frontiere alle frontiere esterne dell'UE è fondamentale per garantire una connettività senza soluzione di continuità del trasporto ferroviario di passeggeri tra l'UE e i paesi dell'allargamento e del partenariato orientale;

22. accoglie con favore le promettenti alternative offerte dai treni a celle a idrogeno e a batteria se l'elettrificazione di una tratta ferroviaria non è possibile;

23. sostiene l'accento posto dalla Commissione sul completamento dei poli multimodali del primo/ultimo miglio nei nodi urbani, rafforzando in tal modo la connettività ferroviaria con il trasporto aereo, marittimo e stradale; ricorda tuttavia che i nodi urbani minori e meno popolati dovrebbero disporre di collegamenti efficienti con hub e terminal multimodali situati a distanze ragionevoli;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il ruolo strategico delle stazioni ferroviarie nell'ambito di un sistema di mobilità integrato e sostenibile, in particolare sostenendo la modernizzazione delle piccole stazioni;

25. accoglie con favore il rafforzamento del ruolo dell'ERA nella certificazione e nell'autorizzazione del materiale rotabile al fine di garantire processi fluidi e tempestivi, in particolare per i collegamenti transfrontalieri, nonché nel consolidamento e nella riduzione del numero di norme nazionali; incoraggia inoltre sia l'ERA che gli Stati membri ad accelerare la loro cooperazione sulle specifiche del materiale rotabile idoneo a circolare ovunque;

Sufficiente disponibilità di materiale rotabile

26. chiede che le norme in materia di aiuti di Stato sul finanziamento pubblico del materiale rotabile interoperabile per il trasporto transfrontaliero e i relativi impianti di servizio, nonché per i servizi di infrastruttura ferroviaria, siano chiarite e semplificate nelle linee guida rivedute sulle ferrovie, compresi gli strumenti disponibili per il finanziamento di tali veicoli e l'attuazione del protocollo ferroviario di Lussemburgo;

27. invita le compagnie ferroviarie a pianificare ordini sufficienti di materiale rotabile ad alta velocità, in linea con gli obiettivi della Commissione di raddoppiare l'alta velocità entro il 2040; sottolinea altresì che il materiale rotabile per i servizi ferroviari notturni necessita di una pianificazione tempestiva al fine di favorire la rinascita dei treni notturni; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di garantire una disponibilità sufficiente di materiale rotabile per l'imminente ripristino dei collegamenti ferroviari regionali transfrontalieri;

28. sostiene che alla maggiore sicurezza dei binari dovrebbe corrispondere un livello equivalente di sicurezza tecnologica e meccanica dei convogli quotidianamente in uso per il trasporto di persone e di merci;

29. incoraggia la Commissione, alla luce delle sue intenzioni dichiarate, a studiare e valutare ulteriormente la possibilità di istituire un pool europeo per il materiale rotabile e a proseguire le discussioni sulle relative modalità di attuazione con la BEI;

30. pone l'accento sulla necessità di requisiti e specifiche chiari per l'interoperabilità e di ulteriori investimenti nel materiale rotabile;

31. sottolinea che tali investimenti sono particolarmente importanti se il materiale rotabile viene dotato a posteriori di applicazioni multisistema necessarie per consentire operazioni transfrontaliere e internazionali in più di un paese;

⁽¹⁷⁾ Medeiros, E. et al., «Boosting cross-border regions through better cross-border transport services. The European case,» *Case Studies on Transport Policy*, 9 (2021), marzo 2021.

Martedì 13 dicembre 2022

32. deplora che l'elaborazione delle specifiche relative al materiale rotabile idoneo a circolare ovunque sia stata rimandata alla prossima revisione della STI, comportando un ritardo di tre anni; esorta gli Stati membri a dare priorità alla cooperazione con l'ERA al fine di dare un impulso all'elaborazione delle specifiche del materiale rotabile idoneo a circolare ovunque;

33. ricorda che la piattaforma d'investimento per un trasporto ferroviario verde, lanciata di recente dalla BEI, è un'iniziativa fondamentale per sostenere e incentivare gli investimenti pubblici e privati nei progetti ferroviari; incoraggia gli operatori ferroviari, i gestori delle infrastrutture, le autorità dei trasporti e altri portatori di interessi ad accedere alla piattaforma al fine di rispondere a specifiche esigenze del mercato;

34. chiede iniziative innovative a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microimprese; sottolinea l'importanza di tenere conto delle esigenze locali, regionali e nazionali al fine di rafforzare e stimolare il contesto imprenditoriale delle PMI e collegarlo alla nuova politica industriale a livello di UE;

35. invita la Commissione a monitorare l'introduzione di carrozze per biciclette nei treni passeggeri transfrontalieri, come previsto dal regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Adeguare la formazione e la certificazione dei macchinisti e del personale ferroviario alle esigenze future

36. sottolinea che la mancanza di armonizzazione della certificazione dei macchinisti può ostacolare la loro mobilità tra gli Stati membri e lo sviluppo dei servizi di trasporto passeggeri a lunga distanza, in particolare nelle tratte transfrontaliere;

37. prende atto dell'importanza della questione linguistica per i macchinisti impegnati nei viaggi transfrontalieri e invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di strumenti linguistici digitali come soluzione economicamente accessibile per contribuire a superare le barriere linguistiche e colmare le lacune esistenti;

38. evidenzia inoltre la necessità di promuovere un'unica lingua di lavoro a livello di UE, vale a dire l'inglese, per i macchinisti che effettuano collegamenti ferroviari transfrontalieri e a lunga distanza per il trasporto passeggeri e che non parlano le lingue degli Stati membri attraversati durante il viaggio;

39. sostiene la formazione linguistica del personale ferroviario al fine di garantire che possa fornire un servizio adeguato a tutti i viaggiatori;

40. sottolinea l'importanza di una chiara strategia europea in materia di competenze, al fine di eliminare le persistenti barriere tecniche e operative che ostacolano il traffico transfrontaliero;

41. evidenzia l'importanza della nuova strategia industriale per l'Europa nel sostenere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei macchinisti, in particolare per quanto riguarda le nuove competenze digitali; insiste inoltre sull'importanza di garantire tassi di occupazione e pari opportunità per tutti;

42. ricorda che la direttiva (UE) 2016/798⁽¹⁸⁾ sulla sicurezza delle ferrovie prevede la certificazione specifica del personale di accompagnamento; ritiene che il personale qualificato sia necessario non solo per migliorare il servizio ferroviario, ma soprattutto per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario in ogni suo aspetto;

43. chiede ulteriori iniziative per incoraggiare le donne a svolgere professioni nel settore ferroviario;

44. chiede ulteriori iniziative per dotare i giovani e la forza lavoro delle PMI delle competenze e conoscenze pertinenti;

Uso più efficiente delle reti

45. evidenzia l'importanza di garantire un migliore utilizzo della rete, in particolare lungo la TEN-T, e chiede misure atte ad agevolare il flusso dei passeggeri, compresa la creazione di nodi di transito e terminali lungo le rotte ad alta velocità, e ad accrescere l'attrattiva dei treni notturni; sottolinea che tali misure richiedono una stretta cooperazione sulle linee a traffico misto nella progettazione degli accordi per il trasporto di passeggeri e merci, al fine di evitare strozzature e congestione dei binari, che compromettono le prestazioni dell'intera rete;

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Martedì 13 dicembre 2022

46. sottolinea che la disponibilità di capacità e l'assenza di strozzature sono fondamentali per un uso efficiente della rete e per aumentare la quota modale del trasporto ferroviario;

47. incoraggia gli Stati membri a prevedere una prospettiva pluriennale nel finanziamento delle loro infrastrutture al fine di consentire la manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura pianificata e coordinata a livello internazionale, ridurre le restrizioni temporanee di capacità e migliorare l'affidabilità del trasporto ferroviario internazionale;

48. incoraggia la Commissione a utilizzare l'«indice di connettività» che sta attualmente sviluppando per individuare con precisione gli investimenti infrastrutturali necessari per garantire l'effetto di rete;

49. pone in rilievo il ruolo della digitalizzazione, la necessità di un'adeguata cibersicurezza e di un migliore coordinamento, in particolare per il traffico ferroviario transfrontaliero; sottolinea, a tale proposito, la necessità di un migliore coordinamento nelle modalità di gestione della capacità nelle reti degli Stati membri, al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità disponibile; chiede pertanto una maggiore armonizzazione delle procedure e dei criteri per la pianificazione e l'assegnazione delle capacità, nonché la piena interoperabilità degli strumenti digitali; invita la Commissione a prendere in considerazione la creazione di meccanismi di coordinamento per una migliore integrazione del traffico ferroviario transfrontaliero nel traffico nazionale e, pertanto, per una gestione più efficiente della capacità ferroviaria sia per i treni passeggeri che per i treni merci;

50. insiste sulla necessità di un'assegnazione più efficiente delle linee ferroviarie transfrontaliere;

Tariffazione adeguata per l'accesso alle linee ferroviarie

51. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti per la fissazione dei diritti di accesso alle linee ferroviarie e di incoraggiarne la riduzione in caso di creazione di servizi transfrontalieri nonché la trasparenza del calcolo;

52. ribadisce l'importanza dei diritti di accesso alle linee ferroviarie quale fattore decisivo che influenza il mercato ferroviario; invita la Commissione a proporre, nei prossimi orientamenti, raccomandazioni relative a diritti di accesso all'infrastruttura specifici per i treni notturni;

53. pone in rilievo l'importanza di tariffe eque e adeguate per l'accesso alle linee ferroviarie per tutti gli operatori, garantendo nel contempo parità di trattamento agli operatori storici e ai nuovi operatori e assicurando che le reti infrastrutturali siano debitamente finanziate;

54. evidenzia che i diritti di accesso alle linee ferroviarie rappresentano un flusso di entrate importante per i gestori delle infrastrutture e ricorda che uno dei calcoli di tali diritti si basa sulla carenza dovuta alla mancanza di una capacità infrastrutturale sufficiente ⁽¹⁹⁾;

Accesso agevole alla biglietteria e al sistema ferroviario

55. riconosce che per accrescere l'attrattiva dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza si rende necessario quanto segue:

a) migliore accessibilità del sistema di biglietteria intelligente per facilitare la pianificazione dei viaggi multimodali: i passeggeri dovrebbero avere un'esperienza di utilizzo fluida per quanto riguarda la ricerca, la selezione e l'acquisto dei servizi ferroviari con una vendita al dettaglio imparziale dei biglietti, il che significa che i biglietti di tutti gli operatori ferroviari sono acquistabili attraverso tutti i canali di vendita; al fine di conseguire un sistema di biglietteria senza discontinuità, dovrebbe essere presa in considerazione e promossa l'emissione di biglietti cumulativi che preveda sin dalla progettazione la possibilità di introdurre eventualmente l'emissione di biglietti multimodali;

b) protezione adeguata dei passeggeri in caso di ritardo o perdita di coincidenza: indipendentemente dal fatto che abbiano prenotato un biglietto cumulativo o biglietti separati, i passeggeri dovrebbero beneficiare perlomeno della prosecuzione del viaggio, che è un fattore chiave nella scelta del modo di trasporto;

56. invita a far sì che i biglietti ferroviari forniscano chiaramente le informazioni sull'impronta di CO₂ del viaggio prenotato, che sono già disponibili al pubblico (ad esempio su siti web come EcoPassenger), al fine di incoraggiare ulteriormente il trasferimento modale attraverso una pianificazione della mobilità ben informata;

⁽¹⁹⁾ Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, «Long distance cross-border passenger rail services: final report» (Servizi ferroviari transfrontalieri per passeggeri su lunga distanza: relazione finale), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Martedì 13 dicembre 2022

57. attende con interesse l'imminente proposta della Commissione sui servizi di mobilità digitale multimodale, che mira a migliorare ulteriormente l'accesso, la disponibilità e lo scambio dei dati di viaggio e a facilitare la conclusione di accordi commerciali equi in cui entrambi i principi sono essenziali per tutti i partecipanti al mercato; evidenzia la necessità di una cooperazione tra le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti al fine di migliorarne la distribuzione, stabilendo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per lo scambio di dati attraverso formati leggibili meccanicamente sulla base di standard aperti, tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) con disposizioni specifiche per perturbazioni e/o cancellazioni del servizio;

58. pone in risalto l'importanza di garantire prezzi dei biglietti equi, facilmente accessibili, abbordabili e vantaggiosi per tutte le categorie di passeggeri, comprese quelle più vulnerabili, nonché l'accessibilità alle piattaforme e ai fornitori di biglietti, in particolare per i passeggeri anziani e le persone a mobilità ridotta;

59. evidenzia la necessità di un approccio globale con chiare tappe di attuazione al fine di agevolare l'accesso ai collegamenti multimodali, in base a soluzioni interoperabili e adatte allo scopo;

60. invita la Commissione a continuare a monitorare il rispetto del nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Parità di condizioni con altri modi di trasporto

61. ritiene che occorra esplorare tutte le vie possibili per garantire condizioni di parità con altri modi di trasporto; accoglie con favore l'annuncio della Commissione secondo cui valuterà un'esenzione IVA a livello di UE per i servizi ferroviari internazionali nonché la revisione e la semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

62. sottolinea che i passeggeri dovrebbero disporre di informazioni trasparenti per compiere scelte più sostenibili e che l'iniziativa «CountEmission EU» potrebbe contribuire a stabilire un quadro di riferimento per i confronti delle emissioni;

63. invita gli Stati membri a ottimizzare l'uso dei fondi pubblici al fine di migliorare i trasporti pubblici, come i servizi ferroviari, che consentono di trasportare un gran numero di passeggeri e di soddisfare la domanda di trasporto in costante crescita;

Obblighi di servizio pubblico per promuovere un trasporto collettivo transfrontaliero e/o multimodale sostenibile

64. pone in rilievo il ruolo fondamentale del trasporto ferroviario nel mantenere il funzionamento dei trasporti anche in situazioni di crisi, consentendo enormi flussi di passeggeri in tempi brevi;

65. sottolinea che i contratti di servizio pubblico, a complemento di un chiaro miglioramento di un quadro di mercato non discriminatorio per i servizi commerciali, possono svolgere un ruolo chiave nel promuovere la continuità dei servizi transfrontalieri per i cittadini europei e nel migliorare i collegamenti verso destinazioni interessanti, come le destinazioni turistiche e storiche, fornendo servizi ferroviari che contribuiscono a mantenere una rete ferroviaria densa, regolare, affidabile e di qualità, anche verso destinazioni meno attraenti;

66. ritiene che gli obblighi di servizio pubblico, a complemento di un quadro di mercato migliore ed equo, possano promuovere l'uso del trasporto ferroviario, anche nel trasporto passeggeri a lunga distanza, in particolare in caso di carenze del mercato nelle tratte transfrontaliere, specie di ultimo miglio, eventualmente in combinazione con altri segmenti redditizi della rete;

Rafforzamento del ruolo dei giovani

67. invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere lo slancio dell'Anno europeo delle ferrovie 2021 nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani 2022, incoraggiando i giovani a viaggiare in treno e attrandoli verso le professioni del settore ferroviario, che si trova ad affrontare una carenza di competenze dovuta all'innovazione e alla digitalizzazione, al fine di garantire livelli retributivi e condizioni di lavoro adeguati;

68. ritiene che un'unica rete ferroviaria europea ad alta velocità sia importante per collegare le persone, compresi i giovani; sostiene che l'accesso all'istruzione e all'occupazione migliorerà la coesione in Europa;

Martedì 13 dicembre 2022

69. accoglie con favore le iniziative previste dalla Commissione per facilitare la fornitura di servizi ferroviari notturni transfrontalieri e incoraggia le imprese ferroviarie a realizzare appieno il potenziale dei treni notturni;

o

o o

70. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0438

Divario digitale: le differenze sociali create dalla digitalizzazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul divario digitale: le differenze sociali create dalla digitalizzazione (2022/2810(RSP))

(2023/C 177/06)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26, 36, l'articolo 67, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 3, gli articoli 153 e 165, l'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 174,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 8, 11, 21, 26, 34, 38 e 52,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 14,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 3, 17 e 20,
- vista la definizione di «divario digitale» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che si richiama al divario tra individui, famiglie, imprese e zone geografiche a diversi livelli socioeconomici per quanto riguarda sia le loro possibilità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sia il loro utilizzo di Internet per un'ampia gamma di attività⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁽³⁾ (PSD2),
- vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici⁽⁴⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri⁽⁵⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi⁽⁶⁾,
- visto lo studio 2020 della Banca centrale europea (BCE) sulle consuetudini di pagamento dei consumatori della zona euro (SPACE),
- visto l'articolo nel numero 5 del 2022 del Bollettino economico della BCE dal titolo «Guaranteeing freedom of payment choice: access to cash in the euro area» (Garantire la libertà di scelta di pagamento: accesso al contante nella zona euro),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: l'approccio dell'Europa al decennio digitale» (COM(2021)0118),

⁽¹⁾ OCSE, «Understanding the Digital Divide», 2001.

⁽²⁾ GU C 289 del 9.8.2016, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

Martedì 13 dicembre 2022

- vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (COM(2021)0574),
 - vista la relazione del maggio 2022 sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa,
 - viste le deliberazioni sulla petizione n. 1123/2021 in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 17 maggio 2022,
 - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (7),
 - visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il cui conseguimento richiederà la riduzione del divario digitale,
 - visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto una petizione in cui si esprime giustificabile preoccupazione per l'impossibilità di accedere ai servizi bancari di base, quali la conferma di un pagamento o l'accesso a un conto bancario personale, senza disporre di un telefono cellulare, nonostante non vi sia alcun obbligo giuridico di possedere tale dispositivo; che esiste un divario tra chi utilizza sempre più strumenti di pagamento digitali e chi non può o è riluttante a utilizzarli; che la petizione in oggetto solleva la questione più ampia dell'incidenza della digitalizzazione sui cittadini, sui clienti e sugli utenti dei servizi pubblici e privati;
- B. considerando che il contante è lo strumento di pagamento più spesso utilizzato nella zona euro; che, secondo dati recenti della BCE, il numero totale di distributori di contante nella zona euro è diminuito del 4,2 %, attestandosi a 0,28 milioni di unità nel 2021 (8); che il numero di filiali bancarie per abitante è parallelamente diminuito nell'intera zona euro; che sono stati stanziati 127 miliardi di EUR per riforme e investimenti nel settore digitale nell'ambito dei piani nazionali di ripresa e resilienza (9); che gli Stati membri hanno compiuto progressi nei loro sforzi di digitalizzazione durante la pandemia di COVID-19, ma stanno ancora incontrando difficoltà nel ridurre le lacune in termini di competenze digitali e di trasformazione digitale delle piccole e medie imprese;
- C. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto una petizione in cui esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei fornitori di servizi eroga informazioni soltanto online e spesso attraverso canali compatibili unicamente con gli smartphone, il che pone in posizione di svantaggio gli anziani, le persone con disabilità, le persone a basso reddito, le persone senza competenze digitali e quelle con un accesso limitato a Internet;
- D. considerando che, sebbene la digitalizzazione e il corretto uso degli strumenti digitali abbiano apportato numerosi vantaggi e opportunità economici e sociali, sono emerse diverse sfide etiche, giuridiche e occupazionali che possono causare gravi svantaggi o danni agli individui e alla società nel suo insieme; che il potenziale delle nuove tecnologie è ambivalente, in quanto, a seconda del modo in cui sono utilizzate e regolamentate, possono contribuire a creare una società più inclusiva e ridurre le disuguaglianze, oppure amplificare le disuguaglianze esistenti e creare nuove forme di discriminazione;
- E. considerando che la digitalizzazione ha un profondo impatto sulla vita quotidiana di cittadini, lavoratori e consumatori a livello sociale, economico, politico e culturale e interessa tutti i settori della società; che la digitalizzazione è alla base di una serie di differenze sociali, con l'emergere di un nuovo divario digitale, non solo tra zone urbane ben collegate e zone rurali e remote, ma anche tra coloro che possono beneficiare appieno di uno spazio digitale arricchito, accessibile e sicuro con un'ampia gamma di servizi, e coloro che non possono farlo; che in ragione dell'uso sempre più diffuso dei pagamenti digitali, tra cui carte, portafogli digitali o applicazioni mobili, alcuni dettaglianti non accettano più i contanti;
- F. considerando che il calo nell'uso delle transazioni in contanti potrebbe comportare un deterioramento delle infrastrutture del contante e, di conseguenza, ridurre l'accesso delle persone al contante; che è necessario rimediare senza indulgere alle carenze nell'accesso al denaro contante e garantire la libertà di scelta di pagamento;

(7) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.

(8) Statistiche della BCE del 2021 sui pagamenti non in contanti.

(9) Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), rapporto 2022.

Martedì 13 dicembre 2022

- G. considerando che l'uso eccessivo di dispositivi tecnologici può aggravare fenomeni di salute mentale e fisica quali l'isolamento, i problemi di tecnodipendenza, la privazione del sonno, l'esaurimento emotivo, l'ansia e il *burnout*;
- H. considerando che la digitalizzazione può ripercuotersi negativamente sulle persone che non dispongono di competenze digitali sufficienti o non hanno accesso a una connessione Internet o a dispositivi digitali; che può accentuare le differenze sociali riducendo le possibilità di alcuni lavoratori di ottenere un lavoro di qualità; che occorre sollevare la questione dell'impatto negativo della digitalizzazione dei servizi pubblici e privati sui lavoratori e sulle persone come gli anziani e le persone con disabilità, i cittadini a basso reddito, socialmente svantaggiati o disoccupati, i migranti e i profughi o le persone nelle zone rurali e remote;
- I. considerando che l'indicatore delle competenze digitali dell'UE si attesta attualmente appena sul 56 %; che gli obiettivi digitali dell'UE mirano a far salire tale indicatore delle competenze all'80 % entro il 2030 ⁽¹⁰⁾; che la pandemia ha esacerbato le diseguaglianze esistenti, compreso il divario digitale, rendendo indispensabile garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese europee possano trarre vantaggio dalla trasformazione digitale per una vita migliore, più sicura e più prospera; che la pandemia ha dimostrato gli effetti del divario digitale nel settore dell'istruzione e che alcuni insegnanti e studenti si sono trovati tagliati fuori in ragione della mancanza di tecnologie e competenze digitali sufficienti e dell'accesso ai dispositivi;
- J. considerando che il numero di persone con una forma di disabilità nell'Unione europea è stimato a 87 milioni ⁽¹¹⁾; che l'accessibilità dei moduli online è spesso trascurata, cosicché gli utenti che si basano su un lettore di schermo potrebbero non essere nemmeno in grado di rilevare il pulsante «invia»; che l'accessibilità del web dovrebbe essere garantita in modo da consentire a tutti, comprese le persone con disabilità, di percepire, comprendere, navigare e interagire con Internet;
- K. considerando che la tutela efficace dei dati e dei beni personali, della privacy, la sicurezza delle reti e dell'elettronica, nonché la percezione dei cittadini che i loro dati e beni personali e la loro privacy sono protetti e sicuri sono fondamentali per garantire la fiducia dei cittadini e consentire loro di superare la riluttanza a utilizzare i servizi digitali;
- L. considerando che la proposta di dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali del 26 gennaio 2022 (COM(2022)0027) sottolinea che tutti dovrebbero essere in grado di scegliere efficacemente quali servizi digitali utilizzare sulla base di informazioni obiettive, trasparenti e affidabili;
- M. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha affrontato la questione dell'istruzione digitale, raccomandando che l'UE si adoperi per rendere la tecnologia più accessibile alla generazione più anziana promuovendo programmi e iniziative, ad esempio sotto forma di lezioni adattate alle loro esigenze; che l'UE dovrebbe garantire il diritto di utilizzare la digitalizzazione per coloro che lo desiderano e proporre alternative per coloro che non lo desiderano;
- N. considerando che il 5,3 % dei bambini in età scolare in Europa si trova in condizioni di privazione digitale, con notevoli differenze tra i paesi dell'UE ⁽¹²⁾, e che risultano maggiormente colpiti i bambini le cui famiglie vivono in condizioni di povertà o di grave privazione materiale, che non possono permettersi di avere un computer e/o di avere una connessione Internet;
1. esprime preoccupazione per il persistere del divario digitale, che è lungi dall'essere colmato e pone sfide significative in relazione all'uso di Internet e dei telefoni cellulari, nonché in termini di fornitura di servizi pubblici e privati esclusivamente attraverso canali digitali; ricorda che la digitalizzazione può generare differenze socioeconomiche tra le persone e tra i paesi in quanto richiede investimenti e infrastrutture molto costosi per le regioni meno sviluppate e le zone rurali; chiede un attento esame delle esigenze delle persone per quanto riguarda gli sviluppi digitali e l'innovazione, in particolare le esigenze dei gruppi vulnerabili, al fine di valutare in che modo possano beneficiare di queste nuove tecnologie; sottolinea che la transizione digitale deve avvenire a vantaggio di tutti;

⁽¹⁰⁾ Indice di digitalizzazione dell'economia e della società 2021.

⁽¹¹⁾ Eurostat, «Functional and activity limitations statistics». Si veda anche: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics

⁽¹²⁾ DigiGen, «The impact of technology transformations on the Digital Generation» (L'impatto delle trasformazioni tecnologiche sulla generazione digitale), 2021.

Martedì 13 dicembre 2022

2. si rammarica che molte persone non utilizzino regolarmente i servizi digitali o si sentano insicure nell'effettuare transazioni online, in quanto ciò potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla loro vita personale, sulla loro situazione economica e sociale e sui loro diritti fondamentali, compresa la protezione dei loro dati personali e altre questioni di cibersicurezza; si rammarica dell'esistenza di ostacoli che impediscono in particolare ai cittadini vulnerabili, alle persone con un livello di istruzione più basso, agli anziani, alle persone con disabilità, alle persone con difficoltà di apprendimento e alle persone a basso reddito di partecipare pienamente a un mondo in cui i servizi di base come i servizi bancari o amministrativi sono digitali, in quanto esse rischiano di essere escluse dalla società e di perdere opportunità economiche; sottolinea l'importanza di offrire a tutti l'opportunità di adattarsi ai cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione, in particolare attraverso l'istruzione digitale precoce, l'aggiornamento dei programmi di istruzione digitale, l'apprendimento permanente o la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze, al fine di affrontare il problema dell'esclusione digitale, superare il divario digitale nella società e consentire l'inclusione di tutti i cittadini;

3. sottolinea che l'utilizzo dei diversi servizi di pagamento varia notevolmente all'interno dell'UE, nonché all'interno degli stessi Stati membri; osserva che molti cittadini fanno ancora ricorso al contante come unica opzione di pagamento;

4. riconosce che i pagamenti senza l'uso di contante e la seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) hanno apportato una serie nei vantaggi al mercato unico, tra cui la riduzione delle frodi, i vantaggi economici per le piccole imprese e la disponibilità di una gamma più ampia di prodotti; invita la Commissione a esaminare, in sede di riesame globale dell'applicazione e dell'impatto della PSD2, come aumentare ulteriormente la sicurezza dei pagamenti digitali e combattere le frodi nei pagamenti, comprese le truffe online, nonché garantire la protezione dei consumatori, tenendo conto nel contempo delle esigenze specifiche dei cittadini e garantendo che tutti possano scegliere i metodi di pagamento; sottolinea l'importanza della protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare per le persone che non hanno familiarità con la sicurezza dei dati online; sottolinea la necessità di includere disposizioni per garantire interfacce software di facile utilizzo per le opzioni di pagamento digitale, standard elevati di protezione e interoperabilità dei dati, praticità per i clienti e accesso effettivo al contante;

5. sottolinea che il quadro normativo dell'UE deve garantire che la digitalizzazione sia antropocentrica e che i diritti fondamentali siano pienamente rispettati nell'economia digitale, in particolare per i lavoratori;

6. ricorda che la vita democratica e i servizi pubblici online devono essere inclusivi e pienamente accessibili a tutti e che la discriminazione tecnologica è una forma di povertà e di esclusione sociale che priva alcuni cittadini di risorse essenziali per lo sviluppo e la generazione di ricchezza; sottolinea che tutti dovrebbero beneficiare di un ambiente digitale di massima qualità, con servizi e strumenti di facile utilizzo, efficienti e personalizzati, che offrano elevati standard di sicurezza e tutela della vita privata, garantendo al contempo salvaguardie contro qualsiasi potenziale discriminazione nell'accesso ai servizi di base che richiedano l'uso di competenze digitali;

7. sottolinea che molti servizi quotidiani dovrebbero offrire una soluzione non digitale al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini che non dispongono delle competenze o delle conoscenze necessarie per utilizzare i servizi online, che desiderano utilizzare servizi offline o che non hanno accesso a dispositivi e applicazioni digitali; insiste, a tale riguardo, sulla necessità di mantenere condizioni di parità tra il mondo online e quello offline; invita le amministrazioni pubbliche e le imprese a essere inclusive e a progettare i loro servizi online in modo comprensibile affinché possano essere accessibili e utilizzati da persone di ogni età e livello di istruzione, in modo da contribuire a colmare le lacune ancora esistenti nelle nostre società a causa della disparità di accesso alla tecnologia;

8. sottolinea la necessità di affrontare il divario digitale e l'esclusione finanziaria dei gruppi sociali vulnerabili, in modo che la trasformazione digitale non lasci indietro nessuno, in particolare di coloro che sono maggiormente a rischio di mancanza delle competenze digitali di cui hanno bisogno per sfruttare al massimo il potenziale della digitalizzazione dei servizi pubblici e privati, in modo da consentire l'inclusione di tutti i cittadini nella società digitale, indipendentemente dal loro reddito, dalla loro situazione sociale, dalla loro ubicazione geografica, dalla loro salute o dalla loro età; sottolinea che, poiché è molto probabile che le persone nelle situazioni più precarie dipendano dalle procedure amministrative per accedere ai loro diritti finanziari, dovrebbero essere messe in atto maggiori iniziative per facilitare l'accesso alla tecnologia, compresi i programmi di alfabetizzazione digitale, e ribadisce l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento continuo per sviluppare le competenze necessarie nell'era digitale e combattere l'esclusione digitale;

Martedì 13 dicembre 2022

9. esprime preoccupazione per il declino della presenza fisica dei servizi pubblici, in particolare nelle zone rurali e nelle periferie delle città; sottolinea la massima importanza di mantenere locali fisici per tutti i servizi pubblici accanto allo sviluppo dei servizi online; chiede che siano adottate misure volte a promuovere una protezione specifica per l'accesso ai servizi di base per tutti, senza discriminazioni fondate sull'insufficiente padronanza della tecnologia; sostiene un modello di servizio clienti antropocentrico che non lasci indietro nessuno; sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso ai servizi pubblici in formato digitale, è importante abbandonare l'approccio secondo cui una parte del lavoro amministrativo è trasferita all'utente e tale trasferimento di oneri è accompagnato da un trasferimento di responsabilità e dall'obbligo per l'utente di imparare a utilizzare la tecnologia digitale, di essere autonomo e di soddisfare le aspettative dell'amministrazione nei confronti di un utente modello;

10. chiede un modello di prestazione del servizio pubblico basato sulla libertà di scelta di ciascun utente sulle modalità con cui preferiscono relazionarsi con l'amministrazione e sottolinea la necessità di intervenire per migliorare la progettazione e l'introduzione dei siti pubblici al fine di superare i problemi di accessibilità e fornire agli utenti il necessario sostegno giuridico, tecnico e amministrativo per poter utilizzare tali siti in modo indipendente;

11. riconosce che l'attuazione di questo modello di servizio pubblico necessita di risorse umane, tecniche ed economiche e ricorda che i fondi dell'UE, in particolare i fondi di NextGenerationEU, potrebbero rappresentare una grande opportunità per realizzare tale transizione;

12. è consapevole degli effetti dell'autenticazione forte del cliente per gli utenti che non dispongono di un telefono cellulare; chiede che tale autenticazione sia estesa ad altri mezzi, come la posta elettronica, le telefonate o l'attenzione umana allo sportello; si rammarica che la PSD2 non conferisca ai consumatori il diritto diretto di richiedere un metodo di autenticazione alternativo; invita la Commissione a tenere conto dei rischi di discriminazione nei confronti degli anziani e di altri gruppi vulnerabili nella sua valutazione delle disposizioni della PSD2;

13. sottolinea l'importanza di un approccio comune europeo per quanto riguarda gli aspetti etici dell'IA; accoglie con favore il progetto di dichiarazione dell'UE sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del gennaio 2022 e sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che le soluzioni tecnologiche rispettino i diritti delle persone e che la trasformazione digitale non lasci indietro nessuno, con l'obiettivo generale di eliminare il divario digitale;

14. ricorda che i fattori sociodemografici influenzano in modo significativo i livelli delle competenze digitali, come dimostra il fatto che oltre due terzi dei giovani adulti, delle persone con livelli elevati di istruzione formale e degli studenti dell'istruzione superiore dispongono almeno di competenze digitali di base; osserva, per contro, che solo circa un terzo delle persone di età compresa tra i 55 e i 74 anni, dei pensionati e delle persone inattive possiedono almeno competenze digitali di base; osserva inoltre che il divario tra le competenze digitali tra le persone che vivono nelle zone rurali e urbane è ancora considerevole⁽¹³⁾; rileva che la connettività digitale è un fattore chiave per affrontare e ridurre il divario digitale tra le zone densamente popolate e quelle scarsamente popolate e invita la Commissione ad affrontare con urgenza il divario digitale esistente nel quadro di una politica di coesione aggiornata;

15. sottolinea l'importanza di colmare il divario digitale, in particolare promuovendo le competenze di base e specialistiche, con particolare attenzione ai gruppi di persone più vulnerabili, e lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione, compresi l'apprendimento permanente, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze; ricorda che non tutti possono acquisire un'alfabetizzazione digitale e sottolinea che non vi deve essere alcuna discriminazione basata sulle competenze digitali delle persone; ribadisce che il principio dell'efficienza digitale non può giustificare l'esclusione delle persone dall'accesso ai servizi di base;

16. chiede che si compiano sforzi per garantire che la trasformazione digitale garantisca a tutti nuovi diritti digitali derivanti dalla necessità di accedere ai media digitali in tutti i settori, al fine di evitare divari digitali tra territori, persone provenienti da zone, contesti ed età diversi, in particolare tenendo conto del divario di genere e delle esigenze degli anziani che, a differenza dei giovani, spesso hanno meno familiarità con l'uso delle nuove tecnologie;

⁽¹³⁾ «Digital Economy and Society Index (DESI) 2022: Human Capital».

Martedì 13 dicembre 2022

17. ritiene che le nuove tecnologie possano contribuire a colmare il divario digitale che interessa circa 87 milioni di europei che soffrono di qualche tipo di disabilità, al fine di sostenere la loro inclusione nell'economia e il loro accesso ai servizi essenziali; è convinto che l'uso delle tecnologie digitali possa ridurre gli ostacoli che le persone con disabilità incontrano nell'accesso al mercato del lavoro, come il completamento dei compiti lavorativi, la comunicazione, le interazioni o la flessibilità;

18. osserva che il divario digitale ha conseguenze importanti per gli immigrati, in quanto la discriminazione può essere esacerbata in caso di accesso incompleto o insufficiente ai servizi pubblici e privati online e ai media digitali ⁽¹⁴⁾;

19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁴⁾ «Divides — Impact of the digital divide on the foreign population», 2018.

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0442

Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia (2021/2236(INI))

(2023/C 177/07)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea, come anche la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'accordo di associazione (AA) tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra⁽¹⁾, che è entrato pienamente in vigore il 1º luglio 2016,
- visto il parere della Commissione in data 17 giugno 2022 sulla domanda di adesione della Georgia all'Unione europea (COM(2022)0405),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 sulle domande di adesione di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia,
- vista la sua raccomandazione dell'8 giugno 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo la guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia⁽²⁾,
- visto l'accordo raggiunto dalle forze politiche georgiane il 19 aprile 2021, mediato dal Presidente del Consiglio europeo,
- vista la relazione sull'attuazione dell'associazione per quanto concerne la Georgia, del 10 agosto 2022 (SWD(2022)0215),
- vista l'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027, adottata il 16 agosto 2022⁽³⁾,
- visto l'esito della settima sessione del Consiglio di associazione UE-Georgia del 6 settembre 2022,
- visto il piano economico e di investimenti per il partenariato orientale, di cui nell'allegato I del documento «Ripresa, resilienza e riforma: priorità del partenariato orientale dopo il 2020», del 2 luglio 2021 (SWD(2021)0186),
- visto l'indice 2022 sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato da Reporter senza frontiere,
- visti il parere urgente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, del 26 agosto 2022, sul progetto di legge sulle modifiche al codice di procedura penale adottate dal parlamento della Georgia il 7 giugno 2022, il suo parere del 20 giugno 2022 sulle modifiche del dicembre 2021 alla legge organica sugli organi giurisdizionali comuni, il suo parere urgente del 2 luglio 2021 sulle modifiche alla legge organica sugli organi giurisdizionali comuni, il suo parere congiunto urgente del 5 luglio 2022 sui progetti di modifica rivisti del codice elettorale, il suo parere dell'8 ottobre 2020 sul progetto di legge organica che modifica la legge organica sugli organi giurisdizionali comuni e il suo parere urgente del 16 aprile 2019 sulla selezione e la nomina dei giudici della Corte suprema,

⁽¹⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0235.

⁽³⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 40.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- visti il parere dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODHIR) dell'OSCE in data 18 febbraio 2022 sulle modifiche legislative riguardanti il servizio di ispettore statale della Georgia e la sua relazione finale del 23 agosto 2021 sulla designazione e la nomina dei giudici della Corte suprema in Georgia,
- visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
- visto il parere della commissione per il commercio internazionale,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0274/2022),
 - A. considerando che la Georgia ha presentato la sua domanda di adesione all'UE il 3 marzo 2022 nel contesto del convinto sostegno alle aspirazioni europee del Paese espresso con costanza dall'opinione pubblica, nonché della nuova situazione geopolitica risultante dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
 - B. considerando che nelle sue conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea della Georgia e si è detto disposto a concederle lo status di paese candidato una volta che saranno state affrontate le priorità specificate nel parere della Commissione sulla domanda di adesione della Georgia;
 - C. considerando che la Federazione russa continua la sua occupazione illegale delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale in violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia, nonché dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE;
 - D. considerando che la Federazione russa e i suoi regimi di occupazione stanno deliberatamente ostacolando un ritorno sicuro e dignitoso degli sfollati interni e dei rifugiati che sono stati espulsi forzatamente a seguito della pulizia etnica dalle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale occupate dalla Russia;
 - E. considerando che la Federazione russa continua il suo processo di anessione «strisciante» dei territori occupati della Georgia, segnatamente con la sua intenzione di organizzare un «referendum» nella regione di Tskhinvali sull'«adesione» alla Russia, il trasferimento del complesso immobiliare di «Pitsunda» e della zona circostante alla Federazione russa, e l'ulteriore incorporazione nella Federazione russa delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale nei settori militare, economico, sociale, della giustizia, ecc.;
 - F. considerando che la discriminazione etnica e altre gravi violazioni dei diritti umani dei georgiani nei territori della Georgia occupati dalla Russia, la costruzione di recinzioni in filo spinato e di altre barriere artificiali, la chiusura protracta dei cosiddetti valichi lungo la linea di occupazione e le detenzioni illegali e i rapimenti di cittadini georgiani da parte delle forze di occupazione russe continuano ad avere luogo e destabilizzano l'intero Paese;
 - G. considerando che dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina migliaia di russi sono arrivati in Georgia per sfuggire alle sanzioni occidentali e alla mobilitazione disposta da Putin, così come numerosi bielorussi, compresi coloro che cercano di sfuggire alle persecuzioni;
 - H. considerando che la Russia continua a ricorrere alla disinformazione, agli attacchi informatici e ad altri metodi ibridi per minare la resilienza sociale e istituzionale della Georgia;
 - I. considerando che la Georgia continua a partecipare alle operazioni civili e militari di gestione delle crisi nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e che ha fornito 32 soldati per la missione militare di formazione dell'UE nella Repubblica centrafricana e un funzionario per la missione di formazione dell'UE in Mali;
 - J. considerando che l'ex Presidente georgiano Mikheil Saakashvili, il cui stato di salute, secondo notizie recenti, continua a peggiorare, continua a non ricevere cure adeguate, il che fa temere per la sua vita;
 - K. considerando che un esame tossicologico condotto dal dott. David E. Smith, M.D. & Associates, ha concluso che l'esame di campioni di capelli e unghie di Mikheil Saakashvili ha rivelato la presenza di metalli pesanti e altre sostanze, tra cui mercurio e arsenico, e che molti dei sintomi patologici manifestati da Mikheil Saakashvili sono il risultato di un avvelenamento da metalli pesanti, che sta contribuendo al rapido deterioramento del suo stato di salute;
 - L. considerando che nel loro AA in vigore dal 1º luglio 2016 la Georgia e l'UE si sono impegnate a promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica sulla base dei loro valori e principi comuni di democrazia, Stato di diritto, buon governo, diritti umani e libertà fondamentali;

Mercoledì 14 dicembre 2022

- M. considerando che la Georgia continua a compiere progressi nell'attuazione dell'AA e della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), e continua ad allinearsi all'*acquis* e alle norme dell'UE; che, sebbene l'UE sia il principale partner commerciale della Georgia, il potenziale di tale cooperazione non è stato ancora pienamente sfruttato;
- N. considerando che una serie di leggi cruciali, tra cui quelle sul funzionamento della magistratura e alcune procedure di nomina fondamentali, sulle procedure per la sorveglianza discreta e sullo scioglimento del servizio di ispettore statale, sono state approvate in tutta fretta in seno al parlamento georgiano, senza le necessarie consultazioni o una verifica dell'ottemperanza alle norme dell'UE o del Consiglio d'Europa, come si osserva nella relazione della Commissione relativa all'attuazione dell'associazione per quanto concerne la Georgia del 2022;
- O. considerando che l'accordo del 19 aprile 2021, mediato dal Presidente del Consiglio europeo, sottolineava la necessità di affrontare la percezione di una giustizia politicizzata mediante una riforma giudiziaria, onde accrescere l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità del sistema giudiziario;
- P. considerando che le indagini e le azioni penali selettive che prendono di mira coloro che criticano il governo in carica pregiudicano la fiducia dell'opinione pubblica non solo nelle istituzioni giudiziarie, ma anche nelle autorità georgiane;
- Q. considerando che la situazione della libertà di espressione, della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti, che sono le pietre angolari di una democrazia funzionante, continua a deteriorarsi e che nel 2022 la Georgia è scesa dal 60º all'89º posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo; che la fiducia dell'opinione pubblica nei media è molto bassa in Georgia;
- R. considerando che Nika Gvaramia, direttore del canale televisivo Mtavari, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per dubbie accuse di riciclaggio di denaro, corruzione e falsificazione di documenti;
- S. considerando che negli ultimi tempi la propaganda e la disinformazione anti-occidente sono aumentate considerevolmente nei media e nei social network georgiani; che determinati membri del partito al governo continuano a usare un linguaggio polarizzante e ostile quando fanno riferimento alle istituzioni dell'UE e ai loro rappresentanti;
- T. considerando che l'uguaglianza di genere continua a essere una sfida, come evidenzia il passaggio della Georgia, nell'indice globale sul divario di genere del Forum economico mondiale, dal 49º posto su 154 paesi nel 2021 al 55º posto su 146 paesi nel 2022, il che riflette un peggioramento nei settori del tasso di successo scolastico, della salute e della sopravvivenza, nonché dell'emancipazione politica; che le questioni della violenza di genere e domestica e della discriminazione nei confronti delle persone LGBTQI+ sono ancora fonte di preoccupazione;
1. accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di riconoscere la prospettiva europea della Georgia, all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale; osserva che tale decisione costituisce un forte segnale di sostegno politico alle aspirazioni europee del popolo georgiano e sollecita pertanto la Georgia a cogliere questa opportunità storica; ribadisce che, per ottenere lo status di paese candidato, la Georgia deve affrontare con successo le 12 priorità fondamentali indicate dalla Commissione nel suo parere sulla domanda di adesione della Georgia all'Unione europea e avallate dal Consiglio europeo;
 2. invita le autorità georgiane a difendere i più elevati standard di democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e a perseguire risolutamente le priorità di riforma che sono state indicate nel parere della Commissione e che rispecchiano l'accordo mediato il 19 aprile 2021, al fine di dimostrare senza ambiguità la loro determinazione politica ad attuare le ambiziose aspirazioni europee della nazione, come espresso dalla domanda di adesione all'UE presentata dalla Georgia il 3 marzo 2022; si compiace dei passi immediatamente compiuti dalla Georgia per avviare il processo volto ad affrontare tali priorità e incoraggia le autorità georgiane a condurre tale processo in modo inclusivo e trasparente; invita tutte le forze politiche georgiane a partecipare e contribuire in modo costruttivo a tali sforzi e invita le autorità georgiane a tenere conto delle proposte presentate dalle organizzazioni della società civile, al fine di garantire il coinvolgimento significativo e credibile della società civile nei processi decisionali a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda queste importanti riforme; sottolinea che la richiesta di adesione all'UE presentata dalla Georgia continuerà a essere valutata sulla base dei meriti di tale Paese e della sua capacità di soddisfare i criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE, soprattutto per quanto riguarda le riforme democratiche;
 3. incoraggia la Georgia a proseguire la sua cooperazione rafforzata con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova a tutti i livelli di governance, a scambiare le migliori pratiche sul rispetto dei criteri di adesione all'UE per il futuro processo di adesione e a dare impulso alla cooperazione regionale nel partenariato orientale;

Mercoledì 14 dicembre 2022

Integrità territoriale e sicurezza

4. sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina richiede unità e solidarietà da parte della comunità internazionale, in quanto ciò sarà decisivo anche per il ripristino dell'integrità territoriale della Georgia, che la comunità internazionale non ha difeso con sufficiente forza nel 2008; accoglie con favore la forte risposta della società georgiana a sostegno dell'Ucraina; rende omaggio ai soldati della Legione georgiana in Ucraina che lottano contro gli aggressori russi dal 2014; invita le autorità georgiane ad allinearsi alle pertinenti dichiarazioni rilasciate a nome dell'UE dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e alle decisioni del Consiglio, conformemente alle ambizioni europee del Paese; invita le autorità ad allinearsi anche alle sanzioni dell'UE e a garantire che la Georgia non sia utilizzata per eludere le sanzioni internazionali legate alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

5. è preoccupato in relazione alle notizie secondo cui persone ed entità russe starebbero usando la Georgia per aggirare le sanzioni occidentali; invita le istituzioni dell'UE a esaminare ulteriormente tali accuse, in particolare le varie relazioni, ivi compresa quella a cura dell'Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione sui legami di Bidzina Ivanishvili con la Russia; invita, qualora tali accuse dovessero rivelarsi fondate, a imporre sanzioni personali nei suoi confronti e nei confronti dei suoi collaboratori più stretti; ricorda che i membri della famiglia di Bidzina Ivanishvili e i suoi collaboratori stretti sono stati sanzionati dall'Ucraina per i loro legami con il Cremlino, che sono alla base della posizione ambigua dell'attuale governo georgiano nei confronti della Russia; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, che comprende un nuovo criterio di inserimento nell'elenco che consentirà all'UE di sanzionare le persone che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle sanzioni;

6. ribadisce il suo fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; chiede che si proseguano gli sforzi volti a conseguire una soluzione pacifica negoziata del conflitto e la fine dell'occupazione del territorio georgiano da parte della Russia; incoraggia la Georgia, pur riconoscendo il difficile contesto, a impegnarsi ulteriormente in un dialogo costruttivo con le popolazioni delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud al fine di creare fiducia in vista di una risoluzione sostenibile dei conflitti; invita l'UE a continuare a perseguire il proprio impegno per una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Georgia, sfruttando efficacemente tutti gli strumenti disponibili, compresi il rappresentante speciale per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, le discussioni internazionali di Ginevra, i meccanismi di prevenzione e di risposta agli incidenti, la missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia e la politica di non riconoscimento e coinvolgimento; accoglie con favore la proroga del mandato dell'EUMM in Georgia fino al 14 dicembre 2024 per consentirle di continuare a svolgere i suoi compiti al fine di stabilizzare e di normalizzare la situazione e di creare fiducia tra le parti in conflitto in un contesto di sicurezza sempre più teso;

7. condanna fermamente l'occupazione illegale delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale da parte della Federazione russa e le costanti attività illegali di «frontierizzazione» in tali regioni; esprime preoccupazione dinanzi alla drammatica situazione della sicurezza, degli aiuti umanitari e dei diritti umani nei territori occupati della Georgia e denuncia con forza la discriminazione nei confronti delle persone di etnia georgiana nei distretti di Gali e Akhalgori, la violazione del loro diritto di accedere all'istruzione nella loro lingua madre, le detenzioni illegali, i rapimenti e le restrizioni alla libertà di movimento che hanno luogo lungo la linea di demarcazione amministrativa, nonché la violazione del diritto degli sfollati interni e dei rifugiati espulsi con la forza dai territori occupati della Georgia, anche a seguito della pulizia etnica, di fare ritorno alle loro case in condizioni di sicurezza e dignità; sottolinea l'importanza dei contatti interpersonali e di misure di rafforzamento della fiducia tra le comunità divise dal conflitto;

8. invita la Federazione russa ad adempiere ai propri obblighi internazionali nel quadro dell'accordo di cessate il fuoco mediato dall'UE del 12 agosto 2008, in particolare all'obbligo di ritirare tutto il proprio personale militare e di sicurezza dai territori georgiani occupati e di consentire l'istituzione di meccanismi di sicurezza internazionali in tali territori, nonché a permettere all'EUMM di avere liberamente accesso all'intero territorio della Georgia conformemente al suo mandato;

9. sottolinea il ruolo della Georgia quale partner affidabile dell'UE per la sicurezza, grazie ai suoi considerevoli contributi alle operazioni PSDC dell'Unione; invita il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna a impegnarsi ulteriormente con la Georgia nel settore della PSDC, in particolare alla luce dell'interesse della Georgia a partecipare ai progetti di cooperazione strutturata permanente e a sviluppare la cooperazione con le pertinenti agenzie dell'UE;

10. chiede di aumentare l'assistenza alla Georgia e di rafforzare il partenariato con tale Paese nei settori della sicurezza e della difesa, come dichiarato nella bussola strategica dell'UE, anche mediante lo strumento europeo per la pace; accoglie con favore l'impegno e la determinazione dell'UE a sostenere la Georgia nella lotta contro le minacce ibride e si compiace del fatto che si riconosca che la sicurezza marittima nel Mar Nero è di fondamentale importanza per la sicurezza dell'UE;

Dialogo politico ed elezioni

11. si rammarica che una profonda polarizzazione continui a essere il tratto distintivo del contesto politico della Georgia; invita tutti gli attori politici ad astenersi da qualsiasi retorica divisiva e aggressiva, e a unire le forze per evitare di compromettere il loro obiettivo fondamentale dell'adesione della Georgia all'UE attraverso l'attuazione di ambiziose riforme democratiche, giudiziarie e anticorruzione; sottolinea la necessità di costruire e accrescere la fiducia fra tutti gli attori politici e istituzionali, come anche fra tali soggetti e il popolo georgiano; sottolinea, tuttavia, che il partito al potere detiene la maggior parte degli strumenti e ha la responsabilità principale di realizzare tale obiettivo; ribadisce che le disposizioni fondamentali dell'accordo del 19 aprile 2021 mediato dall'UE continuano a rappresentare un percorso verso il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e la riduzione della polarizzazione in Georgia, e si riflettono pertanto nell'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027; si rammarica che il partito al governo «Sogno georgiano» si sia ritirato dall'accordo del 19 aprile e invita tutte le forze politiche a onorare gli impegni contratti nel quadro dell'accordo; osserva che la decisione del tribunale di condannare i leader del partito «Lelo per la Georgia», Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze, e l'uso del verdetto del tribunale per revocare a Japaridze il suo mandato parlamentare sono una chiara dimostrazione di una giustizia politicizzata; sottolinea che ulteriori condanne di leader politici saranno in contrasto con le intenzioni dichiarate di ridurre la polarizzazione;

12. invita i leader politici georgiani a porre fine agli attacchi verbali aggressivi contro i deputati al Parlamento europeo e altri rappresentanti dei partner euro-atlantici, come l'UE o gli Stati Uniti, nonché alla retorica priva di fondamento e dannosa secondo cui i partner internazionali avrebbero l'intenzione di «trascinare la Georgia nella guerra»; prende atto con preoccupazione dell'aumento della propaganda, della disinformazione e della retorica antioccidentale in Georgia, che sono in contrasto con il sostegno pubblico, sempre estremamente elevato, all'integrazione euro-atlantica del Paese;

13. invita le autorità georgiane a completare la riforma elettorale nel Paese e ad affrontare, in tempo utile per le elezioni parlamentari del 2024 e in linea con le raccomandazioni formulate dall'OSCE/ODIHR, le carenze che persistono nelle campagne elettorali e nello svolgimento delle elezioni, in particolare per quanto concerne le pressioni su elettori e candidati da parte di funzionari pubblici e avversari elettorali, e le presunte intimidazioni, coercizioni e compravendite di voti, nonché l'uso improprio di risorse amministrative durante il processo elettorale; accoglie con favore il fatto che le autorità georgiane abbiano presentato i progetti di emendamenti della legge elettorale all'OSCE/ODIHR e alla Commissione di Venezia per un parere, e invita le autorità ad attuare pienamente le prossime raccomandazioni di tali organi prima dell'adozione dei progetti di emendamenti; incoraggia le autorità georgiane ad affrontare la questione del diritto di voto dei cittadini georgiani che vivono all'estero; si rammarica dell'esclusione della Società internazionale per le elezioni eque e la democrazia dal gruppo di lavoro parlamentare sulla riforma elettorale e chiede che essa sia inclusa nel processo; ricorda alle autorità georgiane il loro impegno ad abbassare la soglia elettorale per le elezioni parlamentari;

14. sottolinea la necessità di porre termine all'eccessiva influenza esercitata da interessi acquisiti nella vita economica, politica e pubblica, dal momento che si tratta di una delle questioni prioritarie che, secondo la Commissione, devono essere affrontate prima di concedere alla Georgia lo status di paese candidato; raccomanda di affrontare in modo sistematico l'eccessiva influenza esercitata da interessi acquisiti, in particolare dall'oligarca ed ex Primo ministro Bidzina Ivanishvili, attraverso riforme strutturali e normative in vari settori della vita politica, economica e pubblica del Paese; ribadisce il suo invito al Consiglio e ai partner democratici di adottare misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni personali nei confronti di Bidzina Ivanishvili e di tutti coloro che rendono possibile e che sono responsabili del deterioramento del processo politico democratico;

15. accoglie con favore la consultazione della Commissione di Venezia sul recente progetto di legge sulla «de-oligarchizzazione»; esorta il parlamento georgiano a tenere debitamente conto del prossimo parere della Commissione di Venezia e a garantire che qualsiasi progetto di legge in materia sia in linea con le raccomandazioni di detta commissione al momento dell'adozione e persegua l'obiettivo di eliminare ogni influenza eccessiva di interessi di parte nella vita economica, politica e pubblica attraverso un approccio sistematico;

16. esprime profonda preoccupazione dinanzi alla relazione tossicologica del dott. David E. Smith, M.D. & Associates, che ha concluso che molti dei sintomi patologici manifestati da Mikheil Saakashvili sono il risultato di un avvelenamento da metalli pesanti, che sta facendo rapidamente peggiorare il suo stato di salute; ribadisce che il governo georgiano è pienamente responsabile della salute e del benessere dell'ex Presidente, e deve essere ritenuto responsabile qualora dovesse accadergli qualcosa; invita la Presidente della Georgia ad avvalersi delle proprie prerogative costituzionali per risolvere la questione; invita il vicepresidente della Commissione/altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a partecipare attivamente all'ottenimento del rilascio dell'ex Presidente; invita nuovamente le autorità georgiane a rilasciare l'ex Presidente Mikheil Saakashvili e a consentirgli di ricevere adeguate cure mediche all'estero in conformità dell'articolo 238 del Codice di procedura penale della Georgia, per motivi umanitari e in un'ottica di riduzione della polarizzazione politica;

Mercoledì 14 dicembre 2022

Stato di diritto, buon governo e libertà dei media

17. sottolinea l'importanza di attuare un'autentica, ambiziosa e profonda riforma della giustizia sulla base di una strategia e di un piano d'azione trasparenti ed efficaci per la riforma giudiziaria post 2021, attraverso un processo di consultazione ampio, inclusivo e interpartitico; si rammarica del fatto che la riforma del sistema giudiziario abbia subito una battuta d'arresto e persino un'involuzione in diversi settori chiave; invita le autorità ad affrontare le carenze individuate dalla Commissione di Venezia nella designazione e nella nomina dei giudici a tutti i livelli, in particolare a livello della Corte suprema, e del procuratore generale, al fine di allineare pienamente il processo agli standard europei; accoglie con favore le misure volte ad allineare la nomina del procuratore generale alle raccomandazioni della Commissione di Venezia; chiede una riforma approfondita del Consiglio superiore della giustizia, che dovrebbe essere realizzata prima della nomina dei restanti suoi membri, la cui procedura dovrebbe essere trasparente, meritocratica e in linea con gli standard europei; sottolinea l'agenda di associazione UE-Georgia definita in modo consensuale per il periodo 2021-2027 e i pertinenti impegni che le autorità georgiane hanno contratto in tale ambito, in particolare per quanto concerne il Consiglio superiore della giustizia e il procuratore generale;

18. sottolinea che azioni precipitose e non trasparenti nelle nomine chiave o nei cambiamenti istituzionali conducono a un'ulteriore politicizzazione della magistratura, che dovrebbe essere affrontata con urgenza; si rammarica in particolare, a tale riguardo, che i giudici della Corte suprema siano stati nominati a vita prima che venissero risolte le carenze nel processo di nomina individuate dall'ODIHR e dalla Commissione di Venezia e nonostante i ripetuti appelli a sospendere il processo di nomina e ad allinearla alle norme europee; ribadisce che la mancanza di progressi per quanto riguarda la riforma giudiziaria ha comportato il mancato soddisfacimento delle condizioni per ricevere la tranne di 75 milioni di EUR a titolo dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE entro il settembre 2021; sottolinea che tutte le nomine devono essere trasparenti e pienamente in linea con le norme europee e devono essere fatte sulla base dell'integrità, dell'indipendenza, dell'imparzialità e della competenza;

19. esprime preoccupazione per la continua appropriazione dello Stato e lo stallo nella lotta alla corruzione; rinnova l'invito alle autorità georgiane a intensificare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; prende atto dell'adozione delle modifiche legislative che istituiscono un nuovo ufficio anticorruzione e invita le autorità georgiane a presentarle alla Commissione di Venezia per un parere e ad attuare pienamente le prossime raccomandazioni, in particolare affinché il nuovo ufficio anticorruzione possa affrontare con rigore i casi di corruzione di alto livello, nonché a dotarlo di mezzi e risorse sufficienti affinché possa svolgere pienamente il suo mandato; invita inoltre le autorità georgiane a dare applicazione alle norme legislative in materia di prevenzione della corruzione, principi di integrità e conflitti di interesse nel servizio pubblico, nonché a garantire l'individuazione di eventuali violazioni di tali norme;

20. invita le autorità georgiane a condurre un'indagine efficace sulle intercettazioni illegali su larga scala rivelate nel settembre 2021, che hanno incluso le comunicazioni del capo della delegazione dell'UE in Georgia; esprime preoccupazione per le modifiche del Codice di procedura penale della Georgia che aumentano il numero dei reati per i quali sono autorizzate operazioni di infiltrazione e la loro durata, che sono state adottate dal Parlamento georgiano il 7 giugno 2022 e sulle quali il Presidente ha posto il voto il 22 giugno 2022; invita le autorità georgiane ad attuare le raccomandazioni formulate dalla Commissione di Venezia il 26 agosto 2022, in particolare ad assicurare un iter legislativo trasparente e inclusivo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati pertinenti e la società civile;

21. evidenzia l'enfasi posta dal parere della Commissione sulla governance multilivello, il processo di decentramento e le riforme della pubblica amministrazione al fine di creare un efficiente sistema di autonomie locali conforme alle norme europee ed evitare la concentrazione del potere al livello centrale; insiste sull'importante ruolo svolto dalla cooperazione decentrata tra l'UE e la Georgia; sottolinea l'importanza di migliorare ulteriormente la capacità amministrativa a livello di governo centrale e locale;

22. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado il solido quadro giuridico della Georgia volto a garantire la libertà di espressione e la libertà dei media, nel 2021 si è verificato un peggioramento del contesto mediatico e della sicurezza dei giornalisti; condanna i casi di intimidazioni, minacce e violenza nei confronti dei giornalisti e la persecuzione di questi ultimi, incluso il crescente numero di indagini penali a carico degli operatori e dei proprietari dei media; invita le autorità georgiane a reagire prontamente alle denunce di interferenza illegale e abuso di potere ai danni di rappresentanti dei media e a indagare in maniera efficace su tali denunce, nonché ad allineare le leggi in materia di libertà dei media, come la legge sulle comunicazioni elettroniche, alle norme internazionali e alle raccomandazioni della Commissione di Venezia;

23. invita la Georgia a garantire la libertà dei media, che include l'indipendenza redazionale, la titolarità trasparente dei media e una copertura mediatica pluralistica, imparziale e non discriminatoria delle opinioni politiche nella programmazione delle emittenti private e soprattutto pubbliche, in particolare nel periodo di campagna elettorale, come pure a garantire un accesso senza ostacoli alle informazioni che dovrebbero essere pubblicamente accessibili, nonché la

Mercoledì 14 dicembre 2022

sicurezza, la protezione e l'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media; invita tutti i rappresentanti delle autorità georgiane ad astenersi dal ricorrere a una retorica aggressiva e a un trattamento discriminatorio nei confronti dei rappresentanti dei media in Georgia e a promuovere, nell'ambito delle loro dichiarazioni pubbliche, un approccio tollerante e rispettoso dei diritti umani;

24. invita le autorità georgiane a mettere fine ai procedimenti penali di matrice politica e a riesaminare i procedimenti penali in corso a carico di operatori dei media, proprietari di mezzi di informazione critici nei confronti del governo e di loro familiari stretti; ricorda, a tale riguardo, il caso di Nika Gvaramia, direttore di Mtavari TV, e i casi dei direttori e fondatori di altri mezzi di informazione quali Formula TV e Pirveli TV; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il 2 novembre 2022, la Corte d'appello di Tbilisi ha confermato la condanna di Nika Gvaramia sulla base di dubbie accuse, nonostante gli importanti interrogativi sollevati sul caso, in particolare per quanto riguarda la tempistica e le accuse; ricorda le priorità fondamentali indicate dalla Commissione nel suo parere del 17 giugno 2022, in particolare l'invito alle autorità georgiane a garantire i procedimenti penali avviati nei confronti dei proprietari dei media rispettino i più elevati standard giuridici; prende atto della dichiarazione del difensore pubblico della Georgia del 7 dicembre 2022, che invita il presidente della Georgia ad avvalersi del meccanismo di grazia riguardante Nika Gvaramia, in quanto tale procedimento manca di giustificazione e non è conforme ai principi fondamentali del diritto penale; si attende che il Servizio europeo per l'azione esterna e la delegazione dell'UE in Georgia continuino a monitorare in loco tutti i processi relativi a procedimenti penali di matrice politica;

25. si attende che il governo e le autorità georgiane assumano seriamente il loro obbligo di offrire sicurezza a coloro che cercano riparo dai regimi autoritari, in seguito alle denunce secondo cui alcuni giornalisti non georgiani hanno subito molestie e interferenze da parte del governo al confine georgiano;

26. ricorda che la Georgia è pesantemente esposta alla propaganda e alle campagne di disinformazione russa; sottolinea l'importanza di profondere sforzi continui per accrescere la resistenza della società georgiana nei confronti di tali campagne e dei tentativi di influenzare la politica e l'opinione pubblica georgiana, in particolare proteggendo il pluralismo e l'indipendenza dei media e migliorando l'alfabetizzazione mediatica; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a continuare a rafforzare la cooperazione con le istituzioni georgiane pertinenti per far fronte alla disinformazione russa e alle sue conseguenze;

27. rileva che la propaganda russa sfrutta il passato totalitario e il culto dei leader comunisti totalitari come strumento di influenza in Georgia; sottolinea che la glorificazione di Stalin, in particolare attraverso l'erezione di nuove statue, presenta una visione distorta dell'eredità sanguinaria e crudele del comunismo e rappresenta un affronto ai milioni di vittime del terrore stalinista; elogia la società civile per il contrasto alla disinformazione russa, in particolare attraverso iniziative quali il Soviet Past Research Laboratory (SovLab) (laboratorio di studi sul passato sovietico);

Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

28. condanna gli atti di violenza commessi nei confronti di manifestanti pacifici durante la parata del Pride di Tbilisi, il 5 luglio 2021, e dei giornalisti che stavano seguendo l'evento; denuncia con forza la mancanza di indagini e azioni penali condotte con diligenza nei confronti dei responsabili dell'organizzazione degli atti di violenza; rileva che sei responsabili degli atti di violenza sono stati condannati a una pena massima di cinque anni di reclusione nell'aprile 2022, ma invita la procura a condurre un'indagine esaustiva ed efficace nei confronti di tutti gli organizzatori e i responsabili degli atti di violenza alla luce dell'enorme quantità di prove raccolte dai media, dalla società civile e dal difensore pubblico della Georgia; rileva che gli eventi previsti per il Pride di Tbilisi 2022 si sono svolti all'interno e che la polizia ha reagito tempestivamente per evitare interferenze e atti di violenza da parte di gruppi contrari agli eventi del Pride; esorta il governo georgiano a rispettare il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione e invita le autorità georgiane a garantire la sicurezza dei manifestanti;

29. invita le autorità a garantire la tutela dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e di altri gruppi vulnerabili, come la comunità LGBTIQ+ e le minoranze etniche, ad applicare pienamente nella pratica e in modo efficace la legislazione in materia di diritti umani e lotta alla discriminazione, nonché a combattere l'impunità per tutte le violazioni dei diritti umani, in particolare per le gravi violazioni; esorta ad adottare la strategia per i diritti umani per il periodo 2021-2030 e il relativo piano d'azione; elogia il governo georgiano per aver istituito il Comitato di coordinamento interagenzie per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sotto la responsabilità del primo ministro; invita le autorità georgiane a lavorare alla strategia di deistituzionalizzazione e al relativo piano d'azione, conformemente ai requisiti del Codice sui diritti dei minori, visto che la violenza sui minori nel contesto familiare, nell'assistenza residenziale, nell'affidamento familiare e nelle istituzioni scolastiche rimane un problema importante;

Mercoledì 14 dicembre 2022

30. invita le autorità georgiane a migliorare ulteriormente la rappresentanza e la parità di trattamento delle donne a tutti i livelli della vita politica, economica e sociale, al fine di eliminare le diseguaglianze sul mercato del lavoro e il divario retributivo di genere; esorta il governo e le autorità georgiane ad adottare e attuare in modo efficace una legislazione intesa a combattere la violenza di genere, la violenza domestica e i femminicidi, a rafforzare il sostegno per le sopravvissute, nonché ad attuare programmi di riabilitazione per i responsabili e campagne di sensibilizzazione, in particolare a livello di comunità locali;

31. condanna la continua discriminazione dei gruppi e delle persone LGBTQI+, tra l'altro in ambito professionale, sanitario, sociale ed economico, nonché gli attacchi rivolti loro dai gruppi di odio ultra-nazionalisti;

32. ribadisce l'importanza di una vigilanza indipendente sulle istituzioni statali della Georgia; esprime profonda preoccupazione, a tale riguardo, per lo smantellamento del servizio di ispettore statale contrariamente alle raccomandazioni dell'ODIHR e senza consultazioni preliminari significative; evidenzia il ruolo positivo di Nino Lomjaria, il difensore pubblico della Georgia, nel tutelare i diritti umani, promuovere il buon governo, rafforzare lo Stato di diritto, salvaguardare la libertà dei media e vigilare sulla conformità delle politiche e delle azioni del governo con le norme internazionali in materia di diritti umani; condanna i costanti tentativi, in particolare da parte delle autorità, di pregiudicare l'indipendenza del difensore pubblico della Georgia e di sollevare dubbi riguardo all'integrità di tale carica e del relativo personale; accoglie con favore l'istituzione di un comitato indipendente per la valutazione dei candidati alla carica di difensore pubblico e invita la maggioranza parlamentare a selezionare senza indugio uno dei primi tre candidati indipendenti proposti dal comitato;;

33. sottolinea il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile nel controllo democratico; invita la Commissione europea e gli Stati membri a prestare un sostegno politico, tecnico e finanziario alla società civile e ai media indipendenti e a procedere all'erogazione di finanziamenti di base alla società civile al fine di promuovere lo sviluppo di capacità e le competenze;

34. invita la Georgia a limitare il ricorso ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica dirette nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti dei media ostacolandone l'attività critica e indipendente;

35. esprime preoccupazione per il numero di richiedenti asilo georgiani nell'UE e invita le autorità georgiane ad accrescere la cooperazione con i partner europei e ad adottare ulteriori provvedimenti onde affrontare tale questione;

Relazioni economiche e commerciali

36. accoglie con favore i risultati positivi conseguiti dalla Georgia nel ravvicinamento delle sue leggi e nella creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante; chiede che le opportunità presentate dal Piano economico e di investimento siano utilizzate per creare un'economia dinamica e resiliente che sia pronta ad essere integrata nel mercato unico dell'UE; si compiace inoltre del fatto che l'UE sia il principale partner commerciale della Georgia, che conclude circa il 21 % dei suoi scambi commerciali totali con l'UE; invita la Commissione a riesaminare il potenziale della DCFTA per accrescere i volumi degli scambi tra l'UE e la Georgia attraverso un'assistenza coordinata, incentrando l'attenzione sul sostegno alle piccole e medie imprese e sulle riforme strutturali, in particolare lo sviluppo di un'infrastruttura di qualità, quali laboratori in Georgia per la certificazione UE delle norme sanitarie e fitosanitarie e delle norme relative agli ostacoli tecnici agli scambi; accoglie con favore la domanda della Georgia di aderire all'area unica dei pagamenti in euro;

37. incoraggia le autorità georgiane a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese alla DCFTA, in particolare accrescendo la comunicazione riguardo alle opportunità a loro disposizione, migliorando l'accesso alle infrastrutture per l'esportazione e sfruttando al meglio gli attuali programmi della Commissione ENPARD (programma europeo di vicinato per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) in Georgia e EU4Business;

Cooperazione settoriale

38. ribadisce che l'AA, la DCFTA e l'agenda di associazione 2021-2027 forniscono un quadro solido per avvicinare la Georgia all'UE attraverso una graduale integrazione nel mercato unico dell'UE e una cooperazione settoriale rafforzata;

Mercoledì 14 dicembre 2022

39. invita la Commissione e il Consiglio a istituire un dialogo politico rafforzato e strutturato con la Georgia e con altri paesi candidati, attuali e potenziali, per far progredire ulteriormente l'integrazione economica e l'armonizzazione legislativa; ritiene che tale dialogo dovrebbe includere riunioni a margine del Consiglio europeo con i leader dei paesi interessati, che i loro rappresentanti dovrebbero partecipare regolarmente e in modo strutturato alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio europeo e che tali paesi dovrebbero essere inclusi come osservatori nei lavori dei comitati istituiti a norma dell'articolo 291 TFUE e del regolamento (UE) n. 182/2011 (⁴) per rafforzare il loro l'orientamento alle riforme e il loro know-how amministrativo;

40. sottolinea l'importanza di una maggiore connettività nel settore dei trasporti, dell'energia e digitale quale mezzo per sfruttare pienamente il potenziale geografico ed economico della Georgia a tutti i livelli, in particolare nei comuni rurali e di piccole e medie dimensioni;

41. invita la Georgia a migliorare il proprio settore energetico e la connettività, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale, intensificando la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione dell'ambiente, in particolare attraverso la conservazione della biodiversità e dei siti protetti, anche mediante un ulteriore allineamento legislativo all'acquis dell'UE e alle politiche del Green Deal europeo, come pure rafforzando l'amministrazione georgiana per consentire la transizione verde;

42. invita le autorità georgiane a intraprendere passi importanti per separare e certificare gli operatori del sistema di trasmissione dell'elettricità e del gas onde accelerare la transizione verde ed evitare la dipendenza energetica dalla Russia, in linea con il piano REPowerEU;

43. esorta la Commissione, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione e la Georgia a valutare le prospettive di sincronizzazione della rete elettrica georgiana con la rete continentale europea, nonché di inclusione della Georgia nell'area sincrona dell'Europa continentale;

44. invita il governo georgiano a profondere maggiori sforzi per accrescere e sostenere lo sviluppo socioeconomico onde garantire un aumento dei livelli di reddito e di sviluppo regionale; ribadisce il proprio sostegno allo sviluppo del capitale umano, rafforzando il ruolo del settore privato nella gestione del sistema di formazione professionale e affrontando il problema del disallineamento delle competenze per migliorare le prospettive di occupazione;

45. esorta la Commissione, gli Stati membri e la Georgia a intensificare la cooperazione sulla resilienza della sanità pubblica, in particolare tra le autorità sanitarie pubbliche, sugli istituti di ricerca e sulle capacità di emergenza, nonché a scambiare le migliori pratiche e a lavorare con la società civile per definire strategie in caso di epidemia incentrate sui gruppi più vulnerabili, tra cui gli anziani, i senzatetto, i lavoratori stagionali e i migranti;

46. accoglie con favore l'adozione rapida della strategia nazionale generale della Georgia per la sanità pubblica per il periodo 2022-2030 e del piano d'azione che la accompagna, nonché della nuova strategia per la salute mentale per il periodo 2022-2030 e del piano d'azione che la accompagna;

47. plaude ai continui sforzi profusi dalla Georgia per consolidare la propria cooperazione internazionale nelle attività di contrasto con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), tra cui la firma di un accordo di lavoro tra la CEPOL e la Georgia il 22 giugno 2022, che rafforzerà la condivisione di conoscenze, esperienze, migliori pratiche e approcci coordinati all'apprendimento;

48. plaude all'adozione delle riforme del lavoro e invita il governo georgiano a migliorare ulteriormente il quadro del paese per la protezione dei diritti del lavoro, in particolare garantendo un sistema di ispettorato del lavoro efficace, con competenze, capacità e risorse adeguate, migliorando la legislazione fondamentale in materia di lavoro onde allinearla pienamente alle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai regolamenti dell'UE, introducendo un salario minimo in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni per i diritti del lavoro, definendo regimi di protezione sociale efficaci per i lavoratori ed elaborando un piano d'azione per la formalizzazione del settore informale;

(⁴) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 14 dicembre 2022

49. invita la Commissione a sostenere la creazione di uno spazio di roaming comune tra la Georgia e l'UE mediante un'assistenza coordinata incentrata sulla graduale riduzione delle tariffe di roaming internazionale tra la Georgia e l'UE, in linea con i regolamenti dell'UE, tutelando in tal modo i diritti dei consumatori, nonché aiutando la Georgia ad allinearsi progressivamente all'*acquis* dell'UE e contribuendo al processo di integrazione europea del paese;

50. invita la Commissione ad appoggiare gli sforzi profusi dalla Georgia per posizionarsi come snodo regionale per la connettività e i servizi digitali e promuovere la propria sovranità digitale sviluppando corridoi strategici per la connettività internazionale e i corridoi di trasporto digitali tra l'Europa e diverse regioni asiatiche attraverso la Georgia; accoglie con favore i programmi di assistenza dell'UE a sostegno della digitalizzazione, come EU4Digital e EaP Connect, ma evidenzia anche la necessità di una connettività digitale accessibile, soprattutto nelle zone rurali, nonché gli sforzi profusi a tal fine; plaude all'iniziativa di investimento per la banda larga veloce negli insediamenti rurali; si compiace dell'adozione della strategia nazionale per la cibersicurezza 2021-2024 e del relativo piano d'azione; invita le autorità georgiane a lavorare con l'UE per rafforzare la resilienza informatica del paese in linea con le migliori pratiche e la legislazione dell'UE, segnatamente la direttiva dell'UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁽⁵⁾;

51. invita la Commissione e la Georgia a valutare l'opportunità di aumentare il numero dei progetti della rete transeuropea di trasporti (RTE-T) in Georgia; evidenzia le implicazioni negative in termini di sicurezza degli investimenti cinesi nelle infrastrutture strategiche; deplora i continui ritardi nello sviluppo del porto di acque profonde di Anaklia dopo l'annullamento, da parte del governo georgiano, del contratto di progetto con il Consorzio per lo sviluppo di Anaklia nel 2020; auspica che la Georgia acceleri la costruzione del porto, in linea con gli obiettivi strategici euro-atlantici della Georgia;

52. plaude all'associazione della Georgia a Orizzonte Europa, il programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027, che apre nuove opportunità alla comunità scientifica e dell'innovazione georgiana, e si compiace dell'impegno della Georgia ad avviare il processo per diventare un paese terzo associato al programma Erasmus+;

Disposizioni istituzionali

53. ribadisce il proprio impegno a sostenere la democrazia parlamentare in Georgia attraverso lo sviluppo di capacità; si rammarica che l'offerta fatta dal Parlamento europeo al Parlamento della Georgia di instaurare un dialogo Jean Monnet non sia stata accettata;

o
o o

54. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento georgiano.

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0443

Prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina (2022/2949(RSP))**

(2023/C 177/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente, in particolare la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 18 gennaio 2016 e del 20 giugno 2016 sul processo di pace in Medio Oriente,
 - visti il Consiglio di associazione UE-Israele tenutosi il 3 ottobre 2022 e le sue conclusioni,
 - vista la relazione dell'Unione europea del 2021 sugli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est,
 - visto l'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE;
 - viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
 - vista la Convenzione di Ginevra del 1949,
 - visti gli accordi di Oslo del 1993 e del 1995,
 - vista l'iniziativa di pace araba del 2002,
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'UE ha ribadito il suo sostegno alla soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, che prevede la convivenza, all'insegna della pace e della sicurezza garantita, di due Stati sovrani e democratici, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati;
- B. considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato numerose risoluzioni sulla questione, tra cui la risoluzione 2334 (2016); che l'UE-27 ha fatto riferimento a tali risoluzioni e alla necessità di rispettarle nella sua dichiarazione a seguito dell'ultima riunione del Consiglio di associazione UE-Israele;
- C. considerando che, secondo la relazione 2021 dell'Ufficio del rappresentante dell'Unione europea, lo scorso anno si è registrato un ulteriore aumento del tasso di progressione delle unità di insediamento nei territori palestinesi occupati (22 030), in particolare a Gerusalemme Est, dove il numero di nuove unità abitative è più che raddoppiato rispetto al 2020 (passando da 6 288 a 14 894), e si inserisce nel quadro della tendenza alla continua espansione degli insediamenti israeliani;
- D. considerando che la violenza, il terrorismo, compresi gli attacchi contro i civili, e l'istigazione alla violenza sono esacerbati da misure e da una retorica provocatorie e sono fondamentalmente incompatibili con una risoluzione pacifica del conflitto; che l'Unione esprime il suo cordoglio alle famiglie di tutte le vittime;
- E. considerando che sia israeliani che palestinesi hanno il diritto di vivere in sicurezza; che ciò include il diritto di proteggere il loro territorio e di difendere i loro legittimi interessi in materia di sicurezza;
- F. considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha esacerbato le fragilità e le tensioni geopolitiche nella regione e che l'insicurezza alimentare è in forte aumento;
- G. considerando che l'11 maggio 2022 la giornalista Shireen Abu Aqla è stata uccisa durante un'incursione militare israeliana a Jenin, nella Cisgiordania occupata; che non è stata condotta alcuna indagine indipendente sulla sua uccisione, nonostante le numerose richieste in tal senso, e pertanto gli autori di tale atto criminale non sono stati chiamati a rispondere delle loro azioni;

⁽¹⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 113.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- H. considerando che il 12 novembre 2019 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza sulla politica di differenziazione attuata dall'UE negli scambi commerciali di prodotti originari del territorio dello Stato di Israele e dei territori palestinesi occupati⁽²⁾; che l'UE deve pertanto applicare tale sentenza;
- I. considerando che Israele è uno Stato democratico che ha tenuto le sue ultime elezioni legislative il 1º novembre 2022; che in Palestina le ultime elezioni parlamentari si sono svolte nel 2006 e a Gaza hanno portato alla vittoria di Hamas, un'organizzazione che figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche; che in Palestina le ultime elezioni presidenziali si sono tenute nel gennaio 2005;
- J. considerando che la Striscia di Gaza è sottoposta a un blocco da 15 anni e che due milioni di abitanti vivono intrappolati in un'area di 40 chilometri quadrati per 11; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA), il 53 % degli abitanti di Gaza vive al di sotto della soglia di povertà;
- K. considerando che la comunità internazionale ha costantemente chiesto il rimpatrio delle salme di Hadar Goldin e di Oron Shaul in Israele, in quanto detenuti a Gaza in violazione del diritto internazionale umanitario, e che la comunità internazionale ha espresso solidarietà unanime alle famiglie Goldin e Shaul;
- L. considerando che le autorità israeliane hanno demolito infrastrutture essenziali finanziate da donatori internazionali e destinate a fornire servizi di base; che attualmente diverse strutture finanziate dall'UE o dagli Stati membri hanno ricevuto ingiunzioni di interruzione dei lavori o di demolizione;
- M. considerando che nell'ottobre 2021 il ministero della Difesa israeliano ha emanato un decreto militare con il quale sei organizzazioni non governative palestinesi sono state definite «associazioni illegali» (organizzazioni terroristiche); che nell'agosto 2022 gli uffici di tali organizzazioni sono stati perquisiti, i documenti confiscati e le attrezzature sono state distrutte dalle forze israeliane;
- N. considerando che la società civile nella regione, e più specificamente in Israele, in Cisgiordania e a Gaza, ha un ruolo fondamentale da svolgere nella costruzione di ponti nella società e nella promozione di un clima di pace, tolleranza e non violenza;

Principi generali

1. ribadisce il suo fermo sostegno a una soluzione negoziata, fondata sulla coesistenza di due Stati sulla base dei confini del 1967, che prevede la convivenza, all'insegna della pace e della sicurezza garantita, di due Stati sovrani e democratici, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, e nel pieno rispetto del diritto internazionale;
2. chiede che sia posta fine al protrarsi del conflitto israelo-palestinese e all'occupazione dei territori palestinesi attraverso la ripresa di veri colloqui di pace tra le due parti sulla base dei parametri stabiliti in vista della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, con il sostegno della comunità internazionale, per conseguire un accordo negoziato sullo status definitivo e il riconoscimento reciproco;
3. esorta entrambe le parti a ribadire il loro impegno a favore della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; chiede al prossimo governo israeliano di impegnarsi chiaramente a favore della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; invita i leader israeliani e palestinesi ad astenersi da azioni provocatorie e retoriche nonché da decisioni unilaterali;
4. deplora l'assenza di risultati concreti nel processo di pace in Medio Oriente nel corso degli ultimi decenni, che ha comportato il protrarsi di violenze e terrorismo, un costante deterioramento della situazione sul campo nei territori palestinesi occupati, una crescente frustrazione nella società palestinese, un aumento delle tensioni e dell'insicurezza in Israele nonché la strumentalizzazione del conflitto da parte di gruppi terroristici ed estremisti;

Ostacoli alla soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati

5. ricorda che gli insediamenti sono illegali ai sensi del diritto internazionale, chiede che sia posta immediatamente fine alla loro costruzione e sottolinea che le recenti decisioni di creare nuovi insediamenti compromettono ulteriormente le prospettive di una soluzione praticabile fondata sulla coesistenza di due Stati, in particolare nella zona E1 e in Cisgiordania; condanna la violenza dei coloni e chiede l'assunzione di responsabilità;
6. chiede a Israele di rispettare le sue responsabilità e i suoi obblighi in quanto potenza occupante ai sensi del diritto internazionale nonché di rispettare i diritti umani dei palestinesi;

⁽²⁾ Sentenza del 12 novembre 2019, *Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances*, C-363/18, ECLI:EU:C:2019:954.

Mercoledì 14 dicembre 2022

7. condanna fermamente il continuo terrorismo contro Israele e ricorda il diritto di Israele di esistere e di difendersi; riconosce pienamente le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza e le sfide cui deve fare fronte; ribadisce il pieno diritto di Israele di lottare contro gli atti di violenza e il suo diritto di proteggere la sua popolazione civile;

8. condanna e chiede l'immediata cessazione di tutti gli atti di violenza tra israeliani e palestinesi, compresi l'uso sproporzionato della forza nelle operazioni militari da parte delle forze di difesa israeliane, gli attacchi terroristici contro civili innocenti e gli attacchi contro le infrastrutture civili, l'aumento della violenza dei coloni nonché gli attacchi indiscriminati anche con razzi, per mano di organizzazioni palestinesi che figurano nell'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE, tra cui Hamas, la Jihad islamica palestinese e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina;

9. sottolinea la necessità imperativa che l'UE collabori con Israele, l'Autorità palestinese, gli Stati Uniti e i partner arabi nella regione al fine di impedire il riarmo dei gruppi terroristici nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, così come il contrabbando di armi, la produzione di razzi e la costruzione di gallerie da parte di tali gruppi; sottolinea nuovamente la necessità impellente di disarmare tutti i gruppi terroristici a Gaza, in linea con le conclusioni del precedente Consiglio «Affari esteri»; condanna le attività inaccettabili condotte dalle autorità de facto presenti a Gaza e, a tale riguardo, ribadisce la necessità che l'Autorità palestinese assuma il controllo della Striscia di Gaza;

10. chiede che gli autori di tali atti di violenza siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, in linea con il diritto internazionale; rammenta che il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani da parte degli attori statali e non statali, compresa la responsabilità per le proprie azioni, rappresenta un cardine per la pace e la sicurezza;

11. ribadisce il proprio impegno a favore delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui, da ultimo, la risoluzione 2334 (2016), e sottolinea la necessità di rispettarle, come ribadito dall'UE-27 nella sua dichiarazione a seguito della più recente riunione del Consiglio di associazione UE-Israele;

12. sottolinea che la democrazia in Palestina dovrebbe essere ulteriormente sostenuta e invita la comunità internazionale a raddoppiare gli sforzi tesi a rafforzare le sue istituzioni, al fine di raggiungere l'unità intra-palestinese quale elemento fondamentale per realizzare la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; sollecita le forze palestinesi a riprendere senza indugio gli sforzi di riconciliazione, in particolare convocando le elezioni presidenziali e legislative attese da tempo;

13. chiede che in Palestina si tengano elezioni trasparenti, credibili e inclusive; esprime profonda preoccupazione per il fatto che persone affiliate a organizzazioni che figurano nell'elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'UE siano candidate o mirino a candidarsi a cariche politiche in Palestina; invita Israele a consentire lo svolgimento di tali elezioni a Gerusalemme Est; ribadisce che l'UE e il Parlamento devono poter osservare tali elezioni, su invito;

14. condanna gli sforzi sistematici profusi dall'Autorità palestinese e dalle autorità de facto a Gaza per mettere a tacere il dissenso, anche arrestando arbitrariamente critici e oppositori, che spesso sono poi sottoposti a torture o altri maltrattamenti, e limitando le libertà di espressione, di associazione e di riunione;

15. esorta Israele a porre fine alla diffusa pratica della detenzione amministrativa senza processo dei palestinesi, compresi i minori, e chiede che sia rispettato il diritto a un giusto processo; condanna l'uso di minori come attentatori suicidi da parte di gruppi militanti palestinesi;

16. sottolinea che il popolo palestinese ha il diritto di utilizzare le proprie risorse naturali, comprese quelle idriche, energetiche e agricole sul proprio territorio;

17. esprime il suo cordoglio alle famiglie dei soldati israeliani Hadar Goldin e Oron Shaul; deplora il rifiuto da parte di Hamas di restituire le loro salme a Israele per la sepoltura; chiede che si compiano tutti gli sforzi necessari per il rimpatrio immediato delle loro salme; chiede inoltre il rilascio immediato dei cittadini israeliani Avraham Mengistu e Hisham al-Sayed, i quali non hanno commesso alcun crimine o reato che giustifichi la loro detenzione da parte di Hamas nella Striscia di Gaza;

Mercoledì 14 dicembre 2022

18. invita lo Stato di Israele a consentire agli aiuti umanitari di raggiungere i più vulnerabili, sia in Cisgiordania sia a Gaza; ribadisce il suo invito a porre immediatamente fine al blocco e ad alleviare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, adottando nel contempo le garanzie di sicurezza necessarie per prevenire la violenza nei confronti di Israele; ribadisce la necessità di destinare fondi dell'UE a progetti specifici a Gaza, in linea con il meccanismo trilaterale di sostegno finanziario ai civili; chiede che i deputati al Parlamento europeo abbiano accesso senza restrizioni alla Striscia di Gaza;

19. chiede la cessazione immediata della demolizione delle abitazioni palestinesi; invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere un risarcimento per tutte le demolizioni di infrastrutture finanziate dall'UE nei Territori palestinesi occupati;

20. esprime preoccupazione per la riduzione degli spazi per la società civile in Israele e nei Territori palestinesi occupati ed esorta l'UE a fare di tale questione una priorità all'ordine del giorno del suo dialogo politico con il governo israeliano e l'Autorità palestinese;

Il ruolo dell'Unione europea

21. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (RSUE) ad avviare un'iniziativa europea di pace intesa a ripristinare un orizzonte politico per una pace equa, globale e duratura tra Israele e Palestina; chiede, a tal fine, che il mandato dell'RSUE sia prorogato fino all'effettiva risoluzione di questo conflitto di lunga durata;

22. chiede che tale iniziativa assuma la forma di una conferenza internazionale, come primo passo in un quadro multilaterale volto al conseguimento di tale obiettivo; accoglie con favore iniziative quali il formato di Monaco e incoraggia il servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a intraprendere un'iniziativa europea che riporti la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati sulla buona strada;

23. invita l'UE a valutare, insieme ai paesi arabi interessati, in che modo i rispettivi accordi di normalizzazione con Israele possano favorire la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e lo sviluppo economico della regione;

24. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tutte le iniziative volte a sostenere l'accertamento delle responsabilità per le violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani; pone l'accento, a tal proposito, sul lavoro della Corte penale internazionale;

25. si compiace della decisione del Consiglio «Affari esteri» di rilanciare il Consiglio di associazione con Israele; ritiene che debba rafforzare il partenariato UE-Israele, discutere le questioni relative al conflitto israelo-palestinese e mirare a dare nuovo slancio al processo di pace in Medio Oriente;

26. ritiene che i finanziamenti dell'UE a favore della società civile siano un esempio di cooperazione costruttiva per la creazione di ponti tra israeliani e palestinesi; chiede che i programmi dell'UE rafforzino i contatti interpersonali tra le diverse minoranze etniche e religiose, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e le organizzazioni femminili;

27. sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri sostengano iniziative congiunte nei settori sociali ed economici, compresi quelli dell'acqua e dell'energia, al fine di promuovere la prosperità e gli scambi sociali tra i due territori; ribadisce il proprio sostegno alla strategia «Global Gateway» che, in sinergia con il piano economico e di investimenti per i vicini meridionali, svilupperà i legami commerciali nella regione;

28. riconosce il ruolo svolto dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente, nel fornire servizi essenziali ai rifugiati palestinesi; ribadisce l'importanza dell'istruzione nella costruzione di prospettive per una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati; ribadisce che l'odio, l'incitamento alla violenza e l'antisemitismo sono in contrasto con i valori dell'UE e costituiscono un ostacolo fondamentale alla risoluzione del conflitto; ribadisce la sua posizione secondo cui tutti i libri di testo e i materiali scolastici sostenuti dai fondi dell'Unione devono essere in linea con le norme dell'UNESCO in materia di pace, tolleranza, coesistenza e non violenza; sottolinea che i finanziamenti dell'UE dovranno essere sospesi se saranno presentate prove chiare e fondate di uso improprio;;

29. ricorda che tutti i programmi di studio finanziati dall'UE devono essere in linea con le norme dell'UNESCO in materia di pace, tolleranza, coesistenza e non violenza e condanna fermamente l'incitamento all'odio, la violenza e l'antisemitismo che continuano a essere presenti nei programmi di studio dell'Autorità palestinese;

Mercoledì 14 dicembre 2022

o

o o

30. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0444

Attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sull'attuazione della nuova agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali (2022/2047(INI))

(2023/C 177/09)

Il Parlamento europeo,

- visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 17, volto a rinnovare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile,
- vista la dichiarazione finale adottata dalla Conferenza Mondiale UNESCO sulle Politiche Culturali e lo Sviluppo Sostenibile — MONDIACULT 2022, tenutasi a Città del Messico dal 28 al 30 settembre 2022,
- vista la dichiarazione approvata a seguito della riunione informale dei ministri della cultura e degli affari europei degli Stati membri dell'UE, tenutasi a Parigi il 3 maggio 2019,
- vista la risoluzione del Consiglio d'Europa dell'8 dicembre 2010, che istituisce l'accordo parziale allargato sugli itinerari culturali,
- vista la relazione del metodo di coordinamento aperto (MCA) del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri del 4 maggio 2017 dal titolo «How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis» (Come la cultura e l'arte possono promuovere il dialogo interculturale nell'ambito della crisi migratoria e dei rifugiati),
- vista la relazione del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri istituito nel quadro dell'MCA del 17 dicembre 2019 sul turismo culturale sostenibile,
- vista la relazione del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri istituito nel quadro dell'MCA del 4 giugno 2021 dal titolo «Towards gender equality in the cultural and creative sectors» (Verso la parità di genere nei settori culturali e creativi),
- vista la relazione del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri istituito nel quadro dell'MCA del 5 settembre 2022 dal titolo «Strengthening cultural heritage resilience for climate change» (Rafforzare la resilienza del patrimonio culturale ai cambiamenti climatici),
- vista la relazione del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri istituito nel quadro dell'MCA del 22 settembre 2022 dal titolo «Stormy Times. Nature and Humans: Cultural Courage for Change» (Anni turbolenti. Natura ed esseri umani: coraggio culturale per il cambiamento),
- vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),
- vista la dichiarazione di Roma dei ministri della cultura del G20 del 30 luglio 2021,
- visto l'articolo 8, paragrafo 2, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sugli illeciti relativi ai beni culturali (convenzione di Nicosia),
- vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)0267),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'8 giugno 2016 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» (JOIN(2016)0029),

Mercoledì 14 dicembre 2022

- visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) il 28 giugno 2016,
- visti gli orientamenti comuni del Servizio europeo per l'azione esterna e degli istituti di cultura nazionali dell'UE pubblicati nel gennaio 2021,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2018 sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (COM(2019)0548),
- vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2021 dal titolo «Nuovo Bauhaus europeo Bello, sostenibile, insieme» (COM(2021)0573),
- vista la relazione della Commissione del 29 giugno 2022 sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (COM(2022)0317),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2018, sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022,
- viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2019 su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali e un quadro d'azione,
- viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2018 sull'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni,
- viste le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 2021 sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi,
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2021 sulla ripresa, la resilienza e la sostenibilità dei settori culturali e creativi,
- viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2018 sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell'UE,
- vista la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 approvata dai leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla nuova agenda europea per la cultura ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2017 sul tema «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sulla possibilità di garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale ⁽³⁾,
- viste le sue risoluzioni del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti ⁽⁴⁾ e del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 112.

⁽³⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.

⁽⁵⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 15.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (7),
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2022 sul Nuovo Bauhaus europeo (8),
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2020 sulle misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+ ed Europa creativa, e il Corpo europeo di solidarietà (9),
- visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) (10),
- visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (11),
- visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» (12),
- vista la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (13),
- vista la decisione (UE) 2020/2229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (14),
- vista la decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (15),
- vista la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare l'articolo 27 sul diritto di prendere parte alla vita culturale,
- vista la relazione 2022 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici dal titolo «The Culture Fix: Creative people, places and industries» (La soluzione culturale: persone, luoghi e industrie creativi),
- vista l'azione preparatoria in materia di cultura nelle relazioni esterne dell'UE e le relative raccomandazioni,
- visto il piano d'azione dell'UE contro il traffico illecito di beni culturali,
- vista la dichiarazione di Santiago de Compostela del Consiglio d'Europa, del 23 ottobre 1987, elaborata in occasione della proclamazione dei cammini di Santiago come primo itinerario culturale europeo,
- visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti gli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
- visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo,
- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0279/2022),

(7) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 152.

(8) Testi approvati, P9_TA(2022)0319.

(9) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 2.

(10) GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.

(11) GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.

(12) GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.

(13) GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1.

(14) GU L 437 del 28.12.2020, pag. 116.

(15) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- A. considerando che la comunicazione della Commissione del 2018 su una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)0267) e la comunicazione congiunta del 2016 sul tema "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali (JOIN(2016)0029) hanno svolto un ruolo decisivo nel plasmare le politiche culturali dell'UE e degli Stati membri, sia a livello nazionale che internazionale;
- B. considerando che il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026 costituirà la principale tabella di marcia per il coordinamento delle politiche culturali dell'UE negli anni a venire e rappresenterà un'opportunità per dare vita a un cambiamento di rotta che consentirà ai settori culturali e creativi (SCC) di adattarsi a una nuova normalità dopo la pandemia e di sviluppare la resilienza nell'ottica di possibili sfide future;
- C. considerando che la cultura è un bene pubblico e che i settori e le industrie culturali e creativi (SICC) dovrebbero essere sostenuti con quadri politici ambiziosi, finanziamenti pubblici e privati adeguati e un contesto favorevole per i lavoratori di tali settori, nonché per l'accesso del pubblico alla cultura; che la nuova agenda europea per la cultura dovrebbe mirare a preservare, ampliare e diffondere una scena culturale europea vivace e diversificata che promuova la partecipazione di tutti e non lasci indietro nessuno;
- D. considerando che la creazione culturale è un modo essenziale di comunicare opinioni, tra cui opinioni critiche rivolte a chi è in una posizione di potere, e che è pertanto fondamentale garantire la libertà di espressione nella cultura, compresa la libertà di espressione nei media;
- E. considerando che l'Europa è una comunità culturale, basata su valori e su una storia condivisi e su una costante integrazione; considerando che la cultura e il patrimonio culturale, compresi gli itinerari culturali europei, hanno un grande potenziale per promuovere i valori dell'Unione europea, rafforzarne le varie identità e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi a livello mondiale, nonché agire per la soluzione di sfide globali;
- F. considerando che l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ha sostenuto e promosso la cultura e il patrimonio culturale come «una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività per l'Europa»; che gli obiettivi generali dell'Anno sono «incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa»⁽¹⁶⁾; che la conservazione, la protezione e la promozione del patrimonio culturale in tutte le sue forme possono fungere da catalizzatore per rafforzare le relazioni interculturali, la pace, la democrazia, la ripresa economica sostenibile a lungo termine, il turismo sostenibile e lo sviluppo regionale, nonché la riconciliazione e la coesistenza culturale, rafforzando il coinvolgimento delle comunità locali, sia a livello europeo che internazionale;
- G. considerando che la cultura crea benefici sociali ed economici, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, e svolge una funzione importante nell'economia e nella creazione di posti di lavoro; che gli SICC rappresentano almeno il 4,4 % del PIL dell'UE e danno lavoro a circa 7,6 milioni di persone, il che può potenzialmente fungere da volano per lo sviluppo locale e regionale; che gli SICC presentano un elevato livello di frammentazione, con oltre il 90 % delle imprese degli SICC costituito da piccole e medie imprese e che il 33 % della forza lavoro è costituito da lavoratori autonomi⁽¹⁷⁾ e con modalità di lavoro atipiche; che gli SICC recuperano soltanto una quota minima del valore economico da essi generato, influenzando negativamente i lavoratori culturali e creativi;
- H. considerando che l'impatto della pandemia di COVID-19 sugli SICC europei è stato drammatico ma non uniforme nei diversi settori e ha aggravato le sfide affrontate dai settori e le condizioni di lavoro spesse atipiche di artisti e lavoratori culturali; che le attività in presenza sono state fortemente colpiti dai lockdown, dalle restrizioni agli spostamenti e dalle altre misure sanitarie necessarie, mentre i settori con una capacità digitale più sviluppata erano più preparati a gestire la crisi; che alcune abitudini culturali perse durante la pandemia non sono sistematicamente ritornate in alcuni settori;

⁽¹⁶⁾ GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ Ernst & Young, *Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis* (Ricostruire l'Europa: l'economia culturale e creativa prima e dopo la crisi della COVID-19), gennaio 2021.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- I. considerando che gli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza non riflettono l'enorme importanza economica e sociale degli SICC, lasciando tali settori notevolmente sottorappresentati nello sforzo complessivo dell'UE a sostegno della ripresa e della resilienza dell'economia europea a seguito della pandemia; che il Parlamento ha chiesto un obiettivo di investimento del 2 % del dispositivo per la ripresa e la resilienza negli SICC e ha ribadito l'importanza di investimenti adeguati nell'agenda culturale dell'UE⁽¹⁸⁾; che solo 16 Stati membri hanno incluso la cultura nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza e che, sebbene l'obiettivo del 2 % sia stato raggiunto in media a livello dell'UE, la maggior parte degli Stati membri è rimasta ben al di sotto di tale cifra;
- J. considerando che il Parlamento, nelle sue risoluzioni del 7 giugno 2007 e del 20 ottobre 2021, ha chiesto il miglioramento delle condizioni lavorative per gli SICC in Europa e l'istituzione di uno statuto europeo degli artisti in qualità di quadro comune per le condizioni lavorative e gli standard minimi comuni a tutti i paesi dell'UE;
- K. considerando che la partecipazione culturale può essere intesa sia come coinvolgimento passivo che come creazione attiva, indipendentemente dal livello, amatoriale o professionale, al quale l'attività è svolta; che sia la partecipazione culturale attiva che quella passiva presentano numerosi benefici economici, sociali e sanitari;
- L. considerando che la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 su una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)0267) ha sottolineato l'importanza della cultura e delle arti nell'integrazione dei rifugiati e di altri migranti;
- M. considerando che le arti e le attività culturali sono da tempo riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)⁽¹⁹⁾ come benefiche per la salute, tra cui la salute mentale, e il benessere individuale e sociale, in particolare grazie alla loro natura e alle loro componenti poliedriche, tra cui l'interazione sociale, l'attivazione sensoriale, l'espressione emotiva, la stimolazione cognitiva e l'attività fisica, nonché la loro capacità di stimolare molteplici processi psicologici, comportamentali e sociali; che le arti e la cultura hanno dimostrato di avere un ruolo inestimabile nel favorire la resilienza delle società in tempi di crisi;
- N. considerando che le arti e le discipline artistiche sono componenti importanti e fattori chiave per l'istruzione formale, informale e non formale e per lo sviluppo personale; che l'apprendimento mediante le arti e le discipline artistiche e in merito a esse contribuisce allo sviluppo delle capacità e delle competenze, come il pensiero creativo e altre competenze trasversali; che tali componenti non sono sufficientemente sviluppate nei programmi scolastici nazionali; che attraverso il rafforzamento dello studio di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM) gli Stati membri possono promuovere una cultura di innovazione e creatività sin dalla giovane età in una prospettiva di apprendimento permanente;
- O. considerando che la ricerca artistica dovrebbe essere oggetto di un dialogo tra pari con altre discipline di ricerca ed essere finanziata di conseguenza, sia per il suo valore intrinseco che per il suo contributo fondamentale alla promozione dell'innovazione;
- P. considerando che il programma Europa creativa dell'UE per gli SCC svolge un ruolo fondamentale nella promozione delle arti, della cultura e dei contenuti audiovisivi e nel sostegno ai media di elevata qualità, in particolare attraverso il sostegno a progetti di base, piccole imprese e singoli artisti; che esso contribuisce alla strategia dell'Unione per le relazioni culturali internazionali con l'obiettivo di garantire il suo impatto a lungo termine mediante un approccio interpersonale che coinvolga le reti culturali, la società civile e le organizzazioni a livello locale; che la maggior parte degli obiettivi del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022 sono stati conseguiti mediante azioni previste dal programma;

⁽¹⁸⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla ripresa culturale dell'Europa (GU C 385 del 22.09.2021, pag. 152) e nella sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea (GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88).

⁽¹⁹⁾ Fancourt D., Finn S., *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review* (Quali sono le evidenze del ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? Un'analisi preliminare), Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, (relazione di sintesi 67 della Rete d'informazione sanitaria (HEN)), Copenaghen, 2019.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- Q. considerando che le relazioni culturali sono comunemente definite ⁽²⁰⁾ come interazioni transnazionali reciproche e non coercitive tra due o più culture, che comprendono una serie di attività condotte da soggetti statali e non statali all'interno dello spazio della società culturale e civile; che i risultati complessivi delle relazioni culturali sono una maggiore connettività, una migliore comprensione reciproca, relazioni sempre più frequenti e profonde, transazioni reciprocamente vantaggiose e un dialogo sostenibile rafforzato tra Stati, persone, soggetti non statali e culture, creando in tal modo società più resilienti;
- R. considerando che la diplomazia culturale si riferisce alle relazioni instaurate da uno Stato con altri Stati o con i loro popoli attraverso il mezzo della cultura, in cui prevale la prospettiva governativa e della sensibilizzazione unidirezionale rispetto a quella dei vantaggi reciproci e del dialogo; che la diplomazia culturale è influenzata dalla politica inerente alla politica estera, risponde alle istituzioni statali competenti e può essere sfruttata per sostenere obiettivi politici ⁽²¹⁾;
- S. considerando che gli sforzi dell'UE nel settore delle relazioni culturali internazionali e della diplomazia culturale, che rappresentano una componente essenziale del suo pacchetto di strumenti diplomatici, dovrebbero essere intesi a promuovere valori come la solidarietà e la fraternità, coinvolgendo attori a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche e della società civile; che l'assegnazione di risorse finanziarie specifiche per le relazioni culturali internazionali a questi attori aumenterebbe notevolmente la loro capacità di liberare il loro potenziale;
- T. considerando che la diaspora da paesi terzi nell'UE e la diaspora europea nei paesi terzi possono contribuire in misura significativa al rafforzamento delle relazioni culturali tra l'UE e gli altri paesi;
- U. considerando che nel 1993 l'UE ha istituito un regime speciale noto come «eccezione culturale» al fine di proteggere i beni e i servizi culturali dalle regole di libero scambio, dato che la cultura non dovrebbe essere considerata un prodotto commerciale e non dovrebbe essere soggetta a esigenze di mercato;
- V. considerando che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) non si trattano esplicitamente il tema della cultura, nonostante la cultura sia un bene pubblico globale nonché una dimensione trasversale dello sviluppo sostenibile e un obiettivo di per sé, come indicato da campagne globali come #Culture2030Goal;
- W. considerando che le tecnologie digitali incidono su tutti gli aspetti della vita culturale, nonché sul lavoro degli artisti, degli operatori culturali, delle organizzazioni e delle istituzioni, e possono contribuire a facilitare la loro interazione con diverse categorie di pubblico e l'accesso al loro lavoro; che vari programmi e iniziative di finanziamento dell'UE sostengono la transizione digitale del settore, in particolare Orizzonte Europa, Erasmus+, Europa creativa e il nuovo Bauhaus europeo; che la digitalizzazione ha un enorme potenziale e ha cambiato il modo in cui gli SICC creano, producono e condividono i contenuti, favorendo le opportunità di crescere e di aumentare la partecipazione culturale; che la digitalizzazione pone anche sfide in termini di diversità, remunerazione equa e accesso alla cultura e aggrava le disuguaglianze, in particolare a causa della mancanza di competenze digitali adeguate;
1. prende atto dell'attuazione soddisfacente a livello generale della nuova agenda europea per la cultura e della comunicazione congiunta dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali»; osserva tuttavia che la valutazione dell'attuazione della nuova agenda europea per la cultura ha evidenziato lacune, soprattutto in termini di priorità; sottolinea che, sebbene i due documenti abbiano resistito alle sfide poste da crisi impreviste come la pandemia di COVID-19, il loro quadro strategico deve essere aggiornato per includere gli obiettivi generali della politica culturale dell'UE come pure gli strumenti pratici da utilizzare per attuarli, in particolare chiarendo in che modo il piano di lavoro del Consiglio per la cultura e la strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali contribuiscono a rendere operativa la nuova agenda europea per la cultura;
 2. riconosce che il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026 rappresenta uno strumento essenziale per orientare le strategie degli Stati membri nell'affrontare le questioni pertinenti per gli SICC in Europa; ritiene, a tale riguardo, che il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026 dovrebbe avere come priorità le questioni seguenti:

⁽²⁰⁾ British Council e Goethe Institut, *Cultural Value — Cultural Relations in Societies in Transition: A Literature Review* (Valore culturale — Relazioni culturali nelle società in transizione: una rassegna letteraria), 2018, pag. 7.

⁽²¹⁾ Rivera, T., *Distinguishing Cultural Relations From Cultural Diplomacy: The British Council's Relationship With Her Majesty's Government* (Distinguere le relazioni culturali dalla diplomazia culturale: il rapporto del British Council con il governo di Sua Maestà), Figueroa Press, Los Angeles, 2015, pagg. 9-10.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- i. la ripresa e la resilienza degli SICC, rafforzando la loro capacità di rispondere alle crisi future;
 - ii. la cultura e la sostenibilità, considerando la cultura come volano per lo sviluppo sostenibile, il benessere e la giustizia sociale;
 - iii. lo status e le condizioni lavorative e sociali dei professionisti culturali e creativi;
 - iv. la protezione e la promozione del patrimonio culturale;
 - v. il rafforzamento e la garanzia di uno sviluppo e un'attuazione efficaci delle strategie per le relazioni culturali internazionali;
3. sottolinea che il piano di lavoro del Consiglio 2023-2026 dovrebbe rafforzare la collaborazione in materia di politica culturale e dovrebbe includere quadri di valutazione quale approccio al monitoraggio dell'attuazione; sottolinea che i metodi di lavoro previsti dal piano di lavoro del Consiglio dovrebbero essere rivisti al fine di renderli più semplici e più efficaci dal punto di vista procedurale e che dovrebbe essere presa in considerazione la creazione di gruppi di lavoro mirati;
4. ricorda che il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026 rappresenta un'opportunità per creare una politica culturale più completa a livello europeo; sottolinea che tale ambizione richiede finanziamenti adeguati; ricorda che gli SICC recuperano soltanto una quota minima del valore economico da essi generato e necessitano di fonti di finanziamento nuove, alternative e stabili;
5. accoglie con favore il rafforzamento del programma Europa creativa 2021-2027, in particolare il raddoppio del suo bilancio rispetto al suo predecessore, e la maggiore enfasi posta sulla diversità culturale, l'inclusione, la mobilità, la creazione transnazionale e la cooperazione politica, nonché sulla digitalizzazione, l'inverdimento e la resilienza degli SICC; è tuttavia profondamente preoccupato per il fatto che il programma Europa creativa continua ad essere fortemente sottofinanziato per conseguire i suoi obiettivi e che eventuali tagli annuali al programma comprometteranno seriamente la ripresa degli SICC; insiste, pertanto, sulla necessità di assicurare un livello adeguato di finanziamenti per il programma Europa creativa mediante una prossima revisione del Quadro finanziario pluriennale (QFP);
6. invita gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale offerto dai finanziamenti, dai programmi e dalle politiche dell'UE dedicati alla cultura e le loro sinergie con altri programmi, in particolare Orizzonte Europa, Erasmus+, il Nuovo Bauhaus europeo e altri; incoraggia la Commissione a continuare a sfruttare tali sinergie con l'obiettivo di massimizzare i loro effetti positivi, sia in termini di sostanza che di disponibilità di finanziamenti nelle loro dimensioni interne che esterne; insiste sul fatto che la cultura e il patrimonio culturale dovrebbero essere integrati orizzontalmente in tutte le politiche dell'UE, in particolare nelle politiche di transizione verde e digitale; invita gli Stati membri a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca tecnica e a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, anche nell'interesse delle future generazioni;
7. prende atto che il metodo di coordinamento aperto (MCA) culturale non dispone di meccanismi di follow-up concreti e istituzionalizzati; raccomanda pertanto l'introduzione di scadenze e indicatori specifici che possano consentire azioni di follow-up o la valutazione dei risultati degli Stati membri; chiede di espandere la collaborazione con i paesi terzi nei gruppi dell'MCA, in quanto si è rivelata vantaggiosa;
8. si rammarica che le relazioni elaborate a livello di MCA abbiano un'influenza diretta limitata sull'elaborazione delle politiche a livello nazionale, regionale e locale a causa della mancanza di un'adeguata diffusione e connettività tra i paesi partecipanti e i ministeri nazionali; raccomanda pertanto di elaborare relazioni contenenti raccomandazioni politiche chiare e concrete, sostenute da un approccio maggiormente basato su dati probanti; invita inoltre la Commissione a diffondere ampiamente le informazioni, con strumenti digitali, sui risultati dell'MCA a livello nazionale e dell'UE in quante più lingue possibili;
9. accoglie con favore l'istituzione del dialogo strutturato «Voci della cultura», che fornisce una piattaforma per le organizzazioni della società civile nel settore culturale per collaborare con la Commissione e l'MCA; prende atto che il dialogo strutturato con la società civile ha agevolato la cooperazione intersetoriale, la creazione di reti e gli scambi; sottolinea, tuttavia, le interazioni insufficienti tra l'MCA e le piattaforme del dialogo strutturato e incoraggia pertanto scambi più frequenti e sistematici tra i membri del dialogo strutturato e l'MCA nonché una partecipazione più ampia per includere tutti i sottosettori; invita la Commissione e gli Stati membri a dare regolarmente seguito alle raccomandazioni formulate nelle relazioni finali, nelle conferenze, nei seminari e in qualsiasi altro evento organizzato nell'ambito delle strutture dell'MCA e del dialogo strutturato; incoraggia gli Stati membri a dare seguito a tali raccomandazioni con cambiamenti politici e piani d'azione concreti;

Mercoledì 14 dicembre 2022

10. accoglie con favore il progetto pilota «Istituzione di un hub europeo del patrimonio» per sostenere un seguito olistico ed economicamente vantaggioso dell'Anno europeo del patrimonio culturale, in linea con la sua risoluzione sulla possibilità di garantire un'eredità politica efficace all'Anno europeo del patrimonio culturale (22), chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la creazione di un maggior numero di partenariati con i settori privato, pubblico e senza scopo di lucro per la salvaguardia del patrimonio culturale, nel pieno rispetto del principio di addizionalità, e di rivedere e aggiornare il quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale al fine di garantire la protezione del patrimonio culturale nell'Europa post-pandemica; sottolinea l'importanza di continuare a preservare tale patrimonio con le risorse adeguate; ribadisce l'importanza del marchio del patrimonio europeo come un progetto per sensibilizzare sulle radici storiche e culturali dell'UE in un modo innovativo;

11. invita gli Stati membri ad applicare pienamente il principio sancito nell'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani e a riconoscere il diritto alla vita culturale, artistica e scientifica e i relativi diritti culturali come diritti umani per tutti, consentendo a tutti gli individui di partecipare alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividerne i benefici; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare qualunque ostacolo al godimento di tali diritti, compresi, ma non solo, gli ostacoli relativi ad aspetti socioeconomici, al reddito e all'accessibilità fisica, e a garantire le condizioni necessarie affinché tutti possano partecipare liberamente alle attività culturali;

12. insiste sul fatto che la libertà di espressione artistica è una componente fondamentale della creatività e della produzione culturale, in quanto garantisce che le opere artistiche rispecchino la diversità e la ricchezza delle nostre società, e deve pertanto continuare a essere garantita a tutti i creatori; invita la Commissione a inserire la libertà di espressione artistica come indicatore autonomo del rispetto dello Stato di diritto nelle sue relazioni annuali; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a valutare percorsi concreti per sostenere la libertà di espressione artistica degli artisti a rischio, in particolare come conseguenza delle guerre e dell'instabilità geopolitica;

13. riafferma il suo forte impegno a favore della parità di genere e sostiene l'integrazione della dimensione di genere quale uno dei suoi approcci politici per garantire la parità; ribadisce il ruolo che la cultura può svolgere nella promozione della parità di genere nonché dell'emancipazione economica e culturale delle donne e delle minoranze di genere; invita la Commissione ad andare oltre la sua proposta di introdurre criteri di selezione che premono i progetti volti a garantire la parità di genere nella loro organizzazione, introducendo meccanismi di monitoraggio e valutazione per ottenere dati sufficienti sulla parità di genere e sull'integrazione della dimensione di genere tra i beneficiari dei diversi programmi europei, nonché sulle possibili misure di miglioramento; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso agli SICC, compresa l'imprenditorialità, per le donne e le minoranze di genere;

14. sottolinea che la raccolta dei dati dovrebbe essere considerata una priorità trasversale fondamentale nel piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2023-2026; invita gli Stati membri e la Commissione a lavorare maggiormente sulla raccolta di dati aggiornati e comparabili sulla cultura, anche mappando e confrontando le buone pratiche e coinvolgendo strutturalmente esperti, portatori di interessi, autorità pubbliche e il pubblico, non solo del settore culturale, ma anche di tutti i settori dell'economia;

15. sottolinea la necessità di un monitoraggio e di una valutazione più rigorosi dell'attuazione di tutte le azioni nel quadro della nuova agenda europea per la cultura e della comunicazione congiunta del 2016 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», a livello sia strategico che di progetto, sulla base di obiettivi quantitativi e qualitativi, nonché la necessità di una rendicontazione sistematica di alto livello; chiede alla Commissione di sviluppare un maggior numero di indicatori e una prospettiva più ampia sulla valutazione dei risultati dei progetti, tenendo conto anche di risultati qualitativi quali la creazione di comunità e gli insegnamenti tratti dai progetti interrotti; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la sostenibilità dei progetti e delle iniziative culturali finanziati dall'UE nel corso del tempo;

Dimensione sociale

16. incoraggia gli Stati membri a promuovere la partecipazione attiva e passiva delle persone alle attività culturali e artistiche e a investire in tale partecipazione, non solo attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione, ma anche e prevalentemente attraverso misure politiche e incentivi coerenti, globali e inclusivi per individuare ed eliminare gli

(22) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 24.

Mercoledì 14 dicembre 2022

ostacoli amministrativi, finanziari e linguistici alla partecipazione, compresi quelli relativi alle caratteristiche socioeconomiche, al reddito e all'accessibilità fisica, e per i gruppi emarginati, svantaggiati e vulnerabili, con particolare attenzione alle zone suburbane, rurali e isolate, nonché alle zone a rischio di spopolamento;

17. invita gli Stati membri a promuovere le attività culturali e artistiche esistenti e a offrire ulteriori opportunità di partecipazione attiva, ad aumentare la capacità di raggiungere nuove fasce di pubblico, a integrare e a far confluire gli obiettivi di partecipazione culturale nell'elaborazione delle politiche al di là della politica culturale, nonché ad adottare un approccio ai diritti culturali che si sposti da un'attenzione limitata all'accesso verso una partecipazione significativa, senza lasciare indietro nessuno;

18. si rammarica a tale riguardo del fatto che gli ultimi dati disponibili raccolti da Eurostat sulla partecipazione culturale risalgono al 2015; invita la Commissione, alla luce del drastico cambiamento che gli SICC hanno subito da allora, in particolare a causa della pandemia di COVID-19 e degli sviluppi tecnologici innovativi, ad avviare un'indagine Eurostat sulla partecipazione e le tendenze culturali nell'UE, raccogliendo e analizzando dati statistici su diverse scale territoriali (nazionali, regionali, ecc.), con particolare attenzione alla partecipazione nelle zone suburbane, rurali e periferiche e all'interno delle comunità socioeconomiche emarginate e dei gruppi svantaggiati e vulnerabili;

19. riconosce il lavoro svolto dalla Commissione per sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale per la coesione sociale, il benessere e la partecipazione, nonché per il rafforzamento della cittadinanza globale, della conoscenza dei diritti e dei valori dell'UE e della democrazia; evidenzia il ruolo della cultura in tempi di crisi e chiede una valutazione di quali strategie e politiche culturali siano riuscite ad avere un impatto positivo sull'inclusione sociale, le opportunità occupazionali e lo sviluppo economico; raccomanda di proseguire i lavori a tal fine e di basarsi sui risultati e sugli insegnamenti tratti da tutti i progetti e seminari pertinenti, come il seminario per gli esperti degli Stati membri dell'UE sulla cultura per la coesione sociale, tenutosi nel novembre 2020, e la Carta di Porto Santo sulla democrazia culturale;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'inclusione dei gruppi più emarginati e sottorappresentati nelle attività e nelle iniziative culturali, non solo come destinatari passivi ma anche come creatori attivi di tali attività, promuovendo un senso di appartenenza comune e un futuro condiviso tra tutte le persone; accoglie con favore, a tale proposito, l'avvio di uno studio indipendente dal titolo «L'importanza della partecipazione dei cittadini alla cultura per l'impegno civico e la democrazia — Insegnamenti politici tratti dalla ricerca internazionale», e attende con interesse la sua pubblicazione nel novembre 2022; incoraggia la Commissione a condividere i risultati dello studio e a darvi seguito con azioni adeguate;

21. sottolinea l'importanza dei programmi culturali per l'integrazione dei rifugiati e dei migranti nelle società europee e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere le azioni previste dalla nuova agenda europea per la cultura nella sezione dedicata all'integrazione dei rifugiati e di altri migranti;

22. incoraggia gli Stati membri a riconoscere il ruolo delle arti e della cultura nella promozione di uno stile di vita sano, della salute mentale e del benessere individuale e sociale; sottolinea l'importanza delle iniziative culturali e artistiche volte a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone con disabilità; deplora i danni causati dall'interruzione di tali attività durante la pandemia di COVID-19; invita pertanto gli Stati membri a includere l'arte e la cultura nell'ambito di misure di sostegno psicosociale complete a favore dei gruppi e delle comunità più vulnerabili e svantaggiati;

23. sottolinea l'importanza fondamentale della cultura per lo sviluppo delle identità e dell'espressione individuale, in particolare per coloro che sono spesso vittime di discriminazione, ad esempio le donne, le minoranze etniche e di altro tipo, le persone con disabilità e i membri della comunità LGBTIQ+, nonché per sviluppare una comprensione della società e delle competenze interculturali, contribuendo a combattere l'odio e il razzismo e a costruire società pacifiche;

24. evidenzia l'importanza della cultura per l'istruzione lungo tutto l'arco della vita delle persone di tutte le età; esprime preoccupazione per il diffuso ridimensionamento dei programmi scolastici, che tendono a relegare le arti e le discipline artistiche in una posizione più marginale rispetto ad altre materie; ricorda l'importanza di programmi scolastici completi e ben strutturati, che includano le arti e le discipline artistiche, nell'ottica di rafforzare la responsabilità e la predisposizione di un individuo a impegnarsi in attività culturali, e insiste sulla necessità di promuovere le competenze pertinenti; esorta pertanto gli Stati membri a destinare le risorse finanziarie e umane e gli incentivi adeguati alle arti e alle discipline artistiche

Mercoledì 14 dicembre 2022

in quanto attività curricolari ed extracurricolari in tutte le fasi dell'istruzione e formando gli educatori sull'importanza e il potere della cultura per la società e il benessere generale; esorta la Commissione, in questo contesto, a superare l'approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e ad adottare pienamente un approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica);

25. chiede, parallelamente al lavoro sulla continua professionalizzazione degli SICC, l'elaborazione di strategie a sostegno dei numerosi artisti amatoriali in Europa;

26. ricorda che la mobilità transfrontaliera rimane una componente essenziale della carriera degli artisti e degli operatori culturali, anche per coloro che sono cittadini di paesi terzi; sottolinea pertanto l'importanza del riconoscimento reciproco e della portabilità transfrontaliera di competenze artistiche e abilità e qualifiche creative al fine di agevolare tale mobilità; ricorda che gli strumenti di finanziamento che sostengono e aumentano le opportunità di mobilità internazionale dovrebbero altresì promuovere l'equilibrio tra attività professionale e vita privata degli artisti e dei professionisti della cultura e stimolare quanto più possibile una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;

27. sottolinea l'importanza della mobilità degli studenti e dei giovani professionisti degli SICC per consentire un'istruzione più ampia e diversificata, offrire prospettive di carriera più concrete e attraenti e presentare una gamma ampia e variegata di attività culturali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire migliori opportunità di mobilità a tal fine, anche attraverso Erasmus+ e altre iniziative europee e nazionali;

28. invita la Commissione, sulla base del successo dell'iniziativa di Interrail gratuito per i giovani, DiscoverEU, a valutare la creazione di un'azione nel quadro del programma Erasmus+ affinché i giovani europei ottengano un biglietto per visitare e scoprire i cammini di Santiago e gli altri itinerari culturali europei;

29. ricorda alla Commissione e agli Stati membri gli impegni assunti attraverso la ratifica da parte dell'UE della convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare per quanto riguarda gli scambi di mobilità e l'agevolazione dei viaggi negli Stati membri, in linea con il trattamento preferenziale degli artisti e di altri professionisti e operatori culturali, nonché i beni e servizi culturali dei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a proporre nuove modalità per agevolare la mobilità dei lavoratori culturali provenienti da paesi terzi, in particolare quelli provenienti dal Sud globale mediante gli opportuni quadri istituzionali e giuridici, compresa la facilitazione del rilascio dei visti;

30. accoglie con favore l'istituzione del programma di mobilità «Culture Moves Europe» (La cultura muove l'Europa) per i professionisti degli SICC nell'ambito di Europa creativa; sottolinea che tale programma riuscirà a realizzare appieno il suo potenziale se in futuro sarà sostenuto da un bilancio adeguato e se sarà in grado di raggiungere un pubblico più vasto; si rammarica, tuttavia, del fatto che esistano ancora ostacoli amministrativi, finanziari e linguistici alla mobilità e chiede che il programma elimini le barriere strutturali permanenti alla mobilità artistica e culturale; auspica la promozione di approcci transfrontalieri alla cultura e la ricerca di partner per la creazione di importanti programmi di coproduzione e residenza europei e internazionali in ambito culturale, con l'obiettivo di favorire la mobilità degli artisti e dei creatori rafforzando la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti e gli scambi di migliori pratiche, anche con i paesi terzi;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per fornire informazioni di qualità sulla mobilità e sui programmi di scambio per artisti e altri professionisti e operatori culturali, nonché un sostegno materiale per affrontare tutti i tipi di ostacoli alla mobilità negli SICC, compresi gli ostacoli amministrativi, finanziari e linguistici e quelli connessi alla disabilità;

Dimensione economica

32. ritiene che i lavoratori degli SICC, gravemente colpiti dalla pandemia di COVID-19, debbano beneficiare di una ripresa europea autentica e mirata, soprattutto se si considera che tale settore è composto per lo più da individui, nonché da micro e piccole organizzazioni e imprese che lavorano sulla base di regimi occupazionali atipici, a tempo parziale o basati su progetti, dipendono da redditi irregolari e non godono di prevedibilità finanziaria a lungo termine; invita gli Stati membri a destinare il 2 % dei rispettivi bilanci alla cultura, come richiesto dal Parlamento in varie occasioni;

Mercoledì 14 dicembre 2022

33. apprezza il sostegno fornito dalla Commissione agli Stati membri per garantire un'equa remunerazione e migliorare le condizioni socioeconomiche di artisti e creatori attraverso dialoghi generali e settoriali; sottolinea che, oltre alle misure di sostegno per la ripresa economica degli SICC, il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere utilizzato in particolare per migliorare le condizioni di lavoro, la formazione, lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione dei professionisti degli SICC, al fine di tenere il passo con i cambiamenti strutturali in corso in tali settori;

34. ricorda tuttavia che l'eterogeneità degli investimenti pubblici porta a una ripresa a velocità diverse negli SICC, il che accresce le disparità all'interno dell'ecosistema culturale dell'UE, che necessita di una struttura e di finanziamenti stabili e affidabili, e in ultima analisi minaccia la diversità culturale dell'Europa; sottolinea che la ripresa degli SICC deve tenere conto degli sforzi in corso a favore di una maggiore sostenibilità e digitalizzazione, nonché migliorare le condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori degli SICC al fine di superare i problemi strutturali che esistevano già prima della pandemia di COVID-19;

35. ricorda alla Commissione i ripetuti inviti del Parlamento a proporre uno statuto europeo degli artisti, che consentirebbe la definizione di un quadro comune che assicuri condizioni di lavoro adeguate, equa e trasparenti come pure di norme minime comuni a tutti i paesi dell'UE, anche in materia di remunerazione equa, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri e dell'UE nell'ambito del mercato del lavoro e della politica culturale, al fine di migliorare le condizioni socioeconomiche di tutti i professionisti degli SICC in tutti gli Stati membri e di garantire le condizioni fondamentali che assicurano di fatto una vera creatività e libertà di espressione; attende con interesse la pubblicazione della pertinente relazione dell'MCA, prevista entro la metà del 2023; chiede che il contributo delle pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali, su questioni relative alla protezione sociale sia tenuto in debita considerazione al fine di garantire un adeguato follow-up in materia;

36. incoraggia altresì tutti gli Stati membri ad attuare la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale⁽²³⁾ e chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di recepire la direttiva nei loro ordinamenti nazionali, garantendo una remunerazione equa, adeguata e proporzionata per gli autori e gli artisti; invita la Commissione a sostenere gli sforzi di recepimento e attuazione;

37. rileva con rammarico che le procedure per richiedere i finanziamenti dell'UE, compresi quelli del programma Europa creativa, sono spesso ancora troppo onerose e ostacolano inutilmente i potenziali beneficiari, soprattutto le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole dimensioni degli SICC con sede sia in Europa che nei paesi terzi, le quali dispongono di capacità amministrative limitate; invita pertanto la Commissione ad adoperarsi per promuovere una maggiore consapevolezza delle diverse possibilità di finanziamento e a semplificare ulteriormente tali procedure per consentire a un insieme più ampio e diversificato di organizzazioni, comprese le organizzazioni di piccole e medie dimensioni delle zone più svantaggiate, di accedere ai finanziamenti dell'UE;

38. chiede alla Commissione di attuare i principi del multilinguismo e della diversità culturale nel contesto della semplificazione di tali procedure, consentendo di presentare domanda in più lingue, a partire da quelle europee, al fine di offrire un'equa opportunità alle organizzazioni e alle persone che non hanno la capacità o i mezzi per garantire la traduzione in inglese;

39. accoglie con favore la recente istituzione di «finanziamenti a cascata» come mezzo per raggiungere meglio tutti i beneficiari, soprattutto le persone fisiche e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente tali regimi in tutti i programmi rilevanti per gli SICC; suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione, al momento di istituire regimi di questo tipo che coinvolgano organizzazioni intermediarie, aspetti quali i possibili conflitti di interessi tra l'intermediario e i destinatari finali, i costi generali per gli intermediari nella logistica e nella gestione delle sovvenzioni, i criteri di selezione e le valutazioni finali delle sovvenzioni;

40. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che le politiche e le iniziative nazionali e unionali nel settore culturale siano sostenute da finanziamenti sufficienti, da un accesso agevolato al credito e da capacità adeguate, in particolare in tempi di gravi difficoltà economiche, al fine di andare oltre l'approccio orientato alla gestione delle crisi e adottare invece una strategia a lungo termine per le politiche culturali;

⁽²³⁾ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

Mercoledì 14 dicembre 2022

41. ricorda l'obiettivo chiave della Commissione di sostenere l'istituzione di partenariati creativi tra i settori culturali e di altro tipo;

42. sottolinea il successo dell'iniziativa «Capitali europee della cultura» per lo sviluppo delle città e delle regioni nell'Unione europea e nei paesi associati; evidenzia la necessità di ulteriori finanziamenti per l'iniziativa «Capitali europee della cultura» in quanto la pandemia di COVID-19, seguita dall'aumento dell'inflazione, ha peggiorato notevolmente le condizioni quadro per l'attuazione di tale iniziativa; accoglie con favore l'Osservatorio della cultura e della creatività urbana, istituito dal Centro comune di ricerca della Commissione, che contribuisce alla valutazione oggettiva dei beni culturali e naturali delle regioni e delle città, sulla base del collegamento tra cultura e turismo; incoraggia la Commissione a dare seguito al progetto pilota sulle città e gli spazi culturali e creativi per promuovere la partecipazione culturale e la rigenerazione sociale e urbana;

43. suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto delle raccomandazioni della relazione dell'MCA sul turismo culturale sostenibile per trovare il corretto equilibrio tra la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale, da un lato, e il miglioramento delle strutture e dell'accesso dei visitatori; esorta nel contempo gli Stati membri a continuare a prestare attenzione ai rischi del turismo di massa per il patrimonio culturale e gli ecosistemi naturali e pone l'accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra la crescita e lo sviluppo del settore turistico nelle città che sono destinazioni artistiche e turistiche e la qualità di vita dei cittadini che vi risiedono stabilmente;

44. riconosce l'importante contributo del Nuovo Bauhaus europeo, un'iniziativa creativa, interdisciplinare e multidisciplinare che mira a conseguire gli obiettivi del Green New Deal dell'UE collegando il mondo della scienza, della tecnologia, dell'arte e della cultura e integrando la sostenibilità ambientale in tutte le politiche dell'UE; ricorda che tale iniziativa dovrebbe basarsi sull'innovazione a tutti i livelli nonché sulla partecipazione attiva e sul significativo coinvolgimento di tutte le persone, incluse quelle provenienti da contesti socialmente svantaggiati, e delle comunità locali; sottolinea che il nuovo piano di lavoro del Consiglio per la cultura dovrebbe rispecchiare l'importanza dell'iniziativa del Nuovo Bauhaus europeo, compresa la sua dimensione esterna, con chiari risultati obiettivo; invita nuovamente la Commissione a presentare al più presto una proposta per rendere il Nuovo Bauhaus europeo un programma autonomo dell'UE dotato di nuovi finanziamenti nell'ambito del prossimo QFP;

45. sottolinea il significativo contributo dell'arte e della cultura nel sensibilizzare il pubblico in merito alle questioni legate all'ambiente, al clima e alla sostenibilità e nell'ispirare un cambiamento comportamentale positivo; ricorda in particolare che le conoscenze tradizionali, che costituiscono parte del patrimonio culturale, sono fondamentali per rafforzare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; incoraggia a tal fine la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri, la società civile e le organizzazioni nazionali e locali per sensibilizzare i cittadini su questo tema e a fornire finanziamenti specifici per tali iniziative culturali attraverso sinergie con altri programmi, politiche e fondi specifici dell'UE;

46. incoraggia la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a definire i loro programmi culturali sulla base dei principi di sostenibilità ambientale e lotta alla crisi climatica e a valutare l'impatto ambientale di tutti i progetti finanziati dall'UE durante il loro intero ciclo di vita; raccomanda che i portatori di interessi e i beneficiari dei finanziamenti dell'UE si adoperino per trovare i metodi e gli approcci più rispettosi dell'ambiente nella concezione, pianificazione e attuazione dei loro progetti;

47. accoglie con favore la relazione dell'MCA dal titolo «Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change — Where the European Green Deal meets Cultural Heritage» (Rafforzare la resilienza del patrimonio culturale di fronte ai cambiamenti climatici — Dove il Green Deal europeo incontra il patrimonio culturale) e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dare attivamente seguito alle raccomandazioni ivi formulate nonché a mettere in atto gli esempi di buone pratiche;

48. sottolinea che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni di sostenibilità durante il restauro del patrimonio culturale e degli edifici tradizionali; riconosce il potenziale del Nuovo Bauhaus europeo nel contribuire alla protezione e al restauro delle città e del loro patrimonio culturale in caso di catastrofi naturali o causate dall'uomo; sottolinea la necessità di ulteriori scambi di migliori pratiche, sia tra gli Stati membri sia con i paesi terzi, in materia di protezione, conservazione e restauro del patrimonio culturale, comprese misure innovative per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, preservandone sempre l'interesse architettonico o il carattere storico, tenendo in particolare considerazione l'autenticità e la qualità del risultato finale del restauro, in modo da evitare di compromettere l'integrità fisica, la coerenza architettonica, il carattere storico o il valore degli edifici storici o artistici o dei centri storici, nel rispetto delle pertinenti norme nazionali in materia di conservazione e della Carta di Venezia del 1964 per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti;

49. ricorda l'articolo 3 TUE, che stabilisce che l'UE deve vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo; insiste sul fatto che il mantenimento del necessario livello di protezione della salute umana e dell'ambiente non è in contrasto con la salvaguardia del patrimonio europeo; sottolinea che la relazione dal titolo «Rafforzare la resilienza del patrimonio culturale ai cambiamenti climatici», elaborata da esperti della Commissione e degli

Mercoledì 14 dicembre 2022

Stati membri, pubblicata nel 2022, afferma chiaramente che la crisi climatica non può essere risolta con una crisi del patrimonio culturale; invita pertanto la Commissione a tenere conto di tali considerazioni al momento di decidere in merito all'inclusione del piombo nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione elencate all'allegato XIV del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH), quando tali sostanze sono necessarie per il restauro del patrimonio culturale; chiede alla Commissione, in tali casi, di valutare attentamente i benefici socioeconomici derivanti dall'uso di tali sostanze rispetto al rischio per la salute umana o per l'ambiente, in modo da preservare adeguatamente entrambi gli interessi; chiede di considerare anche l'esistenza di sostanze o tecnologie alternative adeguate, in linea con gli articoli 60 e 58, paragrafo 2, (e altri articoli pertinenti) del regolamento REACH; sottolinea che il settore del patrimonio culturale ha adottato misure esemplari in termini di requisiti giuridici per proteggere gli artigiani e gli artisti che svolgono le loro attività professionali; chiede, se del caso, esenzioni e deroghe per il settore culturale e le attività legate al patrimonio culturale dal suddetto regolamento, al fine di evitare la chiusura o la delocalizzazione di molte imprese artigiane e qualsiasi impatto negativo sul restauro, la manutenzione e la conservazione del vasto patrimonio dell'UE; invita le istituzioni europee a consultare e coinvolgere il settore del patrimonio culturale in tutte le discussioni preliminari relative a modifiche normative o legislative aventi un impatto diretto sulle loro attività;

50. invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa, con particolare riferimento agli itinerari culturali, al fine di promuovere i valori fondamentali della diversità culturale, del dialogo interculturale e dello sviluppo territoriale sostenibile delle destinazioni meno conosciute, e al contempo di preservare, salvaguardare e riqualificare il patrimonio culturale e naturale di questi siti;

51. riconosce che la digitalizzazione permette di massimizzare i benefici del patrimonio culturale; evidenzia le sfide poste dalla digitalizzazione negli SICC, in particolare la necessità di ripensare e aggiornare costantemente i loro modelli di business e di assicurare la riqualificazione dei loro lavoratori; pone l'accento sull'importanza di finanziamenti garantiti a favore della digitalizzazione sostenibile, della conservazione e della disponibilità online dei contenuti culturali e creativi e del patrimonio culturale europeo; ricorda l'importanza di investire nell'alfabetizzazione digitale per tutti, anche come mezzo per fruire della cultura;

52. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto, nel contesto della digitalizzazione del patrimonio culturale, degli sviluppi relativi al metaverso preservando il patrimonio culturale europeo quando viene replicato virtualmente o trasposto in qualsiasi modo nel metaverso;

53. rileva in particolare il contributo positivo dei poli dell'innovazione digitale dell'UE e dei laboratori per l'innovazione creativa, che sostengono gli SICC europei nella loro capacità di innovazione nei settori digitale e audiovisivo;

54. valuta positivamente l'inclusione del polo «Cultura, creatività e società inclusiva» all'interno di Orizzonte Europa e l'aumento degli inviti per le attività di ricerca e innovazione nel settore del patrimonio culturale e negli SICC; accoglie con favore il recente lancio della nuova Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) per la creatività e la cultura dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); attende con interesse i risultati di tali inviti a presentare proposte, in particolare in relazione al contributo che le attività di ricerca e innovazione possono apportare allo sviluppo delle relazioni culturali internazionali europee;

55. riconosce l'importanza fondamentale dei beni immateriali e delle industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale (PI) per la crescita economica dell'UE come pure per la sua resilienza e visibilità culturale, sottolineando il ruolo cruciale che la PI svolge già nella trasformazione digitale dell'Europa; sottolinea la necessità di rafforzare in misura sufficiente la tutela giuridica di tali beni e tali industrie, al fine di consentire a tutti i creatori di opere culturali e creative di beneficiare dei propri diritti di proprietà intellettuale (DPI); chiede alla Commissione, in tale contesto, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la proprietà intellettuale del panorama europeo digitalizzato;

56. si rammarica per la graduale scomparsa di materiale culturale in formato cartaceo e per le ripercussioni di tale tendenza sul settore dell'editoria, in particolare sulle case editrici e le librerie di piccole e medie dimensioni;

Dimensione esterna e relazioni culturali internazionali

57. ritiene che la cultura e il dialogo interculturale apportino un contributo fondamentale alla promozione della comprensione reciproca all'interno della società e tra società diverse come pure al ripristino della comunicazione oltre i confini linguistici sulla scena internazionale in contesti globali difficili, dimostrando il valore della diversità culturale e dei diritti umani e assicurandone il rispetto e il sostegno; evidenzia il ruolo dell'UE nella promozione di un dialogo continuo

Mercoledì 14 dicembre 2022

sulle politiche culturali tra gli Stati membri e i paesi terzi e invita gli Stati membri a garantire di conseguenza finanziamenti adeguati, al fine di rafforzare la capacità internazionale dell'UE nel settore della cultura e di consentire agli SICC europei, comprese le organizzazioni più piccole e gli artisti, di operare a livello internazionale;

58. condanna l'uso della cultura, anche attraverso gli istituti culturali e di istruzione, in particolare da parte dei governi autoritari, che tentano di ridefinire le norme e i valori internazionali contestandone l'universalità e di esercitare la loro influenza politica violando la libertà artistica e accademica;

59. sottolinea il potenziale delle relazioni culturali internazionali dell'UE nella lotta alla disinformazione nei paesi terzi e alle ingerenze straniere nei confronti dell'Unione, nonché alle narrazioni ostili a quest'ultima nei regimi illiberali e autoritari; invita il SEAE ad analizzare la prevalenza e l'influenza degli attori statali malevoli nell'ambito delle relazioni culturali internazionali europee che vedono la partecipazione dell'UE;

60. sottolinea la differenza tra «relazioni culturali dell'UE» e «diplomazia culturale dell'UE» in termini di processi decisionali, di progettazione e attuazione dei programmi nonché di filosofia generale; evidenzia che entrambi gli approcci possono coesistere e integrarsi a vicenda, ma che ciascuno persegue uno scopo diverso;

61. deplora la mancanza di una strategia dell'UE chiara e coerente per le relazioni culturali internazionali; incoraggia vivamente la Commissione e il SEAE a condividere periodicamente le pratiche e gli insegnamenti appresi e, in collaborazione con i poli degli Istituti di cultura nazionali dell'Unione Europea (EUNIC) e con le organizzazioni della società civile nei paesi terzi, a elaborare strategie coerenti fondate su una comprensione comune della nozione di relazioni culturali internazionali, comprese le tappe verso la loro attuazione e gli orientamenti su misura per la realizzazione di attività di relazioni culturali da parte delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri; raccomanda che tali strategie comprendano investimenti nella visibilità e nella comunicazione strategica in merito al patrimonio culturale comune dell'UE e al suo contributo alla promozione della democrazia e dei valori;

62. sottolinea che l'UE deve impegnarsi nell'ambito delle relazioni culturali internazionali avvalendosi dei propri strumenti, in modo da presentare sulla scena mondiale un'immagine culturale dell'Unione che sia superiore alla somma delle sue parti, integrando in tal modo il lavoro degli istituti culturali degli Stati membri all'estero; invita a elaborare un pacchetto proprio e autonomo di strumenti dell'UE per le relazioni culturali internazionali e la diplomazia culturale, attingendo all'esperienza e ai partenariati con l'EUNIC e gli istituti di cultura degli Stati membri all'estero, nonché con la società civile e i settori culturali dei paesi terzi; sottolinea che un pacchetto di strumenti di questo tipo dovrebbe essere finalizzato alla realizzazione di attività volte sia a promuovere la cultura europea all'estero che a fornire agli SCC dei paesi terzi capacità tecniche e materiali rafforzate e sostegno finanziario, e dovrebbe pertanto essere sostenuto da risorse e fondi propri sufficienti;

63. invita la Commissione e il SEAE a condurre uno studio per valutare la fattibilità dell'introduzione di un capitolo specifico per le relazioni culturali internazionali nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale o del rafforzamento della dimensione esterna di Europa creativa, eventualmente attraverso la creazione di una componente dedicata al finanziamento dei progetti in materia di relazioni culturali internazionali; esorta la Commissione e il SEAE a rendere disponibili nuovi finanziamenti a tal fine, onde garantire che eventuali nuove misure non siano finanziate a scapito dei programmi esistenti;

64. esorta gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a intensificare gli sforzi per raggiungere posizioni condivise dell'UE nei consensi e nelle reti multilaterali e, se del caso, a parlare con una sola voce in merito a questioni che incidono sulle relazioni culturali internazionali;

65. ritiene necessario che l'UE partecipi pienamente agli eventi culturali a livello mondiale, in particolare a quelli di portata globale, come l'esposizione universale; chiede che all'UE sia concessa la possibilità di ospitare un'esposizione universale, che potrebbe tenersi in diversi Stati membri;

66. accoglie con favore le raccomandazioni pubblicate dal dialogo strutturato «Voices of Culture» (Voci della cultura) sulle relazioni culturali internazionali e invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a prenderle in debita considerazione in sede di elaborazione delle proprie strategie in materia di relazioni culturali internazionali; esorta in particolare la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad applicare un approccio dal basso verso l'alto, incentrato sui diritti

Mercoledì 14 dicembre 2022

umani e interpersonale nell'instaurare relazioni culturali con i paesi terzi, nonché a elaborare e attuare la propria strategia sulle relazioni culturali internazionali e la propria programmazione dei progetti tenendo conto delle esigenze e delle richieste dei paesi partner e delle comunità locali, trattandoli nel contempo come partner alla pari; sottolinea che tali strategie dovrebbero rispondere alle esigenze e alla situazione politica e socioeconomica specifica di ciascun paese o regione partner piuttosto che fondarsi su un approccio universale valido per tutti; chiede che siano assegnati finanziamenti adeguati alle relazioni culturali internazionali negli attuali programmi per la cultura e l'istruzione, sia attraverso i programmi geografici che tematici dell'NDICI; rileva che la cooperazione con le organizzazioni locali, compresi gli attori interculturali e interreligiosi, è fondamentale per rafforzare le relazioni basate su valori condivisi, quali la pace, la tolleranza e la comprensione reciproca, e per garantire la sostenibilità a lungo termine dei progetti finanziati dall'UE;

67. plaude al lavoro svolto dagli istituti e dalle organizzazioni culturali degli Stati membri e dai poli dell'EUNIC nei paesi terzi; incoraggia un'ulteriore cooperazione tra tali poli e lo sviluppo della loro rete con le organizzazioni della società civile locali, prestando particolare attenzione agli Stati membri più piccoli e a quelli con una visibilità culturale limitata o assente all'estero, nonché alle loro esigenze di rappresentanza culturale;

68. si compiace che diverse unità della Commissione e del SEAE siano impegnate in attività trasversali riguardanti le relazioni culturali internazionali; invita la Commissione e il SEAE a migliorare i meccanismi di coordinamento tra le entità interessate, anche attraverso lo sviluppo di metodi di lavoro più coerenti e snelli, al fine di massimizzare l'efficienza, evitare sovrapposizioni di azioni e garantire la memoria istituzionale;

69. accoglie con favore la creazione di punti focali culturali in seno alle delegazioni dell'UE; incoraggia le delegazioni dell'UE a rafforzarne il ruolo, a migliorarne le competenze e a integrarli nelle loro squadre politiche, piuttosto che nelle loro équipe di comunicazione ed eventi; chiede l'assegnazione delle risorse di bilancio e di personale necessarie alle équipe di relazioni culturali internazionali e diplomazia culturale dell'Unione presso le sedi della Commissione e del SEAE, nonché in seno alle delegazioni dell'UE, al fine di agevolare e rafforzare la cooperazione culturale con tutti gli attori locali pertinenti, comprese le pubbliche istituzioni, le organizzazioni della società civile e il mondo accademico nei paesi terzi;

70. incoraggia gli Stati membri e il SEAE a integrare le politiche culturali, le relazioni culturali internazionali e la diplomazia culturale nella formazione di tutto il personale diplomatico, al fine di sensibilizzare i diplomatici alle relazioni culturali internazionali quale settore fondamentale e indipendente nell'ambito della diplomazia pubblica e di sviluppare le competenze politiche e strategiche adeguate nel campo delle relazioni culturali internazionali e della diplomazia culturale; attende con interesse i risultati dell'accademia diplomatica europea, istituita di recente sulla base di un progetto pilota del Parlamento europeo, e la pubblicazione dello studio di fattibilità commissionato dal SEAE, che avverrà a novembre;

71. accoglie con favore i primi risultati dell'azione preparatoria Spazi europei di cultura; sottolinea i risultati positivi dei modelli di collaborazione innovativi attuati dai partner del progetto, sulla base di un invito a presentare idee concepito in collaborazione con i portatori di interessi locali nello spirito di un partenariato paritario; invita la Commissione a continuare a finanziare tale azione di grande successo; incoraggia gli attori culturali dell'UE e dei paesi terzi a valutare ulteriori modalità di collaborazione, come la co-creazione di opere d'arte comuni e le coproduzioni internazionali, al fine di promuovere la comprensione reciproca interlinguistica e transfrontaliera;

72. sottolinea che l'UE ha il potenziale per rafforzare i suoi partenariati di cooperazione culturale internazionale attraverso le sue regioni ultraperiferiche e i suoi paesi e territori d'oltremare, che sono situati ai crocevia geografici, culturali e linguistici di tutto il mondo; invita l'UE a sviluppare progetti di cooperazione culturale internazionale che coinvolgano le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, al fine di promuovere l'integrazione regionale e di creare nuovi partenariati con i paesi partner;

73. insiste sulla necessità di intensificare la lotta al traffico illecito di beni culturali; accoglie con favore la recente consultazione della Commissione finalizzata alla preparazione di un nuovo piano d'azione che fornisca un quadro chiaro, globale ed efficace per il contributo dell'UE alla lotta al traffico illecito di beni culturali, al fine di porre fine alle attività criminali e di tutelare il patrimonio culturale nel mercato unico, nell'ambito della strategia dell'Unione sulla criminalità organizzata; chiede una migliore cooperazione tra l'UE e i paesi terzi nella salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di beni culturali;

Mercoledì 14 dicembre 2022

74. ricorda che il patrimonio archeologico e culturale costituisce parte integrante dell'identità di un popolo; condanna pertanto la sottrazione e il traffico illeciti di oggetti culturali; plaude agli sforzi intrapresi da taluni Stati membri per restituire opere e manufatti culturali ai loro luoghi di origine nell'ambito della loro strategia di politica esterna nonché al fine di promuovere la comprensione reciproca del rispettivo patrimonio culturale e di sostenere lo sviluppo di politiche culturali autonome nei paesi terzi; invita la Commissione e il SEAE a sostenere attivamente tali Stati membri nei loro processi negoziali con i paesi terzi nel quadro di un approccio globale e a sostenere attivamente gli sforzi di tutti gli Stati membri finalizzati alla tutela e al restauro del loro patrimonio culturale e storico, in linea con la dichiarazione MONDIACULT 2022;

75. ricorda l'importanza di promuovere la cultura quale fattore propulsivo dello sviluppo sostenibile, dotato di un elevato potenziale in termini di crescita sociale ed economica; invita la Commissione ad agevolare il contributo degli attori culturali e delle organizzazioni della società civile allo sviluppo sostenibile attraverso la loro partecipazione attiva a un dialogo periodico, a reti professionali e a partenariati multilaterali, nonché attraverso azioni finanziate dall'NDICI nel settore della cultura; chiede che la Commissione e il SEAE vigilino e riferiscano periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione delle iniziative di cooperazione culturale internazionale e sui risultati conseguiti dall'NDICI in tal senso;

76. rammenta che, nell'ambito degli OSS, la promozione e la tutela della cultura è sia un fine a sé stante, come stabilito in particolare negli obiettivi 4.7, 8.9 e 11.4, che un contributo fondamentale all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; sottolinea la natura trasversale della cultura e dei progetti culturali, che consente loro di contribuire positivamente al conseguimento di tutti gli OSS; invita la Commissione, le delegazioni dell'UE nei paesi terzi e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le interconnessioni tra la cultura e le politiche culturali, da un lato, e il conseguimento di tutti gli OSS, dall'altro, anche attraverso la partecipazione degli artisti e degli operatori culturali al dialogo inclusivo, alle reti professionali, agli scambi e ai partenariati multilaterali, nonché mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile; invita la Commissione e il SEAE a organizzare maggiori riunioni e scambi di opinioni e pratiche al fine di garantire la corretta attuazione di tali priorità comuni;

77. pone l'accento sul potenziale della cultura e del patrimonio culturale materiale e immateriale quale vettore di comunicazione, scambio e pace, che promuove la riconciliazione e la prevenzione dei conflitti; incoraggia, in tale contesto, una cooperazione rafforzata con l'UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale e l'invio di missioni di accertamento dei fatti;

78. chiede alla Commissione di condannare fermamente la distruzione del patrimonio storico, artistico e culturale durante i recenti conflitti, la distruzione sistematica e politicamente o ideologicamente mirata del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché lo sradicamento delle identità e delle culture di Stati sovrani, popoli o minoranze, inclusa la persistente politica dell'Azerbaigian di cancellare e negare il patrimonio culturale armeno nella zona del Nagorno-Karabakh e nelle aree limitrofe, e la distruzione deliberata dei siti culturali in Ucraina a seguito della guerra di aggressione non provocata e illegale da parte della Russia; ricorda che la distruzione del patrimonio culturale può costituire un crimine di guerra e una violazione dei diritti umani, e in tale contesto ricorda gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito della responsabilità di fornire protezione, anche per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale dopo e durante i conflitti armati; chiede che la tutela del patrimonio culturale sia inclusa nelle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE, fornendo assistenza e formazione ai partner locali nell'affrontare le sfide sul piano della sicurezza che interessano il patrimonio culturale; chiede l'introduzione di sanzioni mirate nei confronti di individui ed entità responsabili della distruzione, della vandalizzazione e del traffico del patrimonio culturale, quale passo importante per creare un deterrente e garantire l'assunzione di responsabilità per tali atti;

79. invita la Commissione e il SEAE a fornire assistenza tecnica e materiale ai partner negli Stati membri e nei paesi terzi al fine di accrescere la consapevolezza e sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per preservare e gestire il patrimonio culturale, anche attraverso la cooperazione con le organizzazioni giovanili e gli istituti di istruzione nei paesi terzi;

80. avverte la Commissione, il SEAE, le delegazioni dell'UE nei paesi terzi e gli Stati membri che il restauro, finanziato dall'UE, dei siti del patrimonio culturale devastati dalla guerra nei paesi terzi non dovrebbe apportare benefici alle fazioni belligeranti accusate di violazioni dei diritti umani, legittimare i regimi autoritari né normalizzare le relazioni con gli stessi;

Mercoledì 14 dicembre 2022

81. chiede agli Stati membri di tenere debitamente conto della posizione del Parlamento al momento dell'approvazione del piano di lavoro per la cultura 2023-2026;

o

o o

82. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0445

Repressione delle proteste pacifiche nella Repubblica popolare cinese da parte del governo cinese

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla repressione delle proteste pacifiche nella Repubblica popolare cinese da parte del governo cinese (2022/2992(RSP))

(2023/C 177/10)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia ⁽¹⁾, del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong ⁽²⁾, del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina ⁽³⁾, del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali ⁽⁴⁾, del 21 gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong ⁽⁵⁾, del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina ⁽⁶⁾ e del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina ⁽⁷⁾,
- visto il vertice UE-Cina che si è tenuto il 1° aprile 2022,
- viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e sulla Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica Popolare Cinese riguardo all'attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottate il 27 luglio 2022,
- viste la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e la dichiarazione congiunta sino-portoghese del 1987,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005),
- visto il conferimento del premio Sacharov 2019 a Ilham Tohti, un economista uiguro impegnato nella lotta pacifica per i diritti della minoranza uigura in Cina,
- vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2022, di prorogare le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽⁸⁾,
- viste le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio Charles Michel a seguito dell'incontro con il Presidente cinese Xi Jinping del 1° dicembre 2022,
- visto il comunicato stampa del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 2 dicembre 2022, dal titolo «EU-U.S.: Consultations between the U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and European External Action Service Secretary General Stefano Sannino» (Unione europea — Stati Uniti: Consultazioni tra la Vice Segretaria di Stato degli Stati Uniti Wendy Sherman e il Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna Stefano Sannino),
- visto l'11° dialogo strategico UE-Cina del 28 settembre 2021 tra il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep Borrell e il consigliere di Stato e ministro degli Affari esteri cinese Wang Yi,
- visto l'articolo 35 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che stabilisce che i cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0237.

⁽²⁾ GU C 336 del 2.9.2022, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 170.

⁽⁵⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 242.

⁽⁶⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 103.

⁽⁷⁾ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

⁽⁸⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

Giovedì 15 dicembre 2022

- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, ma mai ratificato,
 - visti il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
 - vista la relazione sullo Xinjiang dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, pubblicata il 31 agosto 2022,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono al centro delle relazioni dell'UE con la Cina, conformemente all'impegno dell'UE a difendere tali valori nella sua azione esterna e all'impegno della Cina ad aderirvi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e della sua cooperazione internazionale;
- B. considerando che dal 2020 la Cina persegue una politica «zero COVID» molto rigorosa, che prevede screening di massa e confinamenti ad hoc e di lunga durata che limitano gravemente la libertà e i diritti delle persone;
- C. considerando che queste pesanti restrizioni hanno comportato confinamenti frequenti e prolungati, obblighi massicci e sistematici di sottoporsi a test e quarantena, nonché limitazioni sproporzionate e gravi della libertà di circolazione all'interno della Cina; che tali restrizioni hanno altresì causato la penuria di beni essenziali, compresi i prodotti alimentari, hanno limitato l'accesso all'assistenza sanitaria e hanno causato un aumento della disoccupazione giovanile nella Repubblica popolare cinese;
- D. considerando che, nei giorni e nelle settimane che hanno preceduto lo scoppio di proteste su ampia scala, si sono verificate forti tensioni in alcune fabbriche, come in quelle di Foxconn, dove un gran numero di lavoratori sono fuggiti per sottrarsi al blocco radicale e totale delle fabbriche a seguito della comparsa di focolai di COVID-19 all'interno dei siti di produzione e per protestare contro il ricorrente mancato pagamento di premi durante i confinamenti; che le proteste nelle fabbriche sono diventate violente e i video sui social media mostrano lavoratori picchiati dalla polizia;
- E. considerando che, a causa della rigorosa applicazione delle misure di confinamento, in alcuni casi interi edifici, comprese le uscite di emergenza, sono stati sigillati; che il 24 novembre 2022 è scoppiato un incendio in un edificio residenziale a Urumqi, nello Xinjiang, una città in cui era in atto un confinamento ininterrotto da oltre cento giorni, in cui almeno dieci persone hanno perso la vita; che fonti locali e numerosi post sui social media indicano un numero di vittime molto più elevato⁽⁹⁾ che arriva fino a quaranta; che si presume che gli abitanti di tale edificio siano stati bloccati nei loro appartamenti e che i vigili del fuoco siano arrivati in ritardo probabilmente a causa delle restrizioni imposte dalla politica «zero COVID»;
- F. considerando che il 26 novembre 2022, per la prima volta dopo le proteste di piazza Tiananmen nel 1989, le persone sono scese in piazza a Pechino, Shanghai e in altre grandi città e comuni cinesi e, secondo quanto riferito, in oltre cento università per protestare contro la politica «zero-COVID» della Cina e per denunciare il regime autoritario del partito comunista cinese; che i manifestanti hanno rapidamente adottato un foglio di carta bianco come simbolo per esprimere la loro rabbia nei confronti della soppressione della libertà di parola;
- G. considerando che la polizia, dopo aver dimostrato moderazione in un primo momento, ha rapidamente iniziato a disperdere la folla e a procedere a numerosi arresti in varie città; che a Shanghai, ad esempio, la polizia ha utilizzato spray al pepe per disperdere circa trecento manifestanti che si erano riuniti; che i post relativi alla protesta sulle piattaforme dei social media cinesi sono stati immediatamente cancellati nel tentativo di reprimere le critiche; che finora i media statali cinesi hanno semplicemente evitato di seguire le proteste;
- H. considerando che alcuni manifestanti chiedono le dimissioni del Presidente Xi Jinping, il che rappresenta una sfida senza precedenti per l'attuale leadership del paese;

(9) <https://edition.cnn.com/2022/12/01/china/china-protests-urumqi-fire-deaths-covid-dst-intl-hnk/index.html>.

Giovedì 15 dicembre 2022

- I. considerando che le donne sono state in prima linea in tali proteste; che i diritti delle donne in Cina hanno subito un deterioramento negli ultimi anni; che studi dimostrano che le misure di confinamento aumentano il rischio di violenza domestica di genere;
- J. considerando che vi sono segnalazioni di una forte presenza della polizia e di interventi che hanno portato a numerosi arresti di manifestanti pacifici; che, secondo varie organizzazioni per i diritti umani, le autorità hanno anche interferito con il diritto dei manifestanti alla rappresentanza legale, dal momento che alcuni avvocati sono stati messi in guardia dalle autorità locali di non seguire cause;
- K. considerando che l'articolo 35 della Costituzione della Repubblica popolare cinese sancisce che i cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione; che le libertà sancite da tale articolo sono costantemente violate;
- L. considerando che, dall'ascesa al potere del Presidente Xi Jinping nel marzo 2013, la situazione dei diritti umani in Cina è drasticamente peggiorata; che il governo cinese è diventato sempre più ostile nei confronti dei diritti umani e dello Stato di diritto; che la sorveglianza di massa e il monitoraggio illegali dei suoi cittadini da parte della Cina si sono estesi;
- M. considerando che negli ultimi anni le autorità cinesi hanno inasprito la censura online, in particolare dopo la pandemia di COVID-19; che le autorità e la polizia cinesi hanno creato uno dei sistemi di sorveglianza più sofisticati al mondo ottenendo l'accesso a potenti software e tecnologie di riconoscimento facciale per limitare fortemente le libertà fondamentali in modo generalizzato o addirittura violare ampiamente i diritti umani; che esistono timori che, a causa delle tecnologie di sorveglianza di massa e di riconoscimento facciale, l'apparato di sicurezza persegua i manifestanti in un momento successivo;
- N. considerando che, secondo recenti informazioni, le autorità cinesi hanno messo in atto il più elevato livello di censura dei media, corrispondente alla «risposta di emergenza», nel contesto della recente ondata di proteste; che le piattaforme dei social media hanno svolto un ruolo attivo e determinante per quanto riguarda la diffusione dei contenuti in tutto il paese; che le forze di sicurezza hanno inoltre fermato i cittadini per strada, hanno ispezionato i loro dispositivi elettronici e li hanno costretti a cancellare alcune applicazioni, contenuti e fotografie relativi alle proteste; che, a seguito dello scoppio delle proteste, le autorità cinesi hanno immediatamente iniziato a sorvegliare su larga scala le applicazioni di messaggistica, i social media e i dati dei telefoni cellulari considerati sospetti, come pure l'uso di reti private virtuali, per identificare, intimidire e molestare le persone che starebbero organizzando e partecipando alle proteste;
- O. considerando che negli ultimi anni le autorità cinesi hanno smantellato gruppi della società civile e incarcerato molti attivisti indipendenti, rendendo estremamente difficile lo svolgimento di manifestazioni di protesta su vasta scala; che negli ultimi mesi vi sono state sporadiche proteste in reazione alla politica in materia di COVID-19, alle difficoltà economiche, alla censura e all'ampliamento dei poteri del Presidente Xi all'interno della Cina e da parte di cittadini cinesi al di fuori del paese;
- P. considerando che la Cina sta attuando la repressione e la sorveglianza transfrontaliera attraverso varie attività che consistono nello spionaggio, in attacchi informatici, in attacchi fisici e nella pubblicazione di «avvisi rossi» attraverso INTERPOL destinati alle «stazioni di polizia offshore» sul territorio dell'UE;
- Q. considerando che, in modo coordinato a livello nazionale, gli studenti sono stati inviati a casa dalle università con un mese di anticipo per impedire loro di partecipare a manifestazioni di protesta organizzate;
- R. considerando che alcuni diplomatici cinesi hanno commesso atti di violenza e minacce nei confronti di studenti e oppositori cinesi all'estero, esigendo che si astenessero dal distorcere e screditare le politiche cinesi di prevenzione e controllo dell'epidemia;
- S. considerando che la Cina sta attuando la persecuzione sistematica del popolo uiguro e di altre minoranze etniche, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti sociali, dei gruppi religiosi, dei giornalisti e dei manifestanti contro le ingiustizie, come pure una crescente repressione di tutte le voci di dissenso e di opposizione; che la perdita di vite umane nell'incendio di Urumqi aggiunge un'altra tragedia alle atrocità in materia di diritti umani che si verificano nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;
1. condanna fermamente la reazione del governo cinese alle proteste pacifiche e la persecuzione dei manifestanti pacifici in tutta la Repubblica popolare cinese; esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà alle vittime dell'incendio di Urumqi e ai loro familiari; invita il governo cinese a essere trasparente in merito al numero di vittime e alle circostanze in cui sono morte; chiede un'indagine rapida, efficace e approfondita sull'incendio di Urumqi;

Giovedì 15 dicembre 2022

2. esprime solidarietà al popolo cinese nella sua lotta per le libertà fondamentali; condanna la persecuzione dei manifestanti pacifici; esorta tutte le forze di polizia a rispondere in linea con le norme internazionali, compresi i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine;

3. esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in Cina, anche nel contesto della sua politica «zero COVID»;

4. osserva che tutte le vittime dell'incendio di Urumqi sono di etnia uigura ⁽¹⁰⁾, il che accresce le sofferenze di questo gruppo etnico, vittima di atrocità sistematiche in materia di diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, le quali sono state riconosciute dal Parlamento europeo come crimini contro l'umanità e rappresentano un grave rischio di genocidio ⁽¹¹⁾;

5. condanna con la massima fermezza il fatto che la libertà di espressione, la libertà di riunione e la libertà di stampa e dei social media siano fortemente limitate in Cina; invita il governo cinese a garantire la libertà di espressione, di associazione, di riunione, di stampa e dei media, come sancito dalla Costituzione cinese e dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

6. condanna fermamente l'aggressione violenta e la detenzione di un giornalista straniero che stava documentando tali proteste; ricorda che la libertà di stampa è un principio fondamentale e un pilastro essenziale di qualsiasi democrazia; invita la Cina a garantire che tutti i giornalisti siano in grado di svolgere il proprio lavoro liberamente e senza impedimenti o timori di rappresaglie, come previsto dal diritto cinese; sottolinea che la libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione dovrebbe essere garantita; esorta le autorità cinesi a cessare di ostacolare, vessare e intimidire avvocati e professionisti del diritto, difensori dei diritti umani e altri soggetti che esprimono apertamente preoccupazione per i manifestanti o che difendono il diritto di manifestare pacificamente;

7. esorta la Cina a porre immediatamente fine alla repressione e all'intimidazione dei manifestanti pacifici e a garantire i diritti fondamentali per tutti; invita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente tutti i manifestanti ingiustamente detenuti; chiede che tutti i dati raccolti di recente sui manifestanti pacifici siano cancellati e non utilizzati in nessun caso futuro; chiede che ai familiari di tutte le persone private della libertà siano comunicati il luogo in cui si trovano e le accuse mosse nei loro confronti;

8. riconosce la complessità di elaborare una politica in materia di COVID-19 con il giusto equilibrio tra la protezione della salute pubblica e la tutela dei diritti e delle libertà; ricorda l'importanza della proporzionalità; prende atto della recente revoca di alcune delle restrizioni più oppressive legate alla COVID-19 in Cina;

9. osserva che il movimento di protesta ha unito persone provenienti da contesti molto diversi e si è svolto a livello nazionale; evidenzia il fatto notevole che sia stata espressa solidarietà interetnica nei confronti delle vittime dell'incendio nello Xinjiang, dal momento che la popolazione cinese han non aveva mai reagito in modo significativo alla terribile sorte degli uiguri negli ultimi sei anni;

10. invita le autorità cinesi e locali a porre fine alla repressione degli uiguri e ricorda che gli uiguri nella regione sono stati oggetto di intensa sorveglianza, lavori forzati, sterilizzazione indesiderata e misure di prevenzione delle nascite, tra le altre violazioni dei diritti, che equivalgono a crimini contro l'umanità e rappresentano un grave rischio di genocidio; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di vietare l'accesso al mercato dell'UE ai prodotti realizzati con il lavoro forzato;

11. condanna fermamente l'ampio ricorso alla sorveglianza di massa e l'attuale censura dei social network; esorta le autorità cinesi a cessare tali violazioni dei diritti fondamentali alla vita privata e alla libertà di espressione e la manipolazione delle informazioni sui social network;

12. condanna il fatto che le società tecnologiche cinesi TikTok e Tencent stiano collaborando con il governo cinese per raccogliere prove sull'identità dei manifestanti al fine di consentirne l'arresto e stiano censurando Internet; invita i fondi pensione europei a disinvestire dalle società cinesi che compromettono i diritti umani;

⁽¹⁰⁾ <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/urumqi-fire-12022022172846.html>.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0237.

Giovedì 15 dicembre 2022

13. esprime profonda preoccupazione per la condotta di Apple Inc. in Cina durante le proteste, in quanto ha di fatto lavorato fianco a fianco con il partito comunista cinese per impedire la diffusione di filmati delle proteste pacifiche anti-confinamento, disabilitando la funzione AirDrop sui suoi dispositivi in Cina; osserva che tale funzione aveva consentito ai manifestanti di condividere filmati e organizzare le proteste senza utilizzare il Wi-Fi, che è sotto costante sorveglianza e controllo da parte del partito comunista cinese; sottolinea che il fatto che le imprese possano essere tenute in ostaggio dal partito comunista cinese e consentire spietate violazioni dei diritti umani dovrebbe essere un campanello d'allarme per i governi occidentali affinché propongano una legislazione che incoraggi le imprese occidentali a moltiplicare gli sforzi per trasferire la produzione dalla Cina;

14. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che le autorità cinesi non hanno permesso all'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, durante la sua visita in Cina, di avere pieno accesso alle organizzazioni indipendenti della società civile e ai difensori dei diritti umani; ribadisce il suo invito alle autorità cinesi a consentire lo stesso accesso libero, significativo e senza restrizioni ai giornalisti indipendenti, agli osservatori internazionali e agli organismi investigativi, compresi, in particolare, i titolari dei mandati delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani; sostiene l'invito rivolto da 50 esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani a istituire un mandato speciale in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per monitorare e comunicare le condizioni dei diritti umani in tutta la Cina; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a collaborare con i partner che condividono gli stessi principi ai fini dell'istituzione di un meccanismo investigativo in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per monitorare, valutare e riferire pubblicamente in merito alle gravi violazioni dei diritti umani in Cina;

15. esorta l'UE e gli Stati membri a fornire protezione e sostegno agli attivisti per i diritti umani e la democrazia in Cina, in particolare rivolgendosi alle autorità locali e nazionali e applicando pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e altre politiche pertinenti dell'UE, compreso il nuovo piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia; apprezza il proseguimento del dialogo bilaterale UE-USA sulla Cina, in particolare la dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti e l'Unione europea non sono mai stati così allineati per quanto riguarda le proprie prospettive strategiche;

16. invita l'UE e le altre organizzazioni internazionali a monitorare e valutare in che modo le risposte della Cina a tali proteste si allineino alle norme internazionali in materia di diritti umani e ai suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea l'importanza che la delegazione dell'UE a Pechino continui a monitorare la detenzione di manifestanti pacifici e qualsiasi processo nei confronti di coloro che sono perseguiti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di riunione pacifica e di espressione, applicando pienamente gli orientamenti sui difensori dei diritti umani e le altre politiche pertinenti dell'UE;

17. invita l'AR/VP Josep Borrell a dare seguito, con misure concrete, alle recenti discussioni del Consiglio europeo intensificando le discussioni a livello dei ministri degli Affari esteri degli Stati membri; invita il SEAE e la Commissione ad avviare una discussione permanente sulla Cina nell'ambito del gruppo «Asia/Oceania»; accoglie con favore la decisione di prorogare le sanzioni in risposta alle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang fino all'8 dicembre 2023; ribadisce la sua richiesta di ulteriori sanzioni dell'UE nei confronti dei funzionari e delle entità cinesi responsabili di crimini contro l'umanità; incoraggia le autorità degli Stati membri dell'UE a valutare la possibilità di perseguire i funzionari cinesi ritenuti responsabili di crimini contro l'umanità, sulla base del principio della giurisdizione universale;

18. esprime profonda preoccupazione per le recenti rivelazioni sulla presenza di stazioni di polizia cinesi d'oltremare in numerosi Stati membri dell'UE e in tutto il mondo; invita la Commissione, il Consiglio e le autorità di contrasto nazionali a garantire con urgenza un buon coordinamento al fine di far luce su tali pratiche, adottare misure adeguate e chiudere tutte le stazioni di polizia cinesi d'oltremare; invita l'UE e i suoi Stati membri, in coordinamento con i partner che condividono gli stessi principi, a individuare e chiudere qualsiasi via che faciliti le campagne di repressione transnazionale della Cina, in particolare nei confronti dei membri della sua diaspora;

19. esorta gli Stati membri a porre fine a tutti i loro accordi di estradizione con la Cina e Hong Kong; esorta inoltre gli Stati membri ad agire con cautela quando cooperano nei consensi internazionali per l'applicazione della legge quali INTERPOL e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; invita inoltre gli Stati membri a garantire adeguatamente la sicurezza dei rifugiati cinesi sotto la loro giurisdizione, al fine di evitare la loro cattura o che vengano «persuasi a tornare» o attirati in un paese terzo da cui potrebbero essere facilmente rimpatriati in Cina;

Giovedì 15 dicembre 2022

20. invita tutti i membri della comunità internazionale e tutti i portatori di interessi ad affrontare la questione della libertà di espressione nel dialogo con la Repubblica popolare cinese; apprezza il fatto che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel abbia sollevato la questione delle proteste con Xi Jinping; chiede la disponibilità incondizionata a riprendere il dialogo UE-Cina sui diritti umani, che non si svolge da oltre tre anni; osserva inoltre che tutti i leader europei dovrebbero comunicare chiaramente alle autorità cinesi la determinazione dell'UE a reagire a un'escalation della repressione nei confronti dei manifestanti sollevando la questione in seno alle organizzazioni internazionali ed eventualmente a imporre ulteriori sanzioni, se necessario;

21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese e a tutti gli ambasciatori della Repubblica popolare cinese negli Stati membri dell'UE.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0446

Repressione delle manifestazioni pacifiche in Ciad da parte della giunta militare**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla repressione delle manifestazioni pacifiche in Ciad da parte della giunta militare (2022/2993(RSP))**

(2023/C 177/11)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 20 maggio 2021 sulla situazione in Ciad⁽¹⁾ e del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, in Africa occidentale e nel Corno d'Africa⁽²⁾,
- vista la dichiarazione rilasciata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 20 aprile 2021 sulla morte del Presidente Idriss Déby Itno,
- vista la dichiarazione rilasciata il 19 ottobre 2022 dalla delegazione dell'Unione europea in Ciad,
- vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite il 20 aprile 2021 sul Ciad,
- vista la relazione della missione conoscitiva del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana in Ciad, che si è svolta dal 29 aprile al 6 maggio 2021,
- vista la task force comune multinazionale (MNJTF) contro Boko Haram, istituita su incarico del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana e sostenuta dal Fondo dell'UE per la pace in Africa,
- vista la risoluzione 2359 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo spiegamento della forza congiunta dei paesi del G5 Sahel (FC-G5S),
- vista la dichiarazione comune rilasciata dai membri del Consiglio europeo e dagli Stati membri del G5 Sahel il 28 aprile 2020, sulla sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Sahel,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 sulla strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel, che hanno ribadito l'importanza di un partenariato solido e a lungo termine tra l'UE e il Sahel,
- visto il programma indicativo nazionale 2014-2020 per il Ciad del Fondo europeo di sviluppo,
- vista la Costituzione del Ciad,
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽³⁾ (accordo di Cotonou),
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986,
- vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la governance, adottata il 30 gennaio 2007,
- vista la Carta di transizione riveduta del Ciad,
- visto l'Indice globale del terrorismo 2019,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 166.

⁽²⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Giovedì 15 dicembre 2022

- A. considerando che, dopo la morte dell'ex Presidente Idriss Déby Itno nell'aprile 2021, il Ciad è stato guidato dal figlio Mahamat Idriss Déby Itno; che il Consiglio militare di transizione (CMT) aveva precedentemente sospeso la Costituzione e sciolto il governo e l'Assemblea nazionale;
- B. considerando che il CMT si è impegnato a tenere elezioni democratiche entro 18 mesi dall'assunzione del potere; che il 1º ottobre 2022 sono state formalmente adottate misure dal dialogo nazionale, con l'annuncio che le elezioni sarebbero state rinviate di altri due anni; che l'Unione africana ha imposto alcune condizioni, fra cui il rifiuto di qualsiasi proroga del calendario di transizione originario di 18 mesi e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- C. considerando che il dialogo nazionale è stato organizzato con l'obiettivo di definire il processo di transizione; che non tutti i gruppi di opposizione hanno partecipato a tale processo; che il dialogo si è concluso con la raccomandazione di rinviare il processo di transizione e di non escludere nessuno, in particolare l'attuale Presidente, dalla possibilità di candidarsi alle future elezioni;
- D. considerando che le organizzazioni della società civile ciadiana hanno elaborato un piano di transizione per porre fine alla crisi; che alcune organizzazioni della società civile ciadiana hanno raccomandato che il sostegno internazionale assuma la forma di un meccanismo di stabilizzazione volto a ripristinare l'ordine costituzionale e a sostenere il piano di transizione;
- E. considerando che, tra il 13 marzo e l'8 agosto 2022, il governo ciadiano ha convocato a Doha, per la negoziazione di un accordo di pace, 53 movimenti politici militari, dei quali soltanto sei erano autentici;
- F. considerando che il CMT ha convocato a N'Djamena più di 1 300 delegati, quasi tutti nominati direttamente dal governo per partecipare al cosiddetto «dialogo nazionale inclusivo e sovrano»;
- G. considerando che i due eventi summenzionati sono stati boicottati dai partiti politici più importanti, dalle organizzazioni della società civile e dai veri gruppi politici militari;
- H. considerando che il 20 ottobre 2022 migliaia di persone hanno protestato in tutto il Ciad per chiedere il ritorno immediato a un governo democratico; che, in previsione di ciò, il 19 ottobre 2022 il ministro della Pubblica sicurezza aveva vietato tutte le manifestazioni nel paese; che, in risposta alle proteste, la polizia ha sparato proiettili veri e gas lacrimogeni contro manifestanti pacifici, attuando una repressione continua e diffusa in tutto il paese;
- I. considerando che le autorità hanno anche annunciato la sospensione temporanea dell'attività di sette gruppi politici; che le autorità hanno inoltre decretato che le attività dei principali gruppi di opposizione e della coalizione della società civile «Wakit Tamma» sarebbero state vietate a livello nazionale; che diverse città e quartieri hanno subito oscuramenti di Internet;
- J. considerando che il 4 novembre 2022, durante la riunione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, il relatore Sébastien Touzé ha stimato che un numero compreso fra 50 e 150 persone sono morte, fra 150 e 184 persone sono scomparse, 1 369 persone sono state arrestate e fra 600 e 1 100 persone sono state deportate nel carcere di massima sicurezza di Koro-Toro nel deserto, a circa 600 chilometri dalla capitale, a seguito delle proteste antigovernative;
- K. considerando che, delle persone detenute, ben 400 persone sono state giudicate in quattro giorni, senza alcun avvocato difensore; che, il 5 dicembre 2022, 262 dei manifestanti detenuti sono stati condannati fino a tre anni di reclusione, 80 hanno ottenuto la sospensione della pena e 59 sono stati assolti;
- L. considerando che i processi si sono svolti senza alcuna trasparenza o disponibilità di informazioni pubbliche; che ai manifestanti è stato negato l'accesso alla giustizia; che l'ordine nazionale degli avvocati ciadiano ha definito i processi una «parodia della giustizia» e ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale; che gli avvocati appartenenti all'ordine hanno quindi boicottato i processi;
- M. considerando che il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha concluso, nella sua osservazione, che la diffusione della violenza nelle carceri, comprese le violenze commesse dal personale penitenziario contro i detenuti, era allarmante e ha chiesto alle autorità statali di avviare indagini su tutti i decessi di persone in stato di fermo e su tutte le accuse relative ad atti di tortura e maltrattamenti da parte del personale penitenziario;

Giovedì 15 dicembre 2022

- N. considerando che le condizioni di sicurezza nella regione del Sahel sono nettamente peggiorate negli ultimi anni, il che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza regionale e internazionale; che le violazioni dei diritti umani e le uccisioni di massa sono diffuse e che l'insicurezza alimentare, la corruzione, la povertà estrema e le inondazioni, tutti fenomeni in aumento, hanno aggravato il quadro di insicurezza; che nel 2019 il Sahel è stata la regione che più di ogni altra ha conosciuto un rapido aumento dell'attività estremista violenta;
- O. considerando che, nella sua strategia integrata nel Sahel, adottata dal Consiglio il 16 aprile 2021, l'Unione europea si è impegnata a sostenere i momenti chiave della democrazia nella regione, a prestare un'attenzione politica specifica agli sforzi in materia di governance e Stato di diritto e a continuare a chiedere che le forze di sicurezza interne svolgano un ruolo più centrale nel rafforzamento della fiducia tra i cittadini e lo Stato;
- P. considerando che, secondo le Nazioni Unite, il Ciad ha accolto più di 577 000 rifugiati da paesi come il Darfur, la Repubblica Centrafricana, la Nigeria e il Camerun, ai quali si aggiungono 381 000 sfollati interni; che la stabilità del Ciad è fondamentale per il Sahel e l'Africa settentrionale e orientale;
- Q. considerando che il Ciad si trova in una regione strategica e sta affrontando serie sfide in materia di sicurezza, data la vicinanza del paese alle roccaforti militanti regionali, in particolare nella regione del lago Ciad, dove operano lo Stato islamico della provincia dell'Africa occidentale e Boko Haram, un gruppo militante islamico con base in Nigeria; che il Ciad svolge un ruolo chiave, come parte della forza congiunta del G5 Sahel e della MNJTF, negli sforzi di mantenimento della pace nella regione;
1. deploра la violenza e la repressione mortali perpetrata contro i manifestanti filodemocratici durante le proteste dell'ottobre 2022, così come deploра profondamente la perdita di vite umane; ribadisce la sua condanna per il colpo di Stato militare perpetrato il 20 aprile 2021 dal CMT e la conseguente sospensione della Costituzione del Ciad, lo scioglimento dell'assemblea nazionale e del governo.
2. condanna la restrizione del diritto fondamentale di manifestare e il ricorso alla violenza contro i manifestanti e la società civile in Ciad; deploра fortemente il fatto che tali misure adottate dal governo rischiano di compromettere il processo in corso verso la democrazia; esorta le autorità a rispettare pienamente gli impegni nazionali e internazionali del paese, in particolare il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, così come il diritto all'integrità fisica;
3. chiede l'avvio di un'indagine indipendente e imparziale da parte delle Nazioni Unite e dell'Unione africana sulle violenze denunciate, comprese le segnalazioni di torture nelle carceri ciadiane, al fine di perseguire gli autori di violenze contro i singoli individui e contro la società civile; chiede che i responsabili delle violenze e delle uccisioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni ed esorta le autorità ciadiane a garantire che l'esercito, i gendarmi e la polizia ciadiani siano formati e rispettino il codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari delle autorità di contrasto e i principi fondamentali sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari delle autorità di contrasto;
4. condanna il perseguimento di manifestanti filodemocratici in processi di massa che non rispettano le norme internazionali in materia di trasparenza e accesso alla giustizia; chiede che le sentenze siano revocate e i manifestanti rilasciati;
5. esorta vivamente il governo a garantire che tutte le persone accusate a seguito delle proteste del 20 ottobre 2022 abbiano pieno accesso alla tutela giuridica; sottolinea che l'UE seguirà molto da vicino il proseguimento dei procedimenti giudiziari e che l'esito sarà un fattore determinante anche per le future relazioni UE-Ciad;
6. deploра profondamente il fatto che il regime non abbia rispettato il suo impegno verso una transizione democratica; ribadisce l'importanza di un rapido ritorno all'ordine costituzionale e di una transizione delimitata nel tempo a guida civile che garantisca il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ricordando che un impegno significativo con tutti gli attori civili e politici è essenziale per garantire la credibilità e la legittimità del processo in corso;

Giovedì 15 dicembre 2022

7. chiede urgentemente che siano organizzate quanto prima nuove elezioni legislative e presidenziali trasparenti, inclusive e credibili, nel pieno rispetto della costituzione nazionale e delle norme elettorali internazionali, compresa la piena partecipazione dei partiti di opposizione; rileva l'importanza di una commissione elettorale nazionale indipendente e trasparente e della cooperazione con i partner internazionali a tale riguardo; esprime profondo rammarico per il mancato rispetto, da parte delle autorità al potere, della chiara direttiva data del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana basata sulla Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la governance e dei precedenti impegni pubblici del CMT, secondo cui i suoi leader non sarebbero stati candidati alle prossime elezioni;

8. ricorda che una vera transizione e riforme democratiche devono essere guidate da civili e consentire il pieno e attivo coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, dei partiti di opposizione, delle donne e dei giovani e della stampa libera, che devono poter operare senza timore di violenze, intimidazioni o restrizioni;

9. deplora la violenza continua e gli attentati terroristici che continuano a verificarsi in Ciad; ribadisce la sua preoccupazione per il protrarsi della crisi nel paese e per l'instabilità della situazione in materia di sicurezza nel nord del paese e condanna fermamente le ripetute violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e umanitario;

10. invita il governo a chiedere il sostegno dei mediatori nazionali e internazionali, dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dell'Unione africana, del rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale e di altre organizzazioni internazionali, al fine di superare l'attuale situazione di stallo e far progredire il dialogo nazionale e il processo di transizione democratica;

11. esprime estrema preoccupazione per i persistenti alti livelli di corruzione e impunità in Ciad; osserva che il fatto di non affrontare l'impunità nei riguardi delle violazioni dei diritti umani contribuisce a perpetuare tali abusi e indebolisce la fiducia pubblica nelle istituzioni statali;

12. chiede che la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri aumentino il loro sostegno per le organizzazioni non governative, i difensori dei diritti umani e i media indipendenti attivi in Ciad, anche attraverso il finanziamento e il sostegno per coloro che necessitano protezione;

13. esorta l'UE e i suoi Stati membri a sollevare tali preoccupazioni in materia di diritti umani presso le autorità ciadiane, a fornire sostegno tecnico al Ciad durante tutto il periodo di transizione e a prendere in considerazione l'avvio di una procedura a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, che potrebbe portare, in ultima istanza, alla sospensione della cooperazione allo sviluppo dell'UE con il Ciad fino al ripristino dell'ordine costituzionale legittimo;

14. ricorda che i cambiamenti climatici, l'insicurezza alimentare, la crescita demografica, lo sfruttamento delle risorse naturali, la povertà e la mancanza di opportunità educative ed economiche sono cause profonde all'origine dell'instabilità, della violenza e del reclutamento di terroristi in tutto il Sahel; sottolinea che il coordinamento dell'assistenza in materia di sicurezza, sviluppo, aiuti umanitari e sostegno alla democrazia è necessario per garantire uno sviluppo sostenibile duraturo in tutta la regione;

15. osserva che la cooperazione e le iniziative regionali, tra cui l'Unione africana e il gruppo G5 Sahel, sono fondamentali nel sostegno di una strategia a guida africana volta ad affrontare il terrorismo e l'instabilità nel Sahel; sottolinea il suo sostegno allo strumento europeo per la pace e la sua cooperazione con la MNJTF;

16. accoglie con favore il processo di regionalizzazione della presenza della politica di sicurezza e di difesa comune nella regione del Sahel, al fine di rafforzare un approccio regionale nel lavoro dell'UE nella regione, di sostenere la cooperazione transfrontaliera nel Sahel e tra le strutture di cooperazione regionale, e di rafforzare le capacità nazionali dei Paesi del G5 Sahel; invita l'UE e i suoi Stati membri ad attuare rapidamente la proposta di un'Iniziativa Team Europa per il Ciad in materia di governance, democratizzazione, pace e sicurezza;

17. invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a rispondere con urgenza alla situazione umanitaria derivante dalla situazione dei diritti umani in Ciad e a fornire al paese l'assistenza necessaria per far fronte rapidamente alle sue urgenti esigenze di protezione degli sfollati interni e dei rifugiati;

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana e alle sue istituzioni, nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Ciad.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0447

Il caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul caso del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja in Bahrein (2022/2994(RSP))

(2023/C 177/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein,
- vista la relazione della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein (BICI) del novembre 2011,
- vista la dichiarazione resa il 22 settembre 2022 dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, concernente il difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja, attualmente in carcere,
- visti l'intervento della Danimarca in occasione della 51^a sessione del Consiglio dei diritti umani, con cui ha chiesto il rilascio del difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja, e in particolare le più recenti dichiarazioni del ministero degli Affari esteri danese, in particolare quelle del 29 settembre 2022 e del 7 novembre 2022,
- visto l'accordo di cooperazione tra l'UE e il Bahrein firmato il 10 febbraio 2022,
- viste la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Un partenariato strategico con il Golfo» (JOIN(2022)0013) e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, sulla pena di morte, sulla tortura, sulla libertà di espressione, sui dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani, nonché sulla libertà di espressione online e offline,
- vista la revisione periodica universale delle Nazioni Unite sul Bahrein, del 7 novembre 2022,
- visti il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)⁽¹⁾ («regolamento sui prodotti a duplice uso»), e le precedenti rifusioni, in particolare il regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁽²⁾,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Carta araba dei diritti dell'uomo, di cui il Bahrein è firmatario,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il difensore dei diritti umani Abdulhadi Al-Khawaja, cittadino danese e bahreinita, cofondatore del Centro per i diritti umani del Bahrein e del Centro per i diritti umani del Golfo nonché vincitore del premio Martin Ennals, sta attualmente scontando l'undicesimo anno di una condanna all'ergastolo per aver svolto un ruolo di primo piano nelle proteste che chiedevano riforme democratiche durante la rivolta popolare del 2011 in Bahrein;

⁽¹⁾ GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 26.

Giovedì 15 dicembre 2022

- B. considerando che, a seguito del suo arresto, Al-Khawaja è stato picchiato, torturato e condannato nell'ambito di un processo iniquo che non ha rispettato il diritto penale del Bahrein né le norme minime internazionali per un processo equo; che Al-Khawaja è stato condannato sulla base delle false accuse di «finanziamento e partecipazione al terrorismo per rovesciare il governo» e «attività di spionaggio per un paese straniero»;
- C. considerando che nel luglio 2012 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha concluso che l'arresto di Al-Khawaja è stato arbitrario, poiché scaturito dall'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, e ne ha chiesto la liberazione;
- D. considerando che Al-Khawaja sta subendo ulteriori vessazioni giudiziarie attraverso una serie di processi aggiuntivi e separati; che il 28 novembre 2022 il secondo tribunale penale inferiore del Bahrein ha condannato Al-Khawaja sulla base di accuse penali aggiuntive per aver presumibilmente rotto una sedia in carcere e aver insultato verbalmente un ufficiale di polizia che si era rifiutato di concedergli una telefonata con la sua famiglia; che ad Al-Khawaja è stato negato il diritto di presenziare all'udienza in tribunale e il diritto di essere rappresentato da un legale, sebbene un'ordinanza del tribunale firmata dal presidente del secondo tribunale penale inferiore avesse incaricato il segretario generale della direzione generale per la riforma e la riabilitazione di concedere all'imputato l'accesso a una procura; che ciò costituisce una violazione del diritto del difensore dei diritti umani a un processo equo e all'assistenza di un consulente legale;
- E. considerando che Al-Khawaja è un cittadino del Regno di Danimarca ed è costretto a vivere lontano dalla famiglia dal 2011;
- F. considerando che, come diretta conseguenza della detenzione, delle torture e della privazione dell'accesso alle cure mediche, Al-Khawaja soffre di una serie di problemi di salute cronici e degenerativi, tra cui forti dolori alla schiena e la compromissione della vista, e ha bisogno di cure mediche urgenti; che i molteplici scioperi della fame intrapresi da Al-Khawaja per protestare contro i maltrattamenti subiti hanno aggravato il suo stato di salute; che le autorità penitenziarie gli hanno negato cure mediche adeguate;
- G. considerando che queste nuove accuse si collocano sulla scia di un'ampia campagna di sensibilizzazione sul caso di Al-Khawaja sia a livello delle Nazioni Unite che dell'UE, e che in particolare il caso è stato evidenziato nel settembre 2022 nella relazione annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle rappresaglie, nell'ottobre 2022 nell'ambito del dialogo UE-Bahrein sui diritti umani e nel novembre 2022 nel quadro della revisione periodica universale delle Nazioni Unite sul Bahrein; che per oltre un decennio il governo danese si è affidato alla diplomazia privata con il governo del Bahrein per ottenere il rilascio di Al-Khawaja senza che la sua richiesta fosse soddisfatta;
- H. considerando che il governo del Bahrein continua ad attuare una pesante repressione dei diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; che i difensori dei diritti umani, gli avvocati, i giornalisti e gli attivisti politici sono duramente perseguiti e devono far fronte ad arresti, minacce di detenzione o tortura, intimidazioni, divieti di viaggio e revoche della cittadinanza; che le autorità del Bahrein hanno arrestato, detenuto, interrogato e processato difensori dei diritti umani e attivisti politici;
- I. considerando che Al-Khawaja è uno dei numerosi difensori dei diritti umani che subiscono detenzioni arbitrarie a lungo termine in Bahrein; che tra gli altri prigionieri politici attualmente detenuti in Bahrein figurano leader di spicco dell'opposizione politica, attivisti, blogger e difensori dei diritti umani condannati all'ergastolo per il ruolo svolto nelle proteste del 2011 a sostegno della democrazia; che il difensore dei diritti umani Naji Fateel è stato arrestato nel maggio 2013 e condannato a 15 anni di carcere nel maggio 2014; che Naji Fateel è stato torturato e detenuto in incommunicado, gli è stato vietato di ricevere telefonate e visite dalla sua famiglia e dal suo avvocato ed è stato tenuto in isolamento; che il difensore dei diritti umani Abduljalil Al-Singace è stato arrestato nell'agosto 2010, rilasciato per un breve periodo di 21 giorni tra febbraio e marzo 2011, poi nuovamente arrestato il 17 marzo 2011 e condannato all'ergastolo nel giugno 2011; che i difensori dei diritti umani del Bahrein e i loro familiari subiscono vessazioni, intimidazioni e azioni penali; che alcuni di loro sono andati in esilio e molti sono stati privati arbitrariamente della cittadinanza; che Nabeel Rajab, uno dei più importanti difensori dei diritti umani del Bahrein, è stato rilasciato il 9 giugno 2020 per scontare il resto della sua condanna di cinque anni usufruendo della legge sulle pene sostitutive;

Giovedì 15 dicembre 2022

- J. considerando che, in base alle notizie, le autorità del Bahrein hanno intensificato la repressione contro le attività online e sui social media e hanno perseguito le voci critiche per aver espresso pacificamente la propria opinione; che, secondo quanto riferito, la pandemia di COVID-19 è stata utilizzata come pretesto per limitare ulteriormente la libertà di espressione nel Regno;
- K. considerando che attualmente in Bahrein 26 persone si trovano nel braccio della morte e rischiano tutte un'esecuzione imminente, avendo esaurito tutte le vie di ricorso giuridico;
- L. considerando che la sorveglianza digitale nel Bahrein è notevolmente aumentata negli ultimi anni, con l'intercettazione di messaggi di testo, l'ispezione approfondita dei pacchi, la sorveglianza dei social media e le chiamate con il software Pegasus dell'NSO, secondo il quotidiano *Guardian* e *Amnesty International*; che le imprese europee sono tra quelle che hanno fornito alle autorità del Bahrein le tecnologie di intercettazione; che il Bahrein utilizza la tecnologia di sorveglianza per intercettare le comunicazioni degli attivisti per i diritti umani con il conseguente loro arresto;
- M. considerando che i controlli delle esportazioni sulla tecnologia di sorveglianza sono stati adottati nella revisione del 2011 del regolamento (CE) n. 428/2009; che la rifusione del 2021 del regolamento è stata adottata per rafforzare ulteriormente tali misure;
- N. considerando che l'Unione europea e il Bahrein hanno tenuto il loro sesto dialogo sui diritti umani a Manama il 27 ottobre 2022; che il dialogo sui diritti umani riguarda un'ampia gamma di argomenti, quali la libertà di espressione e di associazione, lo Stato di diritto, tra cui il diritto a un processo equo e la pena di morte, i diritti delle donne e la parità di genere, i diritti in materia di lavoro e la libertà di religione o di credo;
1. esorta il Bahrein a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Abdulhadi Al-Khawaja; sottolinea che tutti i suoi prigionieri di coscienza dovrebbero essere rilasciati, compresi il dott. Abduljalil Al-Singace, Naji Fateel, Abdulwahab Hussain, Ali Hajee, Sheikh Ali Salman e Hassan Mshaima, che sono sottoposti a detenzione e sono stati condannati per aver semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione; chiede che tutte le accuse nei loro confronti siano ritirate; accoglie con favore il rilascio di Nabeel Rajab nel 2020 in virtù della legge sulle sanzioni alternative, ma esorta le autorità del Bahrein a revocare la sua proibizione a viaggiare;
2. esprime la propria costernazione per il trattamento riservato ad Abdulhadi Al-Khawaja e ad altri detenuti politici; ribadisce la sua ferma condanna riguardo alle vessazioni giudiziarie, alle intimidazioni, alle torture e alla mancanza di un giusto processo che il medesimo e altri detenuti politici, nonché le loro famiglie, continuano a dover affrontare; chiede che le autorità del Bahrein rispettino i loro obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e pongano fine al ricorso alla tortura e ad altri maltrattamenti, nonché all'uso di qualsiasi dichiarazione resa sotto tortura come prova in qualsiasi procedimento giudiziario; invita le autorità del Bahrein a contrastare la cultura dell'impunità indagando su tutte le accuse di tortura, chiamando i responsabili a rispondere delle loro azioni e garantendo meccanismi efficaci affinché le vittime ricevano giustizia e risarcimenti, anche nel caso di Al-Khawaja;
3. invita le autorità del Bahrein a garantire un processo equo e giusto e il rispetto dei diritti dei detenuti, compresi quelli di Abdulhadi Al-Khawaja; invita il Bahrein a garantire la piena attuazione dei principi di base sul trattamento dei prigionieri; sottolinea che è necessario garantire in qualsiasi momento i diritti dei detenuti, compresa la loro capacità di ricevere cure mediche adeguate e il pieno accesso alle loro famiglie e agli avvocati di loro scelta; invita il Bahrein a rivedere l'indipendenza e l'efficacia degli organi interni di monitoraggio degli abusi commessi dal personale di sicurezza e penitenziario, anche per quanto concerne il suo difensore civico, l'unità investigativa speciale e la commissione per i diritti dei prigionieri e dei detenuti;
4. invita il Bahrein a ripristinare la cittadinanza bahreinita alle quasi 300 persone che ne sono state private;
5. esprime la sua più profonda preoccupazione per il fatto che le autorità bahreinite continuino a violare e limitare i diritti e le libertà della popolazione, in particolare il diritto delle persone di manifestare pacificamente e il loro diritto alla libertà di espressione e alla libertà digitale, sia online che offline; invita le autorità del Bahrein a garantire uno spazio sicuro per le organizzazioni della società civile e i media indipendenti e a garantire l'esercizio del diritto alla libertà di espressione; condanna il reiterato ricorso da parte del Bahrein alle leggi antiterrorismo per limitare la libertà di parola;
6. deplora la revoca della moratoria de facto di sette anni sulle esecuzioni nel 2017; ribadisce la propria ferma opposizione alla pena capitale; ribadisce il suo invito a Sua Maestà lo Sceicco Hamad bin Isa Al Khalifa affinché reintroduca una moratoria sulle esecuzioni al fine di abolire la pena di morte e rilasci immediatamente Mohamed Ramadan, Husain Ali Moosa, Maher Abbas al-Khabbaz, Salman Isa Ali Salman, Hussein Abdullah Khalil Ebrahim, Mohammad Radhi Abdulla Hassan, Sayed Ahmed Fuad Abbas Isa Ahmed Al-Abar, Hussein Ali Mahdi Jasim Mohamed, Hussein Ebrahim Ali Hussein Marzooq, Moosa Abdallah Moosa Jafaar, Hussain Abdullah Marhoon Rashid e Zuhair Ebrahim Jasim Abdulla;

Giovedì 15 dicembre 2022

7. invita il governo del Bahrein a cooperare pienamente con gli organismi delle Nazioni Unite, a estendere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e a cooperare con esse in modo proattivo; invita il governo del Bahrein a consentire ai funzionari dell'UE, agli osservatori indipendenti e ai gruppi per i diritti umani di visitare le carceri del Bahrein;

8. invita il vicepresidente della Commissione/altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell (VP/AR), il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e tutti i funzionari dell'UE in visita nel Bahrein, nonché gli Stati membri dell'UE, in particolare il governo danese, a continuare a sollevare il caso di Abdulhadi Al-Khawaja e di tutti gli altri difensori dei diritti umani nel paese, sia pubblicamente che privatamente, e a chiederne il rilascio incondizionato;

9. esorta tutti i funzionari dell'UE e i rappresentanti degli Stati membri dell'UE in visita nel Bahrein a visitare le carceri e a incontrare i difensori dei diritti umani e a chiedere esplicitamente di visitare Abdulhadi Al-Khawaja, Naji Fateel e il dott. Abduljalil Al-Singace; deplora profondamente che alla famiglia di Al-Khawaja sia stata concessa una sola visita negli ultimi due anni; esorta pertanto il Bahrein a difendere i diritti di visita per tutte le famiglie dei prigionieri;

10. invita il VP/AR, il SEAE, il Consiglio e gli Stati membri a sollevare sistematicamente preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani nel Bahrein e a sollevare casi a livello bilaterale e in tutte le sedi internazionali, compreso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché nel contesto dell'accordo di cooperazione UE-Bahrein;

11. invita la delegazione dell'UE a Riyad e tutte le missioni diplomatiche degli Stati membri riguardanti il Bahrein a partecipare alle future audizioni concernenti Abdulhadi Al-Khawaja e a monitorare gli sviluppi di tali audizioni;

12. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare la protezione e il sostegno offerti ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri di coscienza nel Bahrein, anche attraverso sovvenzioni di emergenza;

13. condanna fermamente l'uso della tecnologia di sorveglianza nei confronti dei difensori dei diritti umani del Bahrein; invita l'UE e i suoi Stati membri ad applicare rigorosamente il regolamento aggiornato sui prodotti a duplice uso, che include in modo esaustivo la tecnologia utilizzata per la sorveglianza, e a impedire alle imprese di esportare, vendere, aggiornare o effettuare la manutenzione delle tecnologie di sorveglianza che possono essere utilizzate per reprimere le voci pacifistiche dell'opposizione nel Bahrein; deplora il fatto che ad alcune imprese europee sia stata contestata la violazione dei diritti umani con la vendita di tecnologie a duplice uso;

14. incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a rafforzare il dialogo con il Bahrein sui diritti umani; ritiene che il rilascio di Abdulhadi Al-Khawaja e di tutti gli altri difensori dei diritti umani costituirebbe un passo importante per migliorare le relazioni UE-Bahrein;

15. condanna con la massima fermezza qualsiasi indebita ingerenza nell'attività del Parlamento europeo, sia direttamente da parte di paesi stranieri che indirettamente attraverso ONG controllate dal governo; esorta tutte le istituzioni dell'UE a rafforzare ulteriormente il registro per la trasparenza adottando norme più rigorose e a istituire un comitato etico indipendente per tutte le istituzioni dell'UE; ricorda le raccomandazioni della sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (¹), in particolare su come rafforzare la risposta dell'UE alle ingerenze straniere nei processi democratici dell'UE; invita il SEAE a eseguire uno studio sulla prevalenza e l'influenza di soggetti statali malintenzionati nelle istituzioni europee, nei gruppi di riflessione, università, organizzazioni religiose e istituzioni mediatiche europee;

16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

(¹) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0448

Sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee (2022/3012(RSP))

(2023/C 177/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica» ⁽²⁾,
 - visto il principio giuridico della presunzione di innocenza;
 - vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione ⁽³⁾,
 - visti gli articoli 10 e 11 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la procura federale belga ha avviato un'indagine tutt'ora in corso su accuse di riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale; che dal 9 dicembre 2022 sono stati effettuati diversi arresti e perquisizioni che hanno interessato sia attuali che ex deputati del Parlamento europeo, nonché il personale;
- B. considerando che diversi sospettati sono già stati accusati di riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale; che le forze di polizia hanno sequestrato ingenti somme di denaro in possesso di persone sospettate a seguito di perquisizioni nelle loro case;
- C. considerando che la fiducia nell'integrità del Parlamento e nello Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento della democrazia europea; che è essenziale garantire che i processi democratici non siano orientati da interessi privati ed esterni e che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati;
- D. considerando che la possibilità dei rappresentanti dei gruppi di interesse di influenzare il processo decisionale in seno al Parlamento attraverso argomentazioni è un elemento essenziale della democrazia europea; che, d'altro canto, sono inaccettabili i mezzi inopportuni per esercitare influenza, la corruzione e altri reati;
- E. considerando che il Parlamento ha delineato la sua posizione chiedendo un ambizioso organismo responsabile delle questioni di etica nella sua risoluzione del 16 settembre 2021;
- F. considerando che la direttiva (UE) 2019/1937 ⁽⁴⁾ protegge gli informatori quando, in circostanze specifiche, divulgano direttamente e pubblicamente informazioni su atti illeciti;
- G. considerando che il registro per la trasparenza è un elemento centrale del quadro etico e della trasparenza delle istituzioni dell'UE;
- H. considerando che finora l'organizzazione non governativa «Fight Impunity» non è stata registrata nel registro della trasparenza;

⁽¹⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 127.

⁽²⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.

⁽³⁾ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Giovedì 15 dicembre 2022

1. esprime sgomento e profonda preoccupazione per i presunti atti di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione ad un'organizzazione criminale da parte di deputati, ex deputati e personale del Parlamento europeo in cambio di un'influenza sulle decisioni del Parlamento; sostiene la piena cooperazione del Parlamento con le indagini penali in corso; osserva con preoccupazione che i meccanismi interni di monitoraggio e di allerta delle istituzioni dell'UE hanno drammaticamente fallito nell'individuare la corruzione in corso;
2. denuncia con la massima fermezza i presunti tentativi del Qatar di influenzare i deputati, gli ex deputati e il personale del Parlamento europeo attraverso atti di corruzione, che costituiscono una grave ingerenza straniera nei processi democratici dell'UE;
3. sottolinea che la gravità e l'ampiezza delle indagini in corso impongono al Parlamento e alle istituzioni dell'UE di reagire con un'unità inequivocabile e con ferma determinazione;
4. deploра vivamente il fatto che le decisioni sul Qatar adottate dalle commissioni e dalla Plenaria siano state probabilmente alterate da corruzione e indebite influenze, compresa la risoluzione del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar; si rammarica del fatto che ciò abbia portato a una mancanza di ambizione nella difesa dei diritti umani delle migliaia di lavoratori migranti che sono morti nei cantieri e delle centinaia di migliaia di persone i cui diritti fondamentali sono calpestati in Qatar;
5. chiede l'istituzione di una commissione speciale incaricata di individuare potenziali carenze nelle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità e corruzione e di formulare proposte di riforma, basandosi sul lavoro della commissione per gli affari costituzionali e sulle migliori pratiche in altri parlamenti;
6. si impegna a istituire una commissione d'inchiesta, a norma dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito dell'esito delle indagini penali e di eventuali procedimenti giudiziari, al fine di indagare sui casi di corruzione e sulle azioni improprie da parte di paesi terzi che cercano di acquisire influenza in seno al Parlamento europeo;
7. esprime preoccupazione per i potenziali conflitti di interesse causati dai lavori secondari dei deputati, in particolare quando essi fungono da dirigenti, sono membri di consigli di amministrazione o di comitati consultivi di banche, società multinazionali o società quotate in borsa, o svolgono per le stesse il ruolo di consulenti;
8. esprime compiacimento per la cessazione anticipata della carica di vicepresidente della deputata Eva Kaili, come previsto dall'articolo 21 del regolamento;
9. chiede che un vicepresidente dedicato sia incaricato dell'integrità e della lotta alla corruzione e alle ingerenze straniere in seno al Parlamento;
10. esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta per istituire l'organismo etico, in linea con la risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021;
11. propone di introdurre un periodo di incompatibilità per gli ex deputati del Parlamento europeo al fine di evitare gli effetti negativi del cosiddetto fenomeno delle porte girevoli;
12. chiede una valutazione approfondita e un miglioramento della leggibilità delle attività legislative dei deputati, in particolare rendendo note le impronte legislative dei testi e degli emendamenti proposti;
13. si impegna a garantire la piena trasparenza sull'importo esatto dei redditi accessori dei deputati e a vietare qualsiasi finanziamento esterno del personale dei deputati e dei gruppi; si impegna a introdurre un divieto a livello dell'UE sulle donazioni da paesi terzi ai deputati e ai partiti politici, al fine di colmare le lacune negli Stati membri; chiede che la Commissione presenti con urgenza una proposta in materia;
14. chiede con urgenza che i titoli di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar siano sospesi, conformemente all'articolo 123 del suo regolamento, fino a quando le indagini giudiziarie non forniranno informazioni e chiarimenti pertinenti;
15. ritiene che il registro per la trasparenza dell'UE dovrebbe essere rafforzato aumentando la dotazione di bilancio e il numero di membri del personale, affinché sia in grado di verificare in modo più approfondito le informazioni fornite dai richiedenti e dai soggetti registrati; ritiene inoltre che il suo ambito di applicazione dovrebbe essere esteso ai rappresentanti di paesi terzi;

Giovedì 15 dicembre 2022

16. sottolinea che, affinché possano continuare a esistere in seno al Parlamento, tali gruppi di amicizia devono essere regolamentati e monitorati; incarica i Questori di applicare le norme esistenti e di sviluppare e mantenere un registro accessibile e aggiornato dei gruppi e delle dichiarazioni di amicizia;
17. chiede che il registro per la trasparenza sia reso obbligatorio;
18. chiede che il registro per la trasparenza sia esteso agli ex deputati;
19. invita le istituzioni dell'UE ad adottare con urgenza misure volte a introdurre la pratica dei periodi minimi di incompatibilità per gli alti funzionari dell'UE e gli ex deputati, al fine di evitare il fenomeno delle «porte girevoli»;
20. raccomanda una revisione dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 22 quater, al fine di allinearla alle norme della direttiva sugli informatori; invita nel frattempo l'Ufficio di presidenza a rivedere immediatamente le norme interne del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari, al fine di allinearle alle salvaguardie offerte dalla direttiva sugli informatori;
21. sottolinea il ruolo della Procura europea (EPPO), dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), di Europol e dell'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF) nella lotta contro la corruzione; chiede che le capacità di EPPO e OLAF siano ulteriormente rafforzate, così come la loro cooperazione; chiede norme comuni anticorruzione applicabili ai membri e al personale degli organismi dell'UE;
22. ritiene che la presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale da parte dei deputati all'inizio e alla fine di ogni mandato offrirebbe ulteriori salvaguardie contro la corruzione, seguendo l'esempio di molti Stati membri; è dell'opinione che la dichiarazione della situazione patrimoniale dovrebbe essere accessibile solo alle autorità competenti per consentire loro di verificare se il patrimonio dichiarato è compatibile con i redditi dichiarati nel caso in cui emergano accuse fondate, il che renderebbe molto più difficile spendere i proventi illeciti;
23. sospende tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti, l'accordo con il Qatar nel settore del trasporto aereo e le visite programmate, fino a quando le accuse non siano state confermate o respinte;
24. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo e all'Assemblea consultiva del Qatar.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0449

90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di massa per fame come genocidio

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul tema «90 anni dopo l'Holodomor: riconoscere l'uccisione di massa per fame come genocidio» (2022/3001(RSP))

(2023/C 177/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e sulla Russia, in particolare quella del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina⁽¹⁾,
 - vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
 - visti la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
 - viste le dichiarazioni comuni sugli anniversari dell'Holodomor adottate nelle sessioni plenarie dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
 - visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale,
 - visti la risoluzione della Verchovna Rada ucraina del 2003 che dichiara la carestia intenzionale un atto di genocidio, la legge ucraina del 28 novembre 2006 sull'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina, nonché l'appello della Verchovna Rada ucraina del 16 novembre 2022 ai parlamenti di tutto il mondo affinché riconoscano che l'Holodomor del 1932-1933 è stato un genocidio nei confronti del popolo ucraino,
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio considera crimini una serie di atti commessi con l'intento di distruggere, interamente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, compresa l'uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, l'imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale, l'imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo, nonché il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro;
- B. considerando che l'Holodomor, la carestia del 1932-1933 che è costata la vita a milioni di ucraini, è stata pianificata con cinismo e attuata con crudeltà dal regime sovietico al fine di imporre la politica sovietica di collettivizzazione dell'agricoltura e di sopprimere il popolo ucraino e la sua identità nazionale; che metodi di pari crudeltà sono stati utilizzati dal regime sovietico in altre parti dell'Unione sovietica, in particolare in Kazakistan, in Bielorussia, nel Caucaso settentrionale e altrove; che la soppressione dell'identità ucraina è stata attuata anche attraverso un regime di terrore contro i portatori dell'identità culturale ucraina;
- C. considerando che vi sono prove che dimostrano che il regime sovietico ha deliberatamente confiscato i raccolti di cereali e chiuso le frontiere per impedire agli ucraini di sfuggire alla fame; che nel 1932 e 1933 l'Unione sovietica ha esportato cereali dal territorio dell'Ucraina mentre la popolazione locale pativa la fame; che l'uccisione di ucraini, prevalentemente nelle zone rurali, era spesso accompagnata da una propaganda intesa a raffigurare i contadini come capri espiatori, attribuendo loro la responsabilità della carestia;
- D. considerando che l'attuale guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, la distruzione delle infrastrutture energetiche e agricole del paese, il blocco delle esportazioni di cereali ucraini e il furto di milioni di tonnellate di cereali da parte della Russia hanno riacceso i timori di una carestia artificiale su vasta scala, in particolare nel Sud globale, che dipende dai cereali ucraini a prezzi accessibili;

(¹) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 78.

Giovedì 15 dicembre 2022

- E. considerando che i crimini sovietici non sono stati oggetto di una chiara valutazione giuridica e morale da parte della comunità internazionale; che la riabilitazione e glorificazione del regime totalitario sovietico e il ritorno in auge del culto di Stalin nel paese hanno fatto sì che la Russia contemporanea diventasse uno Stato sostenitore del terrorismo e uno Stato che utilizza mezzi terroristici, e che gli atroci crimini contro il popolo ucraino si potessero ripetere al giorno d'oggi, come il «Holodomor» attualmente in corso, ovvero il tentativo della Russia di uccidere il popolo ucraino con il gelo attraverso la distruzione mirata delle infrastrutture civili ucraine dell'energia durante l'inverno;
- F. considerando che nel dicembre 2022 i parlamenti o altre istituzioni rappresentative a livello statale di oltre 20 paesi hanno riconosciuto l'Holodomor come genocidio o come crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità;
- G. considerando che nel 2022 e nel 2023 ricorre il 90º anniversario dell'Holodomor;
1. riconosce l'Holodomor, la carestia artificiale provocata in Ucraina nel 1932-1933 con una politica deliberata del regime sovietico, come genocidio contro il popolo ucraino, dal momento che è stato commesso con l'intenzione di distruggere un gruppo di persone imponendo in modo deliberato condizioni di vita tali da provocare la distruzione fisica di tale gruppo;
 2. commemora tutte le vittime dell'Holodomor ed esprime la sua solidarietà al popolo ucraino che ha sofferto in questa tragedia, in particolare ai sopravvissuti dell'Holodomor ancora in vita e ai loro familiari; rende omaggio a coloro che hanno perso la vita a causa di questi crimini commessi da un regime totalitario sovietico;
 3. condanna con forza tali atti genocidi del regime sovietico totalitario, che hanno causato la morte di milioni di ucraini e danneggiato in misura significativa le fondamenta della società ucraina;
 4. invita tutti i paesi, in particolare la Federazione russa e altri paesi nati dalla dissoluzione dell'Unione sovietica, ad aprire i propri archivi sulla carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina;
 5. sollecita tutti i paesi e le organizzazioni internazionali che non hanno ancora riconosciuto l'Holodomor come genocidio a procedere in tal senso; chiede alla Federazione russa, in quanto successore primario dell'Unione sovietica, di riconoscere ufficialmente l'Holodomor e di scusarsi per tali crimini;
 6. invita gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi a promuovere consapevolezza in merito a tali eventi e ad altri crimini commessi dal regime sovietico, integrando informazioni storiche al riguardo nei programmi di istruzione e ricerca, al fine di prevenire tragedie simili in futuro;
 7. deplora il fatto che il 90º anniversario dell'Holodomor venga commemorato mentre la Russia porta avanti la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, viola la sovranità e l'integrità territoriale del paese e tenta di liquidare l'Ucraina in quanto Stato-nazione e di distruggere l'identità e la cultura del suo popolo; condanna inoltre il fatto che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina abbia creato una crisi alimentare globale, giacché la Russia distrugge e saccheggia i depositi di cereali dell'Ucraina e continua a ostacolare le esportazioni di cereali dall'Ucraina verso i paesi più bisognosi;
 8. condanna l'attuale manipolazione della memoria storica da parte del regime russo ai fini della sopravvivenza del regime; ribadisce, a tale proposito, la sua condanna nei confronti della chiusura forzata, da parte delle autorità russe, delle organizzazioni per i diritti umani e civili «International Memorial Society» e «Memorial Human Rights Centre», una misura che pone in evidenza l'ideologia revisionista dell'attuale regime russo; invita l'UE e i suoi Stati membri, le istituzioni pubbliche e private e l'intera società civile a denunciare attivamente e confutare tutti i tentativi di distorcere fatti storici o manipolare l'opinione pubblica in Europa attraverso false narrazioni storiche, elaborate e diffuse al fine di sostenere l'ideologia e la sopravvivenza di regimi criminali; esorta tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sostenere il mondo accademico e la società civile nella documentazione, nella ricerca e nell'educazione in materia di repressione politica e crimini totalitari nell'Unione sovietica;
 9. condanna con la massima fermezza tutte le forme di totalitarismo; si rammarica che i crimini perpetrati dal regime totalitario sovietico non siano stati oggetto di una valutazione da un punto di vista giuridico, che gli autori di tali crimini non siano stati consegnati alla giustizia e che tali crimini non siano mai stati chiaramente condannati dalla comunità internazionale; chiede una valutazione globale, storica e giuridica del regime sovietico e un dibattito pubblico trasparente sui suoi crimini, in quanto ciò è della massima importanza per costruire una storia e una memoria comuni europee e rafforzare così la resilienza delle nostre società di fronte alle moderne minacce alla democrazia; evidenzia che la valutazione del regime sovietico e un dibattito pubblico trasparente sui suoi crimini siano estremamente importanti per la stessa Russia, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, accrescere la resilienza nei confronti della disinformazione e delle narrazioni storiche falsate ed evitare che si ripetano crimini analoghi;

Giovedì 15 dicembre 2022

10. incarica i servizi responsabili del Parlamento europeo di tradurre immediatamente la presente risoluzione in russo e in ucraino;

11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Verchovna Rada, al Presidente e al governo dell'Ucraina, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0450

Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sul tema «Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide» (2022/2046(INI))

(2023/C 177/15)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁽¹⁾ (regolamento QFP), e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione⁽²⁾, nonché le relative dichiarazioni unilaterali⁽³⁾,
- vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom⁽⁴⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie⁽⁵⁾ (AII),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁽⁷⁾ (regolamento finanziario),
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, adottato il 23 novembre 2022⁽⁸⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2022, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0223),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022)0184),
- viste la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017⁽⁹⁾ e la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 sul piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali,
- vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2022, concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 252.

⁽⁴⁾ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0403.

⁽⁹⁾ GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0366.

Giovedì 15 dicembre 2022

- vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci, adottata l'8 settembre 2022 e approvata dal Parlamento durante la tornata del 12-15 settembre 2022,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2022, sulla proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale del 2021⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022, concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 — Finanziamento dei costi di accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022, sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2021, sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-2027⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021, concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022⁽⁵⁾,
- vista la sua posizione del 16 dicembre 2020, concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020, sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019, sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo⁽⁹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2022,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 31 maggio 2022,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022,
- vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 a seguito della riunione informale dei capi di Stato o di governo,
- vista la comunicazione della Commissione, del 18 ottobre 2022, dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2023» (COM(2022)0548),
- vista la relazione della Banca mondiale, del governo dell'Ucraina e della Commissione, dell'agosto 2022, dal titolo «Ukraine — Rapid Damage and Needs Assessment» (Ucraina: valutazione rapida dei danni e delle esigenze),
- vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «Ucraina: assistenza e ricostruzione» (COM(2022)0233),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- viste le proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa, presentate il 9 maggio 2022,
- vista la relazione speciale 09/2022 della Corte dei conti europea, del maggio 2022, dal titolo «La spesa per il clima nel bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 — Valori inferiori a quelli comunicati»,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0309.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0254.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0219.

⁽⁴⁾ GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 179.

⁽⁶⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.

⁽⁷⁾ GU C 371 del 15.9.2021, pag. 110.

⁽⁸⁾ GU C 202 del 28.5.2021, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179.

Giovedì 15 dicembre 2022

- vista la relazione speciale 22/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Finanza sostenibile: l'UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili»,
- vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione»,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
- visto l'articolo 54 del regolamento,
- visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali,
- vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
- viste le lettere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0281/2022),
- A. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; che il quadro finanziario pluriennale (QFP) stabilisce le priorità di bilancio dell'Unione per sette anni e fornisce risorse finanziarie per le politiche, i programmi e le esigenze dell'Unione; che il QFP è limitato dal massimale delle risorse proprie;
- B. considerando che, dall'adozione dell'attuale QFP nel dicembre 2020, il contesto politico, economico e sociale ha subito una trasformazione radicale, a cominciare dalla portata senza precedenti e dalle conseguenze drammatiche della pandemia di COVID-19, che non è ancora superata;
- C. considerando che l'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia ha portato a una grave crisi umanitaria e ha innescato un massiccio shock economico e sociale di durata incerta in tutto il mondo; che i capi di Stato o di governo hanno definito la guerra un «cambiamento epocale nella storia europea» e che la Commissione ha dichiarato che «le esigenze impreviste create dalla guerra in Europa sono molto superiori alle risorse disponibili nell'attuale quadro finanziario pluriennale», il che richiede nuove fonti di finanziamento;
- D. considerando che l'Unione e il suo popolo hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio della guerra, mostrando solidarietà nei confronti degli ucraini nella loro lotta per difendere la democrazia dall'autoritarismo, offrendo rifugio a oltre 8 milioni di ucraini e concedendo protezione temporanea a 4 milioni di ucraini; che l'Unione, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno fornito all'Ucraina oltre 19 miliardi di EUR di assistenza; che, oltre agli aiuti umanitari e militari, l'Unione ha sostenuto l'Ucraina nei settori della sanità, dell'energia e dell'agricoltura e ha agevolato gli scambi, in particolare istituendo corsie di solidarietà per aiutare l'Ucraina a esportare prodotti agricoli; che sarà necessaria ulteriore assistenza per sostenere i servizi di base e le infrastrutture essenziali nel paese;
- E. considerando che il 21,9 % della popolazione dell'Unione è a rischio di povertà e di esclusione sociale; che la povertà energetica è certamente destinata a peggiorare a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina; che la combinazione dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'impennata dell'inflazione sta causando una crisi del costo della vita, minacciando la sopravvivenza delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), e spingendo un maggior numero di persone verso la povertà;
- F. considerando che i cittadini si aspettano giustamente che l'Unione e il suo bilancio rispondano prontamente e in modo efficace all'evoluzione delle esigenze e forniscano loro il necessario per sostenerli, soprattutto in tempi di crisi;
- G. considerando che il bilancio dell'Unione svolge e deve continuare a svolgere un ruolo chiave nel conseguire le priorità politiche dell'Unione, tra cui il successo delle transizioni verde e digitale, l'apertura della strada verso la neutralità climatica entro il 2050, la promozione di una ripresa sociale inclusiva, la promozione della crescita sostenibile e inclusiva, il rafforzamento della competitività, l'innovazione, l'autonomia strategica e la sicurezza e l'indipendenza

Giovedì 15 dicembre 2022

energetica, il sostegno ai gruppi vulnerabili e alle PMI, la promozione di uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno e garantisca la coesione e la convergenza verso l'alto, la garanzia di un'Unione europea della salute più solida all'indomani della crisi della COVID-19, la tutela e la promozione dello Stato di diritto, dei valori dell'Unione, dei diritti fondamentali e della parità di genere all'interno dell'Unione e oltre i suoi confini, il contributo a maggiori opportunità per tutti e la garanzia di un'Unione più forte per i suoi cittadini, capace di adempiere alle sue responsabilità sul piano mondiale e ad affrontare le crisi climatiche e della biodiversità e le loro conseguenze;

- H. considerando che, nel suo programma di lavoro per il 2023, la Commissione europea definisce una serie di nuove iniziative politiche con implicazioni di bilancio potenzialmente significative, in particolare la proposta di Banca europea per l'idrogeno, il pacchetto di aiuti alle PMI e il Fondo europeo per la sovranità;
- I. considerando che l'effetto combinato delle molteplici crisi, dei bassi massimali del QFP e delle complesse procedure che disciplinano il riesame o la revisione del QFP ha dato origine a una «galassia» di strumenti ad hoc esterni al bilancio dell'Unione, nonché a un maggiore ricorso alle entrate con destinazione specifica esterne non soggette alla procedura di bilancio, in particolare nel caso di NextGenerationEU (NGEU); che solo la procedura di bilancio richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento e garantisce che quest'ultimo possa esercitare un controllo sul bilancio; che entrambi i rami dell'autorità di bilancio dovrebbero svolgere ruoli paritari come stabilito nel TFUE; che il Parlamento dovrebbe sempre svolgere un ruolo a pieno titolo in questo nuovo contesto di bilancio, al fine di garantire la responsabilità democratica e la trasparenza per il periodo rimanente dell'attuale QFP;
- J. considerando che l'AII stabilisce modalità specifiche per la cooperazione e il dialogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in materia di bilancio; che dovrebbero essere adottate ulteriori misure per migliorare la trasparenza, la responsabilità e la disponibilità di informazioni su tutte le spese destinate a sostenere l'elaborazione delle politiche dell'UE;
- K. considerando che, in linea con la sua dichiarazione unilaterale nell'ambito dell'accordo del dicembre 2020 sul QFP 2021-2027, la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2023 l'impegno a effettuare un riesame del QFP nel secondo trimestre del 2023, che potrebbe portare a una revisione;
- L. considerando che la posizione del Parlamento sulle risorse proprie sarà definita in una prossima risoluzione;

Nuove sfide e shock che mettono in luce carenze nell'attuale QFP

1. invita la Commissione a proporre una revisione dell'attuale QFP, incentrata su come affrontare le conseguenze della guerra contro l'Ucraina e dotare l'Unione di un'adeguata flessibilità per rispondere alle crisi;
2. sottolinea che le istituzioni dell'Unione sono unite nel ritenere che, a seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina, l'UE dovrebbe fornire all'Ucraina la massima assistenza umanitaria, sociale, economica e finanziaria possibile, affrontando nel contempo le gravi conseguenze economiche e sociali della crisi all'interno dell'Unione e fornendo il sostegno necessario a tutti coloro che ne subiscono gli effetti; sottolinea, in tale contesto, gli obiettivi condivisi dell'Unione di realizzare il Green Deal europeo, la transizione digitale e il pilastro europeo dei diritti sociali, intensificare la cooperazione e il coordinamento in materia di difesa, migliorare l'autonomia strategica come pure l'indipendenza e la sicurezza energetiche, ridurre la povertà energetica, garantire la sicurezza alimentare a livello globale e affrontare le sfide causate dall'elevata inflazione;
3. sottolinea che un'Unione forte, fondata sulla solidarietà e sulla cooperazione e in grado di affrontare le sfide attuali e attenuare l'impatto della crisi del costo della vita per le persone e le imprese richiede soluzioni a livello di UE volte a garantire parità di condizioni per tutti gli Stati membri nella loro capacità di sostenere le persone e le imprese, preservando in tal modo l'integrità del mercato interno e prevenendone la frammentazione o la distorsione; evidenzia, a tale proposito, l'importanza dei progetti transfrontalieri che sono fondamentali per costruire un'Unione sovrana, strategica e autonoma;
4. sottolinea che, almeno a breve termine, saranno necessari aiuti umanitari su vasta scala in Ucraina e sostegno finanziario agli Stati membri che accolgono le persone in fuga dal conflitto e le aiutano ad insediarsi per far fronte all'impatto della guerra contro l'Ucraina; ricorda che i relativi programmi non sono stati dotati delle risorse richieste da questa situazione senza precedenti; ritiene inoltre che, a lungo termine, l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nella

Giovedì 15 dicembre 2022

ricostruzione dell'Ucraina, in base al principio secondo cui, dopo la fine della guerra, occorre «ricostruire meglio», garantendo il buon governo, il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria; invita la Commissione a valutare il ruolo che il bilancio dell'UE dovrebbe svolgere nel quadro degli sforzi internazionali di ricostruzione;

5. accoglie con favore la decisione di concedere all'Ucraina e alla Moldova lo status di paesi candidati; sottolinea che tale decisione comporta un impegno finanziario e di bilancio a lungo termine, oltre a un approccio politico coordinato, per sostenere la ricostruzione, la ripresa e le riforme necessarie specifiche per ciascun paese, come è avvenuto per gli altri paesi candidati;

6. si rammarica che le nuove iniziative politiche essenziali presentate dopo l'adozione dell'attuale QFP siano state accompagnate da proposte volte a sottrarre fondi a programmi, politiche e obiettivi dell'UE concordati o a ridefinire, al loro interno, le finalità dei fondi; ritiene che le riassegnazioni ricorrenti non siano un modo praticabile di finanziare le priorità dell'Unione e costituiscano una modifica di fatto del QFP concordato;

7. sottolinea l'ampio ricorso agli strumenti speciali nei primi due anni del QFP; osserva che lo strumento di flessibilità è stato mobilitato per la spesa a titolo della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo) nel 2022 e sarà mobilitato per le spese significative a titolo di tale rubrica e delle rubriche 2b (Resilienza e valori) e 5 (Sicurezza e difesa) nel 2023; sottolinea che, nell'ambito della proposta in materia di difesa del luglio 2022⁽²⁰⁾, ulteriori stanziamenti saranno mobilitati attraverso strumenti speciali nel 2024;

8. sottolinea che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è stata quasi esaurita nel 2021 ed è stata completamente utilizzata nel 2022 dopo aver fornito una combinazione di aiuti umanitari e sostegno agli Stati membri per far fronte alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo; fa notare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FsUE) per includere le emergenze di sanità pubblica, unitamente all'aumento della portata e della frequenza delle catastrofi naturali, alla crisi umanitaria in Ucraina e al conseguente arrivo di un gran numero di rifugiati nell'UE, ha sottoposto la riserva SEAR a pressioni estreme; si attende inoltre che le drammatiche conseguenze degli incendi senza precedenti dell'estate del 2022, che seguono alle vaste alluvioni e ai grandi incendi dell'estate del 2021, richiederanno un notevole sostegno finanziario, anche da parte della riserva SEAR;

9. ricorda che il QFP è incrementato annualmente sulla base di un deflatore del 2 % applicato ai prezzi del 2018; sottolinea che il vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia e l'estrema volatilità del mercato dell'energia causate principalmente dalla decisione della Russia di ridurre l'approvvigionamento di gas hanno portato a un'impennata dell'inflazione, con gravi ripercussioni sulle persone e sulle imprese; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tali livelli inaspettatamente elevati di inflazione stanno mettendo a dura prova il QFP, riducendo ulteriormente il suo potere d'acquisto e limitando la sua capacità operativa e amministrativa in un contesto in cui il suo livello complessivo è già inferiore ai precedenti QFP in termini di quota del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE; sottolinea che, nella pratica, ciò significa che è possibile finanziare un numero inferiore di progetti e azioni dell'Unione, con un conseguente impatto negativo sui beneficiari e sulla capacità dell'Unione di conseguire i propri obiettivi politici condivisi;

10. ricorda inoltre che, nonostante le richieste del Parlamento di porre lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) al di sopra dei massimali, i costi di rifinanziamento sono rimborsati all'interno dei massimali del QFP, esercitando un'ulteriore pressione sul QFP e mettendo a rischio i finanziamenti per i programmi già concordati, specialmente in un contesto in cui i tassi di interesse e gli oneri finanziari di NextGenerationEU sono in aumento; sottolinea, a tale proposito, l'aumento non discrezionale degli stanziamenti sulla linea di bilancio dello strumento europeo per la ripresa (EURI) di 280 milioni di EUR nel bilancio adottato per l'esercizio 2023 rispetto al progetto di bilancio della Commissione, intaccando così lo strumento unico di margine e riducendo la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

11. osserva la continua richiesta che il bilancio dell'UE funga da garanzia per un'ulteriore assistenza macrofinanziaria (AMF), in particolare per i paesi direttamente colpiti dalla guerra; accoglie con favore l'essenziale sostegno fornito dall'Unione attraverso l'AMF; sottolinea che, in caso di insolvenza o di ritiro delle garanzie nazionali, il bilancio dell'UE garantisce, in ultima analisi, tutti i prestiti di assistenza macrofinanziaria e dunque assume passività potenziali significative e imprevedibili;

⁽²⁰⁾ Proposta di regolamento, del 19 luglio 2022, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (COM(2022)0349).

Giovedì 15 dicembre 2022

12. sottolinea pertanto che l'attuale QFP ha già raggiunto i propri limiti a meno di due anni dalla sua adozione, e la situazione è aggravata dagli eventi imprevedibili del 2022; evidenzia che esso semplicemente non dispone delle risorse, in termini di dimensioni, struttura o regole, per rispondere rapidamente e in modo efficace a una moltitudine di crisi di tale portata, né per finanziare adeguatamente nuove ambizioni politiche condivise dell'UE e la rapida attuazione delle necessarie soluzioni a livello di Unione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'attuale QFP non permette all'Unione di rispondere a eventuali crisi ed esigenze future e di svolgere il suo ruolo strategico sulla scena internazionale;

13. conclude che vi è senza dubbio la necessità di una revisione urgente del QFP e che un approccio standard sarà del tutto insufficiente per affrontare la serie di sfide poste e potrebbe in tal modo minare la fiducia nell'Unione;

Colmare il deficit di finanziamento — maggiore capacità finanziaria con maggiore trasparenza e responsabilità democratica

14. invita quindi la Commissione non solo a realizzare un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP ma anche a presentare quanto prima e al più tardi entro il primo trimestre del 2023 una proposta legislativa per una revisione globale e ambiziosa del regolamento QFP e del relativo allegato; sottolinea che la revisione del QFP non deve comportare alcuna modifica al ribasso delle dotazioni nazionali preassegnate o dei programmi dell'UE;

15. è fermamente convinto che la revisione debba far fronte alle crescenti esigenze e all'esaurimento dei mezzi a disposizione dell'Unione nell'ambito del QFP per fornire le soluzioni necessarie; insiste inoltre sulla necessità che la revisione affronti le carenze più gravi nel funzionamento del QFP, fornisca nuovi finanziamenti per nuove priorità politiche e doti l'Unione degli strumenti necessari per affrontare le sfide e le crisi imminenti in modo efficace;

16. sottolinea la necessità di potenziare il QFP per garantire un bilancio dell'Unione più forte e agile, che soddisfi i più elevati standard di trasparenza e responsabilità democratica; chiede pertanto un aumento dei massimali del QFP, nonché un aumento e una ridefinizione della flessibilità di bilancio;

17. è pronto ad avviare veri e propri negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla revisione del QFP, sulla base della prassi passata e dell'AII, nell'ambito del quale le istituzioni si sono impegnate a cercare di definire modalità specifiche per la cooperazione e il dialogo nel corso della procedura che porta all'adozione di una revisione sostanziale del QFP;

18. insiste sul fatto che il principio dell'unità, in base al quale tutte le voci delle entrate e delle spese dell'Unione sono iscritte nel bilancio, è al tempo stesso un requisito del trattato e un presupposto fondamentale per la responsabilità, la legittimità democratica e la trasparenza delle finanze pubbliche dell'Unione; sottolinea la necessità di un significativo rafforzamento del controllo parlamentare su tutte le spese dell'UE, compresi gli strumenti fuori bilancio, i fondi e le attività comuni di assunzione ed erogazione di prestiti; ribadisce che tutti i nuovi strumenti dovrebbero essere di competenza dell'autorità di bilancio;

19. sottolinea, in tale contesto, che la revisione del QFP dovrebbe andare di pari passo con la revisione in corso del regolamento finanziario, che dovrebbe introdurre direttamente le modifiche necessarie nelle norme che disciplinano l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'UE; ritiene pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione della revisione mirata proposta del regolamento finanziario, al fine di affrontare tutti gli aspetti pertinenti;

20. sottolinea l'importanza dei principi orizzontali alla base del QFP e di tutte le politiche dell'UE correlate, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità e la promozione della parità di genere; insiste sul fatto che la revisione deve mantenere tali principi al centro del QFP e rispettare l'impegno dell'Unione a garantire una ripresa giusta, resiliente, sostenibile e socialmente equa per tutti, compresa l'attuazione del quadro rivisto per gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e ambiente per il 2030 nell'ottica di rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050;

21. ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui le nuove iniziative politiche, i nuovi obiettivi o i nuovi compiti finanziati dal bilancio dell'UE devono essere finanziati con nuove risorse supplementari e non mediante riassegnazioni a scapito di politiche o programmi dell'Unione preesistenti e consolidati approvati dal legislatore;

Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale

22. chiede un aumento del massimale della rubrica 1 in considerazione del fatto che i margini non sono sufficienti a soddisfare le maggiori esigenze e che è contrario all'utilizzo delle dotazioni dei programmi approvati per finanziare nuove iniziative;

23. sottolinea che molte delle ambizioni politiche recentemente stabilite, in particolare nei settori dell'energia e dell'autonomia strategica e industriale, e delle nuove iniziative politiche avviate da gennaio 2021 (normativa sui chip, connettività sicura, autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, nuovo Bauhaus europeo) dovrebbero comportare spese supplementari a titolo della rubrica 1;

24. pone l'accento sul ruolo chiave svolto dai finanziamenti a titolo di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma per il mercato unico e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per stimolare l'innovazione, sostenere le imprese e guidare le transizioni verde e digitale;

25. attende con interesse la proposta della Commissione relativa al nuovo Fondo europeo di sovranità, che mira a garantire l'autonomia strategica dell'Unione e a ridurre la dipendenza dai paesi terzi in settori chiave; ritiene essenziale che la proposta risponda alle esigenze reali, sia basata su una chiara valutazione dei costi e delle carenze di investimenti e preveda nuovi fondi; insiste sul fatto che il nuovo Fondo dovrebbe essere istituito attraverso la procedura legislativa ordinaria ed essere integrato nel QFP, in modo da garantire il pieno controllo da parte del Parlamento; ritiene che i massimali del QFP dovrebbero essere adeguati in considerazione del nuovo Fondo;

Rubrica 2a: Coesione

26. chiede che i finanziamenti concordati a titolo della rubrica 2a non siano compromessi e che siano mantenuti per gli scopi previsti; invita la Commissione a valutare se tali finanziamenti siano sufficienti per rispondere alle esigenze emergenti della politica di coesione;

27. sottolinea che la flessibilità temporanea e a breve termine introdotta nei fondi della politica di coesione attraverso le proposte relative all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) ha aiutato gli Stati membri ad affrontare rapidamente l'impatto della guerra contro l'Ucraina, applicando il modello delle iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), che hanno permesso all'UE di intervenire all'inizio della pandemia di COVID-19;

28. apprezza l'ambizione dell'Unione di impegnarsi maggiormente per combattere gli allarmanti tassi di povertà infantile e contribuire a eliminare la povertà infantile attraverso la garanzia europea per l'infanzia istituita di recente; avverte tuttavia che le attuali crisi hanno aggravato e aggraveranno ulteriormente l'attuale situazione in via di peggioramento per i minori in condizioni di povertà o a rischio di povertà e avranno conseguenze a lungo termine; ribadisce la sua richiesta di un aumento urgente dei finanziamenti per la garanzia europea per l'infanzia con un bilancio specifico di almeno 20 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027 e insiste affinché questo bilancio specifico sia integrato nel QFP rivisto e nell'FSE+ rafforzato; chiede altresì che la Commissione metta a disposizione tutte le risorse disponibili, e che gli Stati membri le sfruttino appieno, per attuare in modo efficace la garanzia per l'infanzia, comprese le risorse a titolo dell'FSE+, di REACT-EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

29. sottolinea che, sebbene le misure di risposta alle crisi siano necessarie e utili, la politica di coesione non è uno strumento di risposta alle crisi; esprime preoccupazione per il fatto che la politica di coesione sia sempre più spesso utilizzata per rafforzare altre politiche e colmare le carenze nella flessibilità di bilancio o nei meccanismi di risposta alle crisi nel QFP; ritiene che l'attuale possibilità di trasferire dai fondi della politica di coesione ad altri programmi dell'UE fino al 5 % della dotazione iniziale garantisca sufficiente flessibilità;

30. sottolinea che la revisione del QFP non deve comportare alcuna modifica al ribasso delle dotazioni nazionali preassegnate; evidenzia che l'accordo sul QFP 2021-2027 e sul pacchetto sulla politica di coesione è stato adottato tardivamente, il che, unitamente alla crisi della COVID-19, ha portato a un avvio lento del processo di programmazione e all'interruzione di alcuni progetti, ma non a causa della politica stessa; invita la Commissione a intensificare gli sforzi di semplificazione amministrativa; sottolinea che i ritardi nell'avvio non mettono in alcun modo in discussione il ruolo centrale e il valore aggiunto della politica di coesione in quanto essenziale politica di investimento e strumento di convergenza dell'Unione;

Giovedì 15 dicembre 2022

Rubrica 2b: Resilienza e valori

31. chiede che la linea di bilancio dedicata al rimborso dei costi dei prestiti dello strumento europeo per la ripresa (EURI) sia rimossa dalla rubrica 2b e figuri al di fuori delle rubriche, e che tali costi siano conteggiati al di là dei massimali del QFP;

32. deplora che i costi dei prestiti dell'EURI e del rimborso del debito siano inclusi come linea di bilancio nella rubrica 2b per il periodo 2021-2027, accanto a programmi faro quali Erasmus+, UE per la salute, Europa creativa e Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

33. sottolinea che i costi degli interessi e il rimborso del debito dipendono dagli sviluppi del mercato, non rappresentano spese discrezionali, non seguono la logica dei massimali di spesa e non dovrebbero mai competere con i programmi di spesa; ricorda che qualsiasi attivazione dello strumento per il sostegno di emergenza dipende anche dalla disponibilità di un margine non assegnato al di sotto del massimale della rubrica; rileva con preoccupazione che il forte aumento dei tassi di interesse si ripercuote sugli emittenti sovrani; avverte che i costi di finanziamento sono recentemente aumentati in modo significativo a causa delle difficili condizioni del mercato e che si prospettano forti incertezze per quanto riguarda i tassi di interesse a lungo termine; ribadisce pertanto che lo status quo presenta rischi significativi per la spesa dei programmi e per la capacità del QFP di rispondere alle esigenze emergenti;

34. sottolinea l'importanza vitale del programma «UE per la salute» come pure dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, cultura, gioventù e valori nel sostenere i settori pertinenti a seguito della pandemia e nel combattere la disinformazione; evidenzia che il Fondo sociale europeo Plus è uno dei motori chiave per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione; si rammarica che Erasmus+, in quanto programma con una domanda relativamente stabile sui dodici mesi, abbia un profilo finanziario fortemente incentrato sulla fine del periodo nell'attuale QFP;

Rubrica 3: Risorse naturali e ambiente

35. chiede che il massimale della rubrica 3 sia adeguato quanto prima per garantire la piena copertura del Fondo sociale per il clima (SCF), e rileva nel contempo che i finanziamenti concordati a titolo della rubrica 3 non dovrebbero essere compromessi e dovrebbero essere mantenuti per lo scopo previsto;

36. ribadisce la sua posizione secondo cui il Fondo sociale per il clima deve essere pienamente integrato nel bilancio dell'Unione e nel QFP, senza ripercussioni negative su altri programmi e fondi a titolo di questa rubrica, tenendo presente l'importanza di garantire la sicurezza alimentare e di realizzare il Green Deal; ricorda all'altro ramo dell'autorità di bilancio il suo obbligo di rispettare l'unità di bilancio;

37. sottolinea l'importanza della politica agricola comune (PAC) nel fornire un sostegno affidabile agli agricoltori con l'obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare; ricorda che la capacità degli agricoltori di far fronte alla pressione inflazionistica e all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, realizzando nel contempo il suddetto obiettivo, risente delle variazioni nei pagamenti della PAC; sottolinea che i piccoli agricoltori e i giovani agricoltori sono particolarmente vulnerabili e risentono delle opportunità di investimento limitate; pone l'accento sul ruolo chiave del programma LIFE nel sostenere l'azione per il clima, la conservazione della natura e la protezione dell'ambiente;

Rubrica 4: Migrazione e gestione delle frontiere

38. chiede di aumentare il massimale della rubrica 4 per tenere conto del contesto attuale e delle reali esigenze di finanziamento delle politiche e dei programmi dell'Unione in materia di gestione della migrazione e delle frontiere;

39. sottolinea che la guerra contro l'Ucraina e la conseguente decisione di attivare l'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea comporteranno un impegno finanziario più a lungo termine per sostenere gli Stati membri, imponendo richieste impreviste al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e creando ulteriori responsabilità per le agenzie decentrate a titolo della rubrica 4; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che le successive proposte della Commissione per la proroga del mandato delle agenzie stanno erodendo la dotazione finanziaria del BMVI;

Rubrica 5: Sicurezza e difesa

40. chiede un aumento del massimale della rubrica 5;

Giovedì 15 dicembre 2022

41. chiede una rapida revisione del QFP per aumentare gli strumenti dell'UE nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa, la mobilità militare e i futuri meccanismi di appalti comuni nel settore della difesa dell'UE, in particolare lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni e il programma europeo di investimenti nel settore della difesa, a condizione che rafforzino la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE e garantiscano un valore aggiunto europeo;

42. prende atto, alla luce di un contesto geopolitico profondamente mutato, della proposta della Commissione sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni per il periodo 2022-2024 e della sua intenzione di presentare una proposta su un programma europeo di investimenti nel settore della difesa per il periodo successivo, al fine di introdurre l'aggiudicazione congiunta e la gestione del ciclo di vita delle capacità militari; sottolinea che la spesa necessaria per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa non può essere coperta entro il massimale della rubrica 5; pone l'accento sulla necessità di investimenti volti a rafforzare la politica di sicurezza e a finanziare l'innovazione tecnologica in un panorama della sicurezza in costante evoluzione;

Rubrica 6: Vicinato e resto del mondo

43. chiede un aumento del massimale della rubrica 6 per coprire pienamente le esigenze attuali e previste dell'azione esterna dell'Unione e creare una capacità sufficiente per rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti;

44. deplora che, anche prima della guerra contro l'Ucraina, i fondi disponibili a titolo della rubrica 6 fossero deprecabilmente inadeguati e che la pressione su questa rubrica sia notevolmente aumentata da allora; sottolinea che i continui finanziamenti destinati a rispondere alle esigenze dei rifugiati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e da altri paesi non sono stati presi in considerazione nelle dotazioni del QFP o dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) — Europa globale, e avrebbero dovuto essere coperti mediante nuovi stanziamenti, con un corrispondente aumento del massimale della rubrica 6, anziché mediante riassegnazioni;

45. constata il rapido deterioramento del contesto internazionale dopo l'inizio del QFP, nei paesi vicini e non solo, a causa delle crisi alimentare, energetica, climatica ed economica, che hanno notevolmente aumentato la pressione sulla rubrica 6; osserva, oltre al ripetuto ricorso allo strumento di flessibilità, che la riserva dell'NDICI-Europa globale si è esaurita molto rapidamente ed è stata utilizzata al di là del suo obiettivo principale, vale a dire rispondere alle sfide e alle priorità emergenti, in particolare per la copertura dell'AMF; ritiene che, alla luce delle molteplici sfide globali, sia essenziale rafforzare la risposta alle crisi;

46. sottolinea che l'aiuto umanitario a titolo della rubrica 6 è stato spinto ai suoi limiti e ha richiesto ripetuti rafforzamenti; insiste sul fatto che l'aumento del finanziamento per gli aiuti umanitari (HUMA) e il pilastro di risposta rapida dell'NDICI-Europa globale sono essenziali affinché l'Unione possa non soltanto fornire assistenza all'Ucraina, ma anche garantire un sostegno alle comunità e alle regioni bisognose e realizzare la sua ambizione di essere un donatore di aiuto umanitario di primo piano; sottolinea che le esigenze supplementari in Ucraina non devono portare a sottrarre fondi ad altre regioni geografiche bisognose, in particolare al vicinato orientale e meridionale, o ad altre priorità tematiche;

47. sottolinea l'importanza di fornire ulteriore sostegno all'Ucraina attraverso l'AMF; osserva che per i prestiti concessi all'Ucraina è richiesto un tasso di copertura molto più elevato rispetto alla norma del 9 % a causa del rischio di insolvenza più elevato; prende atto, in tale contesto, delle proposte della Commissione del 9 novembre 2022⁽²¹⁾; sottolinea che la via da seguire consiste nel passare da un approccio ad hoc a un approccio strutturale;

48. sottolinea che la decisione di concedere all'Ucraina e alla Moldova lo status di paese candidato comporterà che il sostegno sarà fornito a titolo dello strumento di preadesione (IPA) anziché dell'NDICI-Europa globale, il che potrebbe richiedere una revisione della base giuridica pertinente; insiste sulla necessità di mantenere al livello attuale il sostegno ad altri paesi candidati, in particolare nei Balcani occidentali;

⁽²¹⁾ COM(2022)0595, COM(2022)0596, COM(2022)0597.

Giovedì 15 dicembre 2022

49. invita la Commissione a garantire che l'Unione rispetti i suoi impegni internazionali in materia di clima e, in particolare, a contribuire al finanziamento internazionale per il clima e ai programmi pertinenti nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale;

Rubrica 7: Pubblica amministrazione europea

50. sottolinea che la spesa della rubrica 7 deve essere fissata a un livello tale da garantire che l'UE disponga di un'amministrazione efficace ed efficiente;

51. insiste sulla necessità di assegnare risorse sufficienti alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione per garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci di tutta la legislazione e di tutte le politiche dell'Unione, in linea con l'evoluzione dei compiti; ricorda l'importanza di dotare di risorse adeguate un quadro rafforzato in materia di cibersicurezza per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione;

52. chiede la rapida adozione della revisione mirata del regolamento finanziario in relazione alla gestione degli interessi di mora per il rimborso tardivo delle ammende in materia di concorrenza annullate o ridotte, in modo da evitare pressioni sulla spesa a titolo della rubrica 7; sottolinea che il Parlamento ha adottato la sua posizione ed è pronto a negoziare; incoraggia il Consiglio a trattare la proposta in via prioritaria e ad avviare negoziati con il Parlamento;

Stanziamenti di pagamento

53. ricorda che gli stanziamenti di pagamento provengono direttamente dagli impegni e che, pertanto, qualsiasi aumento dei massimali degli impegni per rubrica dovrà essere accompagnato da un aumento corrispondente del massimale dei pagamenti nello stesso esercizio o negli esercizi successivi;

54. prende atto dei ritardi nell'attuazione dei programmi e invita la Commissione a procedere a un'analisi dei rischi del potenziale impatto sul massimale dei pagamenti nell'ambito del riesame e a presentare le proposte necessarie nella revisione del QFP, al fine di evitare una crisi dei pagamenti che colpirebbe gravemente i beneficiari del bilancio dell'UE;

55. mette inoltre in guardia contro l'utilizzo di entrate con destinazione specifica esterne, soggette alle fluttuazioni del mercato, in sostituzione degli stanziamenti del QFP e contro il rischio che ciò può comportare per il rispetto dei pagamenti;

Risorse proprie

56. ricorda che il QFP e le risorse proprie sono interconnessi; sottolinea, in tale contesto, la necessità di entrate sostenibili e resilienti per il bilancio dell'Unione; ricorda che, nell'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a definire una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti a coprire almeno il rimborso del debito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa;

57. ribadisce la sua posizione di lunga data secondo cui la riforma delle risorse proprie è necessaria per allineare meglio il lato delle entrate del bilancio dell'UE alle più ampie priorità strategiche dell'UE; si attende pertanto che la portata, la concezione e la composizione del paniere di nuove risorse proprie non soltanto garantiscano ulteriori flussi di reddito, ma contribuiscano anche a risolvere questioni politiche urgenti in un contesto economico caratterizzato dall'inflazione e da prezzi elevati dell'energia;

58. invita il Consiglio a compiere rapidi progressi in merito alle proposte del dicembre 2021 relative a nuove risorse proprie; sottolinea che, conformemente alla tabella di marcia, le nuove risorse proprie derivanti dalle proposte sulla riforma del sistema di scambio di quote di emissione e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbero essere introdotte il 1º gennaio 2023; sottolinea che anche la nuova risorsa propria basata sul primo pilastro inclusivo dell'OCSE/G20 dovrebbe essere introdotta entro la stessa data;

59. attende con interesse le proposte della Commissione relative a un secondo gruppo di nuove risorse proprie previsto per il terzo trimestre del 2023; è fiducioso che un'azione rapida e determinata per riformare le risorse proprie garantirà, in particolare, il forte rating del credito dell'UE, che rimane una condizione indispensabile alla luce delle molteplici sfide; invita inoltre la Commissione, dato il crescente fabbisogno di finanziamenti, a riflettere per andare oltre l'AII e a esaminare la necessità di nuove risorse proprie, innovative e autentiche;

Giovedì 15 dicembre 2022

Flessibilità e risposta alle crisi nel bilancio dell'Unione: dalle risposte ad hoc alla preparazione sistemica e a lungo termine

60. sottolinea che il bilancio dell'UE deve disporre della flessibilità e dello «spazio» di bilancio necessari per poter rispondere alle crisi e adattarsi ai fabbisogni emergenti e crescenti; mette in evidenza che occorre rivedere gli strumenti di flessibilità e di risposta alle crisi per garantire che siano dell'entità necessaria, che possano essere attivati rapidamente e che restino di competenza di entrambi i rami dell'autorità di bilancio;

61. ritiene che il forte aumento dell'inflazione e i suoi effetti a catena sul potere d'acquisto del bilancio dell'UE abbiano ulteriormente limitato lo spazio necessario e abbiano avuto un impatto sui programmi che essa finanzia; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un meccanismo di adeguamento temporaneo per derogare al deflatore automatico del 2 % in caso di shock inflazionistici;

62. ribadisce che gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero rimanere nel bilancio dell'UE ed essere impegnati dall'autorità di bilancio attraverso la procedura annuale di bilancio; sottolinea la necessità di modificare di conseguenza il regolamento finanziario; Osserva che il livello dei disimpegni per la ricerca è stato di per sé considerevole all'inizio dell'attuale QFP; sottolinea sarà possibile conseguire una maggiore flessibilità di bilancio mantenendo i disimpegni nel bilancio;

63. ricorda che gli strumenti speciali non rientrano nei massimali del QFP, il che garantisce un certo grado di flessibilità e la capacità di rispondere alle crisi, e che sono mobilitati solo a seguito di una decisione dell'autorità di bilancio; sottolinea che nei primi due anni del QFP è stato fatto un ampio ricorso agli strumenti speciali;

64. ritiene che gli strumenti speciali siano limitati dalla scarsità delle risorse e dalla rigidità della loro concezione, il che pregiudica la loro capacità di fungere da efficace strumento di risposta alle crisi; sottolinea pertanto che una revisione è indispensabile per ampliare il potenziale delle disposizioni esistenti in materia di flessibilità; deplora la decisione di accorpare la riserva per gli aiuti d'urgenza e il FSUE nell'attuale QFP, che ha comportato gravi carenze e ha ridotto di circa la metà i finanziamenti complessivi disponibili;

65. chiede che gli stanziamenti annuali per lo strumento di flessibilità siano aumentati da 915 milioni di EUR a 2 miliardi di EUR; chiede inoltre di suddividere la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) in due componenti — la riserva per gli aiuti d'urgenza e il FSUE — e di aumentare gli stanziamenti annuali da 1,2 miliardi di EUR per la SEAR a 1 miliardo di EUR per ciascuna componente ai prezzi del 2018; ritiene che ciò fornirà risorse supplementari essenziali per rispondere ai fabbisogni attuali ed emergenti, in particolare alla luce dell'intensificarsi e del moltiplicarsi di eventi meteorologici estremi e in considerazione della situazione umanitaria globale;

66. chiede che sia soppresso il massimale annuale degli stanziamenti di impegno e di pagamento per il ricorso allo strumento unico di margine (SMI);

67. sottolinea inoltre che gli strumenti speciali sono soggetti a norme diverse in materia di riporto e chiede di armonizzare tali norme affinché gli importi possano essere utilizzati fino all'esercizio n+3 per tutti gli strumenti speciali, creando in tal modo una maggiore flessibilità; insiste affinché gli importi decaduti dopo l'esercizio n+3 siano resi nuovamente disponibili nell'ambito dello strumento di flessibilità o dello strumento unico di margine;

68. ribadisce che, oltre al rafforzamento degli strumenti speciali esistenti, è necessario istituire uno strumento speciale aggiuntivo permanente al di là dei massimali del QFP, in modo che il bilancio dell'Unione possa adattarsi meglio e reagire rapidamente alle crisi e ai loro effetti sociali ed economici; invita la Commissione a garantire che tale strumento comune di crisi possa essere attivato in modo efficace e rapido in funzione delle necessità;

69. sottolinea che la politica di coesione è una delle principali priorità dell'Unione, ha obiettivi di investimento a lungo termine legati all'agenda strategica dell'Unione, in particolare il Green Deal europeo e l'agenda digitale, e non dovrebbe essere utilizzata per ricostituire i finanziamenti per altre politiche;

Valutare le nuove caratteristiche dell'attuale QFP e preparare il terreno per il QFP post-2027 a sostegno di un bilancio dell'UE più resiliente

70. sottolinea che l'attuale QFP e l'AII incorporano alcune nuove caratteristiche che non esistevano nei precedenti periodi di programmazione, che vanno esaminate approfonditamente nell'ambito del riesame intermedio e della revisione;

71. ritiene che la nuova struttura del QFP con rubriche che raggruppano le spese per polo tematico sia più semplice e faciliti la gestione di bilancio in seno alla Commissione; ritiene che la nomenclatura, con un numero ridotto di linee di bilancio e talvolta un'unica linea che copre un programma di spesa ampio, come nel caso del Fondo Asilo, migrazione

Giovedì 15 dicembre 2022

e integrazione e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, manchi della granularità e della trasparenza necessarie e limiti in modo significativo un adeguato controllo e le decisioni dell'autorità di bilancio; auspica che la Commissione riesamini le modifiche della struttura e della nomenclatura prima del nuovo periodo del QFP;

72. apprezza l'impatto positivo del regolamento su un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE e ritiene che esso abbia già agito da deterrente efficace contro le violazioni dello Stato di diritto nell'utilizzo dei fondi dell'UE; sottolinea il chiaro legame tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE e invita la Commissione a garantire una rigorosa applicazione del regolamento sulla condizionalità; osserva che qualsiasi potenziamento del QFP 2021-2027 dovrebbe mirare a rafforzare la tutela dello Stato di diritto e degli interessi finanziari dell'Unione; insiste inoltre sull'obbligo di rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'UE;

73. ribadisce la necessità di una maggiore trasparenza della spesa dell'UE e chiede l'introduzione di una banca dati unica interoperabile obbligatoria per consentire il monitoraggio dei beneficiari diretti e finali dei fondi dell'UE in un formato leggibile meccanicamente e fornire così una chiara panoramica di tutti i destinatari dei finanziamenti dell'UE; accoglie con favore la proposta della Commissione del 16 maggio 2022 relativa alla rifusione del regolamento finanziario quale punto di partenza ragionevole per la creazione di un sistema digitale interoperabile a fini di audit e controllo; osserva che la Commissione ha proposto che tali modifiche abbiano effetto nel QFP post-2027; sottolinea, tuttavia, che una transizione più ambiziosa è possibile e auspicabile; sottolinea inoltre la necessità di rendere le informazioni più facilmente accessibili al pubblico;

74. ricorda gli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità stabiliti nell'AII; ricorda alla Commissione il suo obbligo a norma dell'AII di procedere periodicamente a un bilancio dei progressi compiuti negli sforzi di integrazione del clima e di esaminare se gli obiettivi sono stati raggiunti o sono sulla buona strada; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del principio «non arrecare un danno significativo» e ad adottare le misure correttive necessarie se e quando necessario;

75. sottolinea la necessità di un significativo miglioramento delle metodologie di integrazione delle questioni relative al clima e alla biodiversità e la necessità di assicurare che la spesa per il clima e la biodiversità sia realmente addizionale nel conteggio verso i rispettivi obiettivi di spesa minima, in linea con le proposte della Corte dei conti europea e del Parlamento europeo;

76. si attende impegni finanziari più ambiziosi nell'attuale QFP e nel prossimo, in linea con l'impegno globale dell'UE di far fronte ai cambiamenti climatici e arrestare la perdita di biodiversità; si attende che tutti gli impegni e le promesse in materia di finanziamenti internazionali per il clima siano integralmente pianificati in linea con i negoziati globali; invita la Commissione a garantire il conseguimento degli obiettivi concordati in materia di integrazione della biodiversità per il 2026 e il 2027; chiede alla Commissione di valutare in che modo gli obiettivi in materia di clima e biodiversità possano essere meglio integrati nel QFP post-2027 al fine di garantire che l'Unione rispetti i suoi impegni;

77. ribadisce che i programmi dovrebbero essere attuati in modo da promuovere la parità di genere nel conseguimento dei loro obiettivi; accoglie con favore, a tal proposito, il lavoro della Commissione riguardante una nuova classificazione intesa a misurare l'impatto di genere della spesa dell'Unione; ritiene che la classificazione dovrebbe fornire una rappresentazione precisa e completa dell'impatto dei programmi sull'uguaglianza di genere; chiede che la classificazione sia estesa a tutti i programmi del QFP e sia meglio integrata nel quadro del QFP; sottolinea, a tale proposito, la necessità di procedere a una raccolta e un'analisi sistematiche di dati disaggregati per genere; si aspetta che tutte le segnalazioni relative al genere siano basate sul volume delle azioni e non sul loro numero;

78. invita la Commissione a monitorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite in tutti i pertinenti programmi del QFP conformemente all'AII e a sviluppare pertanto una solida metodologia per monitorare la spesa sociale e relativa agli OSS nell'ambito del bilancio dell'UE;

79. ricorda che l'attuale QFP è stato accompagnato da NextGenerationEU, uno strumento senza precedenti per stimolare la ripresa sulla scia della pandemia; ritiene che tale strumento abbia avuto finora successo e debba essere pienamente attuato;

Giovedì 15 dicembre 2022

80. ritiene che l'Unione stia svolgendo un ruolo sempre più importante nel sostenere la protezione dell'occupazione e la compensazione del reddito in situazioni di crisi e nel garantire una transizione giusta verso una società neutra in termini di emissioni di carbonio; sottolinea, in tale contesto, il ruolo strumentale dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) nel fornire sostegno ai regimi di lavoro temporaneo e ai lavoratori negli Stati membri e nell'attenuare i rischi di disoccupazione; invita la Commissione a valutare l'impatto di SURE e il modo in cui può essere costruito per la futura azione dell'Unione nel contesto delle crisi sociali;

81. sottolinea che molte delle recenti esigenze di spesa in settori quali la ripresa economica e sociale, le politiche connesse ai cambiamenti climatici e i finanziamenti connessi alla crisi ucraina, non seguono la logica tradizionale della prevedibilità degli investimenti a medio termine; ritiene che la spesa per il Fondo sociale per il clima e la difesa, la risposta alle crisi e gli interventi di emergenza siano casi in cui vi è una chiara motivazione per l'azione dell'Unione; si attende che tale tendenza verso un panorama di spesa più diversificato continui con l'avanzare della portata e dell'approfondimento della cooperazione dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di un QFP adeguatamente costruito e adattabile, in modo che la struttura del bilancio dell'UE consenta all'UE di assumere nuovi compiti e funzioni senza deviare risorse dai programmi e dalle priorità stabiliti;

82. sottolinea che molte delle carenze e delle inadeguatezze dell'attuale QFP sono inerenti alla sua logica e alla sua concezione, in cui la prevedibilità della spesa determina decisioni sulla struttura e sugli importi e limita la flessibilità;

83. deplora la graduale diminuzione del bilancio dell'UE in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e l'eccessiva attenzione rivolta a limitare la spesa complessiva a circa l'1 % dell'RNL dell'UE; ritiene che ciò abbia impedito all'Unione di realizzare le sue ambizioni concordate e l'abbia privata della capacità di rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti, garantendo nel contempo la responsabilità democratica;

84. insiste affinché il piano che seguirà all'attuale QFP sia dotato in modo da poter far fronte pienamente e in modo flessibile a una serie di priorità politiche ed esigenze di spesa e per garantire la resilienza in caso di crisi; ritiene che l'innalzamento del massimale delle risorse proprie creerebbe uno «spazio» di bilancio per rispondere alle crisi e alle esigenze emergenti, garantendo nel contempo la prevedibilità della spesa; invita pertanto la Commissione a rivedere l'intera architettura del QFP, compresa la durata dei periodi di programmazione, nell'ambito di una riflessione a più lungo termine sul bilancio dell'UE per il periodo successivo al 2027 alla luce dell'evoluzione delle esigenze di spesa;

85. deplora il fatto che, a seguito della necessaria introduzione di NextGenerationEU e SURE, la Commissione abbia ripetutamente proposto l'utilizzo di strumenti fuori bilancio, in particolare a norma dell'articolo 122 TFUE, che non richiedono il controllo del Parlamento e compromettono pertanto la trasparenza e la rendicontabilità della spesa pubblica; ritiene, a tale proposito, che una discussione annuale in Aula in Parlamento su tutte le finanze dell'Unione, compresi gli strumenti fuori bilancio, costituirà un passo importante verso il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità;

86. intende monitorare molto da vicino l'attuazione dell'accordo sul controllo di bilancio delle nuove proposte basato sull'articolo 122 TFUE, che era parte dell'accordo QFP; ricorda che tali proposte spesso comportano implicazioni di bilancio apprezzabili che possono incidere sull'andamento della spesa dell'UE; è determinato a garantire che il Parlamento svolga un ruolo adeguato e sia coinvolto nel processo quale ramo paritario dell'autorità di bilancio;

87. sottolinea che la tendenza a un maggiore utilizzo delle entrate con destinazione specifica esterne non è una soluzione soddisfacente con le norme attuali, in quanto indebolisce il ruolo dell'autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio), pregiudica il controllo democratico e riduce la trasparenza delle finanze dell'Unione; chiede soluzioni giuridicamente valide che consentano integrazioni mirate, una tantum o basate sulle esigenze, con gli stessi vantaggi delle entrate con destinazione specifica (ossia non imputate ai massimali), ma che siano al tempo stesso soggette al pieno controllo dell'autorità di bilancio; ricorda il suo impegno per il principio dell'universalità;

88. sottolinea che la revisione in corso del regolamento finanziario dovrebbe adeguare le norme che disciplinano gli strumenti di bilancio alle circostanze attuali, mentre le entrate con destinazione specifica esterne, le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, i fondi fiduciari e gli strumenti di cui all'articolo 122 TFUE sono utilizzati con maggiore frequenza nonostante spesso aggirino il metodo comunitario e quindi il controllo dell'autorità di bilancio e diminuiscano in tal modo la tracciabilità dei fondi e la responsabilità;

Giovedì 15 dicembre 2022

89. sottolinea, in particolare, la dichiarazione sulla rivalutazione delle disposizioni in materia di entrate con destinazione specifica esterne e di assunzione ed erogazione di prestiti nel regolamento finanziario, concordata nei negoziati sul QFP; ritiene che le entrate con destinazione specifica esterne, nonché le attività e le passività connesse alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, dovrebbero costituire parte integrante del bilancio dell'Unione ed essere adottate dall'autorità di bilancio come parte di tale bilancio;

90. ribadisce la sua richiesta di lunga data che tutti gli strumenti dell'UE che coprono la spesa a livello di UE, compresi i fondi fiduciari, siano pienamente integrati nel bilancio conformemente al trattato, garantendo in tal modo la trasparenza, il pieno controllo democratico e la tutela delle finanze pubbliche e degli interessi finanziari dell'Unione; insiste tuttavia che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'Unione non deve comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi dell'Unione;

91. sottolinea che il Fondo per la modernizzazione e il Fondo per l'innovazione (Fondi di investimento per il clima) sono casi importanti in questo contesto; invita la Commissione a proporre la loro piena inclusione nel QFP post-2027 con il pertinente adeguamento quasi automatico dei massimali;

92. sottolinea che il requisito dell'unanimità per l'adozione del regolamento QFP ostacola le decisioni necessarie nel processo di revisione; invita la Commissione a basarsi sui lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa in materia di bilancio; ritiene, in linea con le proposte della Conferenza, che la procedura legislativa ordinaria dovrebbe applicarsi all'adozione del regolamento QFP e alla decisione sulle risorse proprie, in modo che il Parlamento acquisisca tutte le prerogative di bilancio di cui godono i parlamenti nazionali; ritiene inoltre che la concezione del QFP dovrebbe essere un processo dal basso verso l'alto basato su un ampio coinvolgimento delle parti interessate;

93. ricorda che la clausola passerella di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE consente l'adozione del regolamento QFP a maggioranza qualificata e invita il Consiglio europeo ad attivarla per accelerare il processo decisionale;

o

o o

94. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 15 dicembre 2022

P9_TA(2022)0451

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2022 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2021 (2022/2024(INI))

(2023/C 177/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,
 - visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea,
 - visti gli articoli 20, 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di portare all'attenzione del Parlamento le loro preoccupazioni,
 - visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,
 - visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,
 - viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,
 - vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2022, sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0271/2022),
- A. considerando che la presente relazione annuale sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni ha come obiettivo quello di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2021 e dei rapporti con le altre istituzioni e di fornire un quadro accurato degli obiettivi raggiunti nel corso del 2021;
- B. considerando che nel 2021 il Parlamento ha ricevuto 1 392 petizioni, il che rappresenta circa la metà di quelle ricevute nel 2013 (2 891) e nel 2014 (2 715), anni in cui il numero totale di petizioni ricevute ha raggiunto il suo picco; che nel 2021 le petizioni hanno registrato una diminuzione dell'11,5 % rispetto alle 1 573 petizioni presentate nel 2020 e un leggero aumento del 2,5 % rispetto alle 1 357 petizioni presentate nel 2019;
- C. considerando che nel 2021 il numero di utenti del portale web delle petizioni del Parlamento che hanno sostenuto una o più petizioni era di 209 272, il che rappresenta un aumento molto considerevole dai 48 882 utenti registrati nel 2020; che anche il numero di click a sostegno delle petizioni è aumentato nel 2021, raggiungendo un totale di 217 876 (rispetto ai 55 129 del 2020); che la petizione n. 0549/2021, presentata da Adriana Muresan e corredata di 22 735 firme, sulle presunte condizioni di scarsa sicurezza nei parcheggi per autocarri e veicoli commerciali della rete stradale europea ha registrato un numero record di firme nel 2021;
- D. considerando che le numerose petizioni che esprimono le preoccupazioni dei cittadini per la salute pubblica e le emergenze socioeconomiche, le vaccinazioni e l'attuazione del certificato COVID digitale dell'UE, derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19, hanno contribuito in modo significativo all'aumento del numero di petizioni su tale tema registrate nel 2021 rispetto agli anni precedenti; che il 17,3 % delle petizioni ricevute nel 2021 riguardava la pandemia di COVID-19;

⁽¹⁾ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 110.

Giovedì 15 dicembre 2022

- E. considerando che il numero di petizioni ricevute nel 2021 che chiedono il pieno rispetto del diritto ambientale dell'UE nonché misure efficaci e rapide, in linea con il principio di precauzione, al fine di proteggere gli ecosistemi e gli habitat di interesse dell'UE ha registrato un aumento significativo, raggiungendo un totale di 327 (23,5 %);
- F. considerando che l'elevato numero di petizioni presentate nel 2021 rivela che, anche nel secondo anno di pandemia, i cittadini hanno riposto grande fiducia nel Parlamento, scegliendo di rivolgere le proprie preoccupazioni e denunce direttamente ai loro rappresentanti eletti a livello dell'Unione, che consideravano responsabili del processo decisionale; che il Parlamento deve fare tutto il possibile per conservare tale fiducia;
- G. considerando, tuttavia, che il numero complessivo di petizioni rimane modesto rispetto alla popolazione totale dell'UE, il che dimostra che c'è ancora molto da fare per sensibilizzare i cittadini in merito al loro diritto di petizione, promuovere ulteriormente questo strumento e per aumentare la rappresentanza geografica delle petizioni presentate per Stato membro, o per sensibilizzare sulla sua eventuale utilità per richiamare l'attenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri su questioni che li interessano e li riguardano direttamente; che, nell'esercitare il diritto di petizione, i cittadini si aspettano che le istituzioni dell'UE rispondano tempestivamente e apportino un valore aggiunto nella risoluzione dei loro problemi; che la mancanza di azioni a livello dell'Unione per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini derivanti dal diritto dell'UE rischia di tradursi in malcontento nei confronti dell'Unione;
- H. considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, che figurano all'articolo 227 TFUE e all'articolo 226 del regolamento del Parlamento, prevedono che le petizioni debbano essere presentate da un cittadino dell'UE o da una persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, individualmente o in associazione con altri, su questioni che rientrano nel campo di attività dell'UE e che concernono direttamente i firmatari, e che quest'ultima condizione ha un'interpretazione molto ampia;
- I. considerando che delle 1 392 petizioni presentate nel 2021, 368 sono state dichiarate irricevibili e 17 sono state ritirate; che la percentuale relativamente alta (26,5 %) di petizioni irricevibili nel 2021 dimostra che esiste ancora una diffusa mancanza di chiarezza in merito alla portata degli ambiti di competenza dell'Unione; che, per porre rimedio a tale situazione, occorre incoraggiare e migliorare la comunicazione con i cittadini;
- J. considerando che ogni petizione viene esaminata e trattata con attenzione, in modo efficiente e trasparente;
- K. considerando che molto spesso i firmatari sono cittadini impegnati nella tutela dei diritti fondamentali e nel miglioramento e benessere futuro delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini relativa al trattamento dato alle loro petizioni ha un forte impatto nel determinare la loro percezione delle istituzioni europee e del rispetto del diritto di petizione sancito dal diritto dell'Unione europea;
- L. considerando che il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, sancito dai trattati e dalla Carta; che il diritto di petizione fornisce ai cittadini e ai residenti dell'UE un meccanismo aperto, democratico e trasparente per rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti eletti; che è pertanto essenziale migliorarne tempestivamente l'osservanza e l'attuazione al fine di consentire ai cittadini di partecipare più attivamente ed efficacemente alla vita dell'Unione; che, attraverso le petizioni, i cittadini dell'UE possono denunciare le carenze nell'attuazione del diritto dell'Unione e contribuire a individuarne le violazioni;
- M. considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE direttamente eletta dai cittadini dell'Unione; che il diritto di petizione offre al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, dato il ruolo che essa svolge nel garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE in tutta l'Unione, l'opportunità di migliorare la prontezza di risposta alle denunce e alle preoccupazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e alla conformità alla legislazione dell'UE negli Stati membri; che le petizioni costituiscono pertanto una fonte utile di informazione sui casi di scorretta applicazione o violazione del diritto dell'UE e consentono quindi al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE, nonché sulla carenze e le lacune presenti nel diritto dell'UE vigente, e il suo impatto sui diritti dei cittadini e residenti dell'UE; che le petizioni presentate dovrebbero indicare alle istituzioni dell'UE i settori in cui sono necessari sforzi e azioni importanti a livello unionale per il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE;

Giovedì 15 dicembre 2022

- N. considerando che il Parlamento è da lungo all'avanguardia nello sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e ha il processo di petizione più aperto e trasparente in Europa, che consente la piena partecipazione di un numero significativo di firmatari alle sue attività;
- O. considerando che la commissione per le petizioni è l'organo più indicato per mostrare ai cittadini che cosa l'Unione europea fa per loro e quali soluzioni è in grado di offrire a livello europeo, nazionale o locale;
- P. considerando che la commissione per le petizioni esamina e tratta con attenzione ogni petizione presentata al Parlamento; che ciascun firmatario ha diritto a che la sua petizione sia trattata in modo imparziale ed equo, nel pieno rispetto del diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere, entro un termine ragionevole, una risposta che lo informi in merito alla decisione sulla ricevibilità e al seguito dato dalla commissione per le petizioni nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione; che ciascun firmatario ha il diritto di chiedere la riapertura della sua petizione sulla base di nuovi elementi pertinenti;
- Q. considerando che il Parlamento ha già riconosciuto che il rifiuto della Commissione di intervenire su questioni sollevate in singole petizioni costituisce una violazione delle attuali disposizioni dei trattati dell'UE relative al diritto di petizione, un diritto che non è limitato a questioni di importanza strategica o attinenti a problemi strutturali; che la Commissione continua ad applicare il suo approccio strategico al trattamento delle petizioni basato sulla sua comunicazione del 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione»⁽²⁾, nonostante il Parlamento avesse chiesto una sua tempestiva revisione;
- R. considerando che la Commissione non fornisce alla commissione per le petizioni informazioni esaustive sulle misure legislative e non legislative adottate a seguito delle petizioni ricevute, o sulle procedure di infrazione relative alle petizioni; che non esiste alcun registro pubblico che collega le petizioni a tutte le azioni di follow-up adottate al riguardo;
- S. considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sulle informazioni fornite dai firmatari; che le informazioni presentate dai firmatari nelle petizioni e nelle riunioni della commissione, unitamente alla valutazione della Commissione e alle risposte degli Stati membri e di altri organi, sono fondamentali per il lavoro della commissione; che le petizioni ricevibili forniscono anche un prezioso contributo ai lavori di altre commissioni parlamentari, dato che sono trasmesse dalla commissione per le petizioni ad altre commissioni per parere o per conoscenza; che, pertanto, le petizioni rivestono grande importanza nel quadro del processo legislativo, poiché offrono ad altre commissioni parlamentari spunti utili e diretti per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti;
- T. considerando che la commissione per le petizioni attribuisce un'importanza fondamentale all'esame e alla discussione pubblica delle petizioni durante le sue riunioni; che i firmatari hanno il diritto di presentare le proprie petizioni e partecipano spesso alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che nel 2021 la commissione per le petizioni ha tenuto 12 riunioni, durante le quali sono state discusse 159 petizioni alla presenza da remoto di 113 firmatari, i quali hanno partecipato per la maggior parte attivamente prendendo la parola; che il numero leggermente superiore di petizioni discusse nelle riunioni del 2021 rispetto al 2020 può essere spiegato dall'aumento delle fasce orarie concesse per le riunioni, ma sempre con limitati servizi di interpretazione in conseguenza delle misure precauzionali adottate dal Parlamento nel contesto del perdurare della pandemia;
- U. considerando che i principali temi delle petizioni presentate nel 2021 riguardavano i diritti fondamentali (in particolare l'impatto delle misure di emergenza per fronteggiare la COVID-19 sullo Stato di diritto e sulla democrazia, sull'accesso all'istruzione durante i periodi di confinamento, sulla libertà di circolazione e il diritto al lavoro, nonché sui diritti delle persone LGBTQ+ nell'Unione), la salute (in particolare questioni connesse all'accesso all'assistenza sanitaria, alla crisi sanitaria pubblica risultante dal perdurare della pandemia, che vanno dalla protezione della salute dei cittadini, ivi compresa la politica di vaccinazione, all'uso, l'attuazione e l'applicazione del certificato digitale COVID dell'UE negli Stati membri e alla presunta discriminazione tra persone vaccinate e non vaccinate), l'ambiente (principalmente per quanto riguarda le attività estrattive e il loro impatto sull'ambiente, il disboscamento illegale, la violenza contro le persone che denunciano illeciti ambientali, l'eventuale miglioramento della coesistenza tra uomo e grandi carnivori, lo smaltimento abusivo dei rifiuti, la sicurezza nucleare, l'inquinamento atmosferico, i parchi eolici, i blocchi di mica difettosi e il deterioramento degli ecosistemi naturali), i diritti delle minoranze e la discriminazione (compresi i diritti delle minoranze nazionali o linguistiche), l'istruzione (in particolare questioni relative all'accesso

⁽²⁾ GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

Giovedì 15 dicembre 2022

discriminatorio all'istruzione o alle contestate riforme nazionali della normativa sull'istruzione), la mancanza di sicurezza nelle aree di parcheggio per autocarri, la situazione degli studenti dell'UE nel Regno Unito dopo il ritiro del Regno Unito da Erasmus+ e l'occupazione (in particolare questioni relative al trattamento nazionale dei contratti di lavoro), oltre a molti altri campi di attività;

- V. considerando che, nell'approvare l'ordine del giorno di una riunione, la commissione per le petizioni presta attenzione alle petizioni e ai temi di notevole rilevanza per la discussione a livello dell'UE, nonché alla necessità di mantenere una copertura geografica equa dei temi in base alle petizioni ricevute;
- W. considerando che il 78,6 % (1 094) delle petizioni ricevute nel 2021 è stato presentato tramite il portale web delle petizioni del Parlamento, percentuale leggermente inferiore rispetto al 79,7 % (1 254 petizioni) del 2020, a conferma che il portale web delle petizioni del Parlamento è diventato di gran lunga il canale più utilizzato per presentare le petizioni dei cittadini al Parlamento;
- X. considerando che nel 2021 l'obiettivo più importante del portale web per le petizioni è stato pienamente raggiunto, poiché il portale è stato online e operativo per oltre il 99,9 % del tempo; che tutte le petizioni sono state elaborate e pubblicate in maniera tempestiva, entro pochi giorni dalla loro adozione, e che tutte le richieste di supporto interne ed esterne relative all'uso e al contenuto del portale delle petizioni hanno ricevuto risposta positiva, tempestiva e in tutte le lingue; che è stata implementata la versione 2.4 del portale web per le petizioni ed è stata presentata una richiesta per avviare un chatbot di intelligenza artificiale per tale portale;
- Y. considerando che nel 2021 la commissione per le petizioni ha effettuato una sola missione d'informazione; che la seconda missione d'informazione, prevista per dicembre, è stata posticipata a seguito della decisione presa in considerazione dell'aumento della diffusione della COVID-19 e al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute di deputati e personale del Parlamento;
- Z. considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE; che l'attuale Mediatrice europea, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2020 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 14 luglio 2021;
- AA. considerando che la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, svolge un ruolo essenziale nell'ambito della commissione per le petizioni e che le informazioni fornite dai firmatari sono utili per rivelare possibili casi di violazione o applicazione errata del diritto europeo;
- AB. considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, la quale comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e organi simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo, e mira a promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE e a condividere le migliori prassi;
- AC. considerando che migliorare la partecipazione dei cittadini e garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini derivanti dal diritto dell'UE sono elementi fondamentali per avvicinare l'UE ai suoi cittadini; che la commissione per le petizioni ha adottato la relazione sul dialogo con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini ⁽³⁾, concentrando l'attenzione sulla sensibilizzazione dei cittadini in merito ai loro diritti, le campagne di comunicazione per far meglio conoscere i meccanismi partecipativi esistenti, una maggiore cooperazione con le altre istituzioni e le altre commissioni parlamentari, nonché l'impegno civico da parte dei giovani, concludendo che la Commissione deve rivedere il suo attuale approccio strategico al trattamento delle petizioni, dato che esso ha comportato il mancato trattamento, fra l'altro, di questioni relative a gravi violazioni del diritto dell'UE che pregiudicano la tutela dei diritti dei cittadini; che la commissione per le petizioni ritiene l'iniziativa dei cittadini europei un importantissimo strumento di democrazia partecipativa, che dovrebbe essere potenziato in modo da consentire ai cittadini di partecipare più attivamente e più direttamente alla definizione delle politiche e delle normative europee;
1. ricorda il ruolo fondamentale della commissione per le petizioni nel difendere e promuovere i diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, garantendo che le preoccupazioni e le denunce dei firmatari siano prese in esame in modo tempestivo, efficace, appropriato e non discriminatorio, informando i firmatari delle azioni adottate e dei progressi compiuti riguardo alle loro petizioni, e che, ove possibile, siano risolte, attraverso un processo di petizione aperto, democratico e trasparente;

⁽³⁾ Approvata dal Parlamento il 9 marzo 2022 come risoluzione (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 110).

Giovedì 15 dicembre 2022

2. ricorda che nel 2021 si sono registrate notevoli differenze tra i 27 Stati membri per quanto concerne il numero di petizioni presentate alla commissione per le petizioni, e che la maggior parte delle petizioni riguardava la Spagna (17 %), seguita da Germania (9,7 %), Italia (9,2 %), Grecia (5,9 %), Romania (4,1 %), Polonia (4 %) e Francia (2,6 %), mentre osserva che il numero di petizioni relative ai restanti Stati membri era inferiore al 2 % per Stato membro;

3. sottolinea che spesso i firmatari si rivolgono alla commissione per le petizioni per questioni che ritengono pressanti; evidenzia che, in tali situazioni, un trattamento tardivo delle petizioni non apporta alcun beneficio ai firmatari; ritiene che la commissione per le petizioni debba prendere provvedimenti per smaltire l'arretrato delle petizioni pendenti; invita la commissione per le petizioni a rivedere i propri metodi di lavoro onde garantire che tutte le petizioni siano trattate applicando una serie coerente e trasparente di criteri che assicurino un processo tempestivo ed efficace;

4. è del parere che i cittadini e i residenti di tutti i 27 Stati membri possano rivolgersi in egual misura alla commissione per le petizioni e che il trattamento delle petizioni debba essere geograficamente equilibrato; ritiene, a tale proposito, che il Parlamento debba intensificare gli sforzi volti a promuovere il ruolo e il lavoro della commissione per le petizioni e sensibilizzare tutti i cittadini dell'UE in merito alla possibilità di presentare una petizione al Parlamento; sottolinea che la commissione per le petizioni, quando adotta l'ordine del giorno delle sue riunioni e approva le sue audizioni e missioni, si deve attenere ai propri orientamenti e a criteri oggettivi, come il contributo delle petizioni selezionate all'attuale dibattito dell'UE e una copertura geografica equilibrata in base alle petizioni ricevute; evidenzia che l'attività della commissione deve sempre essere finalizzata a rispondere alla questione che interessa direttamente il firmatario; ricorda, in tale contesto, la dimensione molto europea della commissione per le petizioni, il cui ruolo è quello di trattare petizioni su questioni che rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea, come sancito dal TFUE; ritiene, a tal fine, che la commissione per le petizioni abbia una particolare responsabilità, nei confronti dei firmatari e del mondo esterno, di difendere questa dimensione europea e ritiene che tutti i membri della commissione debbano essere guidati non da interessi politici nazionali ma dalla responsabilità istituzionale europea in tutte le loro azioni e deliberazioni; ricorda che gli accordi tra i gruppi politici rappresentati in seno alla commissione per le petizioni sono essenziali per fornire una risposta equilibrata e comprensibile ai firmatari;

5. ribadisce l'importanza di un dibattito pubblico continuo sui settori di attività dell'Unione al fine di garantire che i cittadini siano correttamente informati in merito all'ambito di competenza dell'Unione e ai diversi livelli decisionali; chiede, a tale riguardo, di promuovere campagne di sensibilizzazione più ampie, attraverso il coinvolgimento attivo dei servizi di comunicazione, sia a livello europeo che nazionale, per contribuire ad accrescere la conoscenza dei cittadini circa il loro diritto di petizione, nonché la portata delle responsabilità dell'Unione e le competenze della commissione per le petizioni, al fine di ridurre il numero delle istanze irricevibili e rispondere meglio alle preoccupazioni dei cittadini; sottolinea che occorre compiere ulteriori sforzi per condurre un'opera di sensibilizzazione in merito al diritto di petizione negli Stati membri dell'UE da cui vengono inviate proporzionalmente meno petizioni;

6. ritiene della massima importanza che la Commissione riveda il suo approccio strategico relativo al trattamento delle petizioni, attualmente basato sulla comunicazione del 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione», al fine di adottare norme chiare e istituire una procedura amministrativa per il trattamento delle petizioni ricevibili, garantendo un seguito adeguato anche sulle questioni sollevate nelle singole petizioni, che spesso denunciano violazioni del diritto dell'UE che interessano un gran numero di cittadini o mettono in evidenza altre presunte violazioni del diritto dell'UE riguardanti lo stesso ambito di procedure di infrazione in corso;

7. sottolinea che le petizioni costituiscono un'opportunità unica per il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE di avere un collegamento diretto con i cittadini dell'UE e mantenere un dialogo regolare con loro, in particolare nei casi in cui sono interessati da un'errata applicazione o violazione del diritto dell'UE o da carenze e lacune del diritto unionale in vigore; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, regionali e locali sulle indagini relative all'impatto, all'attuazione e al rispetto del diritto dell'UE; ritiene che tale cooperazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le preoccupazioni dei cittadini riguardanti l'attuazione e l'efficacia del diritto dell'UE e contribuisca a rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità dell'Unione; chiede la partecipazione più attiva dei rappresentanti degli Stati membri alle riunioni di commissione e risposte tempestive e dettagliate a richieste di chiarimenti o informazioni inviate dalla commissione per le petizioni ad autorità nazionali;

8. chiede la creazione di uno strumento informatico interistituzionale a sportello unico tra la Commissione e il Parlamento per condividere pubblicamente tutte le informazioni disponibili su tutte le azioni di follow-up adottate in merito alle petizioni, comprese informazioni relative alle procedure EU Pilot e alle procedure d'infrazione, le proposte legislative, le registrazioni delle riunioni di commissione durante le quali viene discussa una petizione, le risposte delle autorità nazionali e delle commissioni permanenti del PE e qualsiasi altra azione non legislativa correlata;

Giovedì 15 dicembre 2022

9. ricorda che le petizioni apportano un contributo considerevole al ruolo della Commissione di custode dei trattati in quanto offrono ai cittadini un'ulteriore opportunità di segnalare presunte violazioni del diritto dell'UE; sottolinea che mezzi di collaborazione più strutturati e una cooperazione rafforzata tra la commissione per le petizioni e la Commissione attraverso risposte tempestive e dettagliate da parte della Commissione, basate su un esame approfondito delle questioni sollevate nelle petizioni, sono fondamentali per il trattamento efficace delle petizioni; sottolinea che la Commissione dovrebbe essere coinvolta più attivamente per fornire una risposta precisa alle richieste e alle denunce contenute nelle petizioni; ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire alla commissione per le petizioni informazioni periodiche e aggiornate sugli sviluppi e sullo stato di avanzamento delle procedure di infrazione avviate sulla base delle petizioni ricevute e a garantire che la commissione per le petizioni ottenga l'accesso ai pertinenti documenti della Commissione sulle infrazioni e sulle procedure EU Pilot; deplora a questo proposito la mancanza di un seguito sistematico nelle comunicazioni con la commissione per le petizioni; ritiene che un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione sul trattamento delle petizioni potrebbe essere la via da seguire per garantire il trattamento trasparente ed efficiente delle petizioni;

10. ricorda che la banca dati e-PETI è un importante strumento interno che consente ai membri della commissione per le petizioni di accedere a tutte le informazioni necessarie per seguire lo stato di avanzamento di ogni petizione e di prendere decisioni informate in merito al trattamento o all'eventuale archiviazione delle petizioni; sottolinea che, a tal fine, la banca dati e-PETI dovrebbe essere regolarmente aggiornata e, se possibile, collegata all'elenco delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione;

11. sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione all'adozione di un atto legislativo europeo che sancisca il riconoscimento dei diritti LGBTIQ+;

12. invita la Commissione a valutare con maggiore tempestività se le autorità nazionali stiano adottando, qualora non l'abbiano ancora fatto, le misure necessarie per rispondere in modo efficace alle preoccupazioni dei cittadini espresse nelle loro petizioni riguardanti casi di mancato rispetto del diritto dell'UE che vanno a scapito della piena tutela dei diritti dei cittadini e dei residenti nell'UE e per avviare procedimenti di infrazione se necessario; è fermamente convinto che un'azione rapida da parte della Commissione contro le violazioni del diritto dell'UE sia fondamentale per evitare che tali violazioni diventino di natura sistematica;

13. invita la Commissione a migliorare il suo sistema di raccolta di informazioni sulle petizioni e a includere nella sua relazione annuale sul monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE un riferimento diretto alle petizioni, con una chiara attenzione, tra l'altro, al legame tra petizioni, procedure di infrazione, atti legislativi dell'UE o qualsiasi altro atto giuridico dell'UE;

14. sottolinea la necessità di evitare qualsiasi incoerenza o disomogeneità nel trattamento delle petizioni, al fine di garantire la corretta attuazione del diritto di petizione;

15. sottolinea che le petizioni possono essere considerate anche uno strumento strategico per attivare iniziative legislative del Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 TFUE, contribuendo così a colmare eventuali lacune nell'attuale legislazione dell'UE pregiudizievoli per i diritti dei cittadini;

16. ricorda che la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento è essenziale per il trattamento accurato ed esaustivo delle petizioni; osserva che, nel 2021, 82 petizioni sono state inviate ad altre commissioni per parere e 548 per conoscenza; si compiace del fatto che siano stati ricevuti da altre commissioni 46 pareri e 176 conferme che le petizioni sono state tenute in considerazione nel loro lavoro; osserva che le audizioni pubbliche organizzate congiuntamente con altre commissioni parlamentari contribuiscono a un esame esaustivo delle petizioni; ricorda che i firmatari sono informati delle decisioni di richiedere pareri ad altre commissioni per il trattamento delle loro petizioni; invita le commissioni parlamentari a intensificare gli sforzi per contribuire attivamente all'esame delle petizioni, dando prova della loro competenza, e consentire così al Parlamento di rispondere più rapidamente e in modo più esaustivo alle preoccupazioni dei cittadini;

17. reputa che la rete delle petizioni sia uno strumento utile per agevolare il seguito delle petizioni nell'attività parlamentare e legislativa; ritiene che questa rete dovrebbe rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione; è convinto che le riunioni periodiche della rete per le petizioni siano essenziali per garantire maggiore visibilità alle attività della commissione per le petizioni e rafforzare la cooperazione con le altre commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete;

Giovedì 15 dicembre 2022

18. sottolinea che con l'aumento delle fasce orarie per le riunioni di commissione nel 2021, volto all'adattamento alla situazione causata dalla pandemia di COVID-19, la commissione per le petizioni ha espresso la propria posizione su questioni importanti sollevate nelle petizioni adottando, tra l'altro, la sua relazione del 9 novembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020⁽⁴⁾, le sue due relazioni del 26 gennaio 2021 sulle attività del Mediatore europeo nel 2019⁽⁵⁾ e del 2 dicembre 2021 sulle attività del Mediatore europeo nel 2020⁽⁶⁾, la sua relazione del 27 gennaio 2021 sul dialogo con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini⁽⁷⁾ e il suo parere del 27 maggio 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione⁽⁸⁾; apprezza l'ottimo lavoro svolto dal segretariato della commissione per le petizioni in un momento in cui le condizioni di lavoro sono rimaste complesse;

19. richiama l'attenzione sull'elevato numero di petizioni riguardanti la COVID-19 che la commissione per le petizioni ha esaminato e a cui ha risposto nel 2021; sottolinea che la maggior parte di queste petizioni invocava la protezione della salute dei cittadini contro le conseguenze del virus, comprese le questioni sulla politica vaccinale e la presunta discriminazione tra persone vaccinate e non vaccinate, nonché la valutazione della gestione della crisi sanitaria negli Stati membri;

20. deplora fortemente che la Commissione non abbia divulgato tutti i dettagli dei contratti firmati con le aziende farmaceutiche sui vaccini anti COVID-19, in violazione del diritto dei cittadini all'informazione; esprime seria preoccupazione per la cattiva amministrazione della Commissione in relazione al suo rifiuto di concedere l'accesso pubblico ai documenti riguardanti 1,5 milioni di maschere mediche che la Commissione aveva acquistato in una fase iniziale della pandemia di COVID-19 e che non soddisfacevano gli standard di qualità richiesti⁽⁹⁾;

21. prende atto del fatto che, insieme ai diritti fondamentali e all'ambiente, la salute è stato uno dei principali motivi di preoccupazione per i firmatari nel 2021, riconoscendo nel contempo che le preoccupazioni in materia di salute connesse alla pandemia di COVID-19 sono state al centro dell'attività della commissione per le petizioni sottolinea l'attenzione prestata dalla commissione per le petizioni alle conseguenze della COVID-19 in termini di politica di mercato interno (in particolare per quanto attiene alle questioni relative alle restrizioni nazionali di viaggio e al loro impatto sulla libertà di circolazione delle persone all'interno e all'esterno dell'UE); ricorda, a tale proposito, l'audizione pubblica tenuta dalla commissione per le petizioni congiuntamente alla commissione per i trasporti e il turismo il 14 luglio 2021 dal titolo «How to improve air passenger rights during the COVID-19 crisis? — Regulation (EC) No 261/2004» (Come migliorare i diritti dei passeggeri aerei durante la crisi COVID-19? — Regolamento (CE) n. 261/2004)⁽¹⁰⁾, al fine di valutare l'effettiva applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri durante la pandemia di COVID-19 e l'adeguatezza del quadro giuridico dell'UE in materia di diritti dei passeggeri nei confronti di tale crisi;

22. richiama l'attenzione sul gran numero di petizioni che denunciano violazioni della Carta; sottolinea l'esito limitato delle suddette petizioni a causa della limitazione effettiva del campo di applicazione della Carta, come indicato nell'articolo 51 della stessa; ricorda che le aspettative della maggior parte dei cittadini che presentano petizioni inerenti ai diritti loro conferiti dalla Carta sono elevate e vanno oltre il loro attuale campo di applicazione; ribadisce il suo invito a considerare la possibilità di interpretare l'articolo 51 in senso più ampio al di là dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione o di sopprimerlo del tutto, come affermato nelle precedenti risoluzioni⁽¹¹⁾;

23. richiama l'attenzione sull'elevato numero di petizioni discusse in relazione a vari aspetti della protezione dei diritti delle famiglie arcobaleno nell'UE, in particolare le diverse posizioni in tema di libera circolazione e di diritti di riconoscimento reciproco delle famiglie LGBTIQ+ nell'UE; ricorda il seminario del 22 marzo 2021 sui diritti delle persone LGBTI+ nell'UE, che la commissione per le petizioni ha tenuto per discutere la situazione delle persone LGBTIQ+, esaminare la nuova strategia per l'uguaglianza LGBTIQ presentata dalla Commissione e affrontare il problema rappresentato dagli

⁽⁴⁾ Approvata dal Parlamento come risoluzione il 16 dicembre 2021 (GU C 251 del 30.6.2022, pag. 96).

⁽⁵⁾ Approvata dal Parlamento l'11 marzo 2021 come risoluzione sulle attività del Mediatore europeo — Relazione annuale 2019 (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 82).

⁽⁶⁾ Approvata dal Parlamento il 16 febbraio 2022 come risoluzione sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 2020 (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 58).

⁽⁷⁾ Approvata dal Parlamento come risoluzione il 9 marzo 2022 (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 110).

⁽⁸⁾ Parere PE689.805 nella procedura 2021/2025(INI), adottato dal Parlamento come risoluzione il 24 giugno 2021 (GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27).

⁽⁹⁾ Mediatore europeo, caso 790/2021/MIG.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (GU C 285 del 29.8.2017, pag. 112).

Giovedì 15 dicembre 2022

ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno; richiama l'attenzione sulla relazione della commissione per le petizioni del 15 luglio 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE⁽¹²⁾, in cui invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la protezione delle famiglie LGBTIQ+ in linea con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause Coman e Hamilton, Maruko, Römer e Hay⁽¹³⁾ e con la sentenza Taddeucci e McCall⁽¹⁴⁾ della Corte europea dei diritti dell'uomo;

24. sottolinea che le petizioni relative ai diritti delle minoranze nazionali sono rimaste all'ordine del giorno della commissione per le petizioni, in particolare nei settori delle pratiche discriminatorie riguardanti il loro diritto all'istruzione nella loro lingua materna, i diritti linguistici o culturali e altri diritti come il diritto alla proprietà, come indicato nelle petizioni relative a casi di confisca e restituzione di terreni in alcuni Stati membri;

25. osserva che le questioni ambientali hanno continuato a rappresentare un ambito di grave preoccupazione per i firmatari nel 2021; si rammarica che le norme ambientali non siano sempre applicate correttamente negli Stati membri, come evidenziato in numerose petizioni contenenti denunce relative all'inquinamento atmosferico, allo stato di conservazione dei grandi carnivori e il loro impatto sulle attività umane, al disboscamento illegale, agli attacchi contro attivisti ambientali, allo smaltimento illecito dei rifiuti di plastica, al deterioramento degli ecosistemi naturali, alla sicurezza nucleare e all'alterazione della biodiversità e come pure confermato dalle procedure EU Pilot e di infrazione avviate dalla Commissione; sottolinea l'importante lavoro svolto dalla commissione per le petizioni indirizzato a evidenziare l'impatto delle attività estrattive sull'ambiente, come dimostrato dal numero di petizioni ricevute su questo argomento; richiama l'attenzione sull'audizione pubblica del 2 dicembre 2021 sugli impatti ambientali e sociali dell'attività mineraria nell'UE, tenuta dalla commissione per le petizioni in collaborazione con la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, al fine di acquisire conoscenze scientifiche su vari aspetti, tra cui norme giuridiche in materia di attività estrattiva, standard di sicurezza, impatti sociali e ambientali delle miniere, cittadinanza ambientale, partecipazione pubblica e trasparenza nel settore minerario; sottolinea che la Commissione dovrebbe indagare in via prioritaria sui casi di recepimento e attuazione non corretti della legislazione ambientale dell'UE al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni dei firmatari; propone che, nel valutare l'autorizzazione di progetti che hanno un impatto sull'ambiente, gli Stati membri diano priorità all'attuazione del principio di precauzione e del principio del «non nuocere»;

26. sottolinea che le pratiche illecite denunciate nelle petizioni, quali lo smaltimento dei rifiuti in discariche illegali, il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname, la distruzione degli ecosistemi e l'uccisione e il traffico illegali di specie protette ai sensi direttiva Habitat dell'UE costituiscono gravi violazioni del diritto dell'UE nonché reati ambientali; sottolinea, in tale contesto, che la Commissione dovrebbe rafforzare gli strumenti intesi a contrastare i reati ambientali a livello dell'UE al fine di indagare e perseguire efficacemente tali reati nonché di assicurare i responsabili alla giustizia;

27. richiama l'attenzione sull'audizione congiunta della commissione per le petizioni e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 25 febbraio 2021 sulla plastica e la gestione dei rifiuti nell'economia circolare, incentrata sull'attuazione dell'attuale quadro legislativo sui rifiuti di plastica, affrontando le principali sfide incontrate dagli Stati membri nonché mettendo in evidenza le opportunità offerte dal quadro giuridico al fine di ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente in tutta Europa;

28. sottolinea l'importanza di soddisfare le aspettative dei cittadini dell'UE in merito alla protezione dell'ambiente e, in particolare, di intervenire nel settore della politica in materia di acque per ridurre l'inquinamento e i residui pericolosi di sostanze chimiche; ricorda, a tal proposito, la risoluzione del 23 marzo 2021 sui residui chimici nel Mar Baltico, sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020⁽¹⁵⁾; invita la Commissione a garantire che la questione delle munizioni scaricate nei mari europei sia inclusa nei programmi orizzontali al fine di consentire la presentazione di progetti relativi a regioni interessate dal medesimo problema e di agevolare lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche;

29. esorta la Commissione a garantire, insieme agli Stati membri, la corretta attuazione della legislazione dell'UE in campo ambientale;

⁽¹²⁾ Approvata dal Parlamento come risoluzione il 14 settembre 2021 (GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 2).

⁽¹³⁾ Sentenza del 5 giugno 2018, Coman, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385; sentenza del 1º aprile 2008, Maruko, C-267/06, ECLI:EU:C:2008:179; sentenza del 10 maggio 2011, Römer, C-147/08, ECLI:EU:C:2011:286; sentenza del 7 febbraio 2014, Hay, C-267/12, ECLI:EU:C:2013:823.

⁽¹⁴⁾ Taddeucci e McCall c. Italia, n. 51361/09.

⁽¹⁵⁾ Approvata dal Parlamento come risoluzione il 27 aprile 2021 (GU C 506 del 15.12.2021, pag. 9).

Giovedì 15 dicembre 2022

30. richiama l'attenzione sull'audizione congiunta della commissione per le petizioni e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, del 16 giugno 2021, sul trattamento equo e giusto degli agricoltori in tutta l'Unione europea, incentratasi sulla riforma della politica agricola comune, sulle nuove norme dell'UE in materia di pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale dopo il 2022;

31. ricorda che l'Unione deve garantire ai cittadini il diritto di partecipare attivamente alle attività democratiche dell'Unione europea in una qualsiasi delle sue lingue ufficiali, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione e promuovere il multilinguismo; incoraggia, in tal senso, le istituzioni dell'UE a utilizzare il maggior numero possibile di lingue ufficiali e ad attuare le loro politiche in materia di multilinguismo in maniera coerente;

32. sottolinea il lavoro della commissione per le petizioni in relazione a petizioni riguardanti presunte cattive condizioni di sicurezza nei parcheggi per automezzi pesanti e veicoli commerciali sulla rete stradale europea, in relazione agli attacchi ai corrieri nelle aree di parcheggio per camion; ricorda, a tale proposito, la proposta di risoluzione adottata dalla commissione per le petizioni il 6 ottobre 2021 sulla sicurezza delle aree di parcheggio per automezzi pesanti nell'UE⁽¹⁶⁾; esorta la Commissione e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per istituire e sviluppare una cooperazione di polizia che coinvolga le autorità competenti di tutti gli Stati membri al fine di prevenire e accertare i reati commessi sulle strade e nelle aree di parcheggio e di indagare sugli stessi; incoraggia la Commissione a dar seguito a tale risoluzione mediante azioni concrete e a rafforzare il monitoraggio delle condizioni di sicurezza nelle aree di parcheggio per automezzi pesanti;

33. sottolinea l'importante contributo offerto dalla commissione per le petizioni alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, come evidenziato dal trattamento riservato a una serie di petizioni su questo tema delicato; ricorda, a tale proposito, la risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi⁽¹⁷⁾, adottata dalla commissione per le petizioni il 14 luglio 2021; ricorda il seminario del 9 novembre 2021 dal titolo «The rights of persons with disabilities — The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU and the 2021-2030 Disability Strategy» (I diritti delle persone con disabilità — L'attuazione delle osservazioni conclusive del 2015 del comitato CRPD da parte dell'UE e la strategia sulla disabilità 2021-2030), che la commissione per le petizioni ha tenuto per concentrarsi sull'attuazione della Convenzione e su come ciò sia stato affrontato e risolto, in particolare attraverso strategie in materia di disabilità;

34. accoglie con favore il ruolo specifico di protezione svolto dalla commissione per le petizioni in seno all'UE nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; evidenzia l'importante lavoro in corso della commissione riguardo alle petizioni relative a questioni legate alla disabilità; osserva che nel 2021 il numero di petizioni sulla disabilità è diminuito rispetto all'anno precedente; sottolinea che l'accessibilità e la mobilità negli spazi pubblici, la discriminazione, l'inclusione e l'accesso all'istruzione e all'occupazione restano tra le principali sfide affrontate dalle persone con disabilità;

35. ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le competenze conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento; accoglie con favore la costruttiva collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei difensori civici; riconosce i contributi periodici del Mediatore europeo nei confronti delle attività della commissione per le petizioni nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore; sostiene fermamente il lavoro svolto dal Mediatore inteso a preservare l'accesso del pubblico ai documenti dell'UE, che ha comportato 214 indagini nel 2021; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 quale adottata in precedenti risoluzioni; sottolinea che tale revisione deve rafforzare la trasparenza e la responsabilità promuovendo le buone pratiche amministrative⁽¹⁸⁾;

36. sottolinea che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento importante per la cittadinanza attiva e la partecipazione pubblica; si compiace delle discussioni tenute in diverse riunioni su alcune iniziative dei cittadini non andate a buon fine, sotto forma di petizioni, che hanno offerto ai cittadini l'opportunità di esporre le proprie idee e tenere un dibattito costruttivo, nonché facilitato la partecipazione dei cittadini dell'UE al processo democratico dell'Unione; rileva un

⁽¹⁶⁾ Approvata dal Parlamento come risoluzione il 25 novembre 2021 (GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 95).

⁽¹⁷⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (petizioni nn. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 e altre) (GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129).

⁽¹⁸⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020 (GU C 251 del 30.6.2022, pag. 96).

Giovedì 15 dicembre 2022

numero significativo di nuove iniziative dei cittadini europei registrate dalla Commissione nel 2021, il che indica che i cittadini stanno cogliendo l'opportunità di avvalersi di strumenti partecipativi per far sentire la loro voce nei processi di definizione delle politiche e delle leggi; invita la Commissione a un miglior dialogo con i cittadini e a offrire un seguito adeguato alle iniziative per i cittadini andate a buon fine, anche mediante proposte legislative;

37. sottolinea che è opportuno garantire ulteriori sforzi di comunicazione al fine di aumentare la visibilità delle attività della commissione per le petizioni in tutti gli Stati membri dell'UE, in particolare la visibilità delle sue missioni ufficiali;

38. sottolinea che il portale web delle petizioni è uno strumento essenziale per garantire un processo di petizione agevole, efficiente e trasparente; plaude, a tale riguardo, ai miglioramenti riguardanti la protezione dei dati e le caratteristiche di sicurezza che hanno reso il portale più facile da usare e sicuro per i cittadini; sottolinea che è necessario continuare a compiere sforzi per rendere il portale più accessibile alle persone con disabilità e per farlo conoscere ai cittadini; ritiene che il portale web delle petizioni debba fornire brevi descrizioni di tutti gli strumenti partecipativi dell'UE utilizzando un linguaggio chiaro per aiutare gli utenti a individuare il canale più adeguato e contribuire a ridurre il numero di petizioni irricevibili; sostiene la creazione di un portale digitale unico che raggruppi e illustri in dettaglio tutte le procedure relative alle petizioni accessibili ai cittadini;

39. osserva che, sebbene negli ultimi anni sia aumentato nettamente il numero di adesioni a una o più petizioni, numerosi firmatari lamentano la complessità delle procedure da seguire sul portale web per le petizioni del Parlamento per poter esprimere il proprio sostegno a una petizione;

40. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.

Martedì 13 dicembre 2022

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0428

Notifica nel contesto del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021)0567 — C9-0323/2021 — 2021/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 177/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0567),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0323/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Seanad Éireann, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021 (¹),
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 aprile 2022 (²),
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0145/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (³);
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(¹) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 140.

(²) GU C 301 del 5.8.2022, pag. 116.

(³) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 giugno 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0231).

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0429

Trasporti: abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (COM(2022)0381 — C9-0294/2022 — 2022/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 177/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0381),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0294/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2022 (¹),
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0286/2022),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

P9_TC1-COD(2022)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/144.)

(¹) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0430

Aviazione civile: abrogazione della direttiva 89/629/CEE del Consiglio

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE (COM(2022)0465 — C9-0310/2022 — 2022/0282(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 177/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0465),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0310/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2022 (¹),
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0287/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0282

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2023/145.)

^(¹) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0431

Cooperazione amministrativa in materia di accise

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (COM(2022)0539 — C9-0367/2022 — 2022/0331(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2023/C 177/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0539),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0367/2022),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0276/2022),
 - 1. approva la proposta della Commissione;
 - 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 - 3. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 - 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 13 dicembre 2022

P9_TA(2022)0432

Applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale (COM(2022)0327 — C9-0290/2022 — 2022/0209(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 177/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0327),
 - visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0290/2022),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0285/2022),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0439

Strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 «Assistenza macrofinanziaria +»

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (15727/2022 — C9-0424/2022 — 2022/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2023/C 177/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15727/2022 — C9-0424/2022),
 - vista la sua posizione in prima lettura (¹) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0597),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 67 e 163 del suo regolamento,
 - 1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 - 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 - 3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 - 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

(¹) Testi approvati del 24.11.2022, P9_TA(2022)0412.

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0440

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021 (COM(2022)0665 — C9-0350/2022 — 2022/0337(BUD))

(2023/C 177/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0665 — C9-0350/2022),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento sul FSUE»),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ⁽²⁾ («regolamento sul QFP»), in particolare l'articolo 9,
 - visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽³⁾, in particolare il punto 10,
 - viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sul riscaldamento globale di 1,5 °C, la sua relazione speciale sui cambiamenti climatici e il suolo, e la sua relazione speciale sull'oceano e la criofisfera in un clima che cambia,
 - visto l'accordo adottato in occasione della 21^a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi («accordo di Parigi»),
 - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0282/2022),
1. esprime la più sentita solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalle disastrose inondazioni in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo, dall'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma in Spagna e dal terremoto a Creta in Grecia, come pure alle autorità nazionali, regionali e locali, e alle organizzazioni non governative che partecipano agli sforzi di soccorso;
 2. prende atto della decisione e considera la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) una forma tangibile e visibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni nelle zone colpite di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia;
 3. sottolinea che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha creato un enorme fabbisogno di assistenza emergenziale sia all'interno dell'Unione che nei paesi vicini; sottolinea inoltre che gli effetti della guerra, associati alle conseguenze di gravi calamità naturali nel 2022, hanno messo sotto estrema pressione la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza;

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 2.

Mercoledì 14 dicembre 2022

4. sottolinea che il numero e la gravità delle emergenze sono imprevedibili; ribadisce la propria posizione secondo cui il massimale annuo della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza per il periodo 2021-2027 non è sufficiente per fronteggiare le emergenze; si rammarica del fatto che, a causa dei vincoli di bilancio, i cittadini e le regioni degli Stati membri interessati dalla proposta della Commissione riceveranno un'assistenza limitata, che è lungi dall'essere sufficiente a coprire il fabbisogno;

5. insiste sulla necessità urgente di erogare assistenza finanziaria attraverso il FSUE per garantire che il sostegno possa raggiungere le regioni colpite in tempo utile; deplora nel contempo che l'importo massimo disponibile per tale mobilitazione del FSUE sia ben inferiore al possibile importo dell'aiuto che potrebbe essere necessario e intervenga a più di un anno dal verificarsi degli eventi a causa della rigidità delle norme per la mobilitazione del Fondo; invita pertanto la Commissione a esaminare ulteriori possibilità di finanziamento supplementare;

6. ribadisce la propria preoccupazione quanto alla decisione di accorpare la riserva per gli aiuti d'urgenza e il FSUE nell'attuale quadro finanziario pluriennale, che ha portato a gravi carenze riducendo in modo significativo i finanziamenti complessivi disponibili; si rammarica del fatto che, a causa delle norme per la mobilitazione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e dei limiti all'anticipazione delle risorse del FSUE sulla base dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento sul QFP, non sono possibili finanziamenti supplementari; esorta la Commissione a presentare un modello per una mobilitazione più rapida e tempestiva del FSUE; ritiene che le risorse disponibili per il FSUE debbano essere sensibilmente incrementate e rese disponibili in modo più tempestivo come parte dell'ambiziosa revisione del quadro finanziario pluriennale;

7. sottolinea che la concessione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni del FSUE dovrebbero essere utilizzate in linea con i principi di trasparenza e sana gestione finanziaria, compreso un monitoraggio approfondito; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi di comunicazione per sensibilizzare maggiormente i cittadini agli interventi realizzati con finanziamenti a titolo del FSUE;

8. sottolinea che un'ambiziosa revisione del quadro finanziario pluriennale dovrebbe includere la suddivisione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza in due componenti — la riserva per gli aiuti d'urgenza e il FSUE — e un incremento degli stanziamenti annuali da 1,2 miliardi di EUR per l'insieme della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza a 1 miliardo di EUR per ciascuna componente a prezzi 2018; ritiene che ciò fornirebbe risorse supplementari essenziali per rispondere alle esigenze attuali ed emergenti, in particolare alla luce dell'intensificarsi e del moltiplicarsi degli eventi meteorologici estremi e in considerazione della situazione umanitaria globale;

9. evidenzia la necessità di riconsiderare l'architettura del meccanismo del FSUE per renderlo più rapido, più flessibile e più agile, onde permettergli di realizzare pienamente le sue potenzialità in quanto strumento di emergenza efficace; chiede, pertanto, una revisione del regolamento sul FSUE;

10. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

11. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 14 dicembre 2022

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2023/68.)

Mercoledì 14 dicembre 2022

P9_TA(2022)0441

Direttive sulle energie rinnovabili, sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica: emendamenti (REPowerEU)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 dicembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2022)0222 — C9-0184/2022 — 2022/0160(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

(2023/C 177/24)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO^(*)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽³⁾,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0283/2022).

^(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in **grassetto corsivo** e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **█**.

⁽¹⁾ GU C ... del ..., pag.

⁽²⁾ GU C ... del ..., pag.

⁽³⁾ **Posizione del Parlamento europeo del ...**

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (1) Nel contesto del Green Deal europeo ⁽⁴⁾, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha stabilito che l'Unione raggiunga la neutralità climatica **al più tardi** nel 2050 e riduca le emissioni di gas a effetto serra **almeno** del 55 % entro il 2030. Ciò richiede una transizione energetica **giusta che non lasci indietro nessun territorio o nessun cittadino, una maggiore efficienza** e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.
- (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che attualmente il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo queste emissioni di gas serra, le energie rinnovabili **possono anche contribuire** ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e a ridurre l'inquinamento **del suolo, dell'acqua e dell'aria** in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero.
- (2 bis) **Il contesto generale determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di COVID-19 ha provocato un'impennata dei prezzi dell'energia in tutta l'Unione, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare l'efficienza energetica e aumentare l'uso delle energie rinnovabili nell'Unione. Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi, l'Unione dovrebbe concentrarsi sull'accelerazione della transizione verde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle emissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e definisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e le imprese dell'Unione in tutti i settori dell'economia.**
- (4) Uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è la lungaggine delle procedure amministrative. Tra gli ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, **comprese eventuali limitazioni relative al significato storico di alcuni siti**, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, **e i relativi** problemi di connessione **alle reti energetiche**, i vincoli per l'adeguamento delle specifiche tecnologiche durante la procedura autorizzativa o i problemi di personale delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o dei gestori di rete. Al fine di accelerare il ritmo di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, è necessario adottare norme che semplifichino e abbrevino le procedure autorizzative, **tenendo conto dell'accettazione sociale della diffusione delle energie rinnovabili**.
- (5) La direttiva (UE) 2018/2001 razionalizza gli obblighi per semplificare le procedure amministrative d'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile introducendo norme sull'organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile, coprendo tutte le pertinenti autorizzazioni a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti, e per la relativa connessione alla rete.
- (6) È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente, in modo coordinato e armonizzato, le procedure autorizzative amministrative **riguardanti gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le relative infrastrutture, comprese le connessioni alla rete**, per garantire che l'Unione consegua i suoi ambiziosi obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo. L'introduzione di scadenze più brevi e chiare per le decisioni che devono essere adottate dalle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una domanda completa accelererà la realizzazione dei progetti di energia rinnovabile. È tuttavia opportuno distinguere tra i progetti realizzabili in zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, per i quali le scadenze possono essere particolarmente razionalizzate (zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili), e i progetti situati fuori da tali zone.
- (7) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure **amministrative, di autorizzazione e di connessione alla rete, complesse e lunghe**, stabilite a livello nazionale o regionale **nonché la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche nelle autorità che rilasciano le autorizzazioni** per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile. **Inoltre, è opportuno garantire che i gestori dei sistemi energetici sostengano una diffusione efficiente dei progetti di energia rinnovabile mediante l'appalto di servizi di flessibilità, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.** [Em. 5]

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (7 bis) *Procedure amministrative complesse, lunghe e opache hanno un impatto sproporzionato sui cittadini, sulle autorità locali e sulle PMI, in qualità di autoconsumatori di energia rinnovabile a titolo individuale o attraverso aggregatori e comunità di energia rinnovabile. Spesso ciò è dovuto in particolare alla mancanza di esperienza o di competenze nonché di risorse umane e finanziarie che consentano di districarsi nelle procedure di autorizzazione e di connessione alla rete. È necessario semplificare le procedure con cui i soggetti non professionali e non commerciali presenti sul mercato possono ottenere con successo le opportune autorizzazioni. Sarebbe possibile farlo grazie alla semplificazione, ove necessario, nonché a sportelli specifici dedicati ai soggetti che non hanno la stessa capacità di altri partecipanti sul mercato che dispongono di risorse professionali consolidate. La pianificazione e la mappatura integrate e multilivello delle energie rinnovabili dovrebbero riflettere la pianificazione e la mappatura locali, effettuate a livello locale e regionale e determinare il personale, la formazione, il finanziamento e le esigenze tecniche stimati delle autorità che rilasciano le autorizzazioni.*
- (8) La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile **dovrebbe** essere sostenuta da una pianificazione **e una mappatura integrate e multilivello delle energie rinnovabili** effettuate dagli Stati membri **in coordinamento strutturato con le autorità locali e regionali**. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri, **di superficie, sotterranee** e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile riveduto per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 **nonché agli obiettivi secondari di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, paragrafo 1, 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 di quest'ultimo**. Tali zone dovrebbero riflettere le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata ed essere identificate in base alle tecnologie di produzione di energia rinnovabile stabilite nei piani nazionali **per l'energia e il clima** degli Stati membri **aggiornati** a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. L'individuazione delle zone terrestri **di superficie, delle zone sotterranee** e marine necessarie dovrebbe tenere conto della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marine per la produzione di energia rinnovabile secondo le diverse tecnologie, della domanda di energia prevista, **prendendo in considerazione l'efficienza energetica e del sistema**, — in generale e nelle diverse regioni dello Stato membro — della disponibilità delle pertinenti **reti energetiche** e infrastrutture di rete, **degli impianti di stoccaggio dell'energia, compreso lo stoccaggio termale**, e altri strumenti di flessibilità, tenendo presente la capacità necessaria per far fronte alla crescente quantità di energia da fonti rinnovabili, **le potenzialità del coinvolgimento attivo dei cittadini nel sistema energetico, in qualità di autoconsumatori a titolo individuale o attraverso aggregatori e comunità energetiche**. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione della potenza e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, siano considerate decisioni definitive sull'esito della procedura dell'autorità competente o delle autorità competenti per la determinazione dell'uso del suolo per la zona in cui tali impianti saranno ubicati.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero designare come zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili quelle che sono particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, distinguendo tra le varie tecnologie, e in cui la diffusione del tipo specifico di fonte non si prevede comporti un impatto significativo **sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda la produzione agricola**. Le zone di **accelerazione per le energie rinnovabili** dovrebbero essere particolarmente adatte all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, gli impianti di combustione a biomassa dovrebbero essere esclusi dalle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**, ad eccezione degli impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE, dove a seguito di esigenze specifiche potrebbero essere prese in considerazione eccezioni. Nella designazione delle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino. Le zone di **accelerazione per le energie rinnovabili** dovrebbero essere istituite almeno per le **turbine eoliche** e gli impianti solari e potrebbero essere istituite per gli impianti di produzione di **biometano**. Gli Stati membri possono designare zone di **accelerazione** specifiche per le energie rinnovabili per uno o più tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il o i tipi di energia rinnovabile adatti a essere prodotti in ciascuna di esse.
- (9 bis) *La produzione di alimenti deve essere prioritaria rispetto alla produzione di energia e quest'ultima non dovrebbe comportare una riduzione della produzione alimentare o della resa delle colture, ma le due attività possono e devono coesistere e dovrebbero sfruttare le sinergie. A tal fine è necessario agevolare la produzione di energia rinnovabile nelle sue varie forme, in luoghi facilmente accessibili agli agricoltori e in linea con le esigenze dell'azienda agricola. Gli Stati membri devono evitare di designare come zone di accelerazione i terreni agricoli produttivi e le superfici agricole caratterizzate dalla produzione di prodotti agroalimentari di alta qualità e di prodotti con un legame particolare con il paesaggio e la cultura locali. Lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, come la produzione di biometano, dovrebbero essere incoraggiate nelle zone che sono nelle immediate vicinanze di siti agricoli, ovvero quelli che sono in prossimità di terreni agricoli e su siti agricoli*

Mercoledì 14 dicembre 2022

e nelle zone non agricole situate su terreni agricoli. In via prioritaria, le zone di accelerazione dovrebbero essere situate in prossimità degli utenti finali o delle zone con infrastrutture esistenti e nei siti in cui i flussi residui o i rifiuti agricoli possono essere utilizzati per la produzione di energia rinnovabile.

- (10) La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ riconosce le valutazioni ambientali quale strumento importante per integrare le considerazioni ambientali nella preparazione e adozione di piani e programmi. Al fine di designare le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero elaborare uno o più piani che comprendano l'identificazione delle zone, le norme applicabili e le misure di mitigazione o gli impianti ubicati in ciascuna zona di **accelerazione per le energie rinnovabili**. *Le dimensioni di tali zone dovrebbero essere commisurate agli obiettivi per le energie rinnovabili e agli obiettivi secondari stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.* Gli Stati membri possono elaborare un unico piano per tutte le tecnologie e zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**, oppure piani specifici per tecnologia che identifichino una o più zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**. Ciascun piano dovrebbe essere sottoposto a una valutazione ambientale che, effettuata conformemente alla direttiva 2001/42/CE, valuti l'impatto di ciascuna tecnologia di energia rinnovabile sulle zone pertinenti designate nel piano. L'esecuzione a tal fine di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE consentirebbe agli Stati membri di adottare un approccio alla pianificazione più integrato ed efficiente e di tenere conto delle considerazioni ambientali in una fase iniziale del processo di pianificazione a livello strategico. Ciò contribuirebbe ad aumentare la diffusione di diverse fonti di energia rinnovabile in modo più rapido e razionalizzato, riducendo al minimo gli impatti negativi dei progetti sull'ambiente.
- (11) Dopo l'adozione del o dei piani che designano le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi[■] ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.
- (12) Restano applicabili[■] le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁽⁷⁾ («convenzione di Aarhus») per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
- (12 bis) *Ai fini di una maggiore accettazione da parte dell'opinione pubblica dei progetti di energia rinnovabile e consentire ai cittadini e alle comunità locali di produrre e consumare la propria energia, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di informare debitamente i cittadini in merito ai nuovi progetti e promuovere e agevolare in maniera uniforme la loro partecipazione a tali progetti, anche attraverso le comunità di energia rinnovabile.*
- (13) La designazione delle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili dovrebbe mirare ad assicurare che l'energia rinnovabile prodotta in tali zone, insieme agli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, ai futuri impianti di energia rinnovabile fuori da tali zone e ai meccanismi di cooperazione, sia sufficiente a conseguire il contributo degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione di energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (14) Nelle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili designate, i progetti di energia rinnovabile che sono conformi alle norme e alle misure individuate nel o nei piani elaborati dagli Stati membri dovrebbero beneficiare della presunzione di assenza di effetti significativi sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere prevista un'esenzione dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a livello di progetto ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾, ad eccezione dei progetti che possono avere effetti

⁽⁶⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽⁷⁾ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

Mercoledì 14 dicembre 2022

significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o per i quali uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne fa richiesta. Gli obblighi previsti dalla convenzione UNECE di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 dovrebbero continuare ad applicarsi agli Stati membri nei casi in cui si prevede che il progetto possa avere un impatto transfrontaliero significativo in un paese terzo.

- (15) La designazione delle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili** dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di **accelerazione** per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi imprevisti dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE⁽⁹⁾. Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la valutazione dovrebbe essere effettuata entro sei mesi.
- (15 bis) **Gli Stati membri hanno concordato lo sviluppo di una rete europea Natura 2000 coerente, proponendo alla Commissione adeguati siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE e zone speciali di protezione a norma della direttiva 2009/147/CE⁽¹⁰⁾. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i siti inclusi nel loro elenco nazionale sulla base dei criteri scientifici stabiliti nella direttiva 2009/147/CE e nella direttiva 92/43/CEE non siano designati come zone di accelerazione per le energie rinnovabili, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate ubicate in tali siti quali tetti, aree di parcheggio o infrastrutture di trasporto.**
- (16) In considerazione della necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, l'individuazione delle zone di **accelerazione** non dovrebbe impedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia rinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi progetti dovrebbero continuare a sottostare all'obbligo di valutazione specifica dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 2011/92/UE, ed essere soggetti alle procedure previste per i progetti di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**. Per accelerare l'iter autorizzativo nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo di energia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche le procedure applicabili ai progetti fuori dalle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili** dovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso l'introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della procedura, comprese le valutazioni ambientali specifiche per ciascun progetto.
- (17) L'uso polivalente dello spazio per la produzione di energia rinnovabile e per altre attività terrestri e marine (come la produzione di alimenti o la protezione o il ripristino della natura) allentano i vincoli d'uso del suolo e del mare. In tale contesto la pianificazione territoriale rappresenta uno strumento **essenziale** al fine di individuare e orientare precocemente le sinergie per l'uso del suolo e del mare. Gli Stati membri dovrebbero esplorare, consentire e favorire l'uso polivalente delle zone individuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali adottate.
- (18) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile può comportare occasionalmente l'uccisione o la perturbazione di uccelli e altre specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE. Tali uccisioni o perturbazioni non sarebbero però considerate deliberate ai sensi di dette direttive se il progetto ha adottato, in fase di costruzione ed esercizio, **tutte le necessarie** misure di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni, effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle

⁽⁹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Mercoledì 14 dicembre 2022

informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate.

- (19) Oltre all'installazione di nuovi *e innovativi* impianti di produzione di energia rinnovabile, si ravvisano notevoli potenzialità di contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile anche nella revisione della potenza degli impianti esistenti. Poiché gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti sono stati installati in siti con un potenziale notevole in termini di risorse energetiche rinnovabili, la revisione della potenza può assicurare la continuità d'uso di tali siti riducendo la necessità di designarne dei nuovi. La revisione della potenza ha ulteriori vantaggi, quali la connessione alla rete esistente, un livello probabilmente più elevato di accettazione da parte del pubblico e la conoscenza dell'impatto ambientale. La revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile comporta la modifica o l'ampliamento, in misura diversa, dei progetti esistenti. La procedura autorizzativa, compreso le valutazioni ambientali e l'esame, per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere circoscritta agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.
- (20) La direttiva (UE) 2018/2001 introduce procedure autorizzative razionalizzate per la revisione della potenza. Per rispondere alla necessità crescente di rivedere la potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile e di sfruttare appieno i vantaggi offerti da tale revisione, è opportuno stabilire una procedura ancora più breve per la revisione degli impianti situati nelle zone di *accelerazione per le energie rinnovabili*, compresa una procedura abbreviata di esame. Per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile situati fuori dalle zone di *accelerazione per le energie rinnovabili*, gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura autorizzativa semplificata e rapida, di durata non superiore a un anno, tenendo conto del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.
- (20 bis) *Per promuovere e accelerare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile, si dovrebbe istituire immediatamente una procedura semplificata per le connessioni alla rete se la revisione determina un aumento limitato della capacità totale rispetto al progetto iniziale.* [Em. 20]
- (20 ter) *È possibile rivedere la potenza di un impianto solare aumentandone l'efficienza e la capacità senza aumentare lo spazio occupato. L'impianto con potenza riveduta non ha quindi un impatto ambientale diverso da quello dell'impianto originario purché lo spazio utilizzato non sia aumentato nel processo e le misure di mitigazione ambientale inizialmente necessarie continuino ad essere rispettate.* [Em. 21]
- (21) L'installazione di apparecchiature per l'energia solare, insieme agli impianti di stoccaggio, *compresi gli impianti di stoccaggio* co-ubicati *termici ed elettrici*, e alla connessione alla rete, in strutture esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, quali tetti, parcheggi, strade e ferrovie, non suscita di norma preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Per questo tipo di impianti è pertanto possibile prevedere procedure autorizzative più brevi. *La presente direttiva introduce pertanto una procedura autorizzativa accelerata relativa all'installazione di apparecchiature per l'energia solare, agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alle connessioni alla rete, in strutture artificiali esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare. Stabilisce inoltre, per tali installazioni, una deroga specifica alla necessità di svolgere valutazioni ambientali ai sensi della direttiva 2011/92/UE, vista l'improbabilità che suscittino preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Investire in impianti di energia solare di piccole dimensioni e decentrati per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile è uno dei mezzi più efficienti con cui i consumatori di energia possono ridurre le bollette energetiche e la loro esposizione alla volatilità dei prezzi. Gli impianti decentrati, anche per gli autoconsumatori individuali o collettivi, o nel contesto di comunità energetiche rinnovabili locali, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili. È improbabile che gli impianti di potenza elettrica pari o inferiore a 50 kW abbiano gravi effetti negativi sull'ambiente o sulla rete inoltre non sollevano problemi di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di tali impianti per i consumatori e delle ripercussioni limitate sull'ambiente che ne possono derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura autorizzativa introducendo il concetto*

Mercoledì 14 dicembre 2022

di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure autorizzative, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine. [Em. 22]

(21 bis) *Le pompe di calore sono una tecnologia per produrre riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall'energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall'energia geotermica. Consentono inoltre l'uso del calore e del freddo di scarto per il riscaldamento e il raffreddamento. Mediante una diffusione rapida delle pompe di calore che sfruttano fonti energetiche rinnovabili sottoutilizzate, come l'energia ambiente, l'energia geotermica e il calore di scarto e l'autoriscaldamento del settore industriale e terziario, compresi i centri dati, è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando nel contempo l'efficienza energetica. Così facendo si potrà ridurre più rapidamente l'uso del gas naturale a fini di riscaldamento, sia negli edifici che nell'industria. Per accelerare l'installazione e l'uso delle pompe di calore è opportuno introdurre procedure autorizzative ad hoc più brevi, compresa una procedura semplificata per la connessione alla rete delle pompe di calore più piccole, a meno che il diritto nazionale non preveda alcuna procedura per questa fattispecie. Un'installazione più veloce e più semplice delle pompe di calore farà aumentare l'uso dell'energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, che rappresenta quasi la metà del consumo energetico dell'Unione, contribuendo perciò a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ad affrontare una situazione di mercato più difficile. [Em. 23]*

(22) Le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. Ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione, nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accettare se l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, la sua connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio sono d'interesse pubblico prevalente in un determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'impianto e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Nel momento in cui gli impianti sono considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica i progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata.

(23) Affinché le disposizioni della presente direttiva siano attuate con facilità ed efficacia, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico⁽¹¹⁾ fornendo competenze tecniche su misura per elaborare e attuare le riforme, comprese quelle volte ad aumentare l'uso di energia da fonti rinnovabili, favorire una migliore integrazione dei sistemi energetici, individuare le zone particolarmente adatte all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e razionalizzare il quadro per le procedure autorizzative e di rilascio delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e promuovere la condivisione delle migliori pratiche.

(23 bis) *La Commissione dovrebbe inoltre prevedere uno specifico sistema di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato, per consentire agli Stati membri di calibrare adeguatamente le misure di aiuto per interventi e investimenti nelle energie rinnovabili, nell'autoproduzione e nell'efficienza energetica.*

(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2018/2001.

(25 bis) Fornire incentivi per l'energia solare mediante sovvenzioni e altri regimi di sostegno non dovrebbe precludere la vendita di tale energia alla rete da parte di fonti private, commerciali e agricole.

(25 ter) *Il settore agricolo può svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica delle zone rurali e all'interno delle comunità rurali, soprattutto in considerazione del decentramento della produzione. La possibilità di produrre energia solare come attività secondaria non dovrebbe pertanto limitarsi all'autoconsumo, bensì potrebbe essere valutata in combinazione, ad esempio, con altri tipi di produzione. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli agricoltori, attraverso meccanismi di finanziamento mirati, a installare impianti solari in azienda, e in particolare a sviluppare progetti agrisolari nei nuovi edifici agricoli, e promuovere la produzione di biometano, al fine di consentire una più ampia diffusione delle energie rinnovabili, garantendo nel contempo un reddito supplementare per gli agricoltori. Gli impianti di produzione di energia su piccola scala nelle aziende agricole presentano un elevato potenziale nell'ottica di aumentare la circolarità nell'azienda trasformando*

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

Mercoledì 14 dicembre 2022

i rifiuti e i flussi residui dell'azienda, tra cui il letame, in calore ed energia elettrica, ed è importante promuovere e incoraggiare gli agricoltori a investire in tali tecnologie. Il rafforzamento della rete nelle zone rurali dovrebbe essere fortemente incoraggiato in modo che le aziende agricole possano effettivamente apportare il loro potenziale contributo alla transizione energetica attraverso il decentramento della produzione di energia elettrica. Le località geografiche con alti livelli di irraggiamento dovrebbero essere considerate prioritarie, in quanto le materie prime per i pannelli solari sono una risorsa limitata. Inoltre, gli agricoltori e le loro organizzazioni rappresentative dovrebbero essere coinvolti nella designazione delle zone di accelerazione.

|

- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la dipendenza energetica e i prezzi dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽¹²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio⁽¹³⁾ (causa C-543/17),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

- (1) all'articolo 2 **sono inseriti i punti seguenti:**

“(9 bis) “zona di **accelerazione** per le energie rinnovabili”: luogo specifico, terrestre o marino, **cui è stata attribuita priorità** da uno Stato membro **in quanto** particolarmente adatto per l'installazione **accelerata** di impianti di produzione di energia rinnovabile, **tenendo conto delle opere necessarie per la loro connessione alla rete e alle relative reti energetiche;**” [Em. 3 e 38]

“(9 ter) “apparecchiatura per l'energia solare”: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica;”; [Em. 24]

|

- (3) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo | :

“2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di tecnologie **innovative** per le energie rinnovabili, **comprese le tecnologie di produzione, condivisione e stoccaggio** in progetti pilota in ambiente reale, per un periodo di tempo limitato, conformemente alla legislazione applicabile dell'UE e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema **energetico** ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente. **Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché la procedura di autorizzazione di tali tecnologie innovative per le energie rinnovabili sia almeno altrettanto rapida quanto nei settori di accelerazione delle energie rinnovabili.»;**

⁽¹²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI: UE: C:2019:573.

Mercoledì 14 dicembre 2022

(4) sono inseriti i seguenti articoli □ :

«Articolo 15 ter

Mappatura e pianificazione integrate multilivello delle zone necessarie per i contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica

- (1) Entro il ... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri **effettuano una mappatura e una pianificazione integrate multilivello per la diffusione delle risorse energetiche rinnovabili sull'intero territorio, coordinandosi con tutte le autorità nazionali, regionali e locali competenti al fine di individuare il potenziale nazionale e le zone terrestri, superficiali, sotterranee e marine disponibili □ per la loro diffusione. Gli Stati membri individuano inoltre la potenza installata, nonché le aree terrestri, superficiali, sotterranee e marine necessarie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio termico**, che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva **e agli obiettivi secondari di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, paragrafo 1, 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 ai sensi dell'articolo 2 dello stesso**. Le zone sono commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima □ aggiornati a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nei piani di gestione dello spazio marittimo, compresi i piani di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/89/UE⁽¹⁴⁾.
- (2) Nell'individuare le zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto:
- (a) della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale di produzione di energia rinnovabile offerto dalle diverse tecnologie nelle zone terrestri e marine;
 - (b) della domanda di energia **nazionale e regionale** in base alle proiezioni, **tenendo conto della potenziale flessibilità della gestione attiva della domanda, dei guadagni previsti in termini di efficienza e dell'integrazione del sistema energetico**;
 - (c) della disponibilità di **reti energetiche**, infrastrutture di rete, stoccaggio e altri strumenti di flessibilità pertinenti o della possibilità di creare **o migliorare** tali infrastrutture di rete e stoccaggio;
 - (c bis) **del potenziale di coinvolgere gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, valutato conformemente agli articoli 21 e 22;**
 - (c ter) **dei risultati di consultazioni pubbliche aperte, inclusive ed efficaci, del coinvolgimento delle pertinenti autorità locali e di tutti i portatori di interessi, al fine di garantire che si tenga conto dell'opinione pubblica nell'individuazione delle zone di cui agli articoli 15 ter e 15 quater;**
 - (c quater) **dei progetti di energia rinnovabile sulle nuove strutture artificiali previste, quali parcheggi, strade, ferrovie e zone industriali;**
 - (c quinques) **dello sviluppo industriale e dell'occupazione previsti associati ai progetti di energia rinnovabile nelle comunità locali coinvolte.**
- (3) Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone individuate per effetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, **a condizione che l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sia compatibile con gli usi preesistenti**.
- (3 bis) **Nell'individuare le zone terrestri, superficiali, sotterranee e marine necessarie per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri sviluppano un meccanismo di sostegno per la necessaria rete di riscaldamento basato sulle rinnovabili e per lo sviluppo della rete elettrica, al fine di garantire la piena integrazione del sistema energetico.**

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (3 ter) *Se gli impianti di produzione di biometano su larga scala sono definiti a livello nazionale come strutture che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II, punto 11, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri possono includere tali impianti nelle fonti energetiche rinnovabili in sede di designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili.*
- (3 quater) *Gli Stati membri riesaminano e aggiornano periodicamente le zone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.*
- (3 quinquies) *Gli Stati membri incoraggiano e sostengono le autorità locali e regionali affinché sviluppino e attuino traiettorie o obiettivi per l'energia rinnovabile prodotta dalle città, dagli autoconsumatori di energia rinnovabile e dalle comunità di energia rinnovabile.*

||

Articolo 15 quater

Zone di accelerazione per le energie rinnovabili

- (1) Entro ... [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri, **in coordinamento con le rispettive autorità locali e regionali**, adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. **Le dimensioni di tali zone sono commisurate agli obiettivi per le energie rinnovabili e agli obiettivi secondari stabiliti nella presente direttiva e nei piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.** Nel o nei piani che designano le aree di accelerazione per le energie rinnovabili, gli Stati membri:
- (a) designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere **effetti ambientali significativi**, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. **La quantità complessiva delle zone terrestri e marine contribuisce notevolmente a soddisfare le necessità di spazio individuate a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, della presente direttiva per raggiungere l'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ed è inclusa nei piani nazionali per l'energia e il clima aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.** A tal fine gli Stati membri:
- i) danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti **e le facciate di edifici**, le infrastrutture di trasporto **e le zone immediatamente circostanti**, i parcheggi, i siti agricoli, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere e, se del caso, **le superfici artificiali ed edificate, come i siti di trattamento delle acque reflue urbane, i laghi artificiali, i corpi idrici interni o i bacini artificiali**, e i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;
 - ii) escludono i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli **e dei mammiferi marini, in base ai migliori dati disponibili, i corridoi ecologici** e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;
 - iii) usano tutti gli opportuni strumenti e serie di dati, **tra cui, se necessario, specifiche indagini sul campo**, per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un notevole impatto ambientale, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico, **tenendo conto nel contempo dei dati disponibili nel contesto dello sviluppo di una rete Natura 2000 coerente, sufficiente sia per quanto riguarda i tipi di habitat e le specie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁽¹⁵⁾, sia per quanto riguarda gli uccelli e i siti di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾**;
 - iv) **rimuovono gli ostacoli amministrativi e prevedono personale opportunamente formato e risorse amministrative in quantità sufficienti;**
- (b) stabiliscono norme adeguate per le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili designate, comprese le misure di mitigazione da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro connessione

⁽¹⁵⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Mercoledì 14 dicembre 2022

alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate adeguate misure di mitigazione per **garantire l'adempimento degli obblighi** di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), **della direttiva 2000/60/CE e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato o potenziale ecologico in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1**, della direttiva 2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di **accelerazione per le energie rinnovabili** individuata, la o le tecnologie per le energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. **Le zone già designate per l'installazione delle centrali eoliche o elioelettriche possono essere dichiarate dagli Stati membri zone di accelerazione per le energie rinnovabili considerando i piani territoriali esistenti conformi ai requisiti di cui all'articolo 15 quater.**

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di **accelerazione per le energie rinnovabili** designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

- (2) Prima della sua adozione, il o i piani in cui sono designate le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale effettuata conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e [], se [] possono avere incidenze significative **sui siti della rete Natura 2000**, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.
- (2 bis) **Nell'individuare le zone marine di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, la designazione a norma del presente articolo è conforme alla direttiva 2014/89/UE per quanto riguarda l'uso di un approccio alla pianificazione dello spazio marittimo basato sugli ecosistemi in sede di designazione dei siti per le energie rinnovabili. Nel corso della procedura di pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri aumentano lo spazio designato per la produzione di energia rinnovabile in linea con gli obiettivi climatici per il 2030, il 2040 e il 2050.**
- (3) Il o i piani in cui sono designate le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili sono resi pubblici **e aggiornati su base continuativa per registrare, in formato elettronico, le nuove capacità** e riesaminati periodicamente, almeno nel contesto [] dei piani nazionali per l'energia e il clima **aggiornati** a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e **garantendo sinergie con la direttiva 2014/89/UE**.

Articolo 15 quinque

Partecipazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché la preparazione dei piani che individuano le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di quelli che designano le zone per le energie rinnovabili di cui agli articoli 15 bis, 15 ter e 15 quater sia aperta, inclusiva, puntuale ed efficace e che al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla loro elaborazione.

2. Gli Stati membri individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei piani, o che ha un interesse da far valere al riguardo, compresi le persone fisiche o giuridiche, le loro associazioni o organizzazioni o i loro gruppi, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva e degli impatti potenziali della sua attuazione nelle zone interessate da altri strumenti dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia informato elettronicamente e mediante avvisi pubblici o altri mezzi adeguati.»; [Em. 14]

(6) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Organizzazione e principi di base della procedura autorizzativa

- (1) La procedura autorizzativa copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, **comprese le centrali elettriche ibride che abbinano diverse fonti di energia rinnovabile, le pompe di calore**, gli impianti di stoccaggio dell'energia **■**, compresa quella elettrica e termica, nonché le opere necessarie per la loro connessione alla rete **e per l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di riscaldamento e raffreddamento. Essa comprende anche le relative autorizzazioni per le reti energetiche** e le valutazioni ambientali, ove necessarie. La procedura autorizzativa comprende tutte le procedure dalla conferma della validità della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura da parte della o delle autorità competenti. **[Em. 25]**
- (1 bis) **Gli Stati membri garantiscono che il finanziamento di personale qualificato, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione delle rispettive autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale siano proporzionati al soddisfacimento del fabbisogno complessivo di energia rinnovabile di cui all'articolo 15 ter della presente direttiva e alla capacità di produzione di energia rinnovabile installata prevista nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri destinano tutti gli oneri connessi alla procedura di domanda e alla procedura autorizzativa all'ulteriore finanziamento di personale qualificato e al miglioramento della capacità dell'autorità competente per le autorizzazioni. Gli Stati membri forniscono sostegno, anche tecnico e finanziario, alle autorità regionali e locali al fine di agevolare la procedura autorizzativa.**
- (2) Entro quattordici giorni **lavorativi**, per gli impianti ubicati nelle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**, o un mese, per gli impianti ubicati fuori dalle zone di **accelerazione per le energie rinnovabili**, dal ricevimento della domanda, l'autorità competente la convalida o, se lo sviluppatore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esame della domanda, chiede allo sviluppatore del progetto di presentare una domanda completa entro quattordici giorni **lavorativi** dalla richiesta. Se lo sviluppatore del progetto non presenta una domanda completa entro tale termine, l'autorità competente può respingerla per iscritto. In caso di rigetto della domanda, l'autorità competente motiva la propria decisione. Lo sviluppatore del progetto può presentare una nuova domanda in qualsiasi momento dopo il rigetto. La data della conferma della validità della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura autorizzativa.
- (3) Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli **e forniscono informazioni in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6**. Gli sportelli, su richiesta del richiedente, guidano e assistono nell'intera procedura amministrativa di domanda e rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura. Lo sportello guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione, compresi i relativi adempimenti ambientali, in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni delle autorità responsabili al termine del processo, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative. Lo sportello garantisce il rispetto dei termini per le procedure autorizzative di cui alla presente direttiva. Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale. Entro il [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure siano svolte in formato elettronico. **Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura autorizzativa.**
- (4) Lo sportello mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili che tratti distintamente anche i progetti su piccola scala **e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, le comunità di energia rinnovabile e i progetti collettivi e individuali, fornisce loro assistenza e li guida attraverso la procedura amministrativa per ricevere sostegno nell'ambito dei regimi di sostegno per le energie rinnovabili.** Le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente alla sua domanda. Se lo Stato membro ha più di uno sportello, le informazioni online indicano al richiedente lo sportello pertinente.
- (5) Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano un accesso facile a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure autorizzative e il rilascio delle autorizzazioni a costruire e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (6) I termini stabiliti negli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater si applicano fatti salvi i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.
- (7) Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un impianto di produzione di energie da fonti rinnovabili o della sua connessione alla rete **e le opere necessarie per lo sviluppo delle reti di infrastrutture energetiche indispensabili per integrare le fonti rinnovabili nel sistema di cui al paragrafo 1**, compresi quelli relativi agli aspetti ambientali, siano soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida, disponibile al livello nazionale, regionale e locale pertinente.

La procedura autorizzativa di cui al paragrafo 1 si estende, ove necessario, a tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative quando gli impianti industriali passano all'uso delle energie rinnovabili.

- (7 bis) *La Commissione elabora procedure di comunicazione che consentano agli Stati membri di valutare le loro pratiche autorizzative, la durata media della procedura autorizzativa e le risorse umane e finanziarie destinate a garantire il rispetto dei requisiti in materia di autorizzazioni di cui al presente articolo e agli articoli 16 bis e 16 ter.*

La valutazione della Commissione è resa pubblica. La Commissione può proporre misure correttive per sostenere gli Stati membri nell'attuazione della procedura autorizzativa, aiutandoli a riformare e snellire le loro procedure autorizzative.

- (7 ter) *Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all'articolo 16 bis e all'articolo 16 ter si applicano anche alla procedura autorizzativa parallela per gli sviluppatori di sistemi di rete per quanto riguarda le relative opere energetiche necessarie per l'integrazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile nel sistema, nonché le opere necessarie per la sua connessione alla rete che non sono integrate nella procedura autorizzativa di cui al paragrafo 1 per lo specifico impianto di produzione di energia rinnovabile.;*

(7) sono inseriti i seguenti articoli **1** :

«Articolo 16 bis

Procedura autorizzativa nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

- (1) Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di **nove mesi** per i progetti nelle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili, **compresi i relativi elementi della rete energetica e la connessione alla rete**. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
- (2) La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, **inclusi quelli che aumentano la potenza e richiedono ulteriori sviluppi della relativa rete energetica senza estendere l'area occupata**, e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio dell'energia **1**, **compresa quella elettrica e termica**, e la loro connessione alla rete, situati in zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di **sei mesi** può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
- (2 bis) **Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e fatta salva la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 2 ter, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro un mese dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.**

Mercoledì 14 dicembre 2022

(2 ter) *Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione per stabilire se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.*

(2 quater) *Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale. [Em. 26]*

(2 quinques) *Le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui sopra sono rese accessibili al pubblico. [Em. 31]*

(3) Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 **del presente articolo**, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, **all'allegato I, punto 6, lettera b), per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile** e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, **compresi gli impianti di generazione che abbinano diverse energie rinnovabili**, ad eccezione degli impianti di combustione a biomassa, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, **nonché la relativa rete energetica, la relativa rete di trasporto e di distribuzione e le relative opere necessarie per lo sviluppo delle reti elettriche indispensabili per integrare le fonti di energia rinnovabile nel sistema**, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b) **della presente direttiva**. L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva. [Em. 27]

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli impianti di cui al primo comma non formano oggetto di una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000, **a condizione che tali progetti di energia rinnovabile rispettino le norme e le misure stabilite a norma dell'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva e se l'assenza di effetti significativi degli impianti è stata dimostrata sulla base di un'adeguata valutazione dei piani che designano le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, eseguita a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva. [Em. 15]**

(4) Le autorità competenti degli Stati membri esaminano le domande di cui al paragrafo 3. L'esame è inteso a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE. L'esame eseguito per la revisione della potenza dei progetti è limitato agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, **sul suo potenziale impatto sull'ambiente** e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di **accelerazione per le energie rinnovabili**, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (5) In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, tranne se l'autorità competente adotta una decisione amministrativa, debitamente motivata e basata su prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi gravi effetti negativi. tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nel o nei piani che designano le zone di **accelerazione per le energie rinnovabili** o proposte dallo sviluppatore del progetto. La decisione è resa pubblica. Tali progetti formano oggetto di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e, dove applicabile, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, effettuata entro sei mesi dalla decisione in esito all'esame.
- (6) Nell'ambito della procedura autorizzativa delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2, se gli organi amministrativi competenti non rispondono entro il termine prestabilito, **su richiesta dello sviluppatore**, gli adempimenti amministrativi sono considerati approvati, tranne nei casi in cui il progetto forma oggetto di una valutazione di impatto ambientale in conformità del paragrafo 5. Tutte le decisioni che ne derivano sono rese pubbliche. Tutte le decisioni che ne derivano sono rese pubbliche.
- (6 bis) **Gli Stati membri condividono e utilizzano le migliori pratiche nell'ambito della procedura autorizzativa.**

"Articolo 16 ter

Procedura autorizzativa fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili

- (1) Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di **18 mesi**. Tale periodo si applica anche alle centrali elettriche ibride con fonti rinnovabili e alle relative reti energetiche per quanto riguarda i progetti fuori dalle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di **18 mesi** può essere prorogato di tre mesi al massimo. In tal caso, gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.
- (2) Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per il progetto. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso. Se i progetti specifici hanno adottato **tutte le necessarie** misure di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, inclusi quelli che aumentano la potenza e richiedono ulteriori sviluppi della relativa rete energetica senza estendere l'area occupata, e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati fuori dalle zone di **accelerazione** per le energie rinnovabili non dura più di **sei mesi**, comprese le valutazioni ambientali richieste dalla legislazione pertinente. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di **sei mesi** può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga. [Em. 28]

Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza dei progetti situati fuori dalle zone di **accelerazione** assicurando che, se la normativa ambientale dell'Unione esige una valutazione ambientale del progetto, tale valutazione sia limitata agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

- (2 bis) **Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e fatta salva la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 2 ter, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro un mese dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.**

Mercoledì 14 dicembre 2022

- (2 ter) *Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.*
- (2 quater) *Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.*

(2 quinques) *Le decisioni risultanti dalla procedura autorizzativa sono rese accessibili al pubblico. [Em. 29]*

■

Articolo 16 quater

Procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali

- (1) Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, **della presente direttiva** per l'installazione di apparecchiature di energia solare, **anche sui tetti, e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati** negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di **un mese**, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. **Per gli impianti solari di potenza pari o inferiore a 50 kW, compresi gli autoconsumatori di energia rinnovabile, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono congiuntamente e le comunità di energia rinnovabile, gli Stati membri prevedono una procedura di notifica semplice quale prevista dall'articolo 17 della presente direttiva.** In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. [Em. 30cp]

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti ancora in vigore per la costruzione siano eliminati. Gli Stati membri stabiliscono inoltre una tabella di marcia per rimuovere altri ostacoli e promuovere la diffusione accelerata dell'energia solare. [Em. 30cp]

- (1 bis) **Gli Stati membri provvedono affinché l'installazione di impianti solari integrati negli edifici sia esentata dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalla concessione di licenze edilizie.**

■

Articolo 16 quinques

Interesse pubblico prevalente

Entro ... [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.” ■

Entro un mese dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, al fine di ridurre l'incertezza giuridica, pubblica orientamenti sulle modalità di attuazione del presente articolo in linea con i requisiti vigenti a norma del diritto dell'Unione e con le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 17]

Mercoledì 14 dicembre 2022

Articolo 16 *sexies*

Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

1. La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore ha una durata non superiore a un mese.
2. Le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per:
 - (a) pompe di calore con potenza elettrica fino a 12 kW; e
 - (b) pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile, da autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono congiuntamente e da comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva (UE) 2018/2001 con potenza elettrica fino a 50 kW, a condizione che la potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della potenza della pompa di calore, a meno che non sussistano giustificati problemi di sicurezza o incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.
3. Le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative sono rese accessibili al pubblico. [Em. 32]

Articolo 16 *septies*

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

- (a) la durata delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili situati all'interno e all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;
- (b) l'impatto dell'articolo 16 quinque sulla durata della procedura autorizzativa e dei procedimenti giudiziari.

La Commissione valuta le informazioni fornite dagli Stati membri e, ove opportuno, propone modifiche alla legislazione pertinente.».

Articolo 4

Recepimento

- (1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 10), entro il [un mese dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 35]

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1), 2), 3), 4), 6), 8) e 9), e all'articolo 3 entro il [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 36]

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 5) e 7), e all'articolo 2 entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 37]

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- (2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [], il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

